



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 822

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 17 novembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria Pag. 3

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria Pag. 825

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Plenaria » 829

ERRATA CORRIGE Pag. 831

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-Fdi-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 17 novembre 2017

Plenaria**831^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE**(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono pervenute le riformulazioni 3.68 (testo 2), 3.70 (testo 2), 3.84 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 16.4 (testo 2), 22.0.24 (testo 2), 22.0.41 (testo 2), 25.0.18 (testo 2), 26.0.2 (testo 2), 26.0.3 (testo 2), 26.0.10 (testo 2), 26.0.12 (testo 2), 30.26 (testo 2), 30.28 (testo 2), 30.0.25 (testo 2), 30.0.32 (testo 2), 34.1 (testo 2), 36.2 (testo 2), 38.2 (testo 2), 40.35 (testo 2), 40.49 (testo 2), 41.0.53 (testo 2), 48.0.15 (testo 2), 50.0.12 (testo 2), 55.21 (testo 2), 57.16 (testo 2), 59.5 (testo 2), 65.26 (testo 2), 66.8 (testo 2), 68.5 (testo 2), 69.0.10 (testo 2), 70.0.3 (testo 2), 71.81 (testo 2), 72.0.13 (testo 2), 82.1 (testo 2), 82.5 (testo 2) e 96.0.10 (testo 2) pubblicate in allegato alla seduta odierna.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 40.56, 57.0.37 (testo 2), 71.75 e 71.0.53.

Comunica inoltre le inammissibilità sia per materia che per copertura relative agli emendamenti riferiti agli articoli da 41 al termine: 41.4, 41.9, 41.10, 41.16, 41.17, 41.18, 41.19, 41.23, 41.25, 41.33, 41.35, 41.36, 41.37, 41.40, 41.41, 41.46, 41.47, 41.58, 41.61 (limitatamente al 2020), 41.62, 41.63, 41.69, 41.70, 41.73, 41.75, 41.76, 41.77, 41.79, 41.82, 41.85, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.4, 41.0.5, 41.0.7, 41.0.9, 41.0.10, 41.0.20, 41.0.22, 41.0.27, 41.0.28, 41.0.29, 41.0.33, 41.0.37, 41.0.38, 41.0.41, 41.0.42, 41.0.43, 41.0.45, 41.0.46, 41.0.47, 41.0.48, 41.0.49, 41.0.50 (limitatamente al comma 2), 41.0.51 (limitatamente al comma 3), 41.0.59, 41.0.60, 41.0.63, 41.0.67, 41.0.68, 41.0.69, 41.0.70, 41.0.71, 41.0.72, 42.4, 42.7, 42.8, 42.9, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.8, 42.0.9, 42.0.11, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 44.0.2, 45.2, 45.3, 45.0.1, 46.1, 46.3, 46.0.18, 46.0.19, 46.0.20, 46.0.22, 46.0.25, 46.0.26, 46.0.27, 46.0.29, 46.0.31, 46.0.32, 46.0.33, 46.0.34, 46.0.35, 46.0.36, 46.0.37, 46.0.38, 46.0.39, 46.0.40, 46.0.41, 46.0.42, 46.0.47, 46.0.48, 46.0.49, 47.32, 47.33, 47.34, 47.35, 47.0.8, 47.0.9, 47.0.12, 47.0.13, 47.0.14, 47.0.16, 47.0.17, 48.0.1, 48.0.5, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18, 48.0.19, 48.0.20, 48.0.21, 48.0.22, 48.0.23, 48.0.27, 48.0.34, 48.0.36, 48.0.37, 48.0.49, 48.0.56, 48.0.57, 48.0.58, 48.0.60, 48.0.61, 48.0.64, 48.0.66, 49.0.13, 49.0.14, 50.3, 50.0.1, 50.0.3, 50.0.7, 50.0.12, 50.0.19, 50.0.24, 50.0.26, 50.0.31, 50.0.32, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.5, 51.0.9, 51.0.10, 51.0.11, 51.0.13, 51.0.16, 51.0.17, 51.0.18, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.10, 52.11, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.6, 52.0.9, 52.0.13, 52.0.15, 52.0.17, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.25, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.34, 52.0.35, 52.0.38, 52.0.47, 52.0.48, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.10, 53.11, 53.12, 53.14, 53.15, 53.16, 53.19, 53.20, 53.21, 53.0.4, 53.0.16, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.14, 53.0.15, 53.0.17, 53.0.18, 53.0.19, 54.6, 54.8, 54.10, 54.15, 54.16, 54.0.3, 54.0.7, 54.0.19, 54.0.39, 54.0.40, 54.0.41, 54.0.51, 54.0.57, 54.0.60, 54.0.61, 54.0.62, 54.0.63, 54.0.67, 54.0.68, 54.0.70, 54.0.72, 55.7, 55.9, 55.10, 55.13, 55.14, 55.15, 55.20, 55.21, 55.0.3, 55.0.4, 56.1, 56.6, 56.16, 56.18, 56.26, 56.0.1, 56.0.3, 56.0.4, 56.0.11, 57.12, 57.13, 57.16, 57.22, 57.23, 57.26, 57.27, 57.34, 57.0.6, 57.0.23, 57.0.24, 57.0.25, 57.0.29, 57.0.34, 57.0.37, 57.0.38, 57.0.39, 57.0.40, 57.0.41, 57.0.42, 57.0.45, 57.0.50, 57.0.51, 57.0.52, 57.0.53, 57.0.55, 57.0.56, 57.0.57, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.11, 58.12, 58.45, 58.46, 58.47, 58.49, 58.50, 58.51, 58.0.2, 58.0.3, 58.0.4, 58.0.5, 58.0.6, 58.0.7, 58.0.8, 58.0.9, 58.0.10, 58.0.11, 58.0.12, 58.0.13, 58.0.17, 59.1, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.8, 59.10, 59.14, 59.15, 59.16, 59.0.1, 59.0.2, 59.0.7, 60.1, 60.0.2, 60.0.3, 60.0.4, 60.0.6 (limitatamente al comma 2), 60.0.7 (limitatamente al comma 2), 60.0.8, 60.0.10, 60.0.11, 60.0.12, 60.0.13, 60.0.14, 60.0.15, 60.0.20, 60.0.21, 61.1, 61.0.1, 61.0.3, 62.0.1, 62.0.2, 62.0.4, 63.1, 63.2, 63.4, 63.0.1, 63.0.2, 63.0.7, 64.0.1, 65.1, 65.2, 65.5, 65.6, 65.8, 65.12, 65.14, 65.16, 65.17, 65.18, 65.19, 65.20, 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.25, 65.26, 65.27, 65.28, 65.29, 65.30, 65.31, 65.32, 65.33, 65.34, 65.35, 65.37, 65.38, 65.39, 65.40, 65.41, 65.42,

65.43, 65.44, 65.45 (limitatamente al capoverso *5-quinquies*), 65.46, 65.48, 65.49, 65.50, 65.51, 65.52, 65.53, 65.54, 65.55, 65.56, 65.57, 65.58, 65.59, 65.60, 65.63, 65.64, 65.65, 65.66, 65.67, 65.0.1, 65.0.3, 65.0.4, 65.0.5, 65.0.6, 65.0.10, 66.8, 66.0.8, 66.0.11, 67.0.9, 67.0.12, 67.0.13, 67.0.15, 67.0.16, 67.0.17, 67.0.18, 67.0.19, 67.0.20, 67.0.21, 67.0.22, 67.0.23, 67.0.24, 68.4, 68.5, 68.6, 68.17, 68.18, 68.27, 68.28, 68.34, 68.35, 68.36, 68.37, 68.38, 68.40, 68.41, 68.42, 68.43, 68.44, 68.45, 68.49, 68.50, 68.55, 68.56, 68.60, 68.61, 68.62, 68.63, 68.66, 68.68, 68.0.1, 68.0.3, 69.0.1, 69.0.2, 69.0.3, 69.0.7, 69.0.8, 69.0.9, 69.0.10, 70.3, 70.4, 70.5, 70.8, 70.11, 70.12, 70.35, 70.36, 70.37, 70.38, 70.67, 70.68, 70.69, 70.70, 70.71, 70.72, 70.73, 70.108, 70.117, 70.118, 70.119, 70.120, 70.121, 70.122, 70.123, 70.125, 70.127, 70.128, 70.130, 70.134, 70.135, 70.136, 70.137, 70.138, 70.139, 70.140, 70.141, 70.144, 70.142, 70.145, 70.0.1, 70.0.2, 70.0.3, 70.0.4, 70.0.5, 70.0.6, 70.0.7, 70.0.8, 70.0.9, 70.0.17, 70.0.18, 70.0.19, 70.0.24, 70.0.25, 70.0.26, 70.0.27, 70.0.28, 70.0.29, 70.0.30, 70.0.31, 70.0.32, 70.0.36, 70.0.37, 70.0.38, 70.0.39, 70.0.40, 70.0.41, 70.0.44, 70.0.45, 71.2, 71.5, 71.6, 71.7, 71.9, 71.10, 71.17, 71.18, 71.19, 71.20, 71.21, 71.22, 71.23, 71.24, 71.25, 71.27, 71.28, 71.34, 71.35, 71.38, 71.41, 71.42, 71.43, 71.44, 71.47, 71.48, 71.51, 71.52, 71.53, 71.54, 71.55, 71.56, 71.57, 71.58, 71.59, 71.60, 71.61, 71.67, 71.68, 71.70, 71.72, 71.81, 71.98, 71.0.1, 71.0.2, 71.0.4, 71.0.7, 71.0.8, 71.0.9, 71.0.10, 71.0.11, 71.0.12, 71.0.13, 71.0.14, 71.0.15, 71.0.16, 71.0.17, 71.0.18, 71.0.23, 71.0.24, 71.0.25, 71.0.26, 71.0.27, 71.0.31, 71.0.32, 71.0.33, 71.0.34, 71.0.36, 71.0.37, 71.0.38, 71.0.39, 72.3, 72.4, 72.17, 72.18, 72.19, 72.21, 72.22, 72.23, 72.25, 72.27, 72.28, 72.29, 72.34, 72.0.1, 72.0.9, 72.0.10, 72.0.11, 72.0.12, 72.0.13, 72.0.14, 72.0.29, 72.0.30, 72.0.31, 72.0.33, 72.0.34, 72.0.35, 73.0.1, 73.0.3, 74.2, 74.3, 74.4, 74.0.1, 76.0.7, 76.0.9, 76.0.10, 76.0.12, 76.0.13, 76.0.14, 76.0.16, 76.0.17, 77.2, 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8, 77.24, 77.25, 77.26, 77.27, 77.28, 77.29, 77.30, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.36, 77.37, 77.38, 77.39, 77.41, 77.42, 77.43, 77.44, 77.45, 77.47, 77.48, 77.49, 77.50, 77.51, 77.52, 77.53, 77.54, 77.55, 77.56, 77.57, 77.58, 77.59, 77.60, 77.61, 77.70, 77.71, 77.72, 77.73, 77.74, 77.75, 77.76, 77.77, 77.78, 77.79, 77.80, 77.81, 77.84, 77.85, 77.86, 77.87, 77.88, 77.89, 77.90, 77.91, 77.92, 77.102, 77.103, 77.104, 77.105, 77.106, 77.107, 77.108, 77.109, 77.110, 77.111, 77.112, 77.113, 77.114, 77.115, 77.123, 77.124, 77.125, 77.126, 77.127, 77.132, 77.0.3, 77.0.4, 77.0.7, 79.0.10, 79.0.11, 79.0.12, 79.0.13, 79.0.14, 79.0.15, 79.0.16, 79.0.17, 80.0.2, 80.0.5, 82.1, 82.2, 82.5, 82.0.1, 83.2, 83.10, 83.11, 83.0.1, 83.0.4, 83.0.5, 84.0.8, 85.0.2, 85.1, 85.2, 85.3, 86.0.5, 87.1, 87.2, 87.0.1, 88.2, 88.0.8, 89.3, 89.71, 89.72, 89.75, 89.76, 89.84, 89.86, 89.87, 89.91, 89.0.3, 89.0.4, 89.0.5, 89.0.6, 89.0.7, 90.1, 90.16, 90.17, 90.18, 90.20, 90.26, 91.1, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 91.10, 91.11, 91.0.2, 91.0.4, 91.0.5, 91.0.6, 91.0.7, 91.0.8, 91.0.11, 91.0.13, 91.0.14, 91.0.15, 91.0.16, 91.0.25, 91.0.26, 92.8, 92.9, 92.10, 92.0.1, 92.0.2, 92.0.3, 92.0.4, 93.0.1, 93.0.2, 93.0.3, 93.0.4, 93.0.5, 93.0.6, 93.0.7, 95.18, 95.19, 95.20, 95.23, 95.26, 95.32, 95.0.1,

95.0.2, 95.0.3, 95.0.4, 95.0.5, 95.0.6, 95.0.7, 95.0.10, 95.0.12, 95.0.18, 95.0.19, 95.0.20, 95.0.21, 95.0.22, 95.0.23, 95.0.24, 95.0.25, 95.0.26, 95.0.28, 95.0.29, 95.0.30, 95.0.31, 95.0.32, 95.0.33, 95.0.34, 95.0.35, 95.0.36, 95.0.37, 95.0.38, 95.0.39, 95.0.40, 95.0.41, 95.0.47, 96.0.1, 96.0.2, 96.0.10, 96.0.11, 96.0.12, 96.0.13, 96.0.17, 96.0.19, 97.4, 97.5, 97.6, 97.10, 97.0.1, 97.0.2, 97.0.3, 97.0.4, 98.0.1, 98.0.2, 98.0.5, 98.0.6, 98.0.7, 98.0.8, 98.0.9, 98.0.10, 100.0.1, 100.0.2, 100.0.3, 100.0.4, 100.0.6, 100.0.7, 100.0.9, 100.0.10, 100.0.11, 100.0.13, 100.0.14, 100.0.15, 100.0.12, 100.0.16, 100.0.17, 100.0.18, 100.0.19, 100.0.20, 100.0.21, 100.0.22, 101.0.8, 101.0.10, 101.0.11, 101.0.13, 101.0.14, 101.0.15, 101.0.16, 101.0.17, 101.0.19, 101.0.21, 101.0.24, 101.0.27, 101.0.28, 101.0.29, 101.0.30, 101.0.31, 101.0.48, 101.0.50, 101.0.51, 101.0.52, 101.0.54, 101.0.55, 101.0.57, 101.0.58, 101.0.59, 101.0.60, 101.0.62, 101.0.63, 101.0.64, 101.0.65, 102.0.2, 102.0.7, 102.0.8, 102.0.21, 110.0.1, 119.1, 119.2, 119.3 e 119.8.

Nel dichiarare aperta la fase di illustrazione di tutti gli emendamenti, invita i presentatori a segnalare le proposte di modifica sulle quali ciascun Gruppo auspica un approfondimento da parte del Governo, ferma restando l'ordinaria procedura di esame per tutti gli emendamenti presentati. In risposta alle richieste di delucidazione avanzate dalle senatrici BULGARRELLI (*M5S*) e BELLOT (*Misto-Fare!*), fa presente che gli emendamenti che dovessero essere segnalati ai fini dell'approfondimento e che siano stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura, potranno essere riformulati in un testo 2 con la copertura corretta.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, evidenzia che essi sono riconducibili a tre grandi aree tematiche: disposizioni, talora di carattere interpretativo, concernenti gli enti locali; misure, già proposte in sede di esame del cosiddetto decreto-legge fiscale, riguardanti le aree colpite dal terremoto o iniziative strategiche per il Mezzogiorno. Ciò posto, segnala, in particolare, gli emendamenti: 3.54, 3.56, 16.0.21, 47.0.19, 52.0.38, 57.0.39, 62.0.1, 62.0.4, 71.81, 77.125, 80.0.3, 60.0.23, 3.131, 10.8, 22.4, 27.0.1, 39.0.24, 41.30, 41.0.38, 41.0.70, 43.0.10, 47.0.1, 47.0.2, 50.0.17, 57.0.40, 66.0.11, 76.0.2, 76.0.7, 22.3, 39.0.11, 39.0.21, 39.0.24, 65.21, 72.17, 80.6, 67.0.13, 7.0.8, 22.3 e 46.0.48.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), nell'illustrare a sua volta le proposte di modifica presentate dal proprio Gruppo, richiama l'attenzione del Governo sugli emendamenti: 8.0.8, 10.0.10, 11.2, 16.4 (testo 2), 16.29, 16.33, 16.0.17, 16.0.33, 22.27, 22.0.41 (testo 2), 22.0.42, 23.0.60, 23.0.61, 26.0.12 (testo 2), 40.7, 40.15, 40.46, 41.26, 41.0.8, 41.0.30, 41.0.33, 43.1, 47.20, 50.0.34, 50.0.35, 52.0.39, 54.12, 54.0.31, 54.0.42, 55.9, 56.0.8, 57.0.7, 57.0.23, 71.30, 71.51, 71.57, 76.0.10, 93.0.7, 91.0.19, 95.2, 111.Tab.9.1.5, 111.Tab.9.2.5, 34.7, 59.3, 41.0.39 e 72.0.33-bis.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) nel dare per illustrati tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, segnala in particolare le proposte emendative contraddistinte dai numeri: 3.16, 3.27, 3.123, 3.173, 5.17, 7.11, 10.10, 10.15, 10.0.6, 10.0.8, 14.0.25, 22.0.32, 25.0.18, 26.0.2, 26.0.3, 34.1, 36.0.2, 40.5, 40.45, 40.49, 41.0.4, 41.0.23, 48.0.47, 50.0.20, 58.31, 59.5, 68.5, 68.14, 71.42, 77.130, 84.0.6, 86.0.1, 95.25, 95.29, 95.30, 96.0.10, 22.25, 39.89, 40.57, 40.58, 41.0.73, 68.69, 72.0.40.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), in sede di illustrazione delle proposte emendative avanzate dal proprio Gruppo, segnala, ai fini dell'approfondimento da parte del Governo, gli emendamenti: 3.1, 3.157, 3.68, 3.83, 5.0.7, 10.6, 11.1, 12.2, 16.13, 16.60, 23.0.38, 23.0.42, 26.0.10 (testo 2), 29.13, 29.0.6, 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18, 30.17, 30.0.42, 33.7, 36.2 (testo 2), 36.38 (testo 2), 39.1, 39.2, 39.36, 39.0.4, 41.9, 41.64, 41.0.32, 41.0.35 (testo 2), 46.0.46, 49.16, 50.6, 50.0.23, 52.0.10, 52.0.11, 54.0.59, 56.3, 56.24, 57.16 (testo 2), 58.14, 58.41, 59.13, 59.0.5, 65.26 (testo 2), 66.0.1, 70.9, 70.107, 70.143, 70.146, 70.0.3 (testo 2), 72.20, 72.24, 72.0.27, 74.1, 76.0.4, 77.23, 82.1 (testo 2), 82.5 (testo 2), 83.9, 88.1, 90.4, 90.11, 100.1, 100.0.5, 100.0.7, 100.0.8, 104.Tab.2.2.5 e 65.73.

Accedendo ad una richiesta avanzata dalla relatrice ZANONI (*PD*), il PRESIDENTE propone una breve sospensione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 10.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), intervenendo per illustrare il complesso delle proposte di modifica presentate dal proprio Gruppo, segnala gli emendamenti: 38.0.31, 47.0.3, 47.0.10, 47.32, 47.0.42, 69.0.5, 53.0.5, 56.0.6, 38.0.31, 47.0.3, 70.0.42, 3.19, 3.156, 3.91, 7.0.22, 14.0.12, 16.2, 16.34, 16.0.30, 19.1, 21.1, 21.0.18, 22.0.18, 24.0.2, 24.0.4, 24.0.13, 29.0.5, 30.28 (testo 2), 47.0.21, 49.11, 49.0.6, 50.0.9, 50.0.10, 50.0.16, 51.0.4, 52.0.24, 53.0.25, 55.6, 56.25, 56.0.5, 57.0.3, 57.0.19, 58.2, 70.25, 84.0.1, 90.0.3, 95.5, 95.17, 95.34, 101.0.46, 71.35, 25.0.2, 41.0.64, 16.23, 30.0.40, 52.0.36, 41.60, 41.0.40, 57.14, 53.21, 53.0.20, 36.0.11, 16.61 (testo 2), 22.12, 22.16, 24.0.10, 30.0.2 (testo 2), 3.48, 17.1, 56.13, 22.9, 22.0.7, 22.0.27, 36.35, 39.69, 39.72, 39.73, 41.45, 7.17, 71.78, 89.62, 30.26 (testo 2), 26.0.1 e 44.1. Sottolinea, inoltre, che molte delle proposte emendative oggetto di segnalazione riprendono questioni già discusse nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 148.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica il ritiro degli emendamenti 71.75 e 71.0.53, nonché della propria firma dall'emendamento 26.0.19.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, segnala, ai fini di un approfondimento da parte del Governo, i seguenti emendamenti: 3.174, 5.12, 7.28, 11.0.9, 12.0.3, 16.71, 21.0.15, 29.0.21, 32.4, 36.0.9, 39.75, 39.0.19, 40.36, 40.39, 40.37, 40.55, 41.55, 41.57, 41.69, 41.70, 41.75, 41.77, 49.0.8, 53.0.13, 59.0.7, 64.1, 70.132, 70.133, 71.0.49, 73.0.3, 76.0.17, 89.8, 89.78, 95.0.33, 95.0.34, 95.0.47, 98.0.7, 98.0.9, 5.36, 82.0.2 e 95.0.59.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, segnala, ai fini di un approfondimento da parte del Governo, i seguenti emendamenti: 3.133, 4.0.9 (testo 2), 5.26, 5.10, 5.0.1, 7.0.5, 7.24, 7.9, 7.0.12, 20.0.8, 20.10, 24.0.11, 23.0.21, 32.3, 32.13, 32.0.11, 32.0.13, 40.44, 40.53, 41.85, 41.0.53 (testo 2), 58.8, 72.40, 77.99, 89.0.6, 93.0.4, 100.0.1, 100.0.2, 100.0.3 e 3.70 (testo 2).

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, segnala, ai fini di un approfondimento da parte del Governo, i seguenti emendamenti: 3.24, 3.44, 3.128, 3.162, 3.169 (testo 2), 4.10, 6.0.15, 16.78, 6.0.32, 13.10, 13.0.4, 16.73, 21.0.29, 22.0.28, 23.0.31, 24.0.5, 26.0.11, 26.0.13, 33.0.8, 36.14, 39.52, 40.35 (testo 2), 39.66 (testo 2), 42.0.11, 48.0.15 (testo 2), 48.0.53, 48.0.55, 48.0.63, 49.1, 50.0.11, 56.4, 68.8, 69.0.1, 69.0.2, 69.0.3, 69.0.10, 71.91, 71.93, 77.40 (testo 2), 77.47, 77.0.4, 87.2, 89.91, 90.29, 91.18, 97.10 e 101.0.25.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, segnala, ai fini di un approfondimento da parte del Governo, i seguenti emendamenti: 3.84 (testo 2), 3.46, 3.124, 3.138, 3.153, 3.0.15, 3.0.17, 4.0.10, 4.0.11, 5.0.3 (testo 2), 5.0.10, 6.0.10, 6.0.24, 7.0.13 (testo 2), 12.0.1, (testo 2), 13.0.2, 18.0.10, 20.0.1, 21.0.17, 21.0.23, 22.26, 22.0.15, 22.0.24 (testo 2), 23.0.17, 23.56, 25.0.5, 30.0.5, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.21 (testo 2), 30.0.31, 30.0.32 (testo 2), 36.20 (testo 2), 39.26, 39.59, 40.24, 41.68, 41.0.13, 41.0.19, 41.74, 41.0.22 (testo 2), 47.0.6, 48.0.43, 48.0.44, 49.14, 52.0.7, 52.0.37, 54.0.33, 54.0.53, 57.24, 57.0.46, 58.50 (testo 2), 59.0.9, 66.0.13, 67.3, 71.10 (testo 2), 71.10, 71.66, 71.0.54, 72.35, 72.38, 72.0.3, 72.0.4, 76.0.5, 76.0.15, 77.127 (testo 2), 79.1, 79.0.19, 80.0.1 (testo 2), 83.0.3, 90.24, 94.Tab.A.8, 94.Tab.A.13, 95.0.27, 95.0.28 (testo 2), 95.0.49, 101.0.32, 101.0.34 e 104.1.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira gli emendamenti 3.150, 3.151 e 3.152. Si riserva, infine, di presentare una riformulazione dell'emendamento 6.30.

Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 10,45.

Il senatore SANTINI (PD), nell'illustrare alcuni degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, si sofferma in particolare sul tema del miglioramento delle precauzioni antisismiche e dell'efficientamento energetico degli edifici, nonché sulle misure di sostegno alla famiglia. Altri interventi riguardano la riduzione delle soglie per la deduzione dell'IRAP, il supporto alle cooperative ed hanno pertanto carattere fiscale. Di particolare rilievo sono poi le misure relative alla decontribuzione per l'assunzione dei giovani e quelle a sostegno dell'APE sociale. Illustra, quindi, gli emendamenti riguardanti le malattie rare e il sostegno alla disabilità, l'incremento dei fondi per le vittime del terrorismo e del dovere, nonché gli emendamenti afferenti al comparto del Ministero degli esteri e alla cooperazione internazionale. Rilevanti per il suo Gruppo sono anche gli emendamenti volti a favorire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, nonché le misure per sostenere le funzioni fondamentali delle Province. Più in generale, richiama il contenuto degli emendamenti presentati in favore degli enti locali. Si sofferma, quindi, sulle proposte riguardanti le detrazioni IVA. In conclusione, segnala, ai fini di un approfondimento da parte del Governo, i seguenti emendamenti: 88.0.1, 33.5, 51.0.11, 39.54 (testo 2), 29.0.24, 48.0.66, 3.0.26, 6.0.44, 7.29, 20.0.7, 20.0.8, 22.0.47, 24.0.27, 24.0.28, 29.0.32, 29.0.33, 38.0.21, 41.0.76, 41.0.77, 52.0.49, 61.0.4, 65.0.11, 65.0.12, 79.0.20, 79.0.21, 84.0.14, 91.0.27, 95.0.57, 95.0.58, 97.0.6, 3.10, 3.11, 3.31, 3.52, 3.69, 3.95, 3.96, 3.110, 3.113, 3.120, 3.137, 3.163, 3.176, 3.0.9, 4.12, 4.13, 5.1, 5.14, 6.19, 6.35, 6.0.18, 7.26, 11.3, 14.0.4, 16.14, 16.24, 16.30, 16.66, 16.0.23, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.9, 18.0.6, 19.0.4, 20.0.6, 21.0.30, 22.1, 22.5, 22.0.35, 22.0.43, 24.0.9, 24.0.22, 25.10, 25.15, 26.3, 26.0.1, 29.3, 29.0.10, 29.0.20, 29.0.23, 30.0.3, 30.0.22, 30.0.28, 30.0.43, 30.0.44, 31.1, 31.0.5, 31.0.6, 32.0.1, 32.0.14, 33.0.1, 34.0.8, 38.1, 38.0.9, 38.0.19, 39.5, 39.25, 39.29, 39.47, 39.57, 39.68, 39.79, 39.0.17, 40.9, 40.20, 40.50, 40.0.4, 41.2, 41.52, 41.59, 41.71, 41.78, 41.0.6, 41.0.20, 41.0.21, 41.0.26, 41.0.29, 41.0.36, 42.6, 42.0.1, 42.0.3, 44.0.3, 46.0.12, 46.0.23, 47.24, 47.0.5, 48.0.2, 48.0.28, 48.0.29, 48.0.68, 49.5, 49.0.5, 51.10, 51.0.7, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.25, 52.0.27, 52.0.33, 52.0.45, 52.0.48, 54.0.4, 54.0.44, 55.21, 56.8, 57.6, 57.0.1, 57.0.9, 57.0.24, 57.0.30, 57.0.31, 57.0.35, 58.13, 58.32, 58.0.16, 58.0.17, 59.2, 59.10, 60.0.8 (testo 2), 61.1, 63.4, 65.20, 65.34, 65.0.10, 66.1, 67.1, 67.0.11, 67.0.16, 67.0.29, 68.53, 68.55, 68.56, 68.58, 68.63, 69.0.9, 69.0.12, 70.7, 70.26, 70.34, 70.56, 70.115, 70.130, 70.0.22, 70.0.43, 71.32, 71.47, 71.56, 71.60, 71.71, 71.73, 71.0.4, 72.4, 72.18, 72.0.8, 72.0.26, 72.0.28, 72.0.34, 76.0.1, 76.0.6, 76.0.9, 77.38, 80.2, 83.0.2, 89.0.1, 91.0.10, 94.Tab.A.9, 95.6, 95.32, 95.36, 95.0.9, 95.0.52, 96.0.1, 96.0.3, 96.0.5, 96.0.17,

96.0.20, 97.0.5, 101.0.3, 101.0.4, 101.0.9, 101.0.18, 101.0.22, 102.0.6, 104.Tab.2.7.5 e 104.Tab.2.8.5.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ricorda di aver già invitato il Governo a riconsiderare l'ammissibilità dell'emendamento 29.0.24, volto a introdurre forme di tutela in favore dei soci delle cooperative in materia di prestito sociale, allo scopo di accrescere, con la previsione di un patrimonio separato, le garanzie di riscossione delle quote versate. In proposito, segnala che il Ministero delle attività produttive ha manifestato la volontà di considerare una soluzione congrua, nella consapevolezza della necessità di risolvere una questione di assoluto rilievo. Chiede, infine, al Presidente di riconsiderare l'ammissibilità dell'emendamento 51.0.11.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) rileva che sul tema del prestito sociale sono stati presentati emendamenti da parte di diversi Gruppi parlamentari e che tra quelli segnalati a nome del suo Gruppo ve ne sono che toccano il tema richiamato dal senatore Sposetti. Auspica, pertanto, che il Governo riservi una particolare attenzione alla questione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda di aver riformulato l'emendamento 50.0.12 in un testo 2 e lo segnala ai fini di un approfondimento da parte del Governo, mentre l'emendamento 50.0.11 non è più considerato tra quelli da segnalare. Chiede, infine, di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.5.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira il testo 2 dell'emendamento 57.0.37, restando pertanto confermata la presentazione del testo originario. Ricorda di aver riformulato l'emendamento 66.8 in un testo 2. Chiede, inoltre, di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 41.33. Illustra, quindi, alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo, soffermandosi in particolare su quelli a sostegno della famiglia, nonché sulle proposte in favore degli enti locali, anche con riguardo alla riqualificazione dei centri storici. Si sofferma quindi sugli emendamenti in materia di detrazioni fiscali, sulla previsione di una «cedolare secca», anche con riguardo agli affitti dei locali per gli esercizi commerciali, nonché sui temi della cultura, della sanità e sulle proposte emendative riguardanti la previsione di una «web tax». In conclusione, segnala, ai fini di un approfondimento da parte del Governo, i seguenti emendamenti: 2.4, 3.134, 3.0.7, 45.2 (testo 2), 3.0.22, 5.13, 5.0.6, 6.17, 6.0.17, 7.8, 7.0.2, 7.0.7, 7.0.24, 8.1, 11.0.5, 14.0.6, 19.2, 20.7, 20.0.5, 22.0.45, 30.1, 30.9, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.16, 41.0.28 (testo 2), 30.0.30, 30.0.38, 33.3, 36.23, 36.27, 39.81, 39.82, 39.0.7, 41.29, 41.38, 41.0.48 (testo 2), 41.51, 41.80, 41.0.12, 41.0.17, 41.0.52, 41.0.66, 41.0.51 (testo 2), 46.0.6, 47.21, 48.0.1 (testo 2), 48.0.32, 48.0.33, 48.0.35, 50.0.4, 52.0.29, 55.4, 56.10, 56.16, 57.15, 57.19, 57.33, 58.16, 58.24, 58.0.1, 60.0.17, 61.0.2, 65.8 (testo 2), 66.8 (testo 2), 67.0.4, 67.0.5, 67.0.14, 68.30, 70.44, 70.91, 70.109, 70.129, 71.3, 71.33, 72.2, 72.15, 72.30, 73.1, 77.121,

77.131, 77.133, 77.0.1, 80.1, 89.11, 89.81, 91.0.3, 94.Tab.A.7, 95.14, 101.0.53, 101.0.61, 110.1 e 110.2.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al Presidente di riconsiderare le inammissibilità pronunciate sugli emendamenti 100.0.7, 46.0.41 e 71.2, dichiarandosi disponibile a presentare eventuali riformulazioni. Per quanto riguarda in particolare la proposta emendativa 71.2, che interviene in materia di enti locali, segnala che una proposta di analogo tenore era stata presentata e approvata nel disegno di legge di bilancio dello scorso anno.

Il relatore LAI (*PD*) chiede di rivedere l'inammissibilità dell'emendamento 39.22 che stanZIA fondi per il museo storico della Brigata Sassari, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede di rivedere l'inammissibilità per copertura dichiarata sull'emendamento 89.0.6, posto che la copertura finanziaria ivi inserita sembra essere congrua.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare le inammissibilità segnalate, ai fini di un'eventuale riconsiderazione. In termini generali, ricorda che la legge di contabilità pone comunque vincoli molto rigidi sul regime di ammissibilità degli emendamenti, specie per quelli di tipo localistico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta, proponendo di sconvocare le altre sedute già convocate per la giornata odierna e per quella di domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute plenarie pomeridiana e notturna della Commissione, già convocate oggi, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 15 e alle ore 20, nonché le sedute plenarie della Commissione già convocate domani, sabato 18 novembre 2017, alle ore 9 e alle ore 15, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordini del giorno

G/2960/1/5

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

premesso che:

il meccanismo dell'incremento dei requisiti pensionistici anagrafici all'adeguamento della speranza di vita di introdotto dal decreto legge n. 78 del 2010 perseguiva il duplice obiettivo di contenimento della spesa pensionistica e di standardizzazione del requisito anagrafico alla media europea;

la riforma pensionistica operata con la legge Fornero, che ha innalzato repentinamente i requisiti di accesso al pensionamento proprio al fine di contenere la spesa pensionistica, ha di fatto reso anacronistico oramai il meccanismo «adv»;

siamo, difatti, ben oltre la media europea, ricordando a titolo di esempio-che in Germania l'età pensionabile è fissata a 67 anni «solo» nel 2029, nel Regno Unito l'età richiesta per accedere alla pensione è pari a 65 anni a decorrere dal 2018, l'Austria, addirittura, pone in quiescenza a 65 anni gli uomini e ancora a 60 anni le donne, con un aumento progressivo per parificarne l'età pensionabile entro il periodo 2024-2033;

appare, peraltro, contraddittoria la messa in campo di strumenti come l'Ape per un accesso pensionistico anticipato e, al contempo, prevedere l'innalzamento dei requisiti anagrafici applicando il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita;

impegna il Governo:

a cristallizzare il requisito anagrafico fino al 2022 o, in alternativa, a prorogare di un semestre l'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/2960/2/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 8 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, collegato alla manovra di bilancio per il 2018, provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia»;

nel dettaglio le risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) erano pari a 1.680 milioni di euro nel periodo 2017-2030, mentre quelle rideterminate dal citato decreto legge sono ridotte a 912,90 milioni di euro, con un risparmio di oltre 700 milioni di euro;

sebbene finora siano stati emanati ben otto provvedimenti di salvaguardia per attenuare ovvero risolvere le problematiche create dalla legge Fornero per coloro che, di colpo, si sono ritrovati privi di alcun sostegno economico derivante da reddito ovvero da pensione, restano ancora esclusi da ogni forma di copertura pensionistico-reddituale una platea di circa seimila soggetti;

è opportuno predisporre una ulteriore e definitiva nona salvaguardia per concludere la triste vicenda degli esodati che oramai si trascina da ben sette anni a causa della riforma delle pensioni Fornero,

impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa derivanti dall'ottava salvaguardia di cui alla legge di bilancio per il 2017 alla salvaguardia degli ultimi seimila esodati esclusi dai precedenti interventi.

G/2960/3/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato-per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

ricordato che l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità per il 2016, nel fornire la corretta interpretazione di legge dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, superando l'interpretazione

restrittiva dell'INPS penalizzante specificatamente per le nate '55, non aveva precluso la possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 impiegando le eventuali risorse avanzate dall'intervento ivi previsto;

preso atto che il Governo ha preferito non perseguire tale strada, destinando le risorse avanzate ad altri interventi;

ribadito che la facoltà di accedere al pensionamento con il calcolo interamente contributivo se in possesso del requisito anagrafico di 57 anni di età (58 se autonome) e almeno 35 anni di contributi è oggettivamente una soluzione di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per tante lavoratrici colpite dalla riforma Fornero e che, alla luce degli incrementi della speranza di vita dal 2019 in poi, rischierebbero di rimanere bloccate nell'accesso alla pensione;

nella ferma convinzione che il diniego di accesso al pensionamento con la cosiddetta opzione donna debba essere considerato non soltanto per gli eventuali risparmi di spesa pensionistica che secondo la RGS si avrebbero, ma anche e soprattutto in una visione più avveduta per gli effetti negativi sul *welfare* familiare e sul tasso di natalità, con tante donne 67enni, impossibilitate nel ruolo di nonne e/o di assistenza e supporto domestico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso al pensionamento secondo i requisiti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche per tutto l'anno 2018.

G/2960/4/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

valutati gli interventi di cui agli articoli 22 e 23 del provvedimento, in materia di anticipo pensionistico e rendita integrativa temporanea anticipata, anche in combinato con le misure di cui all'articolo 26;

considerata la mancanza di specifici interventi atti al riconoscimento del lavoro di caregiver familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire e stanziare le opportune risorse necessarie per riconoscere la facoltà di prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, ai familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa

di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 100 per cento e necessitano di assistenza continua.

G/2960/5/5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960)

premessi che:

il capo V del titolo II della parte I del disegno di legge in esame reca misure per lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;

considerato che:

la pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il «minimo vitale»;

importo mensile varia ogni anno: l'Inps ha fissato l'importo della pensione minima per anno 2017 a 501,89 euro per 13 mensilità, corrispondenti a 6.524,57 euro l'anno;

se tale reddito è formalmente considerato la soglia minima vitale per garantire ai pensionati una condizione di vita quantomeno dignitosa, i dati hanno dimostrato che nella pratica tale trattamento è assolutamente insufficiente ad evitare che molti percettori vivano al di sotto della soglia di povertà;

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza appositi provvedimenti di carattere normativo volti a garantire innalzamento dell'importo delle pensioni minime ad una cifra non inferiore a 750 euro mensili.

G/2960/6/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018,2020»;

premessi che:

il decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di fondo di integrazione salariale agli articoli 29 e 44 fissa un limite per utilizzare le risorse pari a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dall'azienda. Tale limite, che sarà raggiunto attraverso una graduale diminuzione dell'ammontare a disposizione dell'azienda per l'erogazione delle prestazioni, risulta ingiustamente penalizzante per le imprese, come si evince dai dati di bilancio del FIS che registrano nel 2016 entrate per quasi 390 milioni di euro a fronte di prestazioni erogate per circa due milioni, ben al di sotto della capacità di spesa;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere a regime, in materia di fondo di integrazione salariale, il limite di otto volte l'ammontare dei contributi versati previsto per il 2018.

G/2960/7/5

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

si valuta positivamente l'anticipazione dell'assegno di ricollocazione al momento della sospensione dell'attività lavorativa;

tenuto conto che:

tale previsione è circoscritta ai soli casi di accordi aventi ad oggetto l'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale e per riorganizzazione previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 148 del 2015;

valutato che:

negli ultimi anni la maggioranza delle crisi aziendali è stata gestita mediante il ricorso ai contratti di solidarietà;

considerato che:

nulla viene indicato alla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 relativo ai contratti di solidarietà;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la fruizione dell'assegno di ricollocazione e delle altre misure incentivanti previste nell'articolo 20 anche ai profili professionali a rischio di esubero coinvolti da riduzione di orario per contratto di solidarietà.

G/2960/8/5

DONNO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessi che:

il capo V del titolo II della parte I del disegno di legge in esame reca misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;

il Titolo VIII della parte I del disegno di legge in esame reca misure per la coesione territoriale e mezzogiorno;

considerato che:

i dati economici e occupazionali sempre più drammatici che hanno caratterizzato negli ultimi anni le regioni del Sud Italia mostrano la prepotente urgenza di un rilancio dello sviluppo locale del turismo, nuove reti di mobilità e le infrastrutture, ma soprattutto dell'occupazione;

numerose sono le aree di crisi complessa industriale in regioni come Puglia, Calabria e Sicilia;

in particolare nella regione Puglia sono purtroppo numerose le zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà aziendale;

l'elevato tasso di crisi occupazionale e reintegrativa che affligge il complesso delle province pugliesi, a partire da Lecce e Foggia, con il drammatico crollo del settore manifatturiero, fino ad arrivare alle situazioni di estremo disagio registrate a Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani;

dal 2010, sito produttivo di Lecce della British American Tobacco (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di diversi ordini dei giorni e atti di sindacato ispettivo. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende LIDS e IP KORUS e della Iacobucci sono miseramente falliti, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico;

situazioni simili si ritrovano per la Sangalli Vetro di Manfredonia e Zadra vetri, Turismo Gargano investimenti, Brauhaus Engel, ABB spa ex Comemsud srl, Rotopack spa, Inside srl, M.F.R. srl, Vetrotec due srl (in

liquidazione), Saled air srl, REI srl, Smite srl, Tintorie tessili meridionali, SOEMS spa (tubopl ast srl), Omfesa, Natuzzi, Breda, Ferrosud, TBM di Ginosa;

inoltre non sembra ancora trovare soluzione la ormai drammatica ed infinita vicenda dell'Ilva di Taranto, con i suoi gravissimi riflessi non solo occupazionali ma anche ambientali e sociali;

impegna il Governo:

a promuovere nelle regioni dell'Italia meridionale dove siano in essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse dei fondi per gli ammortizzatori sociali e dei fondi strutturali europei al fine di superare le, situazioni di crisi nei vari territori, assicurando processi di ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori, anche attraverso la promozione di specifici e mirati interventi per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

G/2960/9/5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio-pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960)

premesso che:

l'articolo 58, comma 9, del disegno di legge in esame dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018);

considerato che:

il decreto legislativo 10 dicembre 1997 n. 468 definisce «Lavori socialmente utili» le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva;

in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:

– lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;

– lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;

– lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

– prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;

considerato che:

la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;

la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in arce ad emergenza occupazionale;

nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;

innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto;

tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;

nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;

tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto *strictu sensu* di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;

la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso in contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni strumenti normativi volti ad assicurare la stabilizzazione di tutti i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili o in lavori di pubblica utilità che abbiano effettivamente maturato più di tre anni di permanenza in tali attività;

a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse;

ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e a porre in essere opportune iniziative al fine di favorire l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti.

G/2960/10/5

GATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960);

premessi che:

l'articolo 22 del presente disegno di legge reca proroga di un anno la disciplina dell'APE volontaria e modifica i requisiti per accesso all'APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso;

secondo i dati ufficiali del Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici della D. G. Pesca MIPAAF, nel 2015 il settore della pesca industriale e cooperativa contava 25.748 addetti;

attualmente i suddetti lavoratori sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 riguardante i «Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti»;

allo stesso modo, le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) continuano a non applicarsi agli addetti del settore e il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e sa-

lute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) presenta una normativa obsoleta: *a*) non prevede l'adeguamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) alle specificità dell'attività lavorativa a bordo, *b*) non prevede l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori in una lingua a loro comprensibile, *c*) non contempla le modalità di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); *d*) prevede la redazione del piano di sicurezza a cura del solo armatore, in autocertificazione per le navi al di sotto dei 24 metri e con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, senza una data certa;

per quanto attiene al riconoscimento di malattie professionali, ai lavoratori del settore ne sono riconosciute soltanto due: l'ernia discale e le malattie causate da esposizione a radiazioni UV, mentre esistono molte altre malattie che potrebbero ben essere riconosciute tali (ad esempio, ipoacusia da rumore, dermatiti da altri agenti cutisensibilizzanti, malattie causate da sovraccarico biomeccanico dell'arto-superiore), ma che ad oggi non sono incluse nella tabella delle malattie professionali nell'Industria;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 67/2011, al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima;

a prevedere l'applicazione anche al settore ittico delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima;

a prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

a modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

a modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'armatore, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo,

prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità.

G/2960/11/5

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

premesso che:

gli interventi normativi in materia di anticipo-pensionistico contenuti nel provvedimento in esame risultano essere ancora del tutto inadeguati;

ad esempio, sussiste una categoria ancora fortemente penalizzata ed esclusa dalla salvaguardia per i lavoratori precoci, quella dei macchinisti, capotreno e manovratori di convogli ferroviari;

trattasi di lavoratori che, pur avendo un'aspettativa di vita di 64 anni, devono attendere il raggiungimento dei 67 per accedere alla pensione, per colpa della legge Fornero;

il paradosso è che tale personale, pur rientrando tra le professioni indicate nell'apposito Allegato di cui alla norma sull'Ape social e sui lavoratori precoci contenuta nella legge di bilancio dello scorso anno (art. 1, commi 179-186, e commi 199-205, legge n. 232/2016) non può accedere al beneficio del pensionamento con 41 anni di età contributiva perché per essere assunto come macchinista o capotreno deve aver conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado, in contrasto con la norma che richiede di aver lavorato prima del compimento del 190 anno di età;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, affinché il problema dell'effettivo riconoscimento sotto il profilo previdenziale dei macchinisti, capotreno e manovratore di convogli quali attività faticose sia risolto.

G/2960/12/5

ANGIONI, PARENTE, FAVERO, D'ADDA, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e di Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

prima del luglio 2011, nell'ambito di un complessivo piano di ristrutturazione industriale, Poste Italiane ha siglato, in tutto il territorio nazionale, accordi di incentivo alla pensione in particolare per lavoratrici donne fino al compimento di 60 anni di età (anni sufficienti dalle normative vigenti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia);

Poste italiane, all'epoca degli accordi di incentivo era un'azienda totalmente pubblica in quanto partecipata per il 35 per cento da Cassa Depositi e Prestiti e per il 65 per cento dal Ministero del Tesoro;

ad oggi risultano circa 150 le lavoratrici nate nel 1957 o in anni successivi che si trovano nella suddetta condizione;

circa 77 lavoratrici hanno avuto confermato, in occasione delle istanze sulla c.d. «ottavasalvaguardia» il loro status di esodate dagli Ispettori del Lavoro con formula: «Le verifiche di rito e la documentazione allegata confermano i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art. 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applichino anche alle ex lavoratrici di Poste Italiane, nate nel 1957 o successivamente, firmatarie prima del luglio 2011 di un accordo di incentivo alla pensione con la propria azienda.

G/2960/13/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il reddito di inclusione, disciplinato dal decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017, rappresenta la misura unica di contrasto alla povertà in-

trodotta nel nostro ordinamento per sostenere i nuclei familiari in condizioni di svantaggio socio economico;

l'attuale determinazione dei requisiti di accesso alla misura esclude dai potenziali beneficiari gli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali, in quanto titolari della specifica prestazione risarcitoria riconosciuta dall'INAIL ai sensi del Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

l'articolo 3, comma 1, lettera *b*) numero 2) del decreto legislativo 147/2017, richiede infatti un valore ISRE non superiore ad euro 3.000, il quale è determinato dal rapporto tra ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. L'ISR è calcolato ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 159 del 2013, che prevede espressamente l'inclusione tra le componenti del reddito anche di tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di una progressiva estensione della platea dei beneficiari del reddito di inclusione, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017, prevedendo al riconoscimento del beneficio anche in favore delle vittime di infortuni e malattie professionali, attraverso l'esclusione della rendita da questi percepita dal calcolo dell'ISR.

G/2960/14/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'articolo 80 comma 3 della legge 388/2000 dispone che «a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o

aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;

tale disposizione ha voluto riconoscere alle persone con disabilità una agevolazione nel raggiungimento dei requisiti pensionistici, in considerazione della maggiore gravosità che l'attività può presentare per questi lavoratori;

la percentuale minima del 75 per cento di disabilità appare congrua rispetto alle finalità della norma per tutte le categorie prese in considerazione, ad eccezione degli invalidi del lavoro. Il decreto 38/2000 ha infatti completamente rivisto le tabelle di calcolo della invalidità da lavoro con parametri più restrittivi, tanto che oggi il 75 per cento corrisponde ad una invalidità da lavoro molto più elevata che in passato, escludendo di fatto molti lavoratori infortunati dalla possibilità di usufruire di detto beneficio;

questa divergenza è stata già messa in luce con riferimento alla percentuale necessaria per ottenere la qualifica di grande invalido del lavoro, per la quale originariamente era necessaria un'invalidità compresa tra 80 e il 100 per cento, valutata in base alle Tabelle di cui al DpR 1124/1965. Successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2000, per gli infortuni sul lavoro verificatisi, nonché le malattie professionali, denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007 il grado minimo di menomazione dell'integrità psicofisica per il riconoscimento della grave invalidità è stato portato al 60 per cento, con riferimento alle Tabelle di cui D.M. 12 luglio 2000;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre una percentuale differenziata per gli invalidi del lavoro che intendano usufruire del beneficio pensionistico, con una operazione analoga a quanto già previsto per la gestione Grandi Invalidi. Coerentemente con quest'ultima, la percentuale minima sarebbe fissata nel 60 per cento.

G/2960/15/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

le tabelle di valutazione delle invalidità da lavoro sono diverse rispetto a quelle dell'invalidità civile, appare necessario l'inserimento all'articolo 30 comma 1 di un'ulteriore lettera che estenda il beneficio agli invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari almeno al 60 per cento, percentuale equiparabile al 74 per cento richiesto agli invalidi civili;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 un'ulteriore lettera che estende il beneficio agli invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari almeno al 60 per cento, percentuale equiparabile al 74 per cento richiesto agli invalidi civili.

G/2960/16/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'elenco dei soggetti beneficiari dell'APE agevolata non include i disabili invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali, per i quali il meccanismo di accertamento è diverso e peculiare rispetto alle altre categorie di disabili;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire un'ulteriore norma che estenda il beneficio agli invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari almeno al 60 per cento, percentuale equiparabile al 74 per cento richiesto agli invalidi civili.

G/2960/17/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la legge n. 412 del 1991 ha introdotto, a decorrere dal 10 gennaio 1993, la rivalutazione annuale delle rendite INAIL, in luogo di quella biennale fino ad allora vigente. L'art. 11 del decreto 38 del 2000 ha ribadito la cadenza annuale della rivalutazione, che è tutt'ora vigente. Per effetto del citato articolo 11 a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL è rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, vengono poi riassorbiti nell'anno in cui si verifica una variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, come previsto dalla legge n. 41 del 1986;

questo articolato meccanismo, frutto di numerosi interventi legislativi, ha inteso garantire l'adeguatezza delle prestazioni nel tempo ed ha assolto la sua funzione finché le fondamenta su cui si poggia sono rimaste solide. Dal 2000 ad oggi, e ancor più rispetto ai decenni precedenti, queste basi sono sensibilmente cambiate: l'economia ha subito un forte rallentamento, con conseguenze sull'inflazione, e lo stesso concetto di «salario» ha perso parte della sua connotazione storica; a favore di una maggiore attenzione per componenti accessorie e servizi. Di conseguenza è ormai difficile raggiungere aumento minimo dei salari del 10 per cento che a normativa vigente fa scattare la rivalutazione, e a ciò non riesce a sopprimere neppure la variazione ISTAT, dal momento che il costo della vita è altrettanto in stallo;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di eliminare la soglia di aumento minimo dei salari del 10 per cento, prevedendo una unica rivalutazione annuale con decorrenza 10 luglio, razionalizzando il meccanismo in un'unica cadenza annuale.

G/2960/18/5

BOCCHINO, VACCIANO, PETRAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la salute dei lavoratori è un bene prezioso da tutelare per legge (decreto legislativo n. 81 del 2008). La sua tutela compete al datore di lavoro e i costi per esercitarla gravano sul medesimo;

la salute di un lavoratore è inversamente proporzionale all'età anagrafica, così come all'anzianità di servizio che espone il lavoratore alle malattie professionali della categoria;

le riforme previdenziali operano direttamente su età anagrafica e anzianità di servizio, incidendo inevitabilmente sulla salute del lavoratore;

nonostante ciò, le riforme previdenziali finora attuate non hanno mai preso in considerazione, inspiegabilmente, la variabile «salute»;

dal 1992 la categoria professionale degli insegnanti ha subito 4 riforme previdenziali «al buio» (cioè senza valutazione della variabile salute) che l'hanno proiettata dalle pensioni baby ai 66 anni e 7 mesi per la quiescenza;

la medesima categoria non ha mai visto riconosciute le proprie malattie professionali che, secondo gli studi attualmente disponibili in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e altri Paesi, sono prevalentemente di natura psichiatrica, a causa dell'alta usura psicofisica per l'esercizio della professione (*helping profession*);

l'attività di prevenzione dello stesso lavoro correlato (SLC) prevista nel decreto legislativo n. 81 del 2008 non è stata finanziata con fondi ad hoc e dunque non è stato possibile informare i docenti circa i loro rischi, né formare i dirigenti scolastici circa le loro incombenze medico-legali (tutela della salute dei docenti e dell'utenza *in primis*);

l'ufficio III del Ministero dell'economia e delle finanze, pur disponendo da anni dei dati sull'inidoneità degli insegnanti, non li ha mai elaborati né presentati ufficialmente, impedendo di individuare e riconoscere le malattie professionali della categoria e di attuarne la prevenzione. Tale mancanza ha altresì favorito la diffusione dei ben noti stereotipi sugli insegnanti accrescendone il discredito di fronte all'opinione pubblica;

l'attuale crescente frequenza di episodi di maltrattamento dei bambini nella scuola dell'infanzia da parte di maestre ultracinquantenni è solo la punta dell'iceberg di un disagio che consegue alle riforme previdenziali «al buio», a giudizio dei presentatori scellerate;

gli studi scientifici disponibili (si veda «La medicina del lavoro n. 5/2004 e 3/2009) dimostrano che il disagio professionale dei docenti è parimenti diffuso in tutti i livelli d'insegnamento;

nonostante ciò, vengono attualmente proposti da più parti interventi «alla cieca» (ancora una volta senza una valutazione della variabile salute), «ingiustificati» (poiché non suffragati da dati ufficiali) e «discriminatori» (disuguali tra i diversi livelli d'insegnamento). Il Governo, ammettendo così implicitamente gli evidenti limiti dell'ultima riforma Fornero (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), propone infatti correttivi quali «Opzione donna» e «Ape», mentre le parti sociali dal canto loro si muovono in ordine sparso proponendo prepensionamenti agevolati solo per alcune categorie professionali (ad esempio per insegnanti scuola infanzia e primaria);

il prepensionamento, ad eccezione delle categorie empiricamente selezionate (scuola dell'infanzia e asili nido), verrebbe proposto dal Governo a fronte di una riduzione del 20 per cento della pensione. L'esoso contributo ingiustamente preteso dal docente che volesse ritirarsi anzitempo non può essere posto a suo carico per due ragioni: *a*) frutto di errore altrui; *b*) costo spettante al datore di lavoro in quanto volto a tutelare la salute del lavoratore;

l'articolo 28 del richiamato decreto, totalmente disapplicato in quanto non finanziato con fondi *ad hoc*, prevede specificamente la tutela del lavoratore secondo genere ed età. Poiché le donne rappresentano l'82 per cento del corpo docente, risulta particolarmente penalizzato e dunque discriminato il genere femminile che presenta peraltro un'età media di 50,2 anni: periodo in cui il rischio depressivo risulta quintuplicato rispetto all'età fertile;

lo spostamento degli accertamenti medici nei capoluoghi di regione, così come l'accentramento nella sola Roma della commissione di II istanza per i ricorsi ai provvedimenti medici, rendono assolutamente impervio ed economicamente oneroso, per il lavoratore ammalato, l'esercizio dei propri diritti in materia di tutela della propria salute in virtù delle lunghe trasferte;

con apposita legge (articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 128 del 2013) è stata inopinatamente disposta l'integrazione della commissione medica di verifica con un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dall'Ufficio scolastico regionale, nonostante lo stesso: *a*) non possieda competenze mediche; *b*) non possa venire a conoscenza della diagnosi in quanto datore di lavoro; *c*) non abbia uno specifico mandato in seno al collegio medico.

Tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

- 1) non operare più in futuro alcuna riforma previdenziale, senza prima aver valutato la salute della categoria professionale, nonché l'incidenza delle malattie professionali, alla luce dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio del lavoratore;
- 2) ad individuare e riconoscere ufficialmente le malattie professionali degli insegnanti processando ed elaborando i dati nazionali dei collegi

medici di verifica in possesso dell'ufficio III del Ministero dell'economia per far sì che i dati (anagrafici, anzianità di servizio, diagnosi, provvedimenti) vengano comunicati alle istituzioni interessate e presentati all'opinione pubblica con cadenza annuale, anche ai sensi della normativa sulla trasparenza degli atti;

3) ad apportare i debiti correttivi alle riforme previdenziali effettuate «al buio», in base a reali indicatori di salute dei lavoratori, anziché cercare di tamponare la situazione con interventi parziali, divisivi e discriminatori (cioè non supportati da dati oggettivi e inequivocabili);

4) ad allocare fondi *ad hoc* per finanziare l'attività di prevenzione dello stress lavoro correlato prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e per formare i dirigenti scolastici in materia di tutela della salute dei lavoratori;

5) a riconoscere subito come «discriminazione di genere» la mancata attuazione della prevenzione dello *stress* lavoro correlato in ambiente scolastico, ove l'82 per cento dei docenti sono donne, per accedere così ai fondi allocati dal comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015;

6) a ripristinare gli accertamenti medici presso i collegi medici di verifica provinciali, anziché nei capoluoghi regionali e le commissioni di seconda istanza nelle sedi precedenti (Milano, Roma, Napoli, Bari);

7) a revocare l'integrazione della commissione medica di verifica con un rappresentante del Ministero, ovvero provvedere a nominare un medico in rappresentanza del Ministero che possieda le competenze sanitarie specifiche.

G/2960/19/5

CASTALDI, NUGNES, PUGLIA, GIROTTA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premesso che:

come denunciato dalle organizzazioni sindacali, nel disegno di legge in esame manca qualsiasi riferimento al finanziamento degli interventi a favore del Piano Nazionale Amianto, che con la delibera della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali del 5 maggio 2016 è stato assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comitato Interministeriale e Interistituzionale Sanità, Ambiente, Lavoro, Giustizia, Economia, Regioni e ANCI;

appare necessario provvedere con urgenza a porre in essere interventi quali:

a) l'aumento degli incentivi per la bonifica dell'amianto degli immobili privati nelle località ad elevato rischio sismico e nei Comuni a più alta incidenza di mesotelioma;

b) il finanziamento ai Comuni per gli interventi in danno per la bonifica degli immobili con presenza di amianto friabile pericoloso per la salute dei cittadini;

c) il finanziamento alle Regioni per la costruzione delle discariche e delle strutture utili al conferimento dei Materiali Contendenti Amianto;

d) il finanziamento dei Centri di Eccellenza per la cura dei tumori asbesto correlati; la copertura delle misure di accesso al pensionamento anticipato per gli esposti all'amianto;

e) il finanziamento per il potenziamento dei COR (Centri Organizzativi Regionali) per un miglior contrasto ai tumori professionali;

f) il finanziamento del Fondo Vittime dell'Amianto (KVA) per prestazioni più consistenti per far fronte alle necessità delle vittime (Professionali e ambientali);

g) il finanziamento della ricerca clinica, per trovare le terapie più efficaci per la cura del mesotelioma, e tecnologica, per trovare metodi alternativi al conferimento in discarica dei Materiali Contendenti Amianto (MCA);

considerato che:

sono ormai note le conseguenze sulla salute dei lavoratori a seguito dell'esposizione e lavorazione delle fibre di amianto. Materiale friabile, se sottoposto a fattori di deterioramento, esso libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di diverse forme;

dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le polveri d'amianto, con la legge 12 marzo 1992, n. 257, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e l'importazione;

dopo 25 anni della legge 257/92 del bando all'amianto, è stato bonificato meno del 20 per cento dell'asbesto presente in Italia, mentre i decessi a causa dell'amianto continuano ad essere di oltre 3000 persone ogni anno;

secondo medici, magistrati ed esperti che si occupano da anni della questione dell'amianto, il picco delle morti per mesotelioma e tumori collegati all'amianto è prevedibile fra il 2020 e il 2025;

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'individuazione ed allo stanziamento di apposite risorse al fine di garantire l'effettiva messa in opera degli interventi di cui in premessa.

G/2960/20/5

PUPPATO, FABBRI

Il Senato,

premesso che:

con il decreto interministeriale del 4 settembre 2015 è stata istituita quale prestazione «una tantum» l'erogazione della prestazione assistenziale ai malati dimesotelioma «non professionale» successivamente estesa ai loro eventuali eredi;

il decreto e le successive modifiche stabilivano di poter utilizzare in via sperimentale parte delle economie del «fondo vittime professionali» stabilito nella legge del 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1 commi da 241 a 246 e gestito dal «Comitato amministratore del fondo per le vittime dell'amianto» istituito presso l'INAIL con decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011, con contabilità autonoma e separata;

il termine della sperimentazione è fissato per il 31 dicembre 2017;

la prestazione è stata finanziata per Euro 28.783.164,00 tramite economie degli anni precedenti del fondo vittime dell'amianto, senza ulteriori finanziamenti del fondo stesso o esborsi a carico dello Stato;

considerato che:

al 30 settembre 2017, le istanze presentate dai malati «non professionali» o loro eredi sono state 680, delle quali 479 accolte, 91 ancora in istruttoria e 110 respinte;

nella più rosea delle ipotesi di incremento delle domande liquidate al 31 dicembre 2017 è da escludere che le economie dedicate in via sperimentale siano integralmente impiegate per il riconoscimento di prestazione agli ammalati non professionali ed ai loro eredi,

tutto quanto sopra premesso e considerato impegna il Governo:

a disporre proroga del periodo sperimentale per un ulteriore triennio con scadenza 31 dicembre 2020 nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, ovvero delle economie del fondo vittime amianto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così consentendo che le economie in disavanzo restino a disposizione delle domande avanzate dai malati non professionali e dai loro eredi per il prossimo triennio;

inoltre impegna il Governo a demandare il Comitato amministratore del Fondo per le Vittime è dell'Amianto istituito presso INAIL, alla gestione delle economie di cui in premessa rinnovate sino ai 31 dicembre 2020 dando mandato di esaurimento delle somme con equa ripartizione tra tutte le domande regolarmente presentate dal 10 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

G/2960/21/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (A.S. 2960),

premessso che:

l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INALL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa;

la norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori del nostro Paese;

le prestazioni erogate derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi con l'eccezione dell'indennità temporanea per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario;

considerato che:

il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed è pertanto urgente provvedere all'approvazione di una norma che modifichi quella descritta in premessa;

l'articolo 73 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha solo in parte sanato questa situazione, escludendo, dal 10 luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (nonché quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL;

impegna il Governo a:

attraverso atti di propria competenza, modificare il divieto di cumulo, previsto dal citato articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tra le prestazioni liquidate dall'INPS a seguito di infortunio o malattia professionale e la rendita INAIL che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa, ponendo fine a questa incresciosa situazione che danneggia le lavoratrici e i lavoratori vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

G/2960/22/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancia di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il comma 303 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal 2016, che gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati sono rivalutati, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, su proposta dello stesso presidente dell'Inail, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all'anno precedente;

ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* della medesima norma;

in particolare la lettera *a)* prevede che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1, del citato articolo 13, sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»;

la suddetta norma non prevede l'indennizzo in rendita per coloro che hanno un grado di invalidità comunque rilevante ma inferiore al grado previsto del 16 per cento;

impegna il Governo a:

attraverso atti di propria competenza, prevedere la modifica del grado di menomazione indennizzabile in rendita, dall'attuale 16 per cento all'11 per cento, garantendo a soggetti con gradi di invalidità comunque rilevanti un sostegno economico che consenta loro di condurre una vita dignitosa.

G/2960/23/5

VALDINOSI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 2110 del codice civile e i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (CCNL) prevedono che in caso di assenza per malattia sia garantita al lavoratore, oltre alla copertura contributiva e di malattia, la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, ovvero il periodo di comporto;

attualmente la disciplina del periodo di comporto presenta caratteri di forte disomogeneità di trattamento tra lavoratori dipendenti pubblici e tra tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche;

considerato che:

a titolo esemplificativo si può affermare che attualmente non è previsto, per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, un ulteriore periodo di comporto di tre mesi retribuito con decurtazione del 75 per cento aggiuntivo rispetto al periodo di comporto retribuito già previsto e in diminuzione del periodo di comporto non retribuito;

non è altresì previsto che il datore di lavoro sia tenuto ad avvisare il lavoratore che il periodo di comporto sta per scadere, fatte salve eventuali migliori disposizioni contrattuali, anche di carattere decentrato,

impegna il Governo:

a prevedere interventi normativi volti ad omogeneizzare la disciplina del periodo di comporto all'interno del settore pubblico e tra quest'ultimo e il settore privato;

a prevedere che la comunicazione della scadenza del periodo di comporto diventi un onere obbligatorio in capo al datore di lavoro e, in mancanza di questa o in caso di comunicazione tardiva, che il periodo

di comportamento sia automaticamente prorogato per ulteriori trenta giorni dalla comunicazione o dall'eventuale recesso da considerarsi inefficace;

a prevedere l'esclusione dal computo del periodo di comportamento dei giorni di ricovero ospedaliero o di *day hospital* per terapie salvavita e i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie, debitamente certificati;

a prevedere per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche un aumento del periodo previsto per il riconoscimento dell'indennità di malattia.

G/2960/24/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020» A.S. 2960),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, hanno provveduto alla revisione della disciplina dell'ISEE;

ai sensi del comma 1, articolo 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate,

considerato che:

tra le componenti che concorrono a determinare l'ISEE, sono considerati come reddito anche le provvidenze economiche riconosciute alle persone con disabilità;

tale condizione lede fortemente il diritto delle persone con disabilità, vittime degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali, alle prestazioni sociali riconosciute dalle norme vigenti, determinando un notevole svantaggio economico;

in merito, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 842 del 2016, ha affermato che «ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione»;

secondo il Consiglio di Stato, quindi, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono essere ricomprese nel reddito percepito da tali persone,

impegna il Governo:

attraverso opportuni provvedimenti di modifica del regolamento ISEE, a prevedere, in coerenza con la sentenza n. 842 del 2016 del Consiglio di Stato, l'estraneità della rendita infortunistica dal calcolo dei requisiti reddituari per il diritto a prestazioni sociali di qualsivoglia natura.

G/2960/25/5

VALDINOSI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il decreto legislativo n. 149/2015 ha istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»;

la dotazione organica fissata dal DPCM 23 febbraio 2016 è stata stabilita in n. 6046 unità confluenti dall'organico precedentemente assegnato alle attività ispettive centrali e periferiche, del Ministero del lavoro, a cui vanno aggiunti circa 2.300 ispettori dei ruoli posti ad esaurimento dell'INPS e dell'INAIL,

considerato che:

la necessità di attività ispettive e di controllo da parte dell'Ispettorato è tuttavia crescente, anche in considerazione della lotta ai fenomeni di lavoro sommerso e irregolare e ai casi di caporalato;

lo stesso decreto legislativo n. 149/2015 agli articoli 6 e 7 ha previsto, in controtendenza rispetto alle crescenti citate esigenze di maggior controllo, una programmata riduzione strutturale dell'organico dell'Ispettorato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile un incremento della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

G/2960/26/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessò che:

l'ispettorato nazionale del lavoro ha un ruolo fondamentale nella tutela della legalità del lavoro in sintonia totale con l'impegno del Parlamento e del Governo nella lotta all'abusivismo;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2015, è stato istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro» che ha il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL;

ispettori e funzionari manifestano la necessità di adeguate risorse economiche che consentano di svolgere pienamente i propri compiti, dovendo operare nel territorio anche con mezzi privati e anticipando le spese di carburante

preso atto che:

nel mese di febbraio sarebbe stata sottoscritta un'intesa per l'avvio di più tavoli di lavoro con INPS e INAIL per dirimere le questioni più importanti (quali l'equiparazione giuridica ed economica del personale degli istituti, l'organizzazione degli uffici e l'orario di lavoro) e avviare l'Ispettorato nazionale;

ad oggi, sarebbe stata siglata solo l'intesa sull'orario di lavoro;

l'attività degli ispettori del lavoro non è mai stata regolamentata con uno specifico ordinamento che ne stabilisca la forma, le modalità, gli orari, la retribuzione o i rimborsi,

impegna il Governo:

ad intervenire per promuovere la regolamentazione, in via definitiva, dell'attività di tutto il personale ispettivo e, in conseguenza, assegnare all'ispettorato nazionale del lavoro le risorse necessarie per provvedere alla riorganizzazione degli uffici.

G/2960/27/5

BOCCHINO, PETRAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

all'articolo 56 del provvedimento in titolo prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di euro 12 milioni per il 2018 e di euro 76,5 milioni dal 2019, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di euro 2 milioni per il 2018 e di euro 13,5 milioni dal 2019, finalizzato all'assunzione di ricercatori, rispettivamente, nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR;

l'Italia è ultima tra i Paesi europei per investimenti in Università e Ricerca sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale;

la lettera *b*), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e efficienza del sistema universitario», nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca,

tenuto conto, altresì, che:

circa 300 dipendenti delle Università italiane inquadrati a tempo indeterminato come Personale Tecnico Amministrativo (PTA) operano nell'area tecnico-scientifica e chiedono da tempo una modifica al loro status giuridico al fine di rimediare all'ambiguità esistente tra il loro inquadramento e l'attività lavorativa realmente svolta;

sono in possesso, infatti, sia di un'elevata formazione (Laurea, Dottorato di Ricerca e/o Scuola di Specializzazione) sia di specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti di ricerca e a molti di loro sono conferiti incarichi di insegnamento. Inoltre partecipano assiduamente ai congressi internazionali e svolgono attività di *Peer Reviewers* per riviste scientifiche internazionali. È per questo che molti di loro hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a posti di seconda fascia;

nonostante le competenze specifiche e le attività dai PTA svolte, sono tuttora assimilati al Personale Amministrativo che ha funzioni e competenze diverse e ciò impedisce il pieno riconoscimento del loro ruolo e delle loro competenze e nonostante i sensibili recenti miglioramenti, nessuna proposta di riforma dell'università attuata in anni recenti ha considerato l'opportunità di riqualificare il ruolo del personale tecnico in possesso

di specifiche competenze nel campo della ricerca come una delle misure volte alla valorizzazione del merito professionale e al miglioramento dell'efficienza del sistema universitario,

considerato che:

se non verranno presi opportuni provvedimenti, la categoria dei PTA laureati non potrà accedere ad alcuna evoluzione professionale in quanto coloro che hanno conseguito l'ASN vengono difficilmente chiamati su posti da Professore di II fascia, nonostante l'articolo 18, comma 1, lettera *b*) della Legge 240/2010, preveda per la chiamata dei professori l'ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento. Di fatto finora, per l'accesso al ruolo di Professore di II fascia, il PTA con ASN è stato discriminato rispetto ai ricercatori universitari a tempo indeterminato perché le procedure di chiamata possono essere utilizzate «per la chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia, i professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16» (articolo 24 comma 6 della Legge 240/2010). Inoltre, per queste chiamate vengono destinati fondi appositi (D. M. 8 giugno 2015 n. 335, articolo 10), fatto salvo il 20 per cento dei posti riservati agli esterni; coloro che non hanno conseguito l'ASN non vengono presi in considerazione per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo b (di seguito indicati come RTDb), mentre a nonna di legge, l'ASN non è richiesta per diventare RTDb e la valutazione per il passaggio al ruolo di Professore di II fascia avviene al termine del terzo anno di servizio come RTDb,

si impegna il Governo a:

delineare per il PTA laureato ed in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca un ruolo diverso dall'attuale, separato da quello amministrativo e analogo al ruolo del tecnologo suddiviso in vari livelli, come già accade in altri enti di ricerca pubblici (es. il CNR);

eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce a chi è in possesso dell'ASN ma non è ricercatore universitario a tempo indeterminato di accedere ai ruoli di Professore di II fascia;

eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce l'accesso alla posizione di RTDb a coloro che non hanno conseguito l'ASN.

G/2960/28/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessò che:

i direttori amministrativi, profilo apicale dell'amministrazione giudiziaria, sono circa 1.500 rispetto ai complessivi 36.000 impiegati amministrativi dell'amministrazione medesima;

costoro sono stati assunti fra il 1986 e il 1996 con concorsi pubblici per l'ex VIII qualifica funzionale che prevedevano, tra i requisiti necessari, il diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o equipollente;

le mansioni del profilo di direttore amministrativo (area terza – posizioni economiche F3-F7), riportate nel contratto collettivo nazionale integrativo del 29 ottobre 2010, sono: «Attività ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative e giudiziarie al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dall'Ufficio definito dal dirigente (...) Direzione e/o coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia affidata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; (...) funzioni vicarie del dirigente (...) compiti di studio e ricerca»;

premessò, inoltre, che, con una circolare (prot. 103/1 (A)/1757/CD/DGPF-1), il Dipartimento dall'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi il 30 novembre 2010 ha specificato che i dipendenti al profilo citato devono svolgere «le mansioni di carattere squisitamente giudiziario attribuite in precedenza ai profili professionali di provenienza solo ove assolutamente indispensabile al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi» e quindi il buon andamento degli uffici,

considerato che:

l'Accordo su programmazione, rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione Giudiziaria», siglato il 26 aprile 2017 dal Ministro della giustizia e da 5 delle 7 sigle sindacali riconosciute, rimodula le mansioni del direttore amministrativo (denominato direttore) attribuendogli la «programmazione e il controllo» di unità organiche;

l'accordo, diversamente dagli obiettivi preposti, da un lato amplia le competenze e le mansioni attribuite ai profili, dall'altro, sostanzialmente depotenzia le mansioni attribuite ai soli direttori (amministrativi) eliminando non solo le competenze di direzione di unità organiche ma anche la funzione di vicario del dirigente;

all'interno del profilo di direttore amministrativo confluirebbero, a seguito di selezione operata dal Ministero sulla base principalmente del-

l'anzianità, i funzionari giudiziari ai quali di fatto viene attribuita la stessa funzione di controllo e programmazione, realizzando così un unico profilo apicale senza prevedere per gli attuali direttori analogo vantaggio con la creazione di un profilo distinto che ripristini le sostanziali differenze esistenti all'atto dell'assunzione;

solo agli attuali direttori amministrativi è negata questa possibilità di progressione;

atteso che sono stati reclutati con le regole del pubblico concorso per il profilo giuridico ex VIII livello e che non è previsto un profilo superiore;

la commistione di norme di diritto pubblico per l'accesso dall'interno ai profili superiori e norme di diritto privato all'interno della stessa area come concepito dalla «riforma Madia» (di cui alla legge n. 124 del 2015) si risolve in un pregiudizio per gli profili apicali selezionati con pubblico concorso e anche per l'amministrazione che nega e rinuncia a specifiche professionalità;

occorrerebbe istituire, pertanto, un'area intermedia con connotazione di carattere pubblicistico fra i profili suddetti e la dirigenza in cui far confluire gli attuali direttori amministrativi assunti con concorso pubblico nell'amministrazione giudiziaria fra il 1986 e il 1996, o che almeno gli attuali direttori amministrativi siano inseriti nell'ambito dell'area dei professionisti prevista a livello di contrattazione di comparto,

preso atto che:

la riforma Madia ha introdotto le progressioni verticali di carriera attraverso un meccanismo di selezione che, secondo l'interrogante, non tiene nel dovuto conto il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, secondo cui «ai pubblici uffici si accede mediante concorso» ovvero consente al datore di lavoro di promuovere il personale all'interno della stessa area professionale;

la riforma, inoltre, prevede per tutte le categorie di dipendenti giudiziari la possibilità di accedere con selezione interna all'area superiore anche in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ma solo sulla base dell'anzianità a dispetto del merito;

infine, che i direttori amministrativi, che svolgono un'importante attività di direzione e coordinamento che incide notevolmente sull'intera organizzazione giudiziaria, lamentano la mancata considerazione e valorizzazione delle loro professionalità e delle competenze acquisite,

impegna il Governo:

a intervenire con tempestività al fine di prevedere idonei strumenti ovvero modalità che consentano anche ai direttori amministrativi la possibilità di progredire giuridicamente ed economicamente nella carriera lavorativa al pari degli altri dipendenti dell'amministrazione giudiziaria.

G/2960/29/5

CIRINNÀ

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, dispone che «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016»; l'articolo 1, comma 368, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha esteso la suddetta proroga fino al 31.12.2017;

già prima dell'entrata in vigore di tali norme, si era venuto a creare, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 un enorme contenzioso – tutt'ora pendente – in ordine all'utilizzabilità delle graduatorie relative alle progressioni verticali o concorsi interni (banditi anteriormente all'entrata in vigore di detta normativa), ai fini dell'assunzione dei vincitori e degli idonei (nei posti ascrivibili a qualifiche superiori);

nonostante il parere contrario all'utilizzabilità di dette graduatorie espresso nelle note circolari della Funzione Pubblica del 2011 e del 2013, molti dipendenti hanno proposto ricorso sulla base della considerazione che le progressioni verticali e i concorsi interni costituiscano «pubblici concorsi» a tutti gli effetti, e dunque la proroga è un istituto applicabile anche alle citate graduatorie, non solo a quelle dei concorsi esterni (sentenza n. 1693 del 17 febbraio 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza n. 9960 del 27 ottobre 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza del Tribunale di Roma n. 4850 del 13.05.2015; sentenza n. 3444 del 17 aprile 2012 del Tar Lazio; sentenza n. 1889 del 23 febbraio 2013 del Tar Lazio; sentenza n. 6248 del 27 dicembre 2013 del Consiglio di Stato; sentenza n. 1061 del 05 marzo 2014 del Consiglio di Stato);

il Giudice ha riconosciuto il «diritto allo scorrimento» delle predette graduatorie anche per gli idonei, e non solo l'utilizzo delle medesime per i soggetti risultati vincitori; vi sono state anche pronunce difformi da parte del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 136 del Consiglio di Stato del 16 gennaio 2014, che richiama il parere reso dall'Adunanza generale n. 4625 del 06 novembre 2012);

tali pronunciamenti tuttavia sono la conseguenza del nuovo orientamento legislativo inaugurato dalla c.d. legge Brunetta, il quale impone determinate modalità di accesso (riserva all'esterno di almeno la metà dei posti banditi) e determinati requisiti culturali (titoli di studio) anche per le progressioni fra aree; si tratta, tuttavia, di vincoli che concernono le nuove procedure di reclutamento del personale, non l'utilizzo delle graduatorie afferenti procedure già concluse; diversamente opinando, si an-

drebbe ad interpretare restrittivamente – a posteriori – la normativa sulla proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali (normativa inaugurata sin dalla legge finanziaria del 2002) e retroattivamente – a priori – la stessa legge Brunetta (che impone nuovi requisiti per le procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore, ma non regola l’utilizzo di graduatorie già approvate prima di detta entrata in vigore);

numerosi dipendenti pubblici si vedrebbero così «discriminati» solo perché collocati in graduatorie relative a concorsi riservati al personale (quandotuttavia detti concorsi erano pienamente legittimi),

considerato che:

le disposizioni recanti la proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici non hanno effetti sul bilancio dello Stato, dal momento che restano invariate le facoltà assunzionali nei limiti del «*turn over*» fissati;

includendo le graduatorie dei concorsi interni, concernenti personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni, si otterrebbe addirittura un risparmio di spesa nelle assunzioni, che consentirebbe, nei limiti di assunzione del personale fissati, di poter coprire un maggior numero di posti vacanti e disponibili nelle varie aree in cui è attualmente classificato il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative di competenza volte a chiarire che agli effetti delle disposizioni in materia di proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla data di entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

G/2960/30/5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premessi che:

l’articolo 58, comma 9, dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi intera-

mente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista; pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018). Conseguentemente, all'elenco allegato alla richiamata legge di stabilità 2015, contenente le finalità cui il Fondo è destinato, viene aggiunta la voce «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

considerato che:

col decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha stabilito che i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo che intercorre dal 10 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, e che abbiano svolto attività socialmente utili riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, fossero beneficiari di iniziative di stabilizzazione, mediante procedure introdotte dal medesimo decreto; all'articolo 2, si precisa che «Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 10 luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'articolo 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico»;

considerato altresì che:

ad oggi, sono circa 900 i lavoratori con funzioni e mansioni ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) di assistente amministrativo, in servizio presso le scuole statali di Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Sardegna, che, interessati dal decreto interministeriale, pur avendo ottenuto negli anni ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sono in attesa di essere stabilizzati; in particolare, il «Comitato lavoratori co.co.co. scuola, DM 66/2001» lamenta il fatto che ben 900 lavoratori lavorano da oltre 15 anni su «posto accantonato in organico» (50 per cento dei posti liberi), per 30 o 36 ore settimanali, sempre con la formula della contrattazione coordinata e continuativa, che li penalizza sotto diversi profili;

in particolare, sotto il profilo contributivo, tali lavoratori lamentano di non raggiungere il minimo necessario a fini previdenziali in quanto, su 12 mesi di lavoro, non tutti risultano essere coperti a fini pensionistici;

i lavoratori denunciano il continuo e progressivo depauperamento dello stipendio lordo, a seguito del progressivo aumento delle aliquote contributive, che negli anni sono passate dal 14 per cento all'attuale 32 per cento, senza che a questo abbia corrisposto alcun adeguamento dell'indennità percepita;

inoltre, nel corso degli anni, sono stati sempre esclusi da procedure concorsuali, che avrebbero potuto consentire la loro immissione nei ruoli della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di immettere i soggetti interessati nei ruoli della pubblica amministrazione, sia concedendo loro il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, sia trasformando le loro posizioni precarie in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

G/2960/31/5

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premesso che:

il capo V del titolo II della sezione I della parte I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, previdenza e inclusione sociale;

considerato che:

uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di *welfare* attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;

il decreto legislativo n.81 del 2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del *part-time* nelle sue tradizionali tipologie: *part time* orizzontale, verticale e misto;

tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;

i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di *part time* già definito come «verticale ciclico» (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliario, educativi scolastici e domiciliari, anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collet-

tivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);

queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di *welfare*, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;

i lavoratori *part-time* spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori *part-time* che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali; ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi andrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per poter godere della pensione;

sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori *part-time* e lavoratori *full-time*, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;

il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 8565/2016; Cass. 22936/2016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione,

impegna il Governo:

a porre in essere apposite iniziative di carattere normativo al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

G/2960/32/5

FASIOLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (A.S. 2690);

premessi che:

la presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di situazioni specifiche normate per legge, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza richiedente;

a fronte di bisogni di psicologici sempre più complessi, è necessario sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile;

l'esperienza dei centri di informazione e consulenza (CIC), regolati dalla legge n. 162 del 1990, va ottimizzata, aggiornata in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali ed adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare di istituire a decorrere dall'anno 2018/2019 e per la durata di tre anni scolastici il servizio di psicologia scolastica in 100 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale.

G/2960/33/5

CROSIO, COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, prevede la possibilità, per le Forze Armate, di rilasciare una patente militare al fine di creare un gruppo di autisti specializzati che possano svolgere al meglio il proprio servizio;

la patente di servizio, che viene conseguita attraverso un esame specifico che abilita alla guida del mezzo, può essere utilizzata esclusiva-

mente nell'espletamento del proprio servizio e rappresenta una certificazione di professionalità per l'autista;

per quanto concerne le norme che regolano la circolazione stradale dei mezzi e la patente di servizio per gli autisti, la Croce Rossa Italiana, giustamente, viene assimilata dal Codice della strada alle Forze Armate, e gode pertanto della stessa autonomia e beneficia delle stesse possibilità;

le altre numerose associazioni di volontariato che offrono assistenza sanitaria e sono quindi dotate di ambulanze, non sono menzionate in modo specifico dal Codice della strada, pertanto i relativi autisti sono semplicemente cittadini volontari dotati di patente privata rilasciata dalla Motorizzazione;

il possesso di una patente di servizio è una garanzia di qualifica professionale e, sebbene non sostituisca la patente civile in caso di infrazioni stradali o incidente, è rappresentativa dell'appartenenza ad una specifica categoria di lavoratori volontari, che agisce congiuntamente a tutela e a sostegno degli autisti nel caso in cui si verificano dei problemi;

in questa prospettiva, avere la patente di servizio, costituisce un valore aggiunto e gli autisti delle associazioni che non possono ottenerla agiscono quindi in una condizione di svantaggi o rispetto alla Croce Rossa Italiana, sebbene svolgano un ruolo identico intervenendo tempestivamente in caso di emergenza. La conseguenza di questa situazione un'inevitabile carenza di autisti di ambulanze nell'ambito del volontariato;

sarebbe fondamentale che, a prescindere dal mezzo, tutti gli autisti che intervengono nelle situazioni di emergenza per prestare soccorso sanitario fossero abilitati attraverso uno specifico corso e fossero dotati di apposita patente di servizio,

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di estendere a tutti gli autisti delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di soccorso sanitario, la possibilità di conseguire una specifica patente di servizio.

G/2960/34/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premesso che:

con l'obiettivo di favorire una maggiore diffusione dei moderni strumenti di pagamento favorendo la modernizzazione del sistema dei pa-

gamenti del nostro Paese, è opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria, tenuto conto della loro funzione di orientamento nelle scelte delle imprese associate;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riformulare la lettera c) dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 prevedendo, in particolare, che per la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento nell'ambito di convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari, le associazioni di categoria possano avvalersi di propri dipendenti e collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-*novies*, comma 1 del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), già previsti per i dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

G/2960/35/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premesso che:

le società finanziarie costituite in base all'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998 hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere un ruolo particolarmente efficace a sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di, tenendo conto del fatto che l'ultimo sostegno pubblico all'operatività delle società finanziarie costituite in base all'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998 risale al 2009, predisporre un intervento con finalità specifiche: crescita dimensionale d'impresa, digitalizzazione dei processi operativi aziendali, incremento della produttività e dell'occupazione.

G/2960/36/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

al personale dell'Avvocatura dello Stato, in base al testo vigente dell'articolo 9, viene ripartito il 50 per cento delle spese liquidate dal giudice, mentre agli avvocati pubblici viene riconosciuto il diritto alla integrale distribuzione dei suddetti onorari e, anche nel caso di compensazione delle spese, degli onorari che avrebbero dovuto essere posti a carico della controparte, nei limiti massimi dello stanziamento previsto per anno 2013 e di ulteriori limitazioni previste dalla disposizione in termini di tetti massimi;

c'è la necessità di eliminare l'anzidetta discriminazione, facendo comunque salva l'invarianza della spesa e senza incidere ed anzi confermando la persistente *ratio* dell'originario intervento normativo, che risponde alla necessità di una notevole riduzione, rispetto al passato, del trattamento economico spettante a titolo di onorari;

sotto quest'ultimo profilo, si conferma l'immutata applicazione del regime del tetto stipendiale di cui all'articolo 234-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 e suce. mod. e delle altre condizioni di limitazione già stabilite dalla vigente disposizione di cui all'articolo 9 decreto-legge n. 90 nel 2014; inoltre, si interviene sul regime delle spese compensate, valido per tutte le avvocature pubbliche, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato, prevedendo in senso ulteriormente limitativo che possono essere distribuiti compensi professionali solo in caso di esito totalmente vittorioso della lite;

in ragione della armonizzazione del vigente regime delle spese compensate anche per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato, è stata inserita una disposizione di attuazione, che rinvia all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 per la disciplina del regime applicativo ed al successivo regolamento dell'Avvocatura dello Stato che dovrà disciplinare limiti e modalità di attuazione da parte delle Amministrazioni patrocinate per le competenze che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente;

tali previsioni innovative non comporteranno, pertanto, un aumento della spesa, dato che l'armonizzazione del regime delle spese liquidate non incide sulla finanza pubblica, trattandosi di oneri posti a carico delle parti private; mentre la modifica in senso restrittivo del regime generale delle spese compensate, che non consentirà più la distribuzione di compensi nel caso di soccombenza, compenserà ampiamente l'armonizzazione del regime nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato, tenuto conto della loro ridottissima consistenza numerica a fronte della platea di tutte le avvocature pubbliche;

impena il Governo a:

valutare la possibilità di intervenire al fine di armonizzare e ulteriormente calmierare il regime dei compensi professionali agli avvocati pubblici, dettato dall'articolo 9 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che, attualmente, prevede un regime differenziato dei compensi professionali tra le varie avvocature pubbliche.

G/2960/37/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il compenso dei professionisti rapportato al costo e alla qualità delle prestazioni, garantisce ai consumatori di avere servizi professionali di qualità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a stabilire un compenso minimo per tutte le professioni organizzate e non, nei rapporti con il committente, comprese le pubbliche amministrazioni, mediante il coinvolgimento di Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative.

G/2960/38/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020»;

premesso che:

la classificazione delle attività economiche attraverso i codici ateco rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e , conseguenteente, anche gli adempimenti fi-

scali dei professionisti, alla possibilità di veder identificata la propria attività e poter accedere anche ad appalti pubblici;

la realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi, qualsiasi classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero trascorrere del tempo;

oggi per molti professionisti risulta particolarmente difficile identificare codice Ateco relativo alla propria attività sia perché la classificazione, per la sua rigidità, non si è nel tempo adeguata al cambiamento del mercato che ha visto scomparire alcune professioni e nascerne nuove;

sia perché la classificazione è così variegata che diventa un lavoro arduo identificare esattamente il codice che rispecchi l'attività;

in molti casi, pertanto, si applicano i codici per analogia;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

G/2960/39/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

va preliminarmente ricordato che l'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2014), ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione di tali misure si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 mi-

lioni di euro. Tali disponibilità possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del recente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, recante misure agevolative pubbliche per favorire il subentro, da parte dei Confidi, nelle garanzie su finanziamenti *in bonis* rilasciate in favore di PMI da parte di società di garanzia poste in liquidazione, decreto che presenta sul punto talune discordanze e contraddittorietà interne, in contrasto con la invece chiara disposizione della legge di stabilità 2014.

G/2960/40/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

le società finanziarie costituite in base all'articolo 24 del decreto legislativo 114/98 hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere un ruolo particolarmente efficace a sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere l'ambito di operatività delle società finanziarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 114, del 1998 e consentire di ampliare le possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI anche da parte delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

G/2960/41/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la chiusura delle piccole attività di commercio e i c.d. negozi di vicinato prosegue inesorabilmente, nonostante alcuni segnali di crescita economica, schiacciati anche dall'avanzare della grande distribuzione;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riconoscere l'indennizzo in parola agli esercenti commerciali (piccoli imprenditori) che hanno perfezionato tutti i requisiti entro il dicembre 2016, anche se la comunicazione presso la CCIAA è stata presentata a gennaio 2017.

G/2960/42/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'attuale formulazione della normativa quadro sui confidi fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari;

nel dettaglio, l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che i confidi sono costituiti da piccole e medie imprese turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti;

l'inserimento della definizione «liberi professionisti» ha ingenerato diffomità interpretative limitando, in taluni casi, l'accesso al capitale ed all'attività dei confidi ai soli professionisti iscritti in ordini o collegi. In relazione a ciò, la stessa Banca d'Italia con Circolare del 3 aprile 2015, n. 288, in materia di disposizioni di vigilanza per i confidi maggiori – ossia con un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro – ha limitato l'accesso al capitale di tali confidi ai soggetti iscritti in

albi professionali ed alle associazioni professionali (nella misura in cui queste ultime svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle piccole e medie imprese),

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di favorire un più ampio accesso al credito attraverso lo strumento dei confidi da parte del maggior numero di professionisti, con l'esigenza di esplicitare, a livello di normativa primaria, che tra i liberi professionisti che possono partecipare al capitale ed all'attività dei confidi, sono inclusi anche quelli non organizzati in ordini o collegi.

G/2960/43/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020»;

premesso che:

in considerazione del fatto che per la specifica attività che sono chiamati a svolgere, oltre che per indicazione degli stessi vigilanti, i Fondi Interprofessionali operano per lo più attraverso depositi bancari ad oggi quindi pienamente esposti ai rischi di risoluzione delle crisi enti creditizi e delle imprese di investimento di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere e tutelare dai rischi legati alla normativa sul *bail-in* le risorse versate dalle imprese attraverso il contributo dello 0,30 per cento ai Fondi Interprofessionali e riservate al perseguimento dei loro scopi ricomprendendole esplicitamente tra i rapporti esenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

G/2960/44/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale è stato introdotto con il D. Lgs. n. 207/1996 e che, per il suo finanziamento è stato istituito presso l'INPS il «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale» (contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), con la Legge di Stabilità 2014 ne è stata disposta la concessione in proroga per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;

dal 2017 l'indennizzo non è quindi più previsto ed è oggi necessario rendere strutturale tale intervento a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente la propria attività, quale sostegno economico che li accompagna fino al pensionamento di vecchiaia;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di reintrodurre l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale senza maggiori oneri per lo Stato in quanto il costo della misura potrebbe essere coperto dal Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS, che presenta un attivo di 354 milioni di euro, ed alimentato dagli stessi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, attraverso la specifica aliquota contributiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e s.m.i.

G/2960/45/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'iperammortamento consente di ammortizzare nel corso degli anni le spese in innovazione per un importo di considerevole valore;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di fornire una interpretazione autentica delle disposizioni sull'iperammortamento finalizzata a chiarire che i liberi professionisti rientrano tra i beneficiari della misura a seguito di interpretazioni ministeriali che hanno riservato tale strumento ai soli titolari del reddito di impresa.

G/2960/46/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la c.d. Nuova Sabatini è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali.

G/2960/47/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'Italia ha prodotto negli anni dei *brand* prestigiosi che godono oggi di fama internazionale. Questi *brand*, molti dei quali caratterizzati da prodotti di alta qualità, hanno subito negli anni danni economici e reputazionali derivanti dal fenomeno della contraffazione. Il mercato del falso, come recentemente segnalato nel rapporto Censis/Ministero dello Sviluppo Economico, vale, solo in Italia, 6,9 miliardi di euro, in crescita del 4,4 per

cento rispetto al 2012. Le tecnologie ICT rappresentano un importante strumento per contrastare questo fenomeno; in tema di incentivazione alla tracciabilità dei prodotti finalizzata alla tutela del consumatore, la Camera dei deputati ha anche approvato a larga maggioranza nel corso della legislatura, in I lettura, un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di includere gli investimenti in *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti tra quelli ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetta Nuova Sabatini.

G/2960/48/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

in Italia, negli anni, sono sorti molti marchi prestigiosi che godono oggi di fama internazionale. Questi *brand*, molti dei quali caratterizzanti prodotti di alta qualità, hanno subito negli anni danni economici e reputazionali derivanti dal fenomeno della contraffazione;

il mercato del falso, come recentemente segnalato nel rapporto Censis/Ministero dello sviluppo economico, vale, solo in Italia, 6,9 miliardi di euro, in crescita del 4,4 per cento rispetto al 2012. Le tecnologie ICT rappresentano un importante strumento per contrastare questo fenomeno;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di includere anche *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti tra i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» per i quali si applica una maggiorazione della deduzione degli ammortamenti.

G/2960/49/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il credito d'imposta in materia di formazione 4.0 del personale rappresenta una misura di fondamentale rilevanza per l'aggiornamento dei lavoratori in materie di alto valore strategico;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire gli studi professionali fra i destinatari dell'intervento riguardante il credito d'imposta in materia di formazione 4.0 del personale.

G/2960/50/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro;

la prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele.

G/2960/51/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessso che:

l'erogazione di prestazioni assistenziali in aggiunta a quelle previdenziali è sempre stata inclusa tra i compiti che gli enti previdenziali privatizzati assolvono utilizzando proventi della contribuzione obbligatoria degli iscritti (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che reca la disciplina quadro di settore);

la legge n. 243 del 2004 (articolo 1, commi 34-39) ha ribadito la possibilità introdurre nella normativa statutaria e regolamentare dei predetti enti forme di tutela sanitaria integrativa e di previdenza complementare a favore degli iscritti nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, di sostegno del reddito e di *welfare* degli iscritti, aggiuntivi alle prestazioni previdenziali di natura obbligatoria.

G/2960/52/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», ha previsto, all'articolo 4, comma 24, lettera b), la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successive in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei ser-

vizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro;

il beneficio è stato esteso sperimentalmente dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, e poi riconosciuto alle medesime, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

i decreti attuativi delle due misure (rispettivamente Dm 28 ottobre 2014 e Dm 10 settembre 2016) prevedono una sperequazione a danno delle lavoratrici autonome o imprenditrici, in quanto a queste ultime il beneficio è accordato per un periodo fino a tre mesi, mentre le madri lavoratrici dipendenti lo ricevono per un periodo fino a sei mesi;

impegna il Governo a:

superare tale ingiusta limitazione.

G/2960/53/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

come noto non sono applicabili tariffe nel settore dell'intermediazione immobiliare (Provvedimento *Antitrust* n. 13035/2004), per cui la determinazione della provvigione è lasciata alla libera contrattazione delle parti e, di conseguenza, non è raro che, da parte del mediatore e sulla base di quanto concordato con il cliente, possa essere riservato un diverso trattamento, ai fini del compenso, al venditore ed all'acquirente;

è frequente, infatti, nella prassi, applicare percentuali diverse rispetto al prezzo dell'immobile nei confronti del venditore e dell'acquirente, con conseguente richiesta, proprio in sede di rogito, di chiarimenti all'agente immobiliare da parte dei contraenti per il diverso trattamento ricevuto;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di:

si propongono alcune modifiche al comma 22 dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006, utili a contrastare l'abusivismo professionale e, al tempo stesso, l'elusione e l'evasione fiscale in forma di obbligo di dichiarazione del numero della fattura rilasciata dal mediatore per attività svolta,

ferma restando la dichiarazione delle analitiche modalità di pagamento della provvigione;

modificare il comma 22.1, aggiungendo, innanzitutto, l'obbligo, da parte del notaio, di effettuare, in caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese/REA ex articolo 73 del decreto legislativo n. 59/2010 (ex ruolo) del mediatore intervenuto, anche una specifica segnalazione alla Camera di Commercio competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39/1989 (da Euro 7.500 ad Euro 15.000).

G/2960/54/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premesso che:

l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito e credito, ossia dall'obbligo di dotazione dei relativi strumenti di pagamento elettronici, non dovrebbe interessare la tipologia di prestazione offerta dall'agente immobiliare e sugli obblighi che già incombono su tale professionista;

per quanto riguarda la garanzia di trasparenza e tracciabilità nel settore, si evidenzia come sia oltremodo garantita dall'articolo 35, comma 22, del decreto-legge n. 223/2006 il quale stabilisce che all'atto del rogito le parti abbiano l'obbligo di dichiarare se siano avvalse dell'intervento di un mediatore ed in caso di risposta affermativa, esse siano tenute a dichiarare, oltre alle generalità del mediatore, «l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa», pena le sanzioni di legge;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di richiedere di escludere la categoria degli agenti immobiliari dall'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito e credito, ossia dall'obbligo di dotazione dei relativi strumenti di pagamento elettronici.

G/2960/55/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il decreto 13/2013: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92» è una norma di ampia portata che disegna il futuro delle attività lavorative, per quanto attiene la loro definizione, la loro ufficializzazione e la loro libera circolazione in Europa;

è in atto la creazione di un Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che dovrà essere correlato con i Repertori Regionali. L'insieme di questi repertori, sottoposto a revisione annuale conterrà tutte le attività lavorative, senza distinzioni tra professioni e altre attività;

per tutte le attività inserite nel Repertorio Nazionale o nei Repertori Regionali, le Regioni e gli altri enti titolari potranno rilasciare documenti di individuazione e validazione delle competenze acquisite e certificazioni delle competenze. In entrambi i casi si tratterà di atti pubblici, con valore sull'intero territorio nazionale, che potranno costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, titolo per accedere ad attività riservate ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, anche a livello europeo e rappresentare crediti formativi;

queste qualificazioni rilasciate dalle regioni, saranno rese trasparenti, attraverso la loro referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento;

sostanzialmente questo sistema di definizione, inquadramento e certificazione delle competenze delle diverse attività lavorative, si affiancherà (fino a sostituirlo) al sistema basato sui titoli di studio. È infatti prevista anche la validazione dei percorsi di formazione non formali ed informali, che verranno così ad acquisire la stessa valenza degli apprendimenti formali, basati cioè su regolari e riconosciuti corsi di studio. Nel testo normativo non è previsto per le associazioni alcun ruolo, né è previsto alcun coordinamento con l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciato dalle associazioni (che è già sostanzialmente un'attestazione che individua e valida le competenze dei soci);

il decreto 13/13 nasce insieme alla legge 4/2013; entrambi gli atti normativi fanno riferimento a forme di «certificazione» professionale o delle competenze del professionista;

la legge 4/13 prevede la possibilità per le associazioni professionali di rilasciare attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi; il decreto 13/13 cerca di integrare i vari repertori regionali creando un repertorio nazionale e affida agli enti titolati il ruolo di «certificatori delle competenze»;

le due norme, tuttavia, sembrano viaggiare su binari paralleli senza trovare, allo stato attuale, un punto di convergenza;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di autorizzare le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.

G/2960/56/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

è sempre più necessario sviluppare competenze digitali correlate al processo Industria 4.0;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, per le scuole di ogni ordine e grado corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*).

G/2960/57/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

l'articolo 77 introduce l'obbligo di fatturazione elettronica quale strumento di contrasto all'evasione fiscale e di efficientamento dei controlli e della riscossione. Al contempo, dispone l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei dati IVA delle fatture (cosiddetto Spesometro), introdotto con le medesime finalità, che per effetto dell'introduzione a regime della fatturazione elettronica, diventerebbe superfluo;

si evidenzia però che, in seguito all'istituzione del nuovo «Spesometro», l'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetto Manovrina) ha ridotto significativamente il termine ultimo entro il quale il contribuente può esercitare il diritto di detrazione dell'IVA e quello di registrazione delle fatture di acquisto, motivando tale intervento con la necessità di agevolare l'incrocio dei dati comunicati dal cliente e dal fornitore;

si tratta di un controllo incrociato che non è mai stato possibile eseguire poiché l'architettura stessa dell'adempimento non assicura coincidenza tra le due comunicazioni. La fatturazione elettronica, assicurando la disponibilità immediata dei dati delle operazioni effettuate, permetterà di superare tale criticità, facendo venire meno le motivazioni che hanno comportato la riduzione dei termini di detrazione e di registrazione;

nonostante l'entrata in vigore della fatturazione elettronica sia stabilita per il 10 gennaio 2019, si reputa necessario modificare tali termini con riferimento alle operazioni effettuate dal 10 gennaio 2017. Come sopra detto, già oggi, la riduzione dei termini non ha apportato alcun vantaggio per l'Amministrazione finanziaria con ne comporterà nemmeno per le prossime comunicazioni dati che dovranno essere presentate nel 2018 riferite alle operazioni effettuate dal secondo semestre 2017 in poi;

dall'altra parte, i termini di detrazione e di registrazione, ridotti dalla Manovrina, mettono a rischio l'esercizio stesso del diritto alla detrazione e comportano maggior difficoltà gestionali a carico delle imprese con riguardo la registrazione delle fatture di acquisto, soprattutto dell'ultima parte dell'anno: basti considerare che, nell'ipotesi di fatture di acquisto ricevute a dicembre 2017, il termine per l'annotazione delle stesse, ai fini dell'esercizio della detrazione, passa dal 30 aprile 2020 al 30 aprile 2018, con una contrazione da 28 a 4 mesi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, fissandolo nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto

alla detrazione è sorto (esempio l’IVA sulla fattura emessa nell’anno 2017, può essere detratta al più tardi entro aprile 2019, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018, anno successivo a quello in cui il diritto è sorto).

G/2960/58/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria, il comma 3 dell’articolo 77 dispone l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione dei dati IVA delle fatture (cosiddetto Spesometro), di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

tale abrogazione appare inevitabile mantenere in vigore l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture avrebbe rappresentato una mera e superflua duplicazione. L’obbligo di emissione della fattura elettronica assolve infatti la medesima finalità perseguita dalla comunicazione dei dati delle fatture, tenuto conto che il sistema previsto dall’articolo 77 del disegno di legge comporta la necessità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di interscambio (SdI), delle fatture elettroniche stesse. Si osserva, tuttavia, che l’efficientamento dei controlli, il miglioramento della riscossione e, soprattutto, il contrasto alle frodi a cui l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica mira, dovrebbero comportare, al contempo, l’eliminazione di quei presidi normativi con i quali il Legislatore intende perseguire finalità analoghe;

se ciò non avvenisse, si addosserebbero sui contribuenti oneri e adempimenti palesemente sovrabbondanti e sproporzionati, con il rischio di compromettere gli obiettivi di semplificazione del sistema tributario e di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuenti, spesso auspicati da tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di attuazione e di applicazione delle disposizioni tributarie e che devono necessariamente coniugarsi con l’interesse prioritario al contrasto dell’evasione fiscale;

in quest’ottica, a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si rivela ridondante e, paradossalmente, quasi privo di utilità, il meccanismo dello *split payment* (di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 nel 1972) che si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione e di società da essa controllate e collegate, nonché per le operazioni

effettuate nei confronti delle società quotate all'indice FTSE MIB. Si ricorda che tale meccanismo costituisce una deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'imposta per la quale, infatti, è stata richiesta specifica autorizzazione agli organi comunitari nelle more della completa attuazione del processo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (oggi a regime);

tale ultima decisione, oltre a ricordare come nel 2014 l'Italia abbia introdotto l'obbligo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni siano fatturate elettronicamente e che ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica, osserva altresì che «dal 10 gennaio 2017 si applicano in Italia Misure di controllo supplementari: il sistema contabile facoltativo (noto come «fatturazione elettronica») e la comunicazione obbligatoria alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute, che si applica sia alle società per le quali viene chiesta la deroga che ai loro fornitori» e che «tali misure sono volte a consentire alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA», concludendo che «una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga»;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di abrogare i meccanismi dello *splitpayment*, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e del *reverse charge* domestico, di cui agli articoli 17, quinto e sesto comma e 74, settimo e ottavo comma, del medesimo decreto.

G/2960/59/5

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Il Senato,

premesso che;

il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, introdotto inizialmente per le associazioni sportive dilettantistiche, è stato poi esteso alle *pro loco* e alle associazioni senza fini di lucro dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all'articolo 2, comma 31, ha stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popo-

lare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono invece godere di questo regime altre figure tipiche del *nonprofit* che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi;

sulla base della legge n. 398 del 1991, le associazioni, quali per esempio le bande musicali, che optano per il regime agevolato, incassano l'IVA sulle fatture emesse, ma versano allo Stato solo il 50 per cento, trattando il restante 50 per cento, poiché il legislatore ha così inteso aiutare tali organismi;

con il nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), cosiddetto *split payment*, che caratterizza i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017, la pubblica amministrazione non versa più IVA a chi emette la fattura, ma direttamente allo Stato;

appare dunque chiaro che le associazioni optanti per la legge n. 398 del 1991, in questo modo, verrebbero a perdere il 50 per cento di IVA;

considerato che:

la circolare 15/E del 13 aprile 2015 della direzione centrale dell'agenzia delle entrate al punto Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti precisa che: alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio: dei c.d. regimi monofase disciplinati dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta); del regime del margine di cui all'articolo 36 e ss. del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso della scrivente, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi specifiche, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio: del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; del regime di cui alla legge n. 398 del 1991»;

sembrerebbe tutto chiaro, ma ecco il problema. Con la fatturazione elettronica non è ancora contemplato in praticata caso ed è accaduto che alcune amministrazioni pubbliche non hanno versato l'IVA, quindi l'associazione ha poi dovuto versare, a sua volta, il 50 per cento di un'IVA mai ricevuta e lo Stato ha incassato il 33 per cento per la stessa fattura. Interpellate alcune agenzie delle entrate territoriali, non si è riusciti a trovare il

meccanismo per recuperare l'IVA versata indebitamente, ma nemmeno quella non ricevuta e che doveva essere trattenuta dall'associazione;

altre amministrazioni hanno voluto una fattura elettronica con IVA ad esigibilità immediata e relativo codice, non avendo accettato il codice sulla fattura che specifica l'esenzione dallo *split payment*, pagando giustamente l'importo IVA al 22 per cento; ma così facendo non si rientra nella casistica prevista dalla circolare citata e, di fatto, la fattura rilasciata dall'associazione non è regolare;

dunque, la circolare esiste, ma poiché vari *software* delle amministrazioni pubbliche non accettano l'esenzione citata e il relativo codice, il risultato è che molte associazioni ancora attendono, dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche, non avendo indicazioni in merito, mentre altre proseguono ad emettere fattura con esigibilità immediata, perdurando nell'errore;

nonostante, infine, mettano sulle fatture elettroniche la seguente dicitura «Iva da versare a cura del cessionario/committente ai sensi articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» la stessa non viene presa in considerazione dalle pubbliche amministrazioni (scuole, comuni, eccetera),

impegna il Governo:

a fare sì che le disposizioni previste dalla circolare 15/E del 13 aprile 2015 dell'Agenzia delle entrate possano trovare applicazione, anche attraverso la fatturazione elettronica, così da dare la possibilità a tutte le associazioni, soprattutto a quelle inattesa dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche.

G/2960/60/5

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, in materia di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'esecuzione dei rimborsi IVA da realizzarsi in tempi brevi è uno degli obiettivi dell'Agenzia delle Entrate al fine di non gravare sui contribuenti onesti che possono fare affidamento, una volta liquidati, su fondi da reinvestire nelle proprie imprese;

tale procedura accelerata apre però la possibilità che siano perperate truffe per rimborsi non dovuti;

il controllo documentale effettuato dagli Uffici che trattano le pratiche di rimborso, infatti deve essere effettuato interagendo, in modo

chiaro e trasparente, con gli adempimenti che i soggetti d'imposta devono porre in essere nel rispetto delle norme di legge, senza frapporre ostacoli che comportino notevoli costi economici e sociali;

al riguardo, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 (cosiddetto decreto fiscale), ha introdotto, dal 10 gennaio 2017, importanti novità in ambito IVA prevedendo, da un lato, l'aumento dell'importo dei rimborsi per i quali non è richiesta la prestazione di garanzia portandolo dai precedenti 15.000 agli attuali 30.000 euro e, dall'altro, nuovi adempimenti comunicativi al fine di contrastare l'evasione del tributo;

tali novità, modificando alcuni aspetti della normativa IVA, producono effetti anche con riferimento alla disciplina del recupero del credito IVA di cui, come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, può essere chiesto il rimborso (articolo 38-*bis*) o può essere utilizzato a compensazione con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da questo dovuti tramite il modello F24;

particolarmente rilevante è la modifica del citato articolo 38-*bis*. Tale disposizione, infatti, aumenta l'importo dei rimborsi per i quali non è richiesta né l'apposizione del visto di conformità né tantomeno la prestazione della garanzia fideiussoria che passa da 15.000 a 30.000 euro e, pertanto, le relative istanze per il recupero del credito IVA annuale e trimestrale, fino a tale importo, possono essere presentate in via semplificata;

considerato che:

con specifico riferimento all'esecuzione dei rimborsi, in base alla Circolare ministeriale n. 32/E/2014, è previsto il termine di 90 giorni, che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Tuttavia tale termine, causa la scarsità del personale destinato a tale ufficio, difficilmente viene rispettato dall'Amministrazione finanziaria;

in particolare a Bolzano, l'Agenzia delle Entrate, nonostante la crescita esponenziale delle richieste di rimborso IVA verificatesi negli ultimi anni, dispone attualmente di poche risorse per il controllo delle istanze (una sola persona), di conseguenza è quasi impossibile poter effettuare controlli sostanziali per verificare la legittima spettanza dei rimborsi. I controlli sono, quindi, necessariamente, per lo più formali (verifica di eventuali errori materiali o di calcolo o verifica della documentazione contabile inviata dal contribuente che ha la piena discrezionalità nella scelta della documentazione da inviare) ed effettuati a campione;

ciò ha fatto sì che si verificassero molti tentativi di frode da parte di contribuenti disonesti che hanno approfittato di questa metodologia di controllo poco approfondito e assolutamente inadeguato a causa della scarsità delle risorse umane in campo;

uno dei sistemi più utilizzati dai contribuenti disonesti è quello di «spostare» la sede legale della società attraverso la domiciliazione presso uno studio commercialistico o legale in quelle province dove i controlli

sono più blandi per l'insufficienza di personale da destinare a controlli più penetranti per la reale spettanza dei rimborsi;

negli ultimi anni, nella Provincia autonoma di Bolzano, sono notevolmente aumentati i gruppi societari operanti nel settore energetico, con domicilio fiscale presso studi professionali altoatesini, aventi però impianti ubicati nel Mezzogiorno e richiedenti alla competente Agenzia delle Entrate di Bolzano cospicue e anomale somme a titolo di rimborso dell'IVA;

poiché i rimborsi IVA sono cospicui sarebbe opportuno rendere più difficile, non la possibilità di accedere ai rimborsi bensì di perpetrare le frodi;

impegna il Governo:

a potenziare il personale delle varie Direzioni dell'Agenzia delle Entrate, in particolare modo quella di Bolzano che ha una sola unità adetta al controllo, per l'esame dei rimborsi IVA.

G/2960/61/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relative alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

l'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che la trasmissione riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un docu-

mento riepilogativo, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. Di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;

il nuovo adempimento di comunicazione –in ordine alle due fattispecie evidenziata –risulta estremamente oneroso per i soggetti di cui all'articolo 22 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 quali, ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, eccetera), che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali;

inoltre, risulta inutile per la stessa Amministrazione finanziaria in quanto –essendo documenti fiscali emessi «al dettaglio» le fatture richieste da altri soggetti IVA (obbligatoriamente) o da consumatori finali (facoltativamente) sono, nel primo caso, registrati dall'acquirente, e, nel secondo caso, irrilevanti ai fini del controllo incrociato;

impegna il Governo:

valutare la possibilità di rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione illustrate, in quanto l'adempimento risulta estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente prive di qualsiasi utilità alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.

G/2960/62/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

la Circolare n. 22/E emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali Contenzioso e Riscossione – lo scorso 28 luglio avente ad oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017), al paragrafo 4,1 stabilisce che «...non possono essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono ormai in contestazione...»;

l'esclusione di dette somme dagli importi scomputabili ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti è fortemente lesiva del principio di

uguaglianza sancito dallo Statuto del Contribuente, atteso che la definizione si concretizza con il pagamento delle sole maggiori imposte dovute con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora;

ne consegue che per uno stesso avviso di accertamento con i medesimi importi dovuti, un contribuente che ha deciso di definire le sanzioni prima di impugnare l'avviso di accertamento notificatogli risulta penalizzato rispetto a chi invece decide al contrario di contestare anche le sanzioni sia in misura ridotta, pagherebbe oltre a queste anche le maggiori imposte ed interessi; nel secondo caso il contribuente che ha impugnato anche le sanzioni, pagherebbe soltanto le maggiori imposte ed interessi con una evidente lesione del predetto diritto di uguaglianza,

preso atto che:

il vantaggio della definizione delle liti fiscali pendenti riguarda il mancato pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,

impegna il Governo:

a prevedere fra gli importi scomputabili anche gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997.

G/2960/63/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

è necessario superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo alle imputazioni integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite e dall'altro di «allineare il mondo IRPEF a quello IRES»;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riformulare l'articolo 8, comma 1, del TUIR con la finalità di uniformare i criteri di deducibilità delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa a prescindere dal tipo di contabilità adottato e dalla forma giuridica dell'impresa e ad equipararla al vigente regime ordinario disposto per i soggetti IRES.

G/2960/64/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

si ritiene che debba essere mantenuto l'impegno del Governo assunto con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;

occorre sottolineare che l'indeducibilità o la parziale deducibilità dell'imposta viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. È evidente, infatti, che l'IMU – gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica – rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità;

si stima una perdita di gettito per l'Erario pari a circa 157 milioni di euro per il 2018, ad ulteriori 236 milioni di euro per il 2019, e ad ulteriori 236 milioni di euro a decorrere dal 2020;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal reddito d'impresa, di lavoro autonomo e dall'imposta regionale sulle attività produttive, seppur in un arco temporale di un triennio.

G/2960/65/5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2960,

premessi che:

ad agosto del 2017 il DPCM in attuazione alla Legge Cinema e audiovisivo, ha dato il via al Piano da 120 milioni di euro per il potenziamento dei cinema e delle sale polifunzionali previsto dalla Legge 220 del 2016;

sono stati predisposti 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019, 20 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021;

questi contributi sono concessi per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, per la realizzazione di nuove sale o per l'aumento di schermi;

nel Piano straordinario per il cinema nulla è stato predisposto per le strutture cinematografiche storiche, situate nei centri cittadini, che ad oggi si trovano in difficoltà a causa della pesante tassazione dell'Imu;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di una modifica alla legge cinema e audiovisivo, che riduca l'imposta IMU alle sale cinematografiche storiche situate nei centri delle nostre città.

G/2960/66/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

al fine di coniugare la ripresa del mercato immobiliare con gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici attraverso esenzione a favore delle imprese costruttrici;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre incentivi fiscali alla permuta di immobili, al fine di coniugare la ripresa del mercato immobiliare con gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici attraverso esenzione a favore delle imprese costruttrici, per un tempo definito (che potrebbe corrispondere, ad esempio, alla durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto definitivo di compravendita) dal pagamento delle imposte gravanti sugli immobili ricevuti in permuta a fronte della cessione di immobili, a condizione che le stesse imprese effettuino lavori di ristrutturazione sugli immobili ricevuti.

G/2960/67/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'effetto agevolativo della deduzione integrale dall'IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato non ha comportato benefici per le imprese che, nella propria attività, non impiegano dipendenti o collaboratori (più di 3 milioni di imprese senza dipendenti, vale a dire il 70 per cento del totale delle 4.425.000 aziende italiane);

è, quindi, necessario un incremento della franchigia (dagli attuali euro 13.000 ad euro 15.000) a favore di imprese individuali, società di persone e professionisti con una base imponibile che non supera euro 180.759,91 (a scalare, fino ad euro 180.999,91);

tale misura persegue, altresì, l'obiettivo, di esentare di fatto da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di innalzare, ulteriormente, la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni, al fine di bilanciare l'intervento introdotto con la legge di stabilità 2015 che ha comportato l'integrale deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato.

G/2960/68/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premessi che:

tra le cause delle difficoltà delle imprese italiane a rispondere proattivamente alle sfide imposte dalla crisi economica c'è la cronica carenza di competenze manageriali che si registra nel Paese. Di fronte ad un

sistema produttivo prevalentemente costituito da piccole e medie imprese si pone l'esigenza diffusa di favorire l'inserimento di qualificate risorse manageriali su cui basare i progetti di sviluppo per la crescita dimensionale delle aziende e per acquisire una adeguata competitività nel mercato globale;

è auspicabile, pertanto, che il capitalismo imprenditoriale italiano evolva la sua tradizionale fisionomia familiare per aprirsi alla moderna cultura manageriale e che i tanti manager oggi espulsi dal mercato del lavoro siano messi in condizione di reinvestire le loro competenze nello sviluppo delle PMI e delle start-up;

per questo, suggeriamo di approvare una norma finalizzata ad introdurre degli incentivi fiscali a favore delle figure manageriali che investono in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese, a valere sull'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef), anche al fine di favorire l'avvio di progetti di innovazione o internazionalizzazione dei mercati;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre una tassazione agevolata pari alla metà dell'aliquota applicata sul TFR, per le somme aggiuntive al TFR erogate al fine di incentivare l'esodo ai lavoratori di età superiore ai 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, abrogata dal D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 23, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

G/2960/69/5

PEPE, BIGNAMI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960,

premesso che:

dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2007 le spese sostenute per l'assistenza personale del disabile, prestata da un parente o da assistenti esterni (badanti), non sono più deducibili fatta eccezione per i contributi;

su tali spese spetta solo la detrazione del 19 per cento per un massimo di spesa di 2.100 euro ed un limite reddituale di 40.000 euro, oltre ai quali non spetta più la detrazione;

impegna il Governo:

a valutare il ripristino di quanto stabilito dal comma 319 della legge n. 296 del 27/12/2006 «Legge Finanziaria 2007».

G/2960/70/5

PEPE, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960

premesso che:

con la legge n. 119 del 2017 si sono stabilite le norme in materia di prevenzione vaccinale; ad oggi risultano essere tanti i genitori che si sono rivolti alle ASL per richiedere esami ematochimici e strumentali per i propri figli prima delle vaccinazioni;

impegna il Governo:

ad attivare una norma che stabilisca la detraibilità dei costi delle analisi prevaccinali.

G/2960/71/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960

premesso che:

innumerevoli sono stati i rinvii ai fini di dare avvio all'attuazione del d. lgs 6-8/2011 in tema di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire un'apposita commissione tecnica per analisi dei trasferimenti alle Regioni ai fini della loro soppressione e sostituzione con entrate autonome in misura pari ai trasferimenti soppressi, senza alcun onere per la finanza pubblica e senza alcun incremento di pressione fiscale per i contribuenti.

G/2960/72/5

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni con legge n. 106 del 29 luglio 2014, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. «Art bonus», quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale; grazie a tale disposizione, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta, previsto nella misura del 65 per cento dell'erogazione liberale effettuata;

la legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l'Art bonus, mentre, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali ha previsto limiti massimi: differenziati di spettanza del credito d'imposta. In particolare: a) per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile; b)-per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui;

tenuto conto che:

il credito d'imposta previsto dal decreto cultura Franceschini incoraggia gli investimenti nel patrimonio italiano, ma presenta ancora aspetti da migliorare e ambiti non ancora esplorati; si può immaginare, ad esempio, di ampliarne l'ambito oggettivo. In particolare, l'estensione di tale meccanismo agli investimenti diretti ai luoghi di culto e ai beni in essi custoditi sembra costituire un'opportunità virtuosa e produttiva di effetti positivi in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico rappresentato dagli stessi immobili di culto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, che il credito di imposta «Art bonus» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sia applicabile anche alle erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sia degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di

interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

G/2960/73/5

FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960

premessi che:

l'AS 2960 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 prevede, all'articolo 3, una serie di interventi di natura fiscale prevedendo, tra gli altri, una proroga di un anno per il bonus energia e per quelli relativi alle ristrutturazioni energetiche e all'acquisto di mobili che viene reso usufruibile anche per interventi in case popolari;

alcune disposizioni dispongono detrazioni fiscali al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche in riferimento agli interventi volti alla messa in sicurezza antisismica degli edifici;

parimenti è prevista la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+;

tra le agevolazioni è previsto inoltre uno sgravio fiscale pari al 36 per cento, per una spesa fino a 5.000 euro, che sia rivolta alla sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti, il c.d. Bonus giardini;

detta agevolazione è previsto anche per impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili, mentre si assesta al 50 per cento il bonus energia per infissi, schermi solari, sostituzione impianti climatizzazione,

considerato che:

le norme sopra richiamate e le altre contenute all'articolo 3 dispongono in generale una serie di interventi fiscali che, se nella loro natura erano stati precedentemente disposti, variano profondamente nella loro quantificazione e misura in special modo con riferimento alle risorse disponibili;

recenti eventi sismici hanno mostrato che il patrimonio immobiliare italiano deve essere urgentemente messo in sicurezza compatibilmente con le risorse economiche disponibili dei proprietari degli immobili;

la riqualificazione degli immobili avente quale fine quello di ridurre l'impatto ambientale ed ecologico rientra tra le priorità del Governo e della Commissione UE;

lo strumento dello sgravio fiscale è certamente idoneo ad assicurare gli interventi sopra richiamati unicamente nel caso in cui il richiedente possa con un sufficiente grado di certezza fare affidamento sulla durata pluriennale di un finanziamento costante e non variabile,

impegna il Governo:

a stabilizzare la percentuale di interventi fiscali di cui all'articolo in premessa attorno alla misura non inferiore al 65 per cento e non superiore al 70 per cento per un periodo di tempo ricompreso tra il 2018 ed il 2025.

G/2960/74/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il tema della desertificazione delle città, inteso come forte diminuzione della presenza degli esercizi commerciali di più piccole dimensioni (i cosiddetti esercizi «di vicinato») già ampiamente noto in molti paesi europei, ha cominciato ad evidenziarsi anche in Italia negli ultimi 20 anni, estendendosi anche ai pubblici esercizi, seppur in misura inferiore il percorso di decadimento delle aree urbane, nella prima fase, è stato strettamente connesso al processo di innovazione commerciale centrato sulle grandi dimensioni localizzate a livello extraurbano, successivamente è stato influenzato da cambiamenti nei consumi delle famiglie e del loro comportamento di spesa, da fenomeni noti di «bolla immobiliare» che ha prodotto una crescita vertiginosa del costo degli affitti per attività commerciali ed artigianali. Su questi fenomeni, negli ultimi 6-7 anni, si sono innestati gli effetti della più grande crisi economica dal dopoguerra, che ha prodotto una riduzione dei consumi delle famiglie di quasi 8 punti percentuali. Infine, la crescita della pressione fiscale, erariale ma soprattutto locale (la sola tassa di smaltimento dei rifiuti, ad esempio, in cinque anni ha prodotto aumenti medi di circa il 40 per cento per un esercizio commerciale; il passaggio da ICIA TASI-IMU ha prodotto incrementi vicini al 100 per cento) e le scelte normative, non ultima quella sulla «liberalizzazione degli orari di apertura» hanno dato «il colpo di grazia» ad un dif-

ficile equilibrio che si era realizzato, tra piccole e grandi strutture di vendita;

i consumi interni stanno ripartendo, finalmente, seppure lentamente, ma l'onda lunga della crisi del commercio non si arresta. E la desertificazione dei centri urbani continua ad avanzare;

l'alto numero di locali commerciali senza locatario è dovuto principalmente alle perduranti difficoltà del settore. Come dimostrano i dati citati pocanzi, un enorme numero di unità immobiliari si sono liberate sul mercato in un periodo di tempo ridotto, cui vanno sommati i locali lasciati vuoti dalle imprese plurinegozio che, con il perdurare della crisi, hanno ridotto il numero di punti vendita; la desertificazione colpisce il territorio con una diffusione a macchia di leopardo, ma è generalmente più evidente nei piccoli centri e nelle zone periferiche delle grandi città, dove ormai si trovano serrande calate anche nei centri commerciali. Il più alto numero di negozi sfitti si trova nelle regioni a maggiore densità di locali ad uso commerciale: Lombardia, (oltre 82mila) Campania (quasi 70mila) e Lazio (circa 62mila);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una norma che permetta di introdurre canoni concordati e cedolare secca anche per gli affitti di locali commerciali.

G/2960/75/5

FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame ha prorogato meritariamente la vigenza della normativa relativa alla cedolare secca per il biennio 2018 e 2019, pari al 10 per cento per i soli contratti di locazione a uso abitativo e a canone concordato,

il provvedimento riguarda in particolare i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a quelli relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione nonché ai canoni di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ul-

timi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

nella Legge di Bilancio 2018, però, non è stata inserita estensione della cedolare secca al 10 per cento anche per le locazioni commerciali, a fronte dei dati positivi della lotta all'evasione fiscale sui redditi da locazione nel periodo che va dal 2010 al 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, in successivi atti normativi, disposizioni miranti a introdurre canoni di locazione a canone concordato anche per gli esercizi commerciali, collegati a regimi di imposizione fiscale del soggetto locatario alternativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in analogia con quanto previsto per i contratti di locazione a uso abitativo. In particolare si sollecita la misura per negozi e botteghe situate nei centri storici dei comuni al fine di favorire la commercializzazione di prodotti artigianali e, quindi, salvaguardare arti e professioni tipiche del nostro Paese, che rischiano di scomparire causando una perdita complessiva per il sistema Paese non solo di natura economica ma, innanzitutto, culturale.

G/2960/76/5

FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premessi che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame ha prorogato meritoriamente la vigenza della normativa relativa alla cedolare secca per il biennio 2018 e 2019, pari al 10 per cento per i soli contratti di locazione a uso abitativo e a canone concordato;

il provvedimento riguarda in particolare i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a quelli relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione nonché ai canoni di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

nella Legge di Bilancio 2018, però, inoltre, non è stata inserita l'estensione della cedolare secca al 10 per cento anche nel 2018 e anche per

le locazioni degli studi professionali, a fronte dei dati positivi della lotta all'evasione fiscale sui redditi da locazione nel periodo che va dal 2010 al 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare; in successivi atti normativi, disposizioni miranti a introdurre canoni di locazione a canone concordato anche per gli studi professionali, collegati a regimi di imposizione fiscale del soggetto locatario alternativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in analogia con quanto previsto per i contratti di locazione a uso abitativo. In particolare si sollecita la misura per quelli situati nelle periferie, al fine di favorire la riqualificazione urbana e garantire agli abitanti i servizi resi dai professionisti, i cui luoghi di lavoro sono maggiormente diffusi nei centri urbani, penalizzando gli abitanti delle periferie stesse.

G/2960/77/5

FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame ha prorogato meritariamente la vigenza della normativa relativa alla cedolare secca per il biennio 2018 e 2019, pari al 10 per cento per i contratti di locazione a uso abitativo e a canone concordato;

il provvedimento riguarda in particolare i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a quelli relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione nonché ai canoni di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

nella Legge di Bilancio 2018, inoltre, non è stata inserita estensione della cedolare secca al 100 per cento anche per le locazioni dei locali adibiti a uso commerciale e quelli adibiti a studio professionale, a fronte dei dati positivi della lotta all'evasione fiscale sui redditi da locazione nel periodo che va dal 2010 al 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare in successivi atti normativi disposizioni miranti a introdurre canoni di locazione a canone concordato anche per gli edifici adibiti a uso commerciale e quelli adibiti a studio professionale, collegati a regimi di imposizione fiscale del soggetto locatario alternativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in analogia con quanto previsto per i contratti di locazione a uso abitativo, al fine di favorire la ripresa economica e finanziaria di tali categorie di lavoratori e l'emersione effettiva di una potenzialmente rilevante evasione fiscale.

G/2960/78/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il commercio e l'artigianato costituiscono due preziose risorse del nostro Paese che vengono garantite dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito i frutti del loro lavoro nell'acquisto di locali commerciali da dare in locazione;

da alcuni anni la redditività di tali beni è del tutto inesistente e, nelle strade delle città, aumentano i locali vuoti. L'abbandono dei locali porta, sovente, a una maggiore insicurezza ed al degrado dei luoghi. La riduzione dell'imposizione sui locali commerciali potrebbe incentivare la loro locazione, contribuire a vivacizzare l'economia locale e, al contempo, aumentare la sicurezza dei cittadini;

dal «Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva», allegato alla nota di aggiornamento del Def; si evince che, a partire dall'introduzione della cedolare secca sugli affitti abitativi, il *tax gap* del comparto «vale a dire il divario fra il gettito teorico e gettito effettivo» è diminuito del 42 per cento (si è passati da 2,3 a 1,3 miliardi di euro). Ciò testimonia il successo della cedolare secca per le locazioni abitative, che ha portato ad una considerevole emersione di gettito e che potrebbe essere replicato anche per le locazioni commerciali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre, in via sperimentale, una misura volta ad agevolare la riqualificazione delle città, attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove attività economiche che si insedino in locali ad uso diverso dall'abitativo, appartenenti alla categoria catastale C/1 (ne-

gozi e botteghe). Con particolare attenzione ad una cedolare secca per i redditi derivanti da nuovi contratti di locazione dei locali sopra citati.

G/2960/79/5

CANDIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in 9^a commissione agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;

impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G/2960/80/5

LIUZZI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

quasi 13 milioni di italiani vivono oggi in Comuni senza una libreria. Questo il dato registrato dall'Associazione italiana Editori (AIE) in un'indagine presentata a chiusura della Fiera nazionale della piccola e media editoria, Più libri più liberi, a dicembre 2016. Nel Sud e nelle Isole questo dato è anche più preoccupante;

sempre dalla stessa indagine si evince che l'indice di lettura cala al calare della dimensione del centro urbano: 38,1 per cento nei comuni tra 10 50mila abitanti; 39 per cento in quelli da 2 10mila; fino al 35,4 per cento nei comuni (e sono tanti) fino a 2mila residenti. Le perdite maggiori di lettori negli ultimi 5 anni sono avvenute nei piccoli centri (-15,3 per cento, rispetto a una perdita media nazionale del -9,1 per cento). Mentre nelle aree metropolitane questo calo si è arrestato al -3,1 per cento (ma per risalire al -5,1 per cento nelle periferie);

i suddetti dati testimoniano la possibilità che vi sia una correlazione tra la mancanza di librerie e l'abbassamento del numero dei lettori: se il lettore forte tende, infatti, a spostarsi nella città limitrofa più grande per acquistare un titolo o si affida a internet, il lettore debole temporeggia e, verosimilmente, poi, non acquista;

valorizzare le persone fisiche e le piccole e medie imprese che vogliono intraprendere l'attività di vendita di libri nei comuni con meno di 20.000 abitanti è dovere di un Paese che voglia davvero la crescita culturale e intellettuale dei propri cittadini, i quali devono essere messi nelle condizioni di poter fruire di servizi anche nei centri più piccoli;

incentivare le PMI, ad esempio, con esenzioni sulle imposte sui redditi per i primi mesi di attività e con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, darebbe nuovo impulso al settore librario di tutto il paese e aiuterebbe le piccole realtà imprenditoriali locali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere incentivi fiscali per i soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti.

G/2960/81/5

CANDIANI, COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

sono poco più di duecento gli imprenditori abilitati alla pesca professionale che esercitano in tutti i grandi laghi alpini della Lombardia: ditte individuali, anche di giovani pescatori, che tramite barche di piccole dimensioni spinte da motori fuoribordo alimentati a benzina riescono a prelevare con modalità sostenibili tra le 800 e le 1.000 tonnellate di pesce di ottima qualità assorbito *in loco* dalla ristorazione e dai mercati ittici rivieraschi. I pescatori di lago, pur essendo equiparati a quelli di mare e agli imprenditori agricoli come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non godono, però, di alcuna esenzione sulle accise del carburante;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo;

impegna il Governo:

a voler ricomprende nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise anche i pescatori delle acque interne equiparandoli a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando così tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2960/82/5

CANDIANI, COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessò che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

inoltre la suddetta Tabella A, esclude esplicitamente il trasporto di passeggeri, escludendo quindi i natanti che praticano il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne evidentemente scambiato con la navigazione da diporto a uso privato;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo;

impegna il Governo:

a voler ricomprendere nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna al fine di evitare una disarmonizzazione di trattamenti tra i diversi Stati e distorsioni nel mercato della concorrenza dovute a variazioni delle strutture delle accise da uno Stato all'altro;

a voler ricomprendere nello stesso regime di esenzione anche i pescatori delle acque interne, equiparandoli così a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2960/83/5

CANDIANI, COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessò che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è insensibile

calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel *trend* positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

a prevedere per la filiera avicola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G/2960/84/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo n. 446/97, aggiunto dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 1.90, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, a decorrere dal 24 gennaio 2015, e dall'art. 1, comma 73, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 10 gennaio 2016 si inserisce nel quadro delle modifiche normative dirette a ridurre l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta;

le modifiche poi apportate hanno esteso la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato già prevista a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 «an-

che ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti;

si è voluto, in tal modo, riconoscere il beneficio fiscale previsto, ai fini IRAP, per il lavoro a tempo indeterminato anche a quei settori che ricorrono in modo sistematico al lavoro stagionale;

la norma attualmente vigente riconosce, infatti, la possibilità di dedurre il 70 dei costi sostenuti (al netto delle deduzioni spettanti) per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere il beneficio al 100 per cento dei costi sostenuti per i lavoratori stagionali.

G/2960/85/5

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, ORELLANA, LANIECE, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premesso che:

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 15 settembre 2017, n. 104162, ha stabilito l'obbligo della forma scritta e della registrazione dei contratti di comodato agrario per poter accedere alle agevolazioni sul carburante agricolo;

l'oggetto della nota riporta: «Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. D.M 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Contratto di comodato di fondi rustici. Obbligo di forma scritta e registrazione.»;

nella nota viene così precisato: «Il D.M n. 454/2001, nel dettare le norme di esecuzione dell'agevolazione di cui in oggetto, ne individua i soggetti legittimati al beneficio e gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti per la concreta fruizione dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa. L'art. 2, comma 9, del citato decreto ministeriale ammette all'impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto. Richiamato il campo di applicazione dell'agevolazione in esame fissato dalle norme re-

golamentari, la successiva risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato. Tanto, tenendo conto del carattere oggettivo dell'impiego agevolato di che trattasi, legato all'effettuazione di determinate e specifiche colture, e del diffuso ricorso al negozio del comodato per trasferire il godimento di fondi rustici, salvo restando in ogni caso l'osservanza degli adempimenti prescritti dal citato art. 2, comma 9. A chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n. 2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in special modo quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione. Impongono tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operato da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso. Codeste Direzioni provvederanno a comunicare il contenuto della presente direttiva ai competenti organi delle Regioni o Province affinché ne diano notizia agli uffici incaricati dell'assegnazione dei carburanti agevolati, per garantirne comunque la generale, omogenea, applicazione in vista della prossima richiesta di assegnazione di cui all'art. 2, comma 3, del D.M n.454/2001, ove si rilevino fattispecie difformi. Vengono fatti salvi, naturalmente, gli accertamenti da cui scaturisce il recupero del tributo a seguito di rilevata distrazione del prodotto dagli usi agevolati.»;

considerato che:

il comma 12 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014; n. 116, risultante da un emendamento presentato al citato decreto dallo scrivente, recita: «Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE)n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.»;

preso atto che:

le zone montane sono caratterizzate da una esasperata polverizzazione particellare e che in molti casi, dove ad esempio manca l'accordo fra i comproprietari o dove gli stessi risultano irreperibili, è oltremodo difficile verificare la volontà espressa a concedere in uso il bene. Tanto per fare un esempio, nel territorio della sola Provincia Autonoma di Trento si dovrebbero produrre, da parte degli agricoltori, contratti di comodato e/o affitto regolarmente registrati per circa.130.000 particelle a prato stabile (120.000 comodati e 10.000 affitti);

sono evidenti i costi, sia economici che in termini di tempo, che un obbligo di questo tipo comporterebbe per gli agricoltori di montagna, i quali rinuncerebbero a formalizzare il diritto di coltivazione e al diritto del carburante agevolato, con il rischio che migliaia e migliaia di particelle rimangano incolte e abbandonate, con grave danno dal punto di vista della produzione agroalimentare, dell'immagine turistica del nostro territorio, del mantenimento ambientale;

tenuto conto che:

il 28 settembre 2016 è stato accolto come raccomandazione, alla Camera dei deputati, l'ordine del giorno n. 9/00065-A/008 a firma Plangger e altri, nel quale, al fine di contrastare la desertificazione demografica e l'abbandono dei terreni agricoli, soprattutto montani, il Governo si impegna ad inserire, nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, azioni volte ad alleggerire l'onere di spesa per le contrattazioni fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli;

considerato infine che:

nel corso della presente legislatura, soprattutto nell'ambito delle leggi di bilancio, sono state introdotte varie misure riguardanti agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici, anche grazie ad emendamenti proposti dall'interrogante e dal Gruppo per le Autonomie. Si pensi, per esempio, alla modifica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che detta la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 10 gennaio 2014. Infatti, la legge di stabilità 2014 ha novellato tale articolo precisando che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti ivi prevista non si applica alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Se ciò non fosse avvenuto, gli agricoltori piuttosto che spendere soldi per i contratti di compravendita di centinaia di migliaia di piccole e piccolissime particelle fondiarie avrebbero preferito lasciarli incolti;

la previsione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli va quindi assolutamente corretta per le particelle sotto i 5.000 mq in territori di montagna, nonché per i prati e pascoli in generale situati nei territori di mon-

tagna; in caso contrario si verificherebbero gli sforzi che il Governo ha messo in campo con le leggi finora approvate, ultima quella sui piccoli comuni, sulla salvaguardia ambientale contro il dissesto idrogeologico, etc.;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di richiedere la sospensione del dispositivo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inapplicabile alle piccole particelle fondiarie di montagna e sicuramente controproducente economicamente per le nostre aziende agricole, e di proseguire lungo il processo di semplificazione avviato, tanto più se applicato al settore dell'agricoltura e ai territori montani, che ancora stentano a raggiungere livelli di adeguata remunerazione.

G/2960/86/5

BIANCONI, VICECONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

l'articolo 90 reca disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo;

il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):

la lettera *a*) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;

la lettera *b*) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011);

il comma 2 prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza Unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni;

a tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n.190 del 2014, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6. 000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

tenuto conto che:

per dare compiutezza alla riforma della materia, con l'obiettivo di rendere più chiare per tutti gli operatori interessati le procedure di restituzione dei titoli autorizzatori eccedenti il totale degli apparecchi che potranno continuare ad offrire gioco nel mercato italiano, sembra opportuno giungere, previa verifica dell'Agenzia stessa, ad una riduzione del numero dei nulla osta alla quale ciascun concessionario è tenuto, mediante il conteggio del numero di titoli autorizzatori indicato per ciascun concessionario, nelle specifiche comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, restituiti all'Agenzia nei periodi intercorrenti rispettivamente tra settembre ed il 31 dicembre 2017, e tra il 10 gennaio ed il 30 aprile 2018,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, che la disposizione dell'articolo 6-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; sia interpretata nel senso che si giunga, previa verifica dell'Agenzia stessa, ad un numero complessivo di apparecchi in esercizio disponibili al pubblico non superiore a 345.000 al termine del primo periodo di riduzione e di 265.000 al termine del secondo periodo di riduzione e per la residua durata della convenzione di concessione.

G/2960/87/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2020»;

premessi che:

l'articolo 85, mediante la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 96 del TUIR esclude dal Reddito Operativo Lordo (ROL) parametro per individuare gli interessi passivi deducibili ai fini delle imposte sui redditi i dividendi distribuiti da società controllate estere;

merita ricordare che l'inclusione nel ROL dei dividendi di fonte estera era stata disposta, appena due anni fa, con il d.lgs. n. 127/2015 attuativo delle disposizioni in materia di fiscalità internazionale recate dalla legge delega fiscale, con il preciso obiettivo di non penalizzare gli investimenti effettuati dai gruppi italiani in società controllate estere rispetto a quelli in società italiane;

in deroga ai principi dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), la modifica opera retroattivamente a partire dal periodo di imposta 2017 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare). Ciò comporta che gli acconti previsionali ai fini IRES operati nel corso del periodo di imposta 2017, potrebbero risultare insufficienti sulla base delle nuove regole, con il rischio di applicazione di sanzioni a fronte di un comportamento del tutto legittimo sulla base della disciplina vigente nel periodo di imposta 2017;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di abrogare l'articolo in esame al fine di eliminare l'ingiustificata penalizzazione degli investimenti in società estere e di tutelare il legittimo affidamento degli investitori.

G/2960/88/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessò che:

il 2016 è stato il primo e l'ultimo anno del cosiddetto *bonus* mobili giovani coppie. Il *bonus*, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, non è stato prorogato nelle successive Leggi di Bilancio;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di reintrodurre la detrazione del 50 per cento dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, non superiori a 16.000 euro, sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa per le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

G/2960/89/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessò che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari,

secondo i dati del Rapporto Italia 2016, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «*pet*» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 800 euro.

G/2960/90/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il buono pasto è il principale e più diffuso strumento di *Welfare* aziendale in Italia. Esiste da ormai 35 anni e oggi influisce sulla vita di quasi 3 milioni di lavoratori e delle loro famiglie;

i benefici di questo sistema, che ne hanno favorito la diffusione e l'alto consenso sociale e politico che questo strumento ha raggiunto negli anni, sono i seguenti:

il buono pasto offre una migliore qualità della vita permettendo ai lavoratori di soddisfare i bisogni primari dell'alimentazione durante la pausa pranzo e rientra nella famiglia del *welfare* aziendale.

Il buono pasto incide sul potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie, perché di norma viene erogato nella misura di euro 5,29 giornalieri (7 euro per i dipendenti del pubblico) e 7 euro per il buono pasto elettronico, che mediamente rappresentano poco meno del 10 per cento del reddito netto di un operaio o un impiegato di basso livello.

Il buono pasto è universale: complementare rispetto alla mensa, che richiede un sito adeguato; il buono pasto è fruibile da parte di tutte le tipologie di aziende, anche PMI. Ed è utilizzabile in tutte le tipologie di esercizi commerciali: bar, pizzerie, ristoranti, supermarket, spacci, gastronomie, agriturismi. Inoltre esso è destinabile a tutte le categorie di lavoratori, interinali e *part-time* inclusi.

Il buono pasto alimenta la catena dei consumi domestici – essendo un titolo la cui validità è soggetta a scadenza e quindi non può alimentare il risparmio – ed ha dunque incidenza sul PIL.

Il buono pasto sostiene l'economia in tempi di crisi, non potendo essere risparmiato, e in particolare alimenta la filiera della ristorazione di prossimità che è uno dei settori tradizionali dell'economia italiana. L'incidenza del buono pasto sul volume degli incassi di un bar del centro città, a pranzo, può arrivare nei giorni lavorativi al 60 per cento.

Il buono pasto per essere erogato come parte dell'emolumento non monetario ai lavoratori, deve essere venduto con regolare fattura ivata da parte delle aziende emettitrici, erogato in busta paga da parte delle aziende clienti e per terminare il ciclo economico deve essere restituito con regolare fattura per il rimborso dai ristoratori alle società emettitrici. Esso dunque contribuisce all'emersione dell'economia sommersa e offre la tracciabilità di tutte le transazioni lungo la filiera;

resta invece un tema aperto quello relativo alla migrazione da cartaceo ad elettronico e relativa digitalizzazione del settore. Vediamo perché:

il valore esentasse (7 euro) è relativamente poco superiore ai 5,29 euro del buono pasto cartaceo (che è già 7 euro per la PA) e questo ridotto *gap* genera inerzia verso il cambiamento.

La misura dell'incentivo fiscale può risultare inefficace a breve termine quando si tratta di spostare la domanda di quelle aziende che per vari motivi sono ancora ferme a valori inferiori ai 5,29 euro, non traendo alcun beneficio fiscale immediato dal passaggio a pari valori.

Il passaggio al digitale è avvenuto in tutte quelle realtà «pronte» a raccogliere la sfida: grandi aziende, parte della PA, banche. È invece una sfida ancora da vincere lato PMI.

Anche sul lato della rete si registrano problematiche speculari: le grandi catene, i *fastfood*, la parte più moderna dei pubblici esercizi hanno raccolto la sfida, una parte della rete tradizionali (piccole tavole calde e fredde, bar, trattorie) sono ancora poco inclini ad adottare questi sistemi.

Gli investimenti degli operatori di settore sono stati ingenti per accompagnare la fase di digitalizzazione. Resta però ancora parecchia strada perché si possa dire completata la digitalizzazione della rete e gli investimenti futuri saranno proporzionati alla domanda del mercato per il digitale;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di programmare una «fase 2», ovvero una fase che possa permettere l'adeguamento del valore dell'esenzione fiscale riservata al buono pasto elettronico e la sostituzione *ex lege* del buono pasto cartaceo con il buono pasto elettronico per ridare impulso alla migrazione verso il digitale e di portare a compimento il percorso iniziato con la Legge di Stabilità 2015. La «spinta» che deriverebbe avrebbe il fine di permettere di beneficiare di tutti gli effetti positivi di una migrazione massiva da cartaceo ad elettronico: tracciabilità di tutte le transazioni e conseguente eliminazioni di rischi di elusione fiscale; educazione di cittadini ed imprese all'utilizzo di mezzi di transazione elettronici; digitalizzazione dei pubblici esercizi; proseguimento degli investimenti tecnologici e infrastrutturali da parte degli operatori italiani ed esteri del settore.

G/2960/91/5

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premessi che:

le associazioni di volontariato, le *pro loco* e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono una preziosa funzione dal punto di vista della coesione e della crescita sociale dei territori nei quali operano;

tra queste associazioni ve ne sono di piccole che, con fatica e solo grazie all'impegno generoso dei loro componenti, riescono a tenere in vita l'organizzazione e a perseguire gli scopi sociali per cui sono nate. In particolare negli ultimi anni, a causa della crisi, questo settore così eterogeneo ha vissuto momenti di difficoltà, frutto del combinato disposto di incombenze burocratiche e di ristrettezza delle risorse economiche disponibili: in moltissimi di questi casi piccoli importi economici, così come una maggiore flessibilità burocratica, possano davvero fare la differenza;

per fare due esempi, i redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni pro loco e di tutte le altre che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge n. 398 del 1991 non concorrono a formare il reddito imponibile. Nonostante detta esenzione, questi enti sono tenuti come obblighi fiscali a manifestare l'opzione per la legge n. 398 del 1991, presentare il modello BAS, conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita, tenere un registro riepilogativo di incassi e pagamenti; pagare l'IVA tramite F24. Nel caso di incassi e versamenti di importi superiori a 516,46 euro per le società sportive dilettantistiche e a 1.000 euro per le altre associazioni è d'obbligo il pagamento con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, bancomat) e dichiarare alla SIAE gli incassi relativi alle manifestazioni organizzate. Pertanto risulta paradossale che vi sia un'esenzione dalle imposte sui redditi se il reddito imponibile è inferiore a 51.000 euro, ma contemporaneamente che detti enti, oltre agli altri adempimenti, debbano presentare la dichiarazione dei redditi naturalmente con un reddito imponibile pari a zero. Si consideri, in fine, che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione *online* i dati relativi alle movimentazioni finanziarie;

per quel che riguarda le associazioni di volontariato, qualora non dovessero essere riconosciute come Onlus, sono tenute invece a pagare il diritto d'autore nel caso anche di concerti dal vivo a scopi benefici o anche con un numero limitato di spettatori, cosa che naturalmente costituisce un disincentivo, a meno che non si tratti di eventi la cui riuscita è pressoché sicura,

tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

a studiare nuove misure finalizzate a favorire e sostenere il settore del volontariato, valutando anche la possibilità di prevedere l'esonero dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, per le associazioni sportive dilettantistiche e le pro loco, così come l'esenzione dal pagamento del diritto d'autore per gli eventi di musica dal vivo organizzati da associazioni di volontariato;

a fornire, inoltre, un'interpretazione chiarificatrice dei «collaboratori tecnici», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprendendo tra questi coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filodrammatica, intendendo per tali i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori.

G/2960/92/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è stata istituita con D.lgs 30 giugno 1993 n. 266 e s.m.i;

è in continua evoluzione il contesto normativo in tema di misurazione e monitoraggio delle *performance* del Servizio Sanitario Nazionale e dalla rilevanza che tale tema ha assunto, nel quadro delle riforme intervenute nel periodo 2014-2017, ivi compresi gli interventi normativi in tema di *spending review*, a garanzia dell'universalità e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di attribuire ad AGENAS funzioni di supporto al Ministero della salute e alle Regioni, per la realizzazione di attività sistematiche di analisi e monitoraggio delle attività assistenziali, finalizzate all'individuazione di nuovi indicatori ed aggiornamento di quelli esistenti relativamente alla misurazione delle attività economico gestionali, organizzative, finanziarie e contabili, clinico assistenziali, di efficacia clinica e dei processi diagnostico terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi, da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

G/2960/93/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la riallocazione della spesa per prestazioni sanitarie imposta è suscettibile di cagionare una diminuzione dei volumi delle prestazioni ero-

gate dal solo operatore pubblico oppure una riduzione di efficienza di spesa;

impegna il Governo:

al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), a valutare la possibilità di consentire alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di programmare l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.

G/2960/94/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo *superticket*;

detto *superticket* allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre;

tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,

impegna il Governo:

a promuovere l'abolizione del cosiddetto *superticket* in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.

G/2960/95/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese e di scelte politiche non sempre adeguate, hanno bloccato il *turn over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

il blocco delle assunzioni nel comparto sanitario ha determinato gravissime criticità all'interno delle Aziende sanitarie che operano, ormai, grazie alle prestazioni del personale tecnico e infermieristica ormai ridotto al lumicino;

tale stato di cose ha posto le diverse strutture in condizione di difficoltà nel dover fornire quotidianamente risposte e servizi adeguati alle esigenze di salute della cittadinanza;

i cittadini hanno potuto fin qui fruire di assistenza e delle prestazioni sanitarie anche grazie ai tanti lavoratori precari che, con forme di contratto indirette e a tempo, hanno prestato la loro attività lavorativa presso le strutture sanitarie pubbliche;

non è più rinviabile la messa a regime della dotazione organica del comparto sanità e la contestuale stabilizzazione del personale precario,

impegna il Governo:

a prevedere il superamento del vincolo relativo all'assunzione di personale nel comparto della sanità al fine di consentire la piena ed effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché a prevedere appositi stanziamenti adeguati a far fronte alle misure premiali spettanti al personale del comparto sanità da lungo tempo penalizzato;

a prevedere la salvaguardia del personale precario del comparto sanità che ha fin qui garantito l'erogazione di servizi pubblici tramite rapporti di lavoro indiretti con la pubblica amministrazione quali, per esempio cooperative e simili;

a prevedere una programmazione specifica dedicata ai ricercatori degli enti sanitari pubblici che sia in linea con le richieste avanzate dai giovani ricercatori italiani anche in tema di carriera, retribuzione e ruoli.

G/2960/96/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessò che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni-a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il *turn-over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del *turn over* ha generato gravi criticità, determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave nocumento a carico dei cittadini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di *turn over* nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

impegna i Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/2960/97/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessi che:

le previsioni di spesa per la sanità pubblica contenute nel provvedimento in esame confermano che la tanto auspicata ripresa economica, non comporterà un incremento proporzionale del finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale;

la progressiva diminuzione del finanziamento della sanità pubblica, verificatosi costantemente nel corso degli ultimi anni, ha fatto sì che i cittadini non potessero fruire di servizi pur presenti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

l'Italia figura agli ultimi posti fra i Paesi europei per finanziamento pubblico alla sanità nazionale;

premessi, inoltre, che:

le Regioni a statuto ordinario, in conseguenza del mancato contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale, subiranno una sostanziale riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

le Regioni, per far fronte alle esigenze della programmazione relativa al triennio 2016-2018, avranno bisogno di ulteriori stanziamenti ad oggi non disponibili;

i tagli consistenti previsti relativi ai bilanci regionali potrebbero gravare anche sulla erogazione di servizi riguardanti le politiche sociali e la non autosufficienza;

premessi, infine, che:

in conseguenza del cosiddetto *payback* farmaceutico relativo agli anni 2013-2015 le Regioni avranno minori entrate rispetto ai bilanci predisposti;

il tempo di ingresso dei nuovi farmaci in Italia, stimato in quasi 500 giorni, è tra i più alti d'Europa;

il comparto farmaceutico necessita di nuova modalità di *governance* in grado di superare le difficoltà evidenziate dal citato *payback* farmaceutico;

impegna il Governo:

a prevedere aumento del Fondo sanitario al fine di garantire l'uniforme e completo accesso ai vecchi e nuovi Livelli Essenziali di Assistenza;

a rivedere e commisurare gli stanziamenti per la sanità pubblica all'incidenza degli stessi sui bilanci delle Regioni avendo in particolare con-

siderazione le sopracitate riduzioni del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e le minori entrate derivanti dal cosiddetto *payback* farmaceutico;

a prevedere il superamento del cosiddetto *payback* farmaceutico ovvero a introdurre nuovi strumenti di *governance* farmaceutica;

ad attivarsi affinché le risorse destinate alle politiche sociali e alla non autosufficienza non subiscano alcuna ulteriore riduzione ovvero a incrementare i capitoli di spesa relativi alle medesime politiche sociali e al fondo per la non autosufficienza.

G/2960/98/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il mancato rispetto dei termini dell'articolo 1, comma 310, rischia di vanificare le fasi dei procedimenti già avviati (progettazione/appalto), nonché degli stessi contratti, stipulati in funzione dell'Accordo che approva il programma dei singoli investimenti di ogni regione con tutte le inevitabili conseguenze derivanti;

il Patto della Salute già prevede, all'articolo 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004-1,4 per cento», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

l'Agenzia è affidata, a livello europeo, la funzione regolatoria in materia di politica dei medicinali, sia ad uso umano che veterinario, ivi compresa ogni funzione di coordinamento e di sicurezza nel settore per quanto attiene a quest'ultimo settore, e cioè alla sicurezza, l'EMA agisce mediante la rete europea e può intervenire se le informazioni acquisite indicano che il rapporto rischio beneficio di un medicinale è cambiato da quando il medicinale è stato autorizzato;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere compatibili termini attualmente previsti dal citato articolo 1, comma 310 della legge n.266 del 2005, ritenuti, pertanto, insufficienti, come i 18 mesi per la presentazione dei pro-

getti e validazione della regione e i 9 mesi per le gare d'appalto, in relazione ai puntuali adempimenti disposti dal Codice dei contratti pubblici, nell'ambito della procedura di realizzazione delle opere;

contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari; e che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introducendo quale obbligo, in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4 per cento, quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017 oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire;

garantire alla regione Lombardia un contributo per le spese sostenute per sviluppare, già in questa fase, la progettazione indispensabile per l'adeguamento funzionale delle strutture destinate ad ospitare la nuova dell'Agenzia e consentire il trasferimento di EMA entro fine marzo 2019 e per le spese per la promozione della candidatura di Milano in Italia e in Europa.

G/2960/99/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: spesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui principi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una *governance* inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economia e finanza 2017 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un SSN pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa *out-of pocket* e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica *evidence – value-based* e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo:

a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale a tutela del consumatore;

a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi

dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

ad affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un *range* di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G/2960/100/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei famigliari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Reg.no Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

premesso, inoltre, che:

un documento AIOM SIGU (Società italiana di genetica umana pubblicato il 16 ottobre 2013 afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una no-

tevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia familiare;

nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri dell'Evidence Based Medicine, che affrontano il tema dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;

si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologico deriva dalla necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

considerato, inoltre, che:

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

la regione Lombardia, tuttavia, a partire dal 2014, ha previsto, per le donne risultate positive al test BRCA 1 e BRCA 2, l'esenzione dal *ticket* per gli esami strumentali necessari ad assicurare la prevenzione;

il Senato ha approvato lo scorso 17 febbraio una mozione che impegnava il Governo, tra le altre cose, a estendere in tutto il Paese l'esenzione dal *ticket* per le donne positive a BRCA1 e BRCA2 al fine di uniformare i trattamenti su tutto il territorio nazionale;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria;

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G/2960/101/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la Carta dei diritti del malato di Cittadinanzattiva All'articolo 1 prevede: «Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari.»;

in Italia i nuovi casi di tumore hanno riguardato 363.000 persone nel 2015, circa 1000 persone al giorno, e si stima che il dato sia in crescita, considerando anche l'invecchiamento della popolazione, secondo la pubblicazione scientifica «I numeri del cancro in Italia», edizione del 2016, a cura dell'Associazione Italia di Oncologia Medica (AIOM);

secondo il Rapporto dell'Osservatorio sull'Uso dei Medicinali (OSMED) del 2015, recante «L'uso dei farmaci in Italia», i farmaci oncologici hanno rappresentato il 10,5 per cento della spesa farmaceutica a carico del SSN con una spesa di 2.372 milioni di euro;

nel capitolo di spesa in oncologia, al costo dei farmaci si aggiungono quelli per i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e l'utilizzo di nuove metodologie diagnostiche, comprese le indagini genomiche, frutto di una medicina di precisione sempre più consolidata;

secondo uno studio condotto su oltre 50 Aziende Sanitarie, aderenti al progetto, con il contributo dei maggiori esperti nazionali di *management* sanitario, pubblicato su I quaderni di medicina, supplemento al numero di dicembre 2016 de Il Sole 24 Ore Sanità, relativo ai tempi del percorso di

cura dei pazienti oncoematologici in *day hospital*, si stimerebbe che il tempo medio dello stessa sia di quasi cinque ore, rilevando una durata media simile tra i *day hospital* di oncologia, quelli di ematologia e quelli di onco-ematologia (rispettivamente di 4,9, 4,5 e 4,4 ore);

le terapie oncoematologiche più frequenti riguarderebbero nel 46 per cento dei casi quelle di media durata (da una a tre ore), nel 32 per cento quelle di lunga durata (superiori a tre ore) e per il restante 22 per cento le terapie brevi (inferiori ad un'ora);

per terapie brevi si intendono anche soluzioni sottocute della durata inferiore ad un'ora, di pari efficacia e sicurezza rispetto a quelle lunghe, normalmente endovena, capaci di ridurre i tempi di somministrazione, di essere meno invasive e di ottimizzare le attività correlate, efficientando il sistema attraverso un'ottimizzazione delle risorse, sia umane che strutturali;

i risultati ottenuti dal Progetto, come da citata fonte, farebbero emergere che i pazienti trattati in *day hospital* oncoematologici nel 58 per cento dei casi sarebbero ancora in età lavorativa e, in particolare, il 6 per cento di questo comprenderebbe persone tra i 18 e i 35 anni, il 28 per cento i pazienti tra i 36 e i 55 anni, e il restante 24 per cento si riferirebbe a quelli tra i 56 e i 64 anni;

sempre dal citato studio si evincerebbe che i pazienti di cui in premessa sono accompagnati da un coniuge o un familiare più giovane che, nel 55 per cento de casi, è anch'esso un lavoratore;

secondo la citata pubblicazione, il 40 per cento dei pazienti oncoematologici riferirebbe che le criticità legate al percorso riguarderebbero: l'interferenza del tempo dedicato alla terapia rispetto non solo alla qualità della vita, in termini di stress provato, ma anche alla sfera professionale e sociale; eccessiva durata della permanenza in *day hospital*, sia nel caso di terapie lunghe che brevi, a causa dei processi che precedono la stessa terapia; in particolare nel caso delle terapie brevi, che quindi prevedono una somministrazione inferiore ad un'ora, il disagio riguarderebbe l'inefficienza organizzativa della struttura, in mancanza della quale migliorerebbe di circa il 20 per cento;

l'esperienza dell'istituto Tumori «Giovanni Paolo II» IRCCS di Bari, coinvolto nel progetto di cui in premessa, dimostrerebbe l'importanza di corrispondere alla somministrazione di una terapia breve una gestione organizzativa *ad hoc*, al fine di soddisfare al meglio le diverse esigenze assistenziali, attraverso la predisposizione di finestre temporali dedicate a visita e trattamento, uno *staff* specifico il quale, durante le altre fasce orarie, continua a dedicarsi ad altre tipologie di pazienti, visite ambulatoriali programmate su flussi separati e un ambulatorio dedicato alle prime visite, al quale viene allocato un medico dedicato;

l'esperienza dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, anch'esso interessato nel progetto di cui in premessa, comproverebbe una più moderna ed efficiente gestione dei *day hospital* di ematologia, grazie all'inserimento di modifiche nella gestione quotidiana dei pazienti a partire dalla strutturazione delle agende

di prelievi e terapie, ad una pianificazione settimanale delle poltrone e dei posti letto in grado di limitare le inefficienze ed una migliore gestione della comunicazione con la farmacia, con la quale, attraverso un'analisi strutturata dei database disponibili ed una segmentazione dei pazienti per tipologia e durata della terapia, è stato possibile iniziare a condividere terapie anticipabili già dal giorno prima della somministrazione, rendendole così disponibili il prima possibile;

i risparmi ottenibili potenziali da ciascun *day hospital* su base annua, a seguito della valorizzazione dell'efficienza del personale, infermieristico e di farmacia, e dei costi sociali relativi a pazienti e familiari sarebbero stimati in 477.000 euro, che se estesi a livello nazionale sarebbero pari a 135 milioni di euro annui, secondo l'espansione del campione su 188 *day hospital* di ematologia, 331 di oncologia, sulla base dei dati AIL e AIOM del 2016;

da quanto emerso, si evincerebbe che il connubio tra il processo diagnostico-terapeutico e l'utilizzo di terapie brevi della durata inferiore ad un'ora comporterebbe per il paziente un cambio importante della qualità della vita e allo stesso tempo un impatto non indifferente sull'efficiamento delle strutture sanitarie, cos' come un decremento dei costi sociali imputati allo Stato,

impegna il Governo:

a verificare la fondatezza delle valutazioni economiche e quelle di efficacia e di efficienza delle prestazioni sanitarie così come esposte in premessa e, conseguentemente, ad assumere le iniziative idonee a garantire ai pazienti oncologici l'accesso alle cosiddette terapie brevi, a sostegno della loro qualità di vita e nel rispetto dei principi di uniformità territoriale.

G/2960/102/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori,

quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per reportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

G/2960/103/5

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'articolo 41 reca «Misure in materia sanitaria»;

con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto lo *screening* neonatale per sordità congenita,

considerato che:

il termine «sordità» identifica una perdita di funzionalità importante, che comporta, problemi nello sviluppo del linguaggio. I problemi all'udito possono colpire adulti e bambini innalzando barriere sociali;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il bambino ipoacusico come colui «la cui acuità uditiva non è sufficiente a permettergli di imparare la sua lingua, di partecipare alle normali attività della sua età, di seguire con profitto l'insegnamento scolastico generale»;

nei bambini, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione, di concentrazione e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Negli adulti, invece, può provocare isolamento e depressione;

è fondamentale tutelare il pieno sviluppo e l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche attraverso dispositivi, quali ad esempio, l'utilizzo di un impianto cocleare in grado di ripristinare la percezione uditiva,

impegna il Governo:

al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, a reperire le risorse necessarie per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici.

G/2960/103a/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una dia-

gnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale,

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* celebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* celebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G/2962/104/5

CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'articolo 41 reca «Misure in materia sanitaria»;

l'obesità è una patologia multifattoriale, la cui insorgenza può essere legata a diverse cause: dalle errate abitudini a tavola ad una significativa riduzione dell'attività fisica quotidiana, da fattori genetici a quelli ambientali;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 1,9 miliardi di persone in sovrappeso, di cui 600 milioni obesi. Di questi, 6 milioni in Italia con un impatto sul Servizio sanitario nazionale pari a 4,5 miliardi di euro;

secondo il rapporto «Osservasalute 2016», che fa riferimento ai risultati dell'Indagine Multiscopo dell'Istat «Aspetti della vita quotidiana» emerge che, in Italia, nel 2015, più di un terzo della popolazione adulta (35,3 per cento) è in sovrappeso, mentre una persona su dieci è obesa (9,8 per cento); complessivamente, il 45,1 per cento dei soggetti di età maggiore-uguale 18 anni è in eccesso ponderale;

le persone affette da obesità sono una delle categorie sociali più colpite da discriminazioni e pregiudizi;

ci sono due forme di discriminazione che rendono la vita davvero difficile per le migliaia di persone che ne sono affette. Il primo, si riferisce al peso predisposto a quantificare una persona nell'atto di accedere in banche o uffici predisposti con un box antirapina. In alcuni box installati in varie parti del territorio nazionale se ad accedervi è una persona affetta da obesità, il macchinario si blocca impedendo l'accesso, adducendo la presenza di due persone nel *box* e bloccando la persona. La voce che spiega blocco infatti è la seguente: «Si prega di uscire e accedere uno per volta». Questo rende evidente che l'accesso in quella banca o ufficio è destinato soltanto a persone sotto un certo peso e per le altre non è possibile. Al di là del discrimine che può essere risolto con la protesta di chi lo subisce, per la persona affetta da obesità si può creare un forte imbarazzo;

la seconda forma di discriminazione è riferita alle distanze progettate per gli arredi interni e spazi esterni nei *fast food* o locali per la ristorazione. Spesso, infatti, i tavolini e le sedie sono avvitate a terra e pertanto le distanze tra la piega della sedia e il bordo perimetrale del tavolino è così esigua da impedire ad una persona affetta da obesità di sedere che è dunque costretta a chiedere una sedia a parte e sedere nello spigolo libero del tavolo. Questo problema, non coinvolge soltanto una persona affetta da obesità, ma ogni persona che ha difficoltà deambulatorie e che

mancando di elasticità trova grande difficoltà a muoversi e a sedersi e spesso si trova costretta a lasciare il locale,

impegna il Governo a:

a reperire le risorse necessarie per garantire la mobilità e l'accessibilità delle persone che sono affette da obesità, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici e privati aperti al pubblico e in particolare, a definire i criteri *standard* di progettazione degli arredi interni e degli spazi esterni dei locali e dei trasporti pubblici.

G/2960/105/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

spesso i pazienti assistiti nelle strutture di ricovero possano chiedere agli infermieri che si sono occupati dei loro bisogni prestazioni extraospedaliere;

che tali prestazioni spesso non sono verificate e regolamentate dal Servizio sanitario pubblico;

secondo analisi recenti, infatti, almeno il 50 per cento delle prestazioni extraospedaliere richieste in forma privata agli infermieri avviene fiscalmente in nero su esplicita richiesta anche dello stesso assistito,

rilevato che:

risulta necessario eliminare tali situazioni, evitando casi di evasione fiscale ed assicurando all'assistito l'assistenza da parte del professionista prescelto e richiesto, nonché la regolare fatturazione della prestazione da parte dell'azienda sanitaria, con i conseguenti benefici fiscali previsti dalla normativa vigente per le spese mediche-assistenziali,

impegna il Governo:

a valutare di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché sia disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia estesa anche agli esercenti la professione infermieristica la normativa vigente in materia di attività libero professionale intramuraria di cui alla LEGGE 3 agosto 2007, n. 120.

G/2960/106/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessò che:

la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario e, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;

oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale; grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed alla capacità di instaurare un rapporto fiduciario con i cittadini, il farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;

trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione;

i farmacisti che intendano acquisire specifiche competenze nel campo della nutrizione, in aggiunta a quelle che derivano dalla laurea già conseguita, hanno accesso ad uno specifico Master di II livello in nutrizione offerto da molti atenei nazionali,

considerato inoltre che:

la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa, ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad diverse categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione,

impegna il Governo:

ad adottare i necessari atti affinché, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione; i farmacisti, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, possano elaborare diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche.

G/2960/107/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessò che:

al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

G/2960/108/5

ANGIONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessò che:

in seguito all'entrata in vigore delle direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE del Consiglio che hanno istituito in Europa di certificazione della formazione specifica in medicina generale per poter esercitare nei servizi sanitari nazionali e dettato regole unitarie per i titoli degli specialisti, dal 31 dicembre 1994 in Italia i laureati in medicina e chirurgia non possono più accedere direttamente alle graduatorie regionali per la medicina generale;

da allora si è venuta a creare una situazione che ha di fatto diviso i medici di medicina generale in due gruppi: medici laureati prima del 1994 che se provvisti di titolo equipollente hanno avuto la possibilità di ingresso alla graduatoria regionale e medici laureati dopo il 1994 che possono accedere alle graduatorie regionali solo dopo un corso triennale di formazione. Tra questi ultimi sono compresi anche i medici iscritti all'u-

niversità prima del 1991 (anno di entrata in vigore del decreto di recepimento) i quali, oltre che essere esclusi dalla graduatoria regionale in quanto privi del titolo di formazione, vengono anche penalizzati nell'accesso al corso di formazione perché ritenuti troppo «anziani»;

oggi in tutto il territorio nazionale si utilizzano medici senza formazione specifica per ricoprire temporaneamente incarichi nella medicina generale. Queste, per molti medici, abilitati dopo il 1994, in particolare del Sud Italia, rappresentano le uniche occasioni di lavoro e molti di loro svolgono quotidianamente servizi di medicina generale da oltre due decenni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità del riconoscimento per i medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, del titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di un'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente.

G/2960/109/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016; n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle

disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

G/2960/110/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

nella sezione A1 e nella sezione A2 del Registro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 e successive modificazioni, sono rispettivamente elencati gli alimenti destinati a fini medici speciali e gli alimenti privi di glutine;

gli alimenti destinati a fini medici speciali, ai sensi del Regolamento (VE) 609 del 2013, sono riservati all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche, la cui gestione dietetica non

può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta; gli alimenti privi di glutine sono destinati ai soggetti affetti da celiachia, una patologia con incidenza sempre maggiore nella popolazione che costringe gli individui affetti dalla stessa a rifornirsi obbligatoriamente di prodotti particolari in grado di consentire a tali soggetti un'alimentazione corretta;

considerato che:

in base a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, come modificato dal decreto ministeriale 17 maggio 2016, l'erogazione di alimenti a fini medici speciali a favore dei soggetti affetti da malattie metaboliche congenite e dei soggetti affetti da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, nonché l'erogazione degli alimenti privi di glutine per persone affette da morbo celiaco rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi introducendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.

G/2960/111/5

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 41 reca «Misure in materia sanitaria»;

milioni di persone hanno rinunciato a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo elevati della sanità privata e le ripercussioni si sono avute soprattutto sulle fasce di popolazione più fragili creando differenze tra le regioni;

in particolare, molti italiani hanno rinunciato per motivi economici a trattamenti odontoiatrici, sostenere, infatti, le spese necessarie a garantire le adeguate cure dentistiche per se stessi e per i propri figli è diventato gravoso sul bilancio familiare o impone sacrifici economici qualora siano indispensabili determinati interventi;

considerato che:

la prevenzione orale è fondamentale. I denti sani sono un bene prezioso per garantire una buona salute orale importante per la qualità della vita;

è importante seguire fin da piccoli un percorso di prevenzione di patologie del cavo orale e nel mantenimento di una corretta igiene orale;

impegna il Governo:

a valutare di intervenire in modo efficace a favore delle fasce di popolazione a basso reddito attraverso l'erogazione gratuita delle cure medico-dentistiche a bambini e ragazzi fino ai 18 anni che vivono in condizioni economiche disagiate.

G/2960/112/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'attuale regime fiscale; ai fini dell'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, assoggetta all'aliquota ordinaria del 22 per cento le prestazioni di ricovero ospedaliero rese da ospedali pubblici o privati convenzionati con il SSN, erogate a favore di cittadini residenti extra-UE;

tale condizione crea per le strutture italiane uno svantaggio competitivo nei confronti di Paesi in cui tali prestazioni usufruiscono di forti agevolazioni «o di esenzioni» di natura fiscale. L'origine di tale distorsione della concorrenza è da rilevarsi, in particolare, nell'applicazione del criterio generale di territorialità, ossia la rilevazione ai fini dell'imposizione dell'IVA nel luogo di residenza del prestatore nel caso di prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti non passivi IVA (privati);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di definire un quadro di favore e sostegno all'attrattività delle strutture ospedaliere pubbliche e private italiane verso la domanda di cura proveniente dai cittadini residenti in Paesi extra-UE e dunque di ridurre tale distorsione competitiva dando attuazione a quanto previsto dal diritto comunitario, in particolare dall'articolo 59-*bis* della Direttiva 2006/112/CE, modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, che consente agli Stati membri di derogare all'applicazione del criterio di territorialità

laddove l'effettiva fruizione della prestazione avvenga al di fuori del territorio comunitario.

G/2960/113/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera è regolato ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di disporre che ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento per l'anno 2014.

G/2960/114/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

è di cruciale importanza la rilevanza delle scienze della vita per la garanzia dell'offerta di cura e del crescente impiego delle tecnologie digitali di ultima generazione in campo sanitario;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere il beneficio della maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisto anche agli investimenti in tecnologie sanitarie, con particolare riferimento ai robot chirurgici, ai macchinari di diagnostica radiologica e di medicina nucleare, nonché ai macchinari per la radioterapia.

G/2960/115/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

i dispositivi medici sono strumenti utilizzati per finalità diagnostiche e/o terapeutiche;

la disciplina in materia è contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 con cui è stata recepita la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici in genere, nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 con cui è stata recepita la direttiva 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi e nel decreto legislativo 8, settembre 2000, n. 332 di recepimento della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi diagnostici in vitro;

considerato che:

la vigente normativa non prevede la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di tali prodotti pur essendo evidente la finalità medica degli stessi;

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici.

G/2960/116/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato previsto un contributo di 70 milioni di euro per l'esercizio, da parte degli enti territoriali, delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi;

considerato che:

tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e della relativa spesa stimata, appare opportuno incrementare il suddetto contributo;

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aumentando l'importo del contributo destinato all'esercizio delle suddette funzioni da 70 milioni a 113 milioni di euro.

G/2960/117/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

le funzioni per il rifinanziamento del Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono assegnate alle Regioni dalla legge 208/2015 senza alcun finanziamento per gli anni 2018-2020;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire una norma che rifinanzia il Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comu-

nicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che attualmente non ha alcun finanziamento.

G/2960/118/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame prevede diverse misure in materia sanitaria;

nei mesi di giugno e luglio 2017, si è verificato in diverse regioni d'Italia una carenza cronica di sangue che ha messo a rischio terapie salva vita e interventi chirurgici programmati e in emergenza;

tale carenza di donazioni e sacche di sangue ha fortemente penalizzato la rete trasfusionale nazionale che deve assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria;

secondo i dati preliminari raccolti dal Centro Nazionale Sangue, in alcuni giorni si sono superate le 1.100 unità mancanti su tutto il territorio nazionale;

considerato che:

l'allegato IV, parte A, del Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», prevede alcuni requisiti fisici per l'accettazione del donatore di sangue intero e di emocomponenti mediante aferesi;

in particolare tra i requisiti richiesti, il donatore di sangue deve possedere una età compresa tra i 18 e i 65 anni. La donazione di sangue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni fino a 70 anni può essere consentita previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età correlati;

il limite massimo di età a 70 anni determina la rinuncia da parte del Sistema sanitario nazionale a migliaia di sacche di sangue e di donatori periodici ultrasettantenni che, mantenendo uno stile di vita e di alimentazione corretto, vorrebbero poter continuare questo servizio di donazione fondamentale per tutta la comunità;

impegna il Governo a:

attraverso atti di propria competenza, rivedere il criterio dell'età previsto nell'allegato IV del decreto del Ministero della salute del 2 no-

vembre 2015, in modo da ampliare la platea dei donatori di sangue e permettere alla rete trasfusionale nazionale di soddisfare, in tutti i mesi dell'anno, le richieste di sacche di sangue, a scopo sanitario, delle Regioni.

G/2960/119/5

VALENTINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

ogni anno sono oltre 10.000 le persone colpite dal tumore del pancreas, con un aumento dei casi in proporzionale all'età ed equamente distribuito tra i due sessi;

le statistiche mondiali prevedono che entro il 2030 il tumore al pancreas diventerà la seconda forma di cancro più mortale, affiancando il carcinoma polmonare, che è di gran lunga più diffuso;

la ricerca medica italiana negli anni si è distinta per le scoperte nel campo della cura alle malattie del pancreas e che di recente ha avuto particolare risonanza mediatica la scoperta, proprio grazie ad un team di ricerca italiano, della sequenza del genoma dei tumori neuroendocrini del pancreas, uno dei più aggressivi tra i tumori neuroendocrini che colpiscono l'apparato digerente e dalla prognosi attualmente più infausta;

con l'articolo 1, comma 318, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si era previsto lo stanziamento di 500.000 euro in favore della Fondazione Italiana Onlus-per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas e che tali iniziative si rendono indispensabili per agevolare i *team* medici che si adoperano nella ricerca di nuove terapie per la lotta alle malattie del pancreas.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconfermare l'impegno economico già previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei confronti della Fondazione Italiana Onlus-per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas.

G/2960/120/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la Biblioteca Italiana per i Ciechi, sorta nel 1928, è da sempre la principale Biblioteca al servizio dei non vedenti. Con la creazione di ulteriori servizi, è attualmente una delle più articolate realtà italiane per la diffusione della cultura ai minorati della vista;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare anche per l'anno 2019 il contributo di 2 milioni di euro in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza.

G/2960/121/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nella legge annuale per la concorrenza e il mercato rischia di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF è verosimile, infatti, che nel medio-lungo periodo, con il capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

questo, dunque, potrebbe determinare profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'Ente, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni;

tenuto conto di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, che pone a carico delle società di capitali un contributo previdenziale in favore dell'ENPAM, pari al 2 per cento del loro fatturato annuo sulle prestazioni specialistiche rese in regime di SSN;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo tuttavia le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 per cento *ex* articolo 5 della legge n. 395 del 1977.

G/2960/122/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la gente di mare rappresenta una categoria di lavoratori svantaggiata in termini di accesso alle cure mediche, sia in situazioni di emergenza che per quanto riguarda un'assistenza medica di base. Questo perché a bordo della maggior parte delle navi non opera personale medico o sanitario qualificato e le navi possono trovarsi in mare per giorni o settimane prima di poter raggiungere un porto. Per secoli, se si eccettuano le navi dotate di medico a bordo, la cura di patologie e la tutela della salute di chi era imbarcato erano affidate al comandante ed alle nozioni di igiene e medicina che lo stesso aveva appreso nel corso della propria formazione professionale, o conosciute consultando testi che viaggiano assieme a piccole scorte di farmaci o materiale sanitario (la cosiddetta cassetta medicinali a bordo). La possibilità di fornire assistenza medica alle navi attraverso i sistemi di telecomunicazioni inizia dopo il 1897, anno in cui Guglielmo Marconi (il primo presidente del C.I.R.M.) sviluppa la radiotelegrafia. Negli anni immediatamente successivi vengono create le prime stazioni radio costiere e le navi si dotano di stazioni radio. Tale infrastruttura tecnologica consente sviluppi fino allora impensabili nella possibilità di comunicare con le navi in navigazione;

nascono, negli anni successivi centri per l'assistenza medica marittima via radio (detta anche assistenza radio medica). L'iniziativa italiana nel settore nasce nel 1935 e, pur non essendo la prima in ordine cronologico, è caratterizzata da una peculiarità, quella di non limitare la propria attività a navi battenti bandiera italiana o in navigazione in prossimità delle proprie acque territoriali, ma di essere rivolta indistintamente a tutti i naviganti, in navigazione in tutti i mari del mondo. Quindi una iniziativa, quella dei C.I.R.M., di respiro planetario;

come sopra menzionato il C.I.R.M. è sorto nel 1935, con la missione di fornire assistenza e consulenza sanitaria a distanza, attraverso i sistemi di telecomunicazione, agli equipaggi ed ai passeggeri imbarcati

su navi di tutte le nazionalità in navigazione in tutti i mari del mondo; agli equipaggi ed ai passeggeri di aeromobili in volo; a soggetti residenti in luoghi sprovvisti di strutture medico-chirurgiche adeguate; a chiunque abbia bisogno di consulto medico urgente. Il C.I.R.M. ha la sua sede in Roma ed i suoi servizi medici H24 prevedono, se la distanza lo permette; il prelievo del malato con mezzi navali o aerei per una rapida ospedalizzazione. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, in data 15 aprile 2002, il C.I.R.M. è stato designato quale Centro Italiano Responsabile dell'Assistenza Telemedica Marittima (acronimo internazionale T.M.A.S.), in attuazione delle raccomandazioni contenute nella Circolare IMO n. 960 del 20 giugno 2000;

l'attività di assistenza medica a distanza, assicurata dal C.I.R.M. da 80 anni, ha rappresentato un importante punto di riferimento per chi, in mare, fosse ammalato o avesse subito degli infortuni, con all'attivo una esperienza di circa 80.000 ammalati assistiti e non meno di 800.000 teleconsultazioni mediche. Esperienza che ne fanno, probabilmente, il Centro più importante nel settore al mondo. La propria attività è sempre stata prestata gratuitamente anche se solo dal 1958 le Organizzazioni Internazionali hanno raccomandato l'obbligo della gratuità dell'assistenza medica in mare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un incremento di contributo a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM» a decorrere dall'anno 2018.

G/2960/123/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'articolo 2 della Direttiva 2002/46/CE definisce l'integratore alimentare come il prodotto destinato ad integrare la dieta normale, che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altro tipo, a prescindere dalla sua forma di commercializzazione;

l'assenza di una disciplina certa, con riferimento all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli integratori alimentari, ha comportato un parziale disallineamento tra prodotti diversi (ad esempio aventi una differente forma di commercializzazione);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assoggettare l'intero novero degli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva europea in parola, all'aliquota agevolata del 10 per cento, così come già applicata nella maggior parte dei casi per i prodotti in oggetto.

G/2960/124/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

i rischi per la salute e per l'ambiente legati all'esposizione crescente a campi elettromagnetici, a radiofrequenza e microonde emessi da cellulari, *tablet*, *smartphone*, *computer* collegati in rete senza fili, antenne i WiFi, WiMax, radar, ripetitori della radiofonia, della radiotelevisione e della telefonia mobile Dect, Gsm, Umts e Lte (4G) destano una crescente preoccupazione per gli effetti negativi che possono avere sulla salute dei cittadini, come riferiscono numerosi scienziati e associazioni impegnate nello studio delle cause dell'inquinamento elettromagnetico in Italia;

anche la IARC (Associazione internazionale per la ricerca sul cancro) ha dovuto riconoscere nel 2011 queste radiazioni non ionizzanti come «possibili cancerogeni per l'uomo», ammettendo l'esistenza di effetti biologici e non soltanto termici;

il Consiglio d'Europa dal 2011 ha ritenuto gli attuali standard di sicurezza non sufficienti a tutelare la salute pubblica ed in particolare il limite italiano è fra i più bassi del mondo;

a quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 2001, alla luce dell'elevato grado di inquinamento elettromagnetico e dell'inesistenza di qualsiasi forma di protezione dagli effetti nocivi per la salute della popolazione che l'elettrosmog comporta,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi che possano individuare tra l'altro una nuova disciplina per gli enti locali di delocalizzazione delle stazioni radio emittenti al di fuori dei centri abitati;

ad adottare ogni iniziativa al fine di attuare un sistema efficace di monitoraggio dei livelli di inquinamento elettromagnetico e una relativa

politica di contrasto agli effetti dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute pubblica.

G/2960/125/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

gli antibiotici, nella terminologia corrente, sono sostanze, elaborate da microrganismi viventi o prodotte in laboratorio, in grado di determinare la morte dei batteri o di rallentarne o impedirne la loro proliferazione;

gli antibiotici sono indicati per la cura di un ampio spettro di infezioni ivi incluse quelle e provocate da molti batteri diversi e quelle di cui non si conosce il batterio responsabile;

premesso, inoltre che:

la ricerca farmaceutica, pur avendo già individuato e consentito l'utilizzo di tantissime molecole antibatteriche per la cura di molte patologie, prosegue ininterrottamente con grande impegno per individuare altre e più specifiche sostanze in grado di debellare le infezioni con un minor grado di tossicità e un più elevato livello di efficacia;

i batteri, tuttavia, hanno sviluppato, a loro volta, nuove modalità biologiche di difesa, quali modificazioni genetiche e/o variazioni biochimiche, per «resistere» agli effetti indotti dai farmaci antibiotici;

uno dei principali fattori di «resistenza» dei batteri agli effetti dei farmaci antibiotici è dato dall'uso improprio dei farmaci antibiotici medesimi ovvero dal loro utilizzo in dosi o per periodi di tempo differenti rispetto a quelli di prescrizione;

premesso, in fine, che:

detto fenomeno di «farmaco-resistenza», costituisce un enorme ostacolo per il controllo delle infezioni batteriche e, in conseguenza, rappresenta una vera e propria emergenza sanitaria;

considerato che:

lo scorso mese di giugno, la Commissione Europea ha pubblicato «A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance» (AMR);

detto Plan persegue l'obiettivo di supportare i singoli Paesi a implementare le politiche nazionali per il contrasto all'antibiotico resistenza

in modo da superare le differenze fra Stati, sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione per promuovere politiche basate su dati scientifici e intensificare l'impegno dell'Ue nella lotta contro la «farmaco resistenza» a livello internazionale al fine di limitarne i danni a livello globale;

lo scorso mese di luglio è stato reso noto un rapporto congiunto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che documenta i dati relativi al consumo di antibiotici in Europa e al fenomeno di «antibioticoresistenza» per gli anni 2013-2015;

detto rapporto, oltre a confermare il legame, già noto, esistente tra consumo di antibiotici e resistenza agli antibiotici (sia nell'essere umano che negli animali destinati alla produzione alimentare) evidenzia le notevoli differenze esistenti riguardo l'utilizzo di antibiotici negli animali e nell'uomo pur in rapporti differenti nei diversi Paesi Ue;

considerato, inoltre, che:

il Rapporto dell'Oms «Antibacterial agents in clinical development» (2017) analizza il fenomeno dell'antibiotico-resistenza;

nel citato rapporto l'Oms evidenzia che le misure fin qui messe in campo per contrastare le infezioni antibiotico resistenti sono insufficienti in quanto i nuovi antibiotici pochi seguono un percorso di ricerca e studio assai lenti rispetto gli agenti patogeni, che, al contrario, sviluppano le difese di contrasto all'antibiotico in maniera assai rapida;

secondo il citato rapporto dell'Oms, dallo scorso mese di maggio ad oggi sono stati sviluppati 51 antibiotici e 11 farmaci biologici (prodotti medicali ottenuti da organismi viventi), ma molti di questi sono varianti di sostanze già esistenti e, quindi, in prospettiva, avranno un'efficacia assai limitata in considerazione del fatto che i batteri svilupperanno rapidamente nuove forme di difesa sempre più efficaci;

l'Oms ha stilato, inoltre, una lista di batteri resistenti agli antibiotici: tra questi vi sono i batteri responsabili delle infezioni ai pazienti intubati o con cateteri e diversi batteri patogeni che causano alcune forme di tubercolosi, patologia che è causa di morte per 250 mila persone all'anno in tutto il mondo;

secondo i risultati dell'analisi condotta dall'Oms, nel mondo, ogni anno, complessivamente, circa 700 mila persone muoiono a causa di microrganismi multiresistenti; detta cifra, secondo le stime, del 2050 potrebbe aumentare fino a 10 milioni di decessi l'anno;

il direttore generale dell'Oms ha affermato che «la resistenza antimicrobica è un'emergenza sanitaria globale che seriamente pregiudicherà i progressi della medicina moderna. C'è urgente bisogno di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo per le infezioni resistenti agli antibiotici, inclusa la tubercolosi, altrimenti saremo costretti a ritornare a un momento in cui le persone temevano le infezioni comuni e rischiavano la vita anche per interventi di chirurgia minore»;

considerato, in fine, che:

l'allarme sulla resistenza agli antibiotici riguarda anche i bambini; su 4 milioni di decessi in epoca neonatale che avvengono ogni anno nel mondo, circa 1,5 milioni sono dovuti a patologie infettive causate da microrganismi multiresistenti, primi fra tutti quelli che causano alcune forme di tubercolosi;

la Società Italiana di Neonatologia (SIN), già un anno addietro, aveva sottolineato come «la sempre più frequente presenza di microrganismi multiresistenti fosse un pericolo estremamente grave per i piccoli pazienti che deve essere affrontato su due fronti: l'impegno delle case farmaceutiche nell'attività di ricerca e il rafforzamento della prevenzione, soprattutto attraverso un uso responsabile degli antibiotici»;

secondo la Società Italiana di Neonatologia, inoltre, «l'Italia è tra i Paesi più a rischio, perché è tra quelli dove c'è un eccessivo uso di antibiotici con conseguente aumento di batteri resistenti. La scelta di prescrivere o non prescrivere gli antibiotici da parte dei pediatri può essere a volte molto difficile. In generale si può dire che se da un lato è vero che è necessario e urgente ridurre l'uso inappropriato di antibiotici, e l'ideale sarebbe poter sempre iniziare un trattamento antibiotico sulla base di esami colturali, a volte, quando i dati clinici e di laboratorio lo richiedono, deve essere messa in atto una terapia empirica»;

la stessa Società sottolinea che specialmente negli ospedali –dove i batteri possono diffondersi molto rapidamente, anche da ospedale a ospedale, e diventare resistenti agli antibiotici in tempi brevi –dovrebbero essere attuate tutte le strategie preventive per ridurre i rischi con particolare attenzione al lavaggio delle mani e all'utilizzo di programmi di *Antibiotic Stewardship*;

rilevato che:

per contrastare la minaccia legata alla resistenza agli antibiotici, l'OMS e la Drug for Neglected Disease Initiative (DNDI) hanno istituito il cosiddetto GARDP (Global Partnership per la ricerca e lo sviluppo di antibiotici);

lo scorso 4 settembre la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Sud Africa, la Svizzera, il Regno Unito, l'Irlanda del nord e il centro di ricerca londinese *Wellcome Trust* hanno stanziato oltre 56 milioni di euro per finanziare il sopracitato progetto di ricerca;

secondo il direttore del programma globale di tubercolosi dell'OMS, occorrerebbero oltre 800 milioni di dollari l'anno per finanziare la ricerca di nuovi farmaci antitubercolici;

rilevato, inoltre, che:

lo scorso 13 settembre è partita una nuova *Joint Action* sull'antibiotico resistenza a cui partecipano oltre 44 partner europei, ivi inclusa l'Italia tramite l'Istituto Superiore di Sanità e l'università di Foggia;

il prossimo 18 novembre si celebrerà in tutta Europa la Giornata europea sull'uso consapevole degli antibiotici organizzata dall'European Center for Disease Prevention and Control (Ecdc) per informare la popolazione sul fenomeno della resistenza agli antibiotici e sull'utilizzo appropriato degli stessi;

la settimana dal 13 al 19 novembre prossimi, inoltre, si svolgerà la settimana mondiale per l'uso prudente degli antibiotici;

preso atto che:

la resistenza dei batteri agli antibiotici oggi conosciuti e disponibili costituisce una delle più gravi minacce alla salute dell'uomo;

ad oggi, come confermato dal rapporto dell'Oms, sono necessari nuovi ed efficaci trattamenti per diverse patologie, ivi inclusa la tubercolosi, che necessita, per essere debellata, di ben tre trattamenti antibiotici combinati fra loro;

preso atto, infine, che:

occorrerebbe, inoltre, anche predisporre interventi in favore di un'accurata attività di prevenzione e monitoraggio delle infezioni nonché prevedere adeguate campagne informative sull'uso appropriato e responsabile degli antibiotici utilizzati dagli esseri umani e di quelli impiegati nel comparto agricolo e in quello animale;

impegna il Governo:

a porre in essere una accurata attività di monitoraggio delle infezioni causate da batterie che delinei chiaramente quali e quante siano in Italia le infezioni antibiotico resistenti;

a prevedere dettagliate campagne educative informative sull'utilizzo corretto e appropriato degli antibiotici attraverso tutti i mezzi di comunicazione maggiormente Partnership sopra citato e ai progetti di ricerca sui batteri antibiotico-resistenti ad oggi in corso di svolgimento nel nostro Paese;

ad attivarsi nelle sedi europee ed internazionali preposte al fine di promuovere la partecipazione di altri Paesi al progetto di Global Partnership citato;

a programmare ed avviare una sorta di *partnership* tra pubblico e privato al fine di pervenire in tempi più rapidi e diffusi, la rete dei medici dislocate sul territorio agricolo e dell'artigianato di medicina generazionale, le organizzazioni nonché le associazioni e delle dei e le società pediatri imprese; e del comparto la rete delle farmacie sanitario, a prevedere adeguati e congrui stanziamenti da destinare al progetto di Global con maggiore efficacia all'individuazione di nuovi antibiotici;

a prevedere adeguati programmi di *Antibiotic Stewardship* per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, dislocate sull'intero territorio nazionale;

a prevedere un programma di informazione ad *hoc* in vista della giornata e della settimana dedicate all'uso consapevole e prudente degli antibiotici;

ad avviare una seria attività di monitoraggio e controllo sul corretto ed appropriato utilizzo di farmaci antibiotici negli allevamenti di animali e nelle coltivazioni intensive;

a concordare con i rappresentanti di ciascun settore produttivo le forme di incentivazione più vantaggiose ed opportune per favorire la produzione biologica.

G/2960/126/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico-degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G/2960/127/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

G/2960/128/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio-di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessò che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31. luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. in particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 10 agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

considerato che:

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale ed appare, in tal senso necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e succ. mod., nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni;

impegna il Governo:

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

G/2960/129/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità;

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4.000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che:

la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo:

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G/2960/130/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

il Ministero della Salute, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

rilevato, peraltro, che:

la giurisprudenza, in alcune recenti pronunce (cfr TAR Umbria Perugia Sez. 1, Sent. 25.7.2014, n. 421; Consiglio di Stato sentenza n. 3357/2017) ha chiarito che l'articolo 102 TULS deve intendersi riferito al «cumulo soggettivo», con contestuale divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria esclusivamente da parte dello stesso farmacista. Al contrario, come chiarito dalla citata giurisprudenza, tale divieto non riguarda l'esercizio di professionisti sanitari all'interno dei locali della farmacia, ad eccezione dei medici, in quanto prescrittori e quindi in condizione di conflitto di interessi.

considerato che:

l'ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa;

tali professioni tra cui quelle di Ortottista Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista non andrebbero ricomprese nella previsione dell'art. 102 del TULS e do-

verrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché possa essere consentito l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.

G/2960/131/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'erogazione di nuovi servizi in farmacia è stata definita dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha individuato una serie di prestazioni di grande utilità sociale e sanitaria da rendere accessibili ai cittadini in farmacia in regime di SSN. Si tratta di servizi quali la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare, il monitoraggio dei pazienti cronici per migliorare l'efficacia delle terapie, l'effettuazione di screening di prevenzione di patologie di forte impatto sociale (diabete, tumore al colon retto) anche attraverso test diagnostici di prima istanza, le prestazioni di telemedicina (elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, refertati a distanza), la prenotazione di visite specialistiche ed esami, con possibilità di pagare il ticket e ritirare il referto in farmacia;

tali prestazioni agevolano enormemente il cittadino che non deve recarsi presso il presidio pubblico, lontano da casa e accessibile con orari limitati, ma può effettuarle comodamente nella farmacia sotto casa. L'utilità di tali servizi è particolarmente evidente nei piccoli centri lontani dai capoluoghi in cui hanno sede i Centri di offerta di servizi sanitari;

l'erogazione di questi servizi garantisce vantaggi economici rilevanti anche per le Regioni e le ASL in quanto consente di razionalizzare e di ridurre l'impegno organizzativo ed economico delle strutture pubbliche. Inoltre, il coinvolgimento delle farmacie in particolare nelle attività di monitoraggio e assistenza dei pazienti cronici permette di migliorare l'efficacia delle terapie attraverso un corretto uso di farmaci e dispositivi, con il risultato di aumentare l'aderenza alla terapia (particolarmente bassa, ad esempio, nei pazienti affetti da patologie respiratorie a causa delle difficoltà d'uso dei devices) e di ridurre notevolmente i livelli di ospedalizzazione di re-ospedalizzazione che, soprattutto per alcune categorie di pa-

zienti (ad esempio, quelli colpiti da scompenso cardiaco), raggiunge livelli elevatissimi (oltre il 46 per cento dei casi), determinando un ridotto livello di qualità di vita dei pazienti e un costo molto elevato per il SSN;

considerato che:

attualmente l'erogazione dei nuovi servizi nelle farmacie avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, perché non è stata rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, che deve definire i criteri generali e i principi per l'erogazione di tali servizi in regime di SSN, ma anche perché non sono stati individuati fondi specifici per consentire l'avvio dei nuovi servizi e per poterne dimostrare concretamente l'effettiva convenienza per i cittadini e per le ASL;

rilevato altresì che il rinnovo della convenzione, per la parte riguardante i nuovi servizi, peraltro, presenta alcune difficoltà, in quanto le modalità di definizione della remunerazione da destinare alle farmacie per l'erogazione di nuove prestazioni è subordinata a una complessa procedura di certificazione preventiva del risparmio ottenibile dalle ASL grazie all'affidamento dei servizi alle farmacie stesse;

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure affinché siano garantiti:

a) l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un «Fondo per attuazione della Farmacia dei servizi», volto proprio a favorire l'erogazione di nuovi servizi nelle farmacie nell'ambito del SSN. Tale fondo verrà assegnato alle Regioni in proporzione alla popolazione residente e sarà destinato in via esclusiva a remunerare le farmacie per la fornitura di nuovi servizi, secondo i principi che verranno definiti dalla convenzione farmaceutica nazionale e le quantificazioni stabilite dagli accordi applicativi regionali;

b) il finanziamento del fondo tramite risorse del Ministero, integrate con gli importi relativi al contributo dello 0,15 per cento sulla spesa SSN 1986, previsto dalla convenzione farmaceutica nazionale vigente, assegnato all'ENPAF per la distribuzione alle farmacie ma rimasto accantonato presso l'ENPAF stesso; la possibilità per le Regioni di attingere al Fondo per remunerare i servizi anche prima che sia rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, sulla base di specifici accordi stipulati con le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private;

c) il superamento dei rigidi vincoli previsti dal decreto legislativo n. 153 del 2009 e finalizzati a prevedere una certificazione preventiva del risparmi derivanti dall'attivazione dei nuovi servizi al fine di poter definire la remunerazione delle farmacie. Tali vincoli appaiono privi di significato alla luce della destinazione di risorse specifiche per l'erogazione dei nuovi servizi che integrano le disponibilità finanziarie delle regioni, comunque utilizzabili, e di fatto già oggi utilizzate, dalle regioni stesse

per finanziarie attività svolte dalle farmacie in aggiunta rispetto alla normale distribuzione dei farmaci in regime convenzionale;

d) la valorizzazione del ruolo degli accordi regionali per la definizione della remunerazione dei nuovi servizi e dei requisiti minimi di idoneità dei locali per l'erogazione delle prestazioni assicurate dalle farmacie.

G/2960/132/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge-recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

la concreta applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 153/2009 in materia di remunerazione dei nuovi servizi che possono essere offerti dalle farmacie ha incontrato una serie di difficoltà;

in particolare, la cosiddetta «Farmacia dei servizi», si inserisce nel sistema vigente dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, così come delineato dal decreto legislativo n. 153 del 2009, in virtù della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 69 del 2009 e dei relativi decreti di attuazione, sul presupposto, secondo quanto disposto dallo stesso d.lgs. n.153 del 2009, che i nuovi servizi prestati dalle farmacie, devono essere assicurati nell'ambito e nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, il cui rapporto è disciplinato dalle convenzioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale;

di fatto, tuttavia, le disposizioni ivi previste, per la loro rigidità, impediscono l'effettiva erogazione di prestazioni innovative da parte delle farmacie, in particolare quali quelle di:

assistenza domiciliare, monitoraggio malati cronici, campagne vaccinali e di prevenzione, test diagnostici, telemedicina, prenotazioni di visite ed esami, che non solo agevolano notevolmente i cittadini consentendo loro di ottenere servizi di alta valenza sociale nella farmacia sotto casa, riducendo in tal modo l'onere a carico delle aziende sanitarie;

infatti, la prevista correlazione diretta e inderogabile tra l'accertata e preventiva diminuzione di spesa e la remunerazione delle farmacie, costituisce un ostacolo anche al rinnovo della convenzione farmaceutica nazionale e, conseguentemente alla possibilità di erogazione i nuovi servizi.

A tal fine, con la norma in esame, si propone una formulazione della disciplina dettata in materia, al fine di renderla più aderente alla realtà, in linea con quanto già oggi avviene in materia di accordi regionali con le organizzazioni territoriali delle farmacie per l'erogazione di specifici servizi, e pur sempre nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle Regioni;

considerato che:

appare opportuna, quindi, una modifica della vigente normativa affinché la verifica della compatibilità della spesa, ai fini della remunerazione da parte del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni erogate dalle farmacie, sia effettuata solo dopo la stipula dell'accordo collettivo nazionale e, in caso di esito negativo, la stessa convenzione possa prevedere meccanismi di rientro;

rilevato altresì che

sulla base dell'interpretazione testuale, l'articolo 8, comma 2, lettera *c-bis*, del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto legislativo 153/2009, prevede che in sede di rinnovo della convenzione nazionale debba essere fissato un tetto di spesa entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante per il medesimo SSN;

la metodologia per accertare la diminuzione di oneri si fonda sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni; saranno poi il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 a certificare tale riduzione;

tale determinazione dell'accertata diminuzione degli oneri si è rivelata non quantificabile e, pertanto, è opportuna una modifica della normativa (articolo 11, comma 1 della legge n. 69 del 2009 e art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 153 del 2009) in modo tale che la verifica della compatibilità della spesa sia effettuata solo dopo la stipula da convenzione prevedendo che, in caso di esito negativo, la stessa convenzione contempli meccanismi di rientro rispetto ai vincoli posti;

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 1 della legge n. 69 del 2009 e art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 153 del 2009 nei termini di cui in premessa.

G/2960/133/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriatelyzza per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50 per cento dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70 per cento nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci, e in primis aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmatiche del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, anche.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

G/2960/134/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) – territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con ca-

denza annuale, dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per cento per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l’AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

considerato che:

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all’AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall’Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

G2960/135/5

MANDELLI, D’AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con

riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all’euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000.

G/2960/136/5

MANDELLI, D’AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 riconosce ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni, una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50 punti;

l’articolo 5 comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298, dispone che ciascun commissario possa attribuire fino ad un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale. Considerato che la Commissione è composta da 5 membri, il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 35 punti;

considerato che:

tale norma, è stata oggetto di diverse contestazioni in merito al metodo di calcolo della citata maggiorazione e ciò ha causato l'instaurarsi di numerosi contenziosi che hanno determinato pronunce contrastanti e conseguenti difficoltà applicative;

della questione è stato interessato anche il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015, ha chiarito che la normativa di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 deve considerarsi *lex specialis* rispetto alla normativa generale, di cui alla legge n. 362 del 1991 ed al D.P.C.M. n. 298 del 1994;

secondo i Giudici, infatti, un'interpretazione difforme finirebbe col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile, il che oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità;

rilevato, altresì, che:

per superare le criticità evidenziate è necessario un intervento; normativo che garantisca un'applicazione uniforme delle disposizioni di legge sopra richiamate,

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per consentire che la maggiorazione riconosciuta per l'attività svolta nelle farmacie rurali si aggiunga al punteggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato DPCM 298 del 1994, anche oltre il limite massimo previsto da tale ultima disposizione

G/2960/137/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

a decorrere dal 9 febbraio 2019, le farmacie pubbliche e private saranno obbligate a verificare l'autenticità di tutti i farmaci soggetti a prescrizione medica da esse dispensati;

tale data non è tassativa, in quanto l'Italia può godere di ulteriori 6 anni di deroga per l'applicazione della normativa europea sulla verifica dell'autenticità dei farmaci;

tuttavia tutti gli attori della filiera del farmaco (farmacie grossisti, importatori paralleli, industrie di farmaci generici e di specialità medicinali) stanno lavorando alacremente per costituire l'Organizzazione Italiana di Verifica del Farmaco (così come stabilito dal Regolamento delegato UE) in modo da poter implementare la normativa tra il 2019 e il 2020;

altresì che:

tale obbligo di legge porterà le farmacie a doversi dotare di apparecchiature informatiche, munite di un lettore di codice a barre bidimensionale (*datamatrix*) e del relativo *software* gestionale;

si stima che le oltre 18.000 farmacie pubbliche e private italiane dovranno, nell'arco del prossimo biennio, dotarsi di circa 55.000 *scanner* a lettura ottica bidimensionale con conseguente aggiornamento degli applicativi gestionali (*software*) e che tale dotazione risulta obbligatoria, in quanto, attualmente, la lettura del codice a barre posto sulle fustelle dei farmaci, avviene esclusivamente in modalità unidimensionale (*linear barcode*);

inoltre, dal 10 settembre 2018, l'articolo 3 della legge europea 2017 imporrà l'obbligo di utilizzo della ricetta elettronica veterinaria che prevede, per le farmacie, l'imputazione, all'interno della ricetta, del lotto e della data di scadenza già oggi automaticamente leggibili grazie al codice *datamatrix* presente su tutte le confezioni di farmaci veterinari in commercio;

il costo stimato per il bilancio dello Stato è di euro 10 milioni;

impegna il Governo:

a voler individuare le iniziative da adottare per riconoscere alle farmacie un'agevolazione di carattere fiscale, consistente in un credito d'imposta, al fine di favorire la diffusione di attrezzature, la cui adozione è obbligatoria per ottemperare alle predette disposizioni di legge.

G/2960/138/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le Regioni a statuto ordinario investono in maniera preponderante nello sviluppo infrastrutturale, nel rispetto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni di euro per il 2018 per investimenti sul territorio a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con le medesime finalità previste dalla legge. La quota assegnata alle RSO è circa il 9,7 per cento dello stanziamento pari a oltre 4 miliardi per il 2018 ed equivale allo 0,48 per cento sul totale del Piano investimenti (di 83,5 miliardi fino al 2033). L'assegnazione di tali risorse alle Regioni non stravolge il piano di investimenti che oltre ad essere rifinanziato dal 2018 è allungato di un anno al 2033;

valutare la possibilità di prevedere, anche per gli anni 2019 e 2020, l'assegnazione di risorse per investimenti sul territorio di una quota di 400 milioni di euro a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con i medesimi meccanismi del 2018. Il finanziamento pluriennale permette la programmazione di lungo periodo degli stessi con evidenti ricadute positive sulla crescita del Paese;

valutare la possibilità di prevedere che le Regioni in sede di auto coordinamento definiscano il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali entro il 31 gennaio. Il termine indicato si armonizza con quello entro cui le Regioni devono indicare il riparto fra le stesse del contributo in termini di finanza pubblica. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

G/2960/139/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la scadenza sui processi di scambio/cessione degli spazi finanziari e riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni del 30 aprile è incompatibile con la possibilità di dare maggiori spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per investimenti attraverso le Intese regionali con enti locali (articolo 10 della legge n. 243 del 2012) il cui iter ha inizio il 15 gennaio (DPCM 21/2017), sarebbe, infatti, impossibile procedere alla eventuale cessione di spazi finanziari agli Enti locali fino al raggiungimento dell'Intesa del 30 aprile che delinea il contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione. Per avere un quadro unitario della programmazione della spesa regionale le scadenze delle intese per la definizione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni sono riportati alla medesima data;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di armonizzare e sistematizzare i processi di scambio/cessione degli spazi finanziari e riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni.

G/2960/140/5

MARIO FERRARA, Giovanni MAURO

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0»; della molteplicità, sul punto dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo *de quo*;

per tali finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I.;

R.I.I.S.I. svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

G/2960/141/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS Z960)»,

premessi che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame istituisce un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia;

la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;

l'articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio e afferma il obbligo della Repubblica di riconoscere alla famiglia, così intesa, specifici diritti;

l'articolo 30 della Costituzione stabilisce che è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, cui la legge assicura ogni tutela giuridica e sociale, anche se nati fuori dal matrimonio;

l'articolo 31 della Costituzione stabilisce che lo Stato agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti con particolare riguardo alle famiglie numerose;

l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo definisce la famiglia come nucleo fondamentale della società e dello Stato che, come tale, deve essere riconosciuta e protetta;

l'attuazione dei diritti costituzionalmente sanciti in favore della famiglia, oggetto di iniziative legislative in ogni epoca, ha cercato di favorire, in modi e tempi diversi, l'adattamento dell'istituzione «famiglia» agli ambiti culturali e giuridici propri della realtà sociale in costante mutamento;

la famiglia, nel corso degli anni, vieppiù in tempi di crisi quali quelli in cui viviamo, ha rappresentato una sorta di ammortizzatore sociale naturale e, sia pure tra non poche difficoltà, ha finito col diventare l'unico riferimento sia dal punto di vista economico che culturale e sociale;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, l'istituzione familiare ha subito, purtroppo, un lento ma progressivo deterioramento sia nella vita sociale, che culturale ed economica;

oggi, in particolare, l'istituzione «famiglia», lungi dall'essere al centro delle politiche di governo del Paese, si dibatte, in conseguenza, fra diverse e gravi situazioni di crisi in diversi ambiti;

secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;

le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fi-

scafe che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze;

le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;

detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;

oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità – quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;

la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante documento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie;

preso atto che:

in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;

detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;

le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;

preso atto, inoltre, che:

il principale freno allo sviluppo del nucleo familiare è rappresentato dalla carenza di risorse economiche stabili, necessarie soprattutto nei primi anni di vita dei bambini;

il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e l'infanzia;

il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;

i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee;

impegna il Governo:

ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia così come dettati dalla Costituzione;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a incrementare la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a favorire la crescita della natalità;

a porre in essere la revisione del sistema fiscale riordinando le obbligazioni tributarie a carico delle famiglie e introducendo criteri di detassazione in base al numero dei componenti il nucleo familiare;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.

G/2960/142/5

CROSIO, COMAROLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 97 del provvedimento in esame rende permanente l'esclusione della Rai dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni;

nei fatti, si elimina l'obbligo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di rispettare i vincoli su appalti, acquisti e assunzioni cui sono soggetti gli enti pubblici, e quindi anche la Rai visto che da ottobre è stata inserita dall'Istat nel perimetro della pubblica amministra-

zione visto che i proventi dell'attività commerciale valgono meno del 50 per cento dei ricavi;

se la Rai fosse trattata come una Pubblica Amministrazione a tutti gli effetti, dovrebbe poter assumere i propri dirigenti solo per concorso, effettuare acquisti solo attraverso la centrale Consip e rispettare il Codice dei contratti pubblici quando si affidano lavori e forniture o si compra un'opera audiovisiva. In altre parole, dovrebbe agire in modo completamente trasparente;

i vertici aziendali avevano espresso preoccupazione per queste limitazioni, temendo la competitività nei confronti degli altri operatori televisivi (nonostante gli introiti derivanti dal canone Rai e gli incassi da pubblicità);

la finalità dichiarata dell'esclusione è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito alla Rai, come se un regime di contenimento dei costi che prevede limiti alla capacità di spesa annua (per autovetture, consulenze, studi, contratti) e riduzione dei costi per il personale, dovesse funzionare per tutte le amministrazioni pubbliche ma non può garantire il pieno ed efficace svolgimento del ruolo della Rai;

la Rai (una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae) opera in concorrenza con le tv generaliste per scelte di programmazione, *audience* e vendita di contenuti, eppure per moltissimi anni ha sostenuto dei costi esagerati rispetto al suo principale competitor, soprattutto in relazione ai costi del personale;

impegna il Governo:

per garantire la dovuta trasparenza nella gestione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad applicare anche alla Rai le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni, così come predisposto dall'Istat.

G/2960/143/5

BOCCHINO, PETRAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 97 è orientato a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla RAI Radiotelevisione Italiana- S.p.A. al fine di consentire l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nell'ambito del mercato in cui la stessa opera in regime di concorrenza. In particolare, la disposizione è volta a rendere permanente l'esclusione della RAI dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerato che:

l'attuale Contratto di servizio, articolo 1, stabilisce che la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. deve «favorire l'istruzione, la crescita civile, il progresso e la coesione sociale, promuovere la lingua italiana, la cultura e la creatività, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale» e, articolo 3, comma *b*, deve dare «un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante l'acquisizione o la co-produzione di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese che abbiano stabile rappresentanza in Italia, anche al fine di una loro valorizzazione sui mercati esteri»;

la produzione audiovisiva documentaria indipendente italiana si è distinta negli ultimi anni per qualità, ottenendo importanti riconoscimenti nei festival nazionali (Venezia) e internazionali, cui non è corrisposta una coerente valorizzazione nel sostegno alla produzione e nella diffusione da parte della RAI;

il *Tax Credit* e la nuova legge 14 novembre 2016, n. 220 «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» offrono una consistente opportunità per contribuire al rinnovamento e rilancio dell'industria cinematografica e televisiva che deve comprendere anche la produzione documentaristica indipendente nella quale l'Italia nel corso degli ultimi dieci anni si è distinta, nonostante la scarsità di risorse;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

inserire nel nuovo Contratto di Servizio precisi obblighi per la concessionaria radiotelevisiva definendo preliminarmente una quota precisa ed ineludibile di investimento nel settore documentario e in secondo luogo dotandosi di una struttura organizzativa dedicata al documentario (come già esiste per il cinema, la fiction, l'animazione) in grado di prendere de-

cisione editoriali e di varare progetti e coproduzioni internazionali sul modello delle grandi televisioni pubbliche Europee.

G/2960/144/5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Il Senato,

premessò che:

in tema di risarcimento per le vittime di reati violenti, l'obbligo di prevedere una forma di ristoro trovò fondamento, in prima istanza, nella Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, siglata a Strasburgo il 24 novembre 1983 e, con riguardo all'ordinamento comunitario, nella sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *Cowan*;

la direttiva 2004/80, la cui adozione fu sollecitata dal Consiglio europeo nel 25 e 26 marzo 2004 – anche in seguito all'attentato terroristico di Madrid dell'11 marzo 2004 si propone di garantire alle vittime di un reato intenzionale violento un risarcimento equo ed adeguato per i danni subiti, a prescindere dal luogo, all'interno dell'Unione europea ma diverso da quello di residenza, in cui simili eventi si siano verificati;

la direttiva contiene disposizioni relative all'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri, nonché una disposizione volta a garantire che gli Stati membri introducano le pertinenti disposizioni nazionali per assicurare un risarcimento appropriato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori;

la direttiva fissò due termini: entro il 1 luglio 2005 l'Italia avrebbe dovuto attuare il suo «sistema di indennizzo nazionale» per tutte le vittime di crimini occorsi sul suo territorio (sia quelle residenti che quelle in transito); entro il 1 gennaio 2006 avrebbe dovuto approvare le procedure per facilitare le vittime straniere nell'accesso a tale sistema. Questi limiti non furono però rispettati dal nostro Paese;

neppure la Convenzione di Istanbul del 2011 servì a stimolare il nostro Paese ad adempiere agli obblighi comunitari;

nel 2011 la Commissione Ue a seguito di denunce di vittime di reati violenti non indennizzate, avviò nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e nel 2014, insoddisfatta delle risposte fornite sul caso, la Commissione deferì il caso alla Corte di Giustizia;

il 31 agosto 2017, in adempimento dell'articolo 11 della legge n. 122/2016, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che all'articolo 1 ha determinato l'ammontare degli indennizzi prevedendo:

a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;

c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali;

considerato che:

non sono sicuramente i ristori economici a restituire alle persone, la salute o la dignità, ma il legislatore europeo ha imposto agli Stati membri di riconoscere indennizzi «equi ed adeguati»;

gli importi individuati dai ministri non corrispondono a nessun livello di equità: per l'omicidio doloso la somma fissa di euro 7.200 da dividersi fra tutti i superstiti (8.200 per l'omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva); per la violenza sessuale euro 4.800; per le lesioni personali dolose solo la rifusione delle spese mediche e assistenziali entro il massimo di euro 3.000, senza differenza tra una persona con una cicatrice ed un tetraplegico;

in più emergono impressionanti differenze con altri indennizzi: per i familiari della vittima di terrorismo o della criminalità organizzata è prevista la somma di euro 200.000; agli eredi delle vittime del disastro colposo del Cermis del 1998 fu riconosciuto l'importo di euro 1.960.000 per persona deceduta;

impegna il Governo:

a rideterminare gli importi relativi agli indennizzi stabiliti per le vittime di reati violenti in modo equo, adeguato e proporzionale all'offesa ricevuta.

G/2960/145/5

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante «bilancia di previsione della Stata per l'anno finanziaria 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018)»,

premessi che:

la casa circondariale di Trento, situata in località Spini di Gardola, realizzata in soli 3 anni e 8 mesi (inaugurata il 31 gennaio 2011 in sostituzione del carcere di via Pilati a Trento e della casa circondariale di Rovereto) grazie alla cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Provincia autonoma di Trento, è una struttura al di sopra degli *standard* qualitativi rispetto alle altre strutture esistenti nel nostro Paese. Sorge su un'area demaniale di 110.000 metri quadrati, di cui 18.000 coperti, per un totale pari a 130.000 metri cubi suddivisi tra sezioni detentive, infermeria, spazi per la formazione scolastica e professionale, aree dedicate allo sport, oltre a quelle previste per la socializzazione e gli incontri con parenti e avvocati;

a tale modernità si contrappone, tuttavia, una cronica carenza di personale della Polizia penitenziaria ed un sovrannumero di detenuti, decisamente lontano dagli accordi intrapresi al momento dell'apertura del carcere. Infatti, a fronte di una popolazione detentiva prevista e tollerabile di 240 reclusi, ad oggi la giacenza media si attesta su 368 detenuti e, pare, sino al raggiungimento di ben 418 utenti, come registrato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con conseguente peggioramento delle loro condizioni di vita ed il collasso della struttura;

il sovraffollamento di detenuti e la carenza di personale che affligge la casa circondariale di Trento, situazione in questi anni tante volte rappresentata dall'organizzazione sindacale di Polizia penitenziaria SINAPPe (la più rappresentativa nell'istituto a cui adesso si sono unite anche tutte le altre: Sappe, Osapp, Uil-Pa, CislFp, Uspp, Cnpp e Cgil Fp), continuano a non ottenere alcun riscontro pratico. Attualmente il personale effettivamente in servizio, decimato dai continui pensionamenti non sostituiti, ha un rapporto con i detenuti di uno a 3. A fronte di 120 poliziotti penitenziari (al netto di distacchi pluriennali in altre sedi per esigenze dell'amministrazione per 21 unità, le maternità e le assenze per malattia di lungo corso per 9 persone), c'è una popolazione detenuta di 368 unità. Nessun istituto del Nord Est (e presumibilmente italiana) vanta un dato così drammatico. I turni di servizio del personale di Polizia vengono regolarmente programmati con previsione di lavoro straordinario per sopperire alla carenza di organica e a tutti gli effetti, quindi, i turni straordinari sono diventati ordinari e la situazione già nel breve periodo è destinata a peggiorare;

considerato che la grave questione è già stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo attraverso atti di sindacato ispettivo, ai quali non è stata mai data risposta, da parte del primo firmatario del presente atto, come con l'atto 4-02214, pubblicato il 15 maggio 2014, con il quale si chiedeva al Ministro in indirizzo di assegnare con urgenza all'istituto penitenziario in questione «almeno 15 unità di personale maschile, oltre al rientro del personale distaccato, allo scopo di garantire in maniera adeguata il rispetto dei diritti fondamentali del personale (riposi e ferie) senza compromettere i diritti dei detenuti», e da parte di altri parlamentari, che

parimenti avevano sollevata la necessità di un «adeguamento della dotazione di personale di polizia penitenziaria al fine di rimediare al sottodimensionamento degli uffici interni, di tutto il personale turni sta e delle scorte degli agenti impiegati nel nucleo traduzioni e piantonamenti della casa circondariale per assicurare un adeguato livello di sicurezza nelle traduzioni verso tribunali, luoghi di cura e altri istituti»;

tenuto conto che il decreto-legge n. 244 del 2016 di proroga dei termini delle disposizioni legislative, appena convertito in legge dal Parlamento, ha introdotto una disposizione che autorizza l'amministrazione penitenziaria a ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia penitenziaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi dall'amministrazione penitenziaria proprio al fine di incrementare l'efficienza delle carceri,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di integrare l'organico della casa circondariale di Trento, ormai al collasso, nonché di adottare provvedimenti volti a prevedere un sensibile decremento della popolazione detenuta, al fine di consentire al personale di Polizia di lavorare in sicurezza ed ai detenuti di scontare la pena in uno «spazio vitale umano e dignitoso.».

G/2960/146/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

va osservato che la variazione statistica tendenziale relativa al numero ed alla tipologia degli atti ricevuti e autenticati è già facilmente desumibile sulla base dei codici statistici che vengono assegnati sistematicamente agli atti notarili e trasmessi mensilmente agli archivi notarili;

in sede di revisione, ogni sette anni, della tabella che determina il numero e la residenza dei notai assegnati a ciascun distretto – fermi restando i criteri già fissati (inerenti la popolazione, l'estensione del territorio ed i mezzi di comunicazione) – è previsto che si tenga conto, anche, della variazione statistica tendenziale della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai;

la valutazione della tipologia degli atti statisticamente richiesti sul territorio, facilmente effettuabile sulla base del flusso degli stessi mensilmente trasmessi da ciascun pubblico ufficiale agli archivi notarili di pertinenza, assicurerebbe una maggiore corrispondenza tra servizi richiesti,

atti svolti e natura degli stessi, numero dei professionisti ed onorari professionali. Nel garantire in questo modo un equo rapporto tra la domanda sociale dei servizi notarili e il numero dei notai previsti dalla tabella ed assegnati a ciascuna circoscrizione territoriale verrebbero contenute le spese di gestione degli archivi notarili, i cui introiti sono parametrati agli onorari repertoriali dei notai e risentono, pertanto, della quantità e tipologia degli atti notarili: un incremento del numero dei professionisti in questione non parametrato anche alla curva statistica degli atti notarili e la loro incoerente distribuzione sul territorio esporrebbe l'Amministrazione degli archivi ad un incremento dei costi fissi di gestioni legati ai controlli demandati alla stessa; tali controlli, infatti, implicano un'attività specifica per ciascun singolo professionista, con i connessi costi, solo in parte parametrati alla quantità di atti;

i compiti connessi all'individuazione della suddetta variazione statistica tendenziale degli atti notarili, rientrando tra gli adempimenti ordinari dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

una proiezione di aggravii o della spesa pubblica in caso di mancata considerazione dei parametri suindicati, legata all'aumento presso gli archivi notarili distrettuali del numero dei funzionari preposti al controllo e alle ispezioni su atti e repertori, sarebbe quantificabile in circa 2 milioni di euro a fronte dell'invarianza delle entrate legate, invece, alla quantità di atti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, da parte del Ministero della Giustizia, di tenere conto della domanda sociale di servizi notarili, allo scopo di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, oltre che per evitare l'insorgere di effetti distorsivi nell'esercizio della pubblica funzione.

G/2960/147/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

le attività di ricevimento degli estratti notarili e dell'inserimento dei dati nel SIGE (*software* che gestisce in locale, in ogni archivio notarile, le entrate dell'ufficio) vengono attualmente svolte manualmente, con conseguente impiego di numerose are lavorate e di spazio fisica per l'ar-

chiviazione degli estratti cartacei. Gli estratti repertoriali possano essere attualmente prodotti o mediante stampa (per quelli estratti da repertori meccanizzati) a fotocopiatura (la regola per i manuali, ma che talvolta è utilizzata per i meccanizzati);

l'informatizzazione delle copie mensili introdurrebbe modalità automatizzate per effettuare i controlli sulla corrispondenza tra quanta dovuto e quanto liquidato e versato dal notaio all'Archivio, la realizzazione con modalità del tutto automatizzate della cosiddetta «statistica notarile» (che gli Archivi trasmettano trimestralmente all'ISTAT) ed eliminerebbe l'archiviazione cartacea e le connesse attività, con rilevante riduzione dei carichi di lavoro per il personale degli Archivi notarili ed altri controlli importanti per la collettività e altre Pubbliche Amministrazioni. In oltre, il pagamento con modalità telematiche porterebbe ad una forte riduzione delle attività dei servizi cassa dei singoli Archivi notarili;

la rilevanza dei benefici conseguenti alla digitalizzazione degli estratti repertoriali mensili sotto il profilo dei risparmi che può generare è evidente laddove si considerino:

1) la semplificazione dei processi lavorativi con minor aggravio sulla scarso personale disponibile (la dotazione organica corrisponde oggi a 520 unità contro le 748 del 2005). Sotto questa profilo, tenuto conto del minor aggravio a di tempo dedicata alla statistica notarile, della riduzione di impegno sul servizio cassa, della facilitazione dei controlli per l'introduzione delle modalità informatiche, della ridotta attività legata alla conservazione del materiale documentaria, della contrazione nel tempo dell'attività di scarto, appare realistico prospettare un vantaggio gestionale corrispondente (a livello nazionale) al recupero di 40 posizioni lavorative, corrispondenti ad un impegno finanziario annuo coincidente con la dovuta approssimazione a 1.400.000 euro;

2) i risparmi conseguenti al minore incremento d'afflusso di carta presso gli Archivi, con conseguente riduzione del fabbisogno immobiliare dell'Amministrazione. Il nuovo assetto contribuirebbe anche a riassorbire progressivamente il ricorso a locazioni passive che interessa tuttora plessi situati nelle seguenti località: Ascoli Piceno, Bari, Bolzano, Brindisi, Cassino, Latina, Livorno, Pavia, Pordenone, Modica, Roma, Siracusa e Treviso, con un impegno finanziario annuo superiore ai 900.000 euro. Il risparmio negli spazi destinati all'archiviazione consentirebbe inoltre di destinare alcune risorse immobiliari residue anche al soddisfacimento dei fabbisogni dell'organizzazione giudiziaria, in coerenza con la direttiva del Ministro della Giustizia del 6 ottobre 2016,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare la legge notarile ammodernando e, allo stesso tempo, semplificando il sistema di trasmissione degli atti inviati all'Ufficio centrale degli archivi notarili; prevedendo l'invio, per via telematica, dai notai direttamente all'Ufficio centrali e degli archivi

notarili dei seguenti atti, inviati oggi in forma cartacea ai singoli archivi distrettuali:

- copia mensile dei repertori;
- copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, e;
- ogni documentazione connessa ai versamenti che è tenuto a effettuare sul conto corrente dell'Ufficio centrale degli archivi notarili;

rendere più efficiente e veloce il sistema di pagamento stabilendo che l'amministrazione degli archivi notarili versi, nei termini previsti dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale dei Notariato, e trattenga, come previsto dalla normativa vigente, un aggio nella misura del 2 per cento per il funzionamento degli archivi stessi.

La proposta normativa, tesa alla semplificazione e alla revisione di procedure amministrative notarili, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali degli archivi notarili e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

G/2960/148/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

attualmente vige un sistema di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio durante l'esercizio della propria attività professionale,

impegna il Governo a:

consentire all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il notaio non abbia versato i tributi per gli atti rogati o autenticati, di potersi rivolgere direttamente al Fondo di Garanzia per chiedere il pagamento dei tributi non versati.

G/2960/149/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessso che:

come è noto, la tutela dei legittimari è garantita da tre azioni: di riduzione, prevista dall'art. 557 c.c., di restituzione contro i beneficiari diretti della donazione prevista dall'articolo 561 c.c. e, infine, di restituzione contro gli aventi causa dai donatari, prevista dall'art.563 c.c.;

tale sistema ha da sempre penalizzato in modo eccessivo la circolazione e l'ipotecabilità di detti beni in considerazione del pericolo di evizione derivante dall'esercizio dell'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c.;

con la riforma del 2005 (legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente legge 28 dicembre 2005, n. 263) il legislatore ha apportato modifiche agli articoli 561 e 563 che, da un lato, hanno confermato che la tutela reale del legittimario può essere tramutata in un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato e, dall'altro, hanno sancito la disponibilità del diritto ad agire in restituzione contro gli aventi causa dal donatario e quindi la sua rinunciabilità;

il legislatore del 2005, infatti, ha previsto che la perdita del diritto di agire in restituzione si prescrive in venti anni, anche se il donante è ancora in vita. In altri termini, a differenza dell'azione di riduzione (art. 557 c.c.) e di restituzione contro i beneficiari (art. 561 c.c.), l'azione di restituzione, disciplinata dall'art. 563 c.c., è indipendente dall'evento morte;

successivamente, la giurisprudenza (Cass.12 maggio 2010, n. 11496) ha aderito alla teoria della dottrina dominante ed ha affermato che l'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c. non si applica alle liberalità indirette: in particolare, la Cassazione ha affermato che nel caso di donazione indiretta il legittimario che agisce in riduzione può conseguire solo il controvalore del bene intestato al beneficiario e non può agire in restituzione verso il terzo;

allo stato, dunque, alla luce di quanto esposto, le provenienze da liberalità atipiche, non necessitando di una pubblicità successiva e autonoma rispetto a quella costituita dalla trascrizione dell'atto che le contiene, sono implicitamente stabili. Viceversa, per le donazioni tipiche, mancando la disciplina della pubblicità dell'atto di rinuncia alla azione di restituzione, la stabilità conseguita in virtù di tale rinuncia, non è altrettanto implicita né agevolmente pubblicizzabile;

difatti, alla luce del principio della tassatività degli atti da trascrivere o da annotare, alcuni conservatori si rifiutano di pubblicizzare tale atto, altri lo trascrivono ed altri ancora sono favorevoli alla annotazione della rinuncia a margine della trascrizione della donazione riducibile;

il legislatore del 2005, quindi, in primo luogo ha introdotto implicitamente nel nostro sistema il principio della disponibilità dell'azione di restituzione e, in secondo luogo, ha testualmente confermato che la tutela reale del legittimario leso non è assoluta. Lo stesso legislatore, però, non enunciando espressamente la disponibilità dell'azione di restituzione, non ha regolato la pubblicità dell'eventuale atto di rinuncia. Inoltre, a differenza di quanto disposto in relazione alla tutela dei legittimari ulteriori nel patto di famiglia (art. 768 *sexies* c.c.), il legislatore ha omesso di precisare che agli stessi, a seguito dell'atto di rinuncia all'azione di restituzione, spetta un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato e trasferito a terzi,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, senza incidere sui diritti che la legge riserva ai legittimari, esplicitando la rinunciabilità dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti ed a precisare che i legittimari sopravvenuti a tale rinuncia avranno esclusivamente un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato.

G/2960/150/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la formulazione originaria di cui alla Legge di Stabilità 2014 stabiliva l'obbligatorietà della norma sul «deposito prezzo», prescrivendo, dunque, obbligatoriamente, il «vincolo» delle somme versate dall'acquirente all'atto del trasferimento immobiliare (o all'atto della costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende), presso il conto corrente appositamente acceso dal notaio, sino all'avvenuta trascrizione dell'atto stesso;

la disciplina, così come impostata non ha mai avuto attuazione non essendo mai stato emanato il relativo decreto attuativo e, nelle more, sono state sollevate in merito censure di illegittimità costituzionale sotto vari profili (articoli 42 e 53 della Costituzione);

la Legge annuale sulla Concorrenza (legge n. 124 del 2017) ha, quindi, modificato la disciplina relativamente all'aspetto dell'obbligato-

rietà, sostituendola con l'applicabilità su richiesta di almeno una delle parti contraenti;

si ritiene che la modifica introdotta con la Legge sulla Concorrenza non sia comunque sufficiente a conferire il giusto equilibrio agli interessi di entrambe le parti dal momento che mentre l'acquirente è tutelato nel suo acquisto da eventuali comportamenti ed iscrizioni pregiudizievoli, la parte venditrice, oltre a perdere gli interessi che maturano sulla somma che gli spetta perché devoluti ai fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, si trova esposta fino al giorno del rogito ad una situazione di incertezza dovuta alla possibilità attribuita all'altro contraente (inevitabilmente unico interessato) di avvalersi del deposito prezzo senza poter, quindi, poter conoscere il momento in cui potrà fare affidamento sulla disponibilità della somma proveniente dalla compravendita;

né può ritenersi condivisibile la natura di «diritto potestativo» che alcune interpretazioni attribuiscono al diritto al «deposito prezzo» in quanto posto a tutela della «parte debole» in relazione al rischio di un'esposizione ad iscrizioni pregiudizievoli;

non meno «debole», infatti, deve considerarsi parte venditrice, la quale viene privata degli interessi, nonché esposta sino all'ultimo alle scelte dell'altro contraente rischiando di non poter confidare nell'immediata disponibilità della somma di sua spettanza con conseguente possibile rinuncia ad eventuali nuovi affari,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare la lettera c) del comma 63 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, già modificata dalla L. n. 124/2017 con l'intento di stabilire esclusivamente un termine (alla sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza di questo, entro i trenta giorni precedenti l'atto definitivo) entro il quale la parte interessata ad avvalersi del «deposito prezzo» renda noto all'altra, la volontà di avvalersene in modo che l'altro contraente, pur perdendo gli interessi che gli spettano, possa quantomeno conoscere il momento in cui entrerà nella disponibilità della somma e programmare, di conseguenza, un'eventuale nuova compravendita o altre spese.

G/2960/151/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessso che:

il Concorso Pianistico Internazionale Rina San Gallo di Monza è ormai una tradizione riconosciuta in tutto il mondo e fa parte della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica. Pianisti affermati e giovani talenti provenienti da tutto il mondo si ritrovano al Teatro Manzoni di Monza, per esibirsi lungo un'intera settimana in una serie di prove eliminatorie che culminano nella prova finale, con l'accompagnamento di una grande orchestra. La giuria del Sala Gallo si compone da sempre di esimi rappresentanti delle più importanti scuole pianistiche internazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere un contributo in favore del Concorso Pianistico Internazionale Rina San Gallo di Monza.

G/2960/152/5

GOTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960),

premessso che:

l'articolo 39 del presente disegno di legge reca disposizioni circa interventi strutturali in materia di patrimonio culturale;

gli effetti dei commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ancora una volta intervengono sul costo del lavoro, prevedendo che, in caso di mancato equilibrio di bilancio, non vengano riconosciuti i premi di risultato o altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello. Sempre in caso di mancato pareggio di bilancio la fondazione lirica può chiudere temporaneamente il teatro e trasformare i rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; tutte queste iniziative possono essere imposte dalla fondazione ai lavoratori senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indicazione che può portare ad ulteriori ricorsi giudiziari per la tutela dei diritti dei lavoratori;

le medesime disposizioni del citato decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dispongono l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni liriche e che il mancato rispetto dei requisiti comporta il declassamento a teatro lirico sinfonico con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e finanziamento, quindi con il depauperamento dell'offerta culturale del medesimo teatro;

il disegno di legge Atto Senato n. 2287-*bis* risultante dallo stralcio deliberato dal Senato della Repubblica il 6 ottobre 2016 dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, così come è stato approvato dal Senato contiene all'articolo 2 commi 1 e 3 la delega al Governo per riordinare e coordinare le disposizioni legislative riguardanti le Fondazioni Lirico Sinfoniche, e la revisione dei criteri di ripartizione delle risorse ad esse destinate anche tramite lo scorporo dal Fondo Unico per lo Spettacolo,

considerato che:

le Fondazioni Lirico Sinfoniche sono un patrimonio nazionale da salvaguardare e hanno il compito tra l'altro di formare nuovo pubblico ed educarlo all'ascolto musicale;

le Fondazioni Lirico Sinfoniche hanno nel tempo accumulato un consistente debito, che è stato affrontato fino ad oggi esclusivamente riducendo il costo del lavoro. Tali iniziative stanno impoverendo la qualità degli spettacoli, gli stessi corpi di ballo sono stati espulsi dalla maggior parte dei teatri o sono composti da un numero ridotto di stabili, aumentando in tal modo la precarizzazione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, il ripristino di una corretta tutela dei diritti dei lavoratori, anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative al fine di evitare il depauperamento dell'offerta culturale attualmente espressa dalle 14 Fondazioni Lirico Sinfoniche.

G/2960/153/5

PUPPATO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il conferimento del titolo di «capitale italiana della cultura» è regolato dal comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

l'iniziativa «Capitale italiana della cultura» è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della cultura per la coesione sociale, l'integrazione senza conflitti, la conservazione delle identità, la creatività, l'inno-

vazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo;

tutte le città candidate propongono una serie di investimenti sul territorio del proprio comune, ma solo la vincitrice riceve dei finanziamenti;

la Rete delle Città della Cultura ha proposto di istituire una corsia preferenziale per le città candidate per accedere ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 485 della legge n. 232 del 2016;

tale corsia preferenziale non costituirebbe un maggior onere per finanze pubbliche, infatti tale comma recita: «Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica»,

impegna il Governo:

a prevedere una modifica al comma succitato tale per cui vi siano 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di capitale italiana della cultura.

G/2960/154/5

DI MAGGIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», A.S. 2960,

premessi che:

i «Sassi» di Matera costituiscono, secondo la definizione data dall'UNESCO, quando nel 2003 li ha inclusi nel Patrimonio mondiale, «un paesaggio culturale», comprendente, insieme alla «Civiltà» e al «Piano», il centro storico della città di Matera;

ai sensi della legge n. 771 del 1986 i «Sassi», ricadenti per la maggior parte nel demanio Statale, sono gestiti dal Comune di Matera nell'ambito di programmi biennali che prevedono la sub concessione solo attraverso bandi pubblici;

con la medesima legge vennero stanziati ingenti finanziamenti pubblici statali per il recupero dei Sassi. Il «miracolo» degli allora cento miliardi di lire della legge 771 del 1986 si può ritenere irripetibile;

la legge di bilancio in esame non destina alcun contributo per rifinanziare la legge 771 del 1986;

appare necessario, quindi, individuare altri strumenti per trovare risorse economiche da destinare agli antichi rioni in tufo e per snellire le procedure per l'alienazione e valorizzazione di tali immobili;

vi sono numerosi cittadini che, pur avendo intenzione di investire negli Antichi Rioni in tufo, vedono compromessa la loro aspettativa in ragione dell'attuale regime normativo dei «Sassi»;

appare necessario, dunque, procedere alla «sdemanializzazione» degli immobili dei Sassi, per acquisirli al Patrimonio disponibile del comune di Matera;

tale iniziativa, consentirebbe all'Amministrazione comunale di recuperare, con la vendita, ingenti risorse finanziarie – la gran parte dei sub-concessionari è, infatti, interessata all'acquisto – che potranno essere reinvestite nei Sassi;

l'iniziativa appare ancor più significativa se valutata alla luce della designazione di Matera quale Capitale della cultura per l'anno 2019,

impegna il Governo:

a predisporre un piano di sdemanializzazione della zona paesaggistica culturale dei «Sassi», con contestuale trasferimenti di tali beni al Patrimonio disponibile del comune di Matera, previa ricognizione di tutti i beni demaniali esistenti nei rioni in tufo, individuando contestualmente quelli di interesse storico, strategico, istituzionale, come musei, chiese rupestri, grotte affrescate, non destinabili alla vendita.

G/2960/155/5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2960, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

le costruzioni in pietra a secco denominate Trulli costituiscono sin dal XVII sec. un comprensorio unico nel suo genere nel numero di alcune decine di migliaia di esemplari;

l'areale geografico con cui i Trulli insistono venne individuato nei primi anni del novecento come un «unicum» per specificità architettonica, storia, ambientale, paesaggistica e antropologica costituendo un «insieme armonico» irripetibile e valoriale così come descritto dagli illustri meridionalisti Carlo Maranelli e Tommaso Fiore;

è necessario promuovere un piano straordinario di recupero, al fine di una conservazione artistica e culturale, nonché per consentirne la fruibilità agricola, turistica del comprensorio dei Trulli ricadenti nei territori del comune di Alberobello, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, e dei comuni di Castellana Grotte, Ceglie Messafra, Cisterino, Fasano, Francavilla Fontana, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Mottola, Noci, Putignano, Turi, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, appartenenti alle province di Bari, Brindisi e Taranto, di seguito denominati «comuni della Valle d'Itria»,

impegna il Governo:

a predisporre un piano volto a promuovere interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate, delle costruzioni a conversa, lamie, dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra, fogge, nonché delle pertinenze in genere di tali fabbricati.

G/2960/156/5

CROSIO, CENTINAIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge AS2960 – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il *Bonus* Cultura cosiddetto 18app è diventato un modello in Europa nonché strumento di promozione e valorizzazione dell'industria creativa italiana;

è importante diffondere la cultura tra le nuove generazioni e di avvicinare i giovani ad un uso legale dei prodotti culturali;

considerato altresì che:

la formazione umana e culturale dei singoli e delle comunità necessita inevitabilmente dell'elemento educativo e formativo;

ormai da lungo tempo, i responsabili dell'educazione scolastica in tutti i Paesi del mondo dotano gli istituti scolastici di strumentazione informatica, la rinnovano in maniera regolare ed incoraggiano l'uso pedagogico di tali attrezzature;

il *Personal Computer* e il *Laptop* sono diventati ormai strumenti di insegnamento e di apprendimento indispensabili in quanto capaci di agevolare nello studio nonché implementare e migliorare le capacità dell'utente la cui introduzione nella didattica rappresenterebbe una grande rivoluzione nei processi educativi e in quelli di apprendimento;

ampliare la gamma di prodotti accessibili attraverso il *bonus* cultura potrebbe, da un lato, fungere da stimolo all'iscrizione all'interno del Sistema Pubblico di Identità Digitale, emulando il successo già ottenuto in questo senso con la Carta del Docente e, dall'altro, servirebbe da incentivo per l'utilizzo di questi strumenti informatici che sono fondamentali per la futura attività professionale dei nostri ragazzi, al contrario dei dispositivi mobili rispetto ai quali si registra un utilizzo massivo e non formativo,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che il «Bonus Cultura» possa essere esteso anche ai *Personal Computer* e ai *Laptop* in quanto strumenti funzionali, nonché ormai indispensabili, all'educazione e alla formazione dei giovani.

G/2960/157/5

MANCUSO, VICECONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il *Bonus* Cultura cosiddetto 18pp è diventato un modello in Europa nonché strumento di promozione e valorizzazione dell'industria creativa italiana;

la legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) conferma l'impegno del Governo a favore della cultura, autentica leva di crescita economica, sociale e civile del Paese;

la riconferma del *Bonus* Cultura dimostra la volontà del Governo di voler diffondere la cultura tra le nuove generazioni e di avvicinare i giovani ad un uso legale dei prodotti culturali;

considerato altresì che:

la formazione umana e culturale dei singoli e delle comunità necessita inevitabilmente dell'elemento educativo e formativo;

ormai da lungo tempo, i responsabili dell'educazione scolastica in tutti i Paesi del mondo dotano gli istituti scolastici di strumentazione informatica, la rinnovano in maniera regolare ed incoraggiano l'uso pedagogico di tali attrezzature;

il *Personal Computer* e il *Laptop* sono diventati ormai strumenti di insegnamento e di apprendimento indispensabili in quanto capaci di agevolare nello studio nonché implementare e migliorare le capacità dell'u-

tente la cui introduzione nella didattica rappresenterebbe una grande rivoluzione nei processi educativi e in quelli di apprendimento;

ampliare la gamma di prodotti accessibili attraverso il *bonus* cultura potrebbe, da un lato, fungere da stimolo all'iscrizione all'interno del Sistema Pubblico di Identità Digitale, emulando il successo già ottenuto in questo senso con la Carta del Docente e dall'altro, servirebbe da incentivo per l'utilizzo di questi strumenti informatici che sono fondamentali per la futura attività professionale dei nostri ragazzi, al contrario dei dispositivi mobili rispetto ai quali si registra un utilizzo massivo e non formativo,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che il «*Bonus Cultura*» possa essere esteso anche al *Personal Computer* e ai *Laptop* in quanto strumenti funzionali, nonché ormai indispensabili, all'educazione e alla formazione dei giovani.

G/2960/158/5

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il Capo VIII reca disposizioni in materia di ambiente e territorio finalizzate anche alla realizzazione di interventi di bonifica di installazioni industriali,

considerato che:

come emerge dal documento intitolato «Report sul PM10 a Taranto», realizzato dall'associazione *PeaceLink* di Taranto e consegnato alla Commissione industria, commercio, turismo del Senato in occasione della visita a Taranto il 26 gennaio 2016, «a causa della specifica tossicità delle polveri sottili, Taranto continua a risultare la città con l'aria più inquinata d'Italia»;

nel predetto Report viene evidenziato come «l'ASL di Taranto ha consigliato ai soggetti immunodepressi, cardiopatici e più fragili (anziani e bambini) di non fare attività all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione del PM10 supera i 25 microgrammi a metro cubo e di arrieggiare in quei giorni le abitazioni nelle ore in cui presumibilmente la concentrazione del particolato è minore (tra le ore 12 e le ore 18)», ossia per un totale di 158 giorni, in cui in particolare bambini ed anziani del quartiere Tamburi avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini di vita, adottando comportamenti di massima prudenza. Nelle scuole del quartiere Tamburi in quei giorni si sarebbero dovute aprire le finestre solo dopo mezzo-

giorno. Tale indicazione precauzionale, ovviamente, non è mai stata adottata;

il potere tossico delle polveri di Taranto risulta 2,2 volte superiore alla tossicità delle polveri delle altre città italiane. Ad ogni incremento di PM10 si riscontra a Taranto una mortalità più che doppia. È noto che a Taranto le polveri sottili hanno una tossicità più elevata per via della presenza delle emissioni industriali: ma tale dato viene sistematicamente ignorato al momento della stesura delle graduatorie nazionali relative alla presenza di PM10, che individuano le città più inquinate d'Italia, in cima alle quali Taranto non compare mai nonostante le gravi criticità sanitarie riscontrate. Nel caso di Taranto il superamento del limite, infatti, non avviene in termini di tossicità ma di concentrazione, a dimostrazione che occorrerebbe anche rivedere la disciplina che regola le emissioni inquinanti in atmosfera;

tale ultimo dato viene colpevolmente tralasciato nella comunicazione relativa al quadro ambientale della città, che risulterebbe «a norma» per la qualità dell'aria, nonostante la situazione sanitaria permane grave non solo per gli effetti cronici (tumori), ma anche per gli effetti acuti immediati (ictus e infarti) che hanno una indubbia correlazione con le variazioni del PM10,

rilevato che:

già da anni lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore della Sanità attesta la fortissima tossicità del PM10 di Taranto citando lo studio EPIAIR che ha riguardato 10 città italiane e documenta come a Taranto «i risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 ug/m³ di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel Nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31 per cento)». La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli- effetti a breve termine dell'inquinamento Atmosferico) e allo studio SISTI (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato l'effetto acuto dell'inquinamento;

il citato progetto EpiAir è uno studio sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute in Italia, che ha analizzato gli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici (PM10, NO₂ e ozono) rilevati nel periodo 2001-2005 nelle città eli Milano, Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. Lo studio, coordinato dall'epidemiologo Francesco Forastiere e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), aveva come obiettivo quello di porre le basi per l'avvio di un programma di sorveglianza dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico fondato sull'utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati,

considerato inoltre che:

la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177 del 2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, per la violazione della direttiva 200B/1/CE (ed. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambienti: *a)* la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti; *b)* la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; *c)* la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie,

impegna il Governo:

a destinare specifiche risorse volte a finanziare la prosecuzione del progetto EpiAir, al fine di un suo aggiornamento al 2017;

ad adottare urgentemente ulteriori specifiche misure per superare l'emergenza ambientale e sanitaria in corso nell'area di Taranto;

in ragione della conclamata correlazione tra gli aumenti esponenziali dei valori del PM10 e gli accadimenti tragici che interessano la salute dei cittadini, che si riscontra indipendentemente dal superamento o meno dei limiti di legge, adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'istituzione di modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale.

G/2960/159/5

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio-economiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi, in ragione di

una contrazione del fatturato produttivo, commerciale e principalmente turistico, che a seconda delle aree ha toccato il 50, 80 e 90 per cento;

le attività economiche colpite dagli eventi sismici necessitano tutt'ora di agevolazioni, sostegno e aiuti che consentano loro di riprendere l'attività e non abbandonare il territorio;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali ed ai contributi previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività necessitano di rinforzo e riattivazione;

è difficile, se non impossibile, pensare che in così poco tempo, ed in un contesto economico notevolmente peggiorato, le aziende siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi,

impegna il Governo:

a prevedere misure più incisive e importanti a sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa, sospensioni più lunghe con rateazioni notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovraindebitamento delle aziende, soprattutto quelle più piccole e a conduzione familiare, che costituiscono, in maggioranza, il nostro tessuto economico.

G/2960/160/5

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio; Umbria, Marche e Abruzzo colpite dai terremoto del 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di rinforzo;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici e le attività produttive, i piccoli commercianti e artigiani non sono ancora ripartiti tutti e, anche chi ha già delocalizzato, si trova in difficoltà;

la lettera g), del comma 1, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalle banche fino al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

risulta che alcune banche hanno sì sospeso le rate per un anno ma, a gennaio 2018 quando terminerà la sospensione, hanno richiesto il pagamento mensile di una doppia rata, ovvero quella prevista dal piano di ammortamento e quella sospesa;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi,

impegna il Governo:

a prevedere misure che permettano la ricontrattazione o meglio l'estinzione dei mutui contratti con le banche su case e negozi distrutti o inagibili, o in alternativa prevedere una proroga della sospensione dei mutui per tutto l'anno 2018, al fine di consentire ai cittadini colpiti di continuare a pagare le rate, altrimenti correranno il rischio di diventare insolventi.

G/2960/161/5

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio-pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesse che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto dei 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

le macerie degli edifici crollati, risultano ancora in loco per circa il 92 per cento delle situazioni;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici;

ogni singola persona che ha perso la propria abitazione si trova costretto a pagare un affitto, le utenze della nuova sistemazione e altre spese extra che, spesso, non sono coperte dalle somme irrisorie provenienti dal Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che, il più delle volte, non è neanche erogato mensilmente;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a comprendere tra le spese ammesse a rimborso diretto per auto sistemazione, anche quelle sostenute dai terremotati, dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione di manufatti leggeri o di strutture abitative provvisorie nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile.

G/2960/162/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;

premessi che:

nell'ambito delle misure di proroga degli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia non si tiene conto della necessità di provvedere quanto prima a rendere gli incentivi di carattere strutturale, come peraltro prevede lo stesso articolo 15, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

i risultati fino ad oggi ottenuti con lo strumento delle detrazioni fiscali sono stati molto positivi per l'economia italiana, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;

dalle stime emerge che gli incentivi fiscali riconosciuti per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62 per cento del numero delle famiglie italiane, stimato dall'ISTAT pari a 25,9 milioni;

le suddette misure nello stesso periodo hanno stimolato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi per il recupero edilizio e 34,6 per la riqualificazione energetica,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati a rendere immediatamente strutturali gli incentivi finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica ed energetica.

G/2960/163/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

gli ultimi eventi sismici hanno, infatti, dimostrato la grande utilità di donazioni e liberalità a sostegno delle popolazioni colpite;

in particolare, l'acquisto di *container* messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile è di fondamentale importanza per l'assistenza alle popolazioni dei comuni interessati;

considerato che:

in un'ottica premiale nei confronti dei cittadini che mettono a disposizione del bene comune le proprie risorse private, appare equo introdurre la possibilità di detrarre le somme destinate a tali fini;

anche al fine di incentivare interventi solidaristici particolarmente necessari in situazioni di difficoltà determinate da catastrofi naturali, appare quanto mai opportuno prevedere la possibilità di detrarre dall'imponibile fiscale gli importi di tali liberalità e, in particolare, di quelli per l'acquisto di *container* messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure affinché sia riconosciuto il diritto alla detrazione dall'imponibile fiscale delle somme finalizzate all'acquisto di container messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile.

G/2960/164/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

esaminato l'AS 2960 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

premessi che:

l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica, con risorse appropriate, rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;

spesso i comuni dispongono di risorse proprie che potrebbero destinare ad opere per la difesa del suolo, alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del dissesto idrogeologico e non le possono spendere per gli obblighi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo difetti a consentire l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto alle calamità naturali.

G/2960/165/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

esaminato l'AS 2960 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

premessi che:

l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica; con risorse appropriate, rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che erano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in

uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'incremento delle risorse disponibili da parte dello Stato per far fronte alla lotta contro il rischio idrogeologico.

G/2960/166/5

Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il comune di San Nicola, che rappresenta una frazione del comune di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, facente parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei monti della Lega, costituisce l'area ideale per lo sviluppo del progetto avente ad oggetto la realizzazione di un Parco Faunistico;

il Servizio Urbanistico Territoriale (STUT) ed il Servizio Scientifico (SBRS) del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lega, hanno già vagliato lo studio di valutazione delle diverse fattibilità incidenti l'intervento di realizzazione del suddetto Parco;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare, in località casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso, il Parco Faunistico.

G/2960/167/5

BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2960, premesso che nel sito Cave di Casorezzo (ATE g 11), ci sono due cave esaurite.

il piano cave, deliberato dalla regione Lombardia, ma scaduto nel 2016 e prorogato di 3 anni, prevede un'escavazione residua di circa 1.800.000 mq, ma da 12 anni non si estrae nulla.

nel 2002 è stata siglata una convenzione per il recupero ambientale a piano cava. Tale Convenzione siglata tra la proprietà del terreno, i comuni di Casorezzo e Busto Garolfo e il Parco del Roccolo, che non è stata mai rispettata sebbene detta convenzione resta vigente anche nell'attuale piano cave come da Lettera del settore cave della Provincia, ora Città Metropolitana, del 2007;

i nuovi proprietari del sito, la società Solter Srl, con una lettera ufficiale del 2012, si sono fatti carico della convenzione;

il sito fa parte di un PLIS, è nel corridoio ecologico tra il Ticino e l'Adda, fa parte di Rete Natura 2000 riconosciuta da Regione Lombardia e dall'UE;

nel 2015 la Società Solter srl, ha presentato un progetto di una discarica di rifiuti speciali (151 CER), dopo che la Regione Lombardia aveva rigettato quello di una discarica di RCA per la presenza di un motivo ostativo. La Città Metropolitana di Milano, che è competente per questo tipo di rifiuti, malgrado la presenza di almeno 3 elementi escludenti (distanza dalla falda, da vecchie discariche e dalle coltivazioni di riso), ha concesso l'autorizzazione, con un atto- solo formalmente corretto, che però non rispetta lo spirito tutelante delle normative (PRGR). Nell'atto manca l'indirizzo politico, necessario secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 07856/2013 del 17/06/14). Ad autorizzazione concessa il Sindaco Metropolitanano ha promesso che Città Metropolitana di Milano non resisterà in giudizio ai ricorsi dei comuni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte a garantire la salute pubblica e del territorio mediante la sospensione delle autorizzazioni almeno fino a quando il TAR si esprimerà sui due ricorsi dei Comuni contro i mancati ripristini secondo la convenzione stata siglata nel 2002 per il recupero ambientale a piano cava, tra la proprietà del terreno, i Comuni di Casorezzo e Busto Garolfo e il Parco del Roccolo.

G/2960/168/5

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il Capo VII del provvedimento in esame reca misure in materia di agricoltura e, in particolare all'articolo 47 istituisce i distretti del cibo al fine di raggiungere alcuni specifici obiettivi, tra cui quelli di garantire la sicurezza alimentare e di ridurre lo spreco alimentare, nonché di salva-

guardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agro alimentari;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;

rilevato che:

nel mese di agosto 2017, l'UE è stata così rivolta dallo scandalo delle uova al fipronil. Anche l'Italia è risultata tra le nazioni a rischio tra i 15 Paesi che hanno importato uova dalle aziende coinvolte nello scandalo, stando a quanto riferito da un portavoce della Commissione europea, chiarendo che «I Paesi in cui si trovano le aziende in cui sono state sequestrate uova contaminate sono Belgio, Olanda, Germania e Francia. Mentre quelli che hanno ricevuto prodotti provenienti da aziende che commerciavano prodotti contaminati sono Svezia, Regno Unito, Austria, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Danimarca»;

le autorità sanitarie hanno sequestrato in Italia alcuni prodotti provenienti da un'azienda francese che aveva usato le uova di uno degli allevamenti olandesi coinvolti nell'uso del fipronil. La segnalazione di questi prodotti era arrivata dalla Francia lo scorso 8 agosto. Il dicastero della salute ha predisposto un piano di campionamenti per la ricerca della sostanza in via cautelativa, anche in assenza di segnalazioni specifiche;

la questione del fipronil è iniziata come una crisi che, secondo le prime valutazioni del Ministero della salute, non doveva interessare l'Italia, ma a distanza di un mese la situazione è profondamente mutata, con i laboratori intasati per via dei controlli e pochissime informazioni diffuse

ai cittadini. Non è stata infatti diramata una lista dei prodotti richiamati o ritirati dal mercato e i comunicati sono stati pochi e confusi, dimostrando per l'ennesima volta l'incapacità di gestire le crisi alimentari;

in Italia l'attenzione per lo scandalo fipronil si è focalizzata soprattutto sulle uova, mentre in altri Paesi europei i prodotti da forno sono stati ampiamente coinvolti. L'ultimo caso è quello dell'azienda Mondelez che ha ritirato nella Repubblica Ceca un lotto di biscotti;

considerato inoltre che:

il 30 agosto 2017 ha avuto luogo a Bruxelles la riunione del Comitato PAFF, nella Sezione che si occupa della sicurezza tossicologica nella catena alimentare. La riunione era stata convocata per discutere di aspetti tecnici correlati alla crisi interessante gran parte dell'Unione Europea, conseguente alla contaminazione da fipronil in allevamenti destinati alla produzione di uova. Sono state assunte decisioni miranti a garantire una maggiore omogeneità nell'approccio al problema e nelle iniziative assunte dagli Stati Membri. In particolare, sono stati precisati i termini per la notifica delle allerte nel sistema europeo e il conseguente avvio delle procedure di ritiro e richiamo, le modalità di gestione degli animali e delle uova negli allevamenti interessati dalla contaminazione e sono stati stabiliti i fattori di concentrazione da applicare per la valutazione di conformità degli ovoprodotti;

la Commissione europea ha chiesto agli Stati Membri di raccogliere dati nell'ambito di un piano di monitoraggio *ad hoc* per il settore delle ovaiole in allevamento, sulle uova e sulle carni di ovaiole al mattatoio, per la ricerca anche di altri potenziali antiparassitari contaminanti;

è del tutto evidente, comunque, la lacuna del quadro normativo comunitario che non consente una piena tracciabilità delle materie prime impiegate, tra cui le uova, per il confezionamento di altri prodotti. Basti pensare a tutta l'industria dolciaria e all'impiego che l'uovo ha nella preparazione degli alimenti anche nella lunga conservazione;

si tratta di una misura indispensabile proprio per dare certezze agli alimenti che vengono consumati,

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede comunitaria al fine di giungere alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità maggiormente trasparente e vincolante, che garantisca ai consumatori la provenienza e la qualità delle materie prime impiegate, in particolare per le uova, evitando che si configurino situazioni di concorrenza sleale a discapito della salute e delle imprese che ottemperano agli obblighi già previsti.

G/2960/169/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la facoltà di vendita di prodotti manipolati e trasformati, già pronti per il consumo e anche in forma itinerante su aree pubbliche e private si andrebbe ad aggiungere a quella già esistente che consente il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, e che si ritiene già sufficiente ad ampliare le possibilità operative delle imprese agricole;

l'ulteriore facoltà in discussione andrebbe a discapito delle imprese della distribuzione, rappresentando ancora una volta un'impropria ed inopportuna invasione di campo che creerebbe uno squilibrio ingiustificato;

infatti, con la modifica proposta sembrerebbe, innanzitutto consentita la vendita su tutte le aree private, senza alcuna restrizione;

come noto, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevede la possibilità che gli imprenditori agricoli esercitino la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in prevalenza dalle proprie aziende in tutto il territorio della Repubblica;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che venga ricompresa nell'ambito della vendita diretta, in quanto improprio e ingiustificato, anche l'attività di vendita di prodotti manipolati e trasformati, già pronti per il consumo e anche in forma itinerante su aree pubbliche e private.

emendamenti**Art. 53.****53.1**

CERONI

Al comma 1 dell'articolo 53, sostituire le parole: «37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» con le parole: «74 milioni di euro per

l'anno 2018, di 82 milioni di euro per l'anno 2019 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Con riferimento allo stanziamento previsto dal comma precedente, per gli importi di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

53.2

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetto un corso concorso riservato, per reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative corso di formazione ha la durata di quattro mesi, e si articola in 160 ore di lezione frontale con una modalità che consenta ai docenti la permanenza nel proprio ruolo di servizio. L'esame finale, si articola in una prova scritta e una prova orale ed è relativo alle aree tematiche del corso. Le attività in presenza sono curate dagli Uffici Scolastici Regionali, che nominano le commissioni giudicatrici e vigilano sul corretto espletamento della procedura concorsuale e approvano le graduatorie finali di merito.

1-ter. La graduatoria finale è ottenuta sulla base:

1) del punteggio ottenuto alla prova preselettiva (punteggio minimo 80/100);

2) della valutazione dei titoli culturali e professionali secondo la tabella allegata al bando di concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

3) del punteggio ottenuto al termine delle prove scritta ed orale.

1-*quater*. Al termine del periodo di formazione i candidati vincitori hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

1-*quinqües*. Al corso concorso riservato sono ammessi solo ed esclusivamente coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano superato alternativamente:

a) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107", recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015;

b) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107", recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015;

c) la prova preselettiva e, nel contempo, avevano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-*sexies*. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.3

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-*ter*. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quater* Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo abbiano un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

1-*quinquies*. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.4

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di garantire la funzionalità del sistema scolastico, considerate le maggiori competenze attribuite dalla legge e la vacanza d'organico, al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto Ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

Conseguentemente, al comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità, anche telematiche, dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma. 88, lettera c), della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del corso di formazione, quantificabili in 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107 o, in caso di incapacienza, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

53.5

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto Ministeriale 20 luglio 2015; n. 499, recante Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

Conseguentemente, al comma 87, dell'articolo 1, dopo l'ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988; n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera b-bis, della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

53.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le

prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto Ministeriale 20 luglio 2015, n. 499 recante Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

Conseguentemente, al comma 87, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione anche in corso d'anno scolastico, del soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

53.7

RUTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il termine di trenta giorni di cui al medesimo articolo 1, comma 87, è prorogato, con riferimento ai candidati i quali hanno superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e che hanno riportato una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativamente al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011».

«All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.8

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-ter. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quater. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n.107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107", recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015. Al termine del corso di formazione i candidati che l'anno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche in corso d'anno.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.9

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di definire il contenzioso in corso relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, per consentire l'inserimento in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, da tenersi entro il 30 giugno 2018, previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 20 luglio 2015, n. 499 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il citato decreto ministeriale n.499 del 20 luglio 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 10 settembre 2018».

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni» rispettivamente con le parole: «245 milioni e 315 milioni».

53.10

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogati per gli aspiranti d.g. che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ac-

cesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

53.11

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

53.12

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-ter. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie-speciale n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quater. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato la prova preselettiva e, nel contempo, abbiano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel molo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.13 (testo 2)

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga al comma 95, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nelle more delle procedure assunzionali e dei diversi contenziosi in atto, al fine di assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza ledere il potenziamento dell'offerta formativa, sono stabiliti:

a) la facoltà in capo al dirigente scolastico incaricato, qualora esso, in base documentate esigenze, sia vacante o responsabile contemporaneamente di più istituti, di individuare, di concerto con il collegio dei docenti, criteri e modalità per individuare e nominare un vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione.

b) i criteri in base ai quali concedere al vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione l'esonero o il semiesonero;

c) in che misura siano determinati l'orario di servizio e, parimenti, gli sgravi di lavoro derivanti dall'esonero o dal semiesonero;

d) la quantificazione di eventuali compensi accessori volti a surrogare il venir meno dell'indennità di direzione e di reggenza, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

53.13

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle more delle procedure assunzionali e dei diversi contenziosi in atto, al fine di assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, senza ledere il potenziamento dell'offerta formativa e in base alle esigenze documentate della scuola, qualora il dirigente scolastico sia vacante o responsabile contemporaneamente di più istituti scolastici, è data facoltà al dirigente scolastico incaricato, di concerto con il collegio dei docenti, di individuare criteri e modalità per individuare e nominare un vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione.

1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1-bis, in deroga al comma 95, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono altresì stabiliti, ai sensi del comma 88, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge Finanziaria 2004):

a) i criteri in base ai quali concedere al vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione l'esonero o il semiesonero;

b) in che misura siano determinati l'orario di servizio e, parimenti, gli sgravi di lavoro derivanti dall'esonero o dal semiesonero;

c) la quantificazione di eventuali compensi accessori volti a surrogare il venir meno dell'indennità di direzione e di reggenza, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

53.14

VICECONTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di intervento sia strutturale che di manutenzione al comma 3 necessario per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e spazi assegnati in uso e non concerne locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"».

53.15

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-ter. I dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione di cui al comma 3 necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o

del soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia"».

53.16

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche all'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorre in pregiudizio alcuno, al fine di preservare ogni lavoratore da qualsiasi conseguenza dannosa come sancito all'articolo 44 del medesimo decreto. La disposizione deve essere formalmente comunicata al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1-ter. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio, conseguentemente le giornate lavorative devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.

1-quater. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione della intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, deve ricercare, attraverso l'Ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche».

53.17

PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di dirigenti scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità adotta un provvedimento per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il personale è reclutato attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ore ed una successiva prova scritta, che verterà sulle tematiche trattate nel corso. Al corso sono ammessi coloro che abbiano frequentato per almeno 75 ore il corso di formazione per dirigenti scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, avendo svolto almeno una prova scritta e che, nella pendenza di un ricorso giurisdizionale presentato avverso alla procedura di cui al predetto decreto, non siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di sentenze definitive in merito al contenzioso instaurato. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché attraverso risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero delle dirigenze affidate a reggenza».

53.18

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dal 2018, è incrementata di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».

53.19

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 10 settembre 2002, e attualmente in servizio».

53.20

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Al comma 114-*quater* dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto il seguente periodo: "Sono esonerati dallo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso i vicari dei dirigenti scolastici presso le scuole statali che hanno svolto tale incarico per almeno 36 mesi, anche non continuativi"».

53.21

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'apposita sezione istituita nel fondo di cui al comma 1 è altresì finalizzata nella integrazione della retribuzione accessoria complessiva nonché al finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica».

53.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. Con apposito decreto interministeriale del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, alle finalità di cui al comma 1 da computare nell'ambito delle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità come determinate ai sensi del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, è oggetto di bando di concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 devono essere concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e devono svolgersi raggruppati per titolo di studio.

8. Le procedure di assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo devono concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019».

53.0.2

PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Assunzioni dirigenti scolastici)

1. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti, nonché al fine della chiusura dei contenziosi che ha accompagnato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo e precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 riguardano nell'ordine seguente:

a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrenza delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;

b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indetto dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti per una durata pari ad almeno 65 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

4. I soggetti destinatari di cui al comma 3 lettera *a)* producono una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale *Tutor* dal Direttore dell'USR; i soggetti destinatari lettera *b)* sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata con esito positivo.

5. Ai soggetti di cui al comma 3 lettera *a)* e lettera *b)* sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

6. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

53.0.3

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale; garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

53.0.4

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.53-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 mi-

lioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 302 milioni di euro a decorrere dal 2020».

53.0.5

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* «quarta serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 10 gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

53.0.6

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* – quarta serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 10 gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n.2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

53.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Docenti inidonei)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti inidonei collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti, possono, a domanda, chiedere di transitare in altra amministrazione pubblica».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».

53.0.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Docenti inidonei)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti inidonei fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 68 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».

53.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Organico dell'autonomia)

1. Il comma 6, dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.

2. Al comma 68 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui alla presente legge anche i docenti inidonei utilizzati in altri compiti per gravi patologie".».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione:

all'articolo 92, le parole: «250» e: «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».

53.0.10

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-bis. L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal primo settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole; secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente affrontato insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione', attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con particolare attenzione all'educazione economica e finanziaria e con relativa valutazione dell'apprendimento"».

53.0.11

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 dopo le parole: "docenti di ruolo in servizio", sono aggiunte le seguenti: "anche di scuola dell'infanzia e primaria"».

Conseguentemente, al comma 125, articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite con le seguenti: «41 milioni annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole:«330 milioni», con le seguenti:« 329 milioni».

53.0.12

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso formazione ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107, svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto del MIUR da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, tutti coloro che hanno superato una prova scritta sull'esperienza maturata saranno immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici a partire dal primo settembre 2018».

53.0.13

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per la prevenzione delle emergenze educative)

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge n. 107 del 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, articolo 25, comma 1».

53.0.14

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche alla legge 107 del 13 luglio 2015)

1. Alla lettera *b*), comma 88 dell'articolo 1 della legge del 13 luglio 2015 n. 107, dopo le parole: "ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.202" aggiungere le parole: ", nonché quelli di cui al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011".».

53.0.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti della sede)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;
- b) al comma 82:

- 1) il primo periodo è soppresso;
- 2) al terzo periodo, le parole da: "che non abbiano ricevuto" fino alla fine del comma sono soppresse;

c) al comma 109, le parole: "ai commi da 79 a", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "al comma"».

53.0.16

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Proroga School Bonus al 65 per cento)

1. All'articolo 1, comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sopprimere le parole: "pari al 50 per cento".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

53.0.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le seguenti parole sono soppresse:

- a) "Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,";
- b) "sono attuati,";
- c) ", per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore";
- d) ", per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza».

53.0.18

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge n. 107 del 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un dirigente scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018».

53.0.19

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure volte a incentivare il processo di autoresponsabilizzazione dei minori di 14 anni, finalizzate a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici ovvero da altre Organizzazioni educative e ricreative)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito del grado di processo di autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione ovvero di qualunque altra organizzazione legalmente riconosciuta alla quale abbiano stabilito sotto la loro responsabilità di affidare i minori stessi a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici ovvero dai mezzi di trasporto adibito al trasporto scolastico ovvero dai locali e dai mezzi di trasporto dedicati all'attività istituzionale delle organizzazioni cui i minori sono stati affidati al termine dell'orario delle attività.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico ovvero delle organizzazioni cui i minori sono stati affidati dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».

53.0.20

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Contributo per alunni disabili certificati)

1. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per contributi alle scuole paritarie, incluse quella della Valle d'Aosta, per l'integrazione degli alunni disabili certificati, di cui alla missione 22, programma 9, del capitolo 1477/2».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250», con la seguente: «225» e la parola: «330», con la seguente: «280».

53.0.21

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 53-bis.

(Contributo in favore delle scuole materne paritarie)

1. A decorrere dall'anno 2018 è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro in favore delle scuole materne paritarie.

2. Al fine di consentire il regolare avvio del nuovo anno scolastico, i contributi alle scuole paritarie vengono erogati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250», con la seguente: «200», e la parola: «330», con la seguente: «280».

53.0.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Abrogazione contributi scuole paritarie)

1. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.

2. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa».

53.0.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Abrogazione contributo scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 a tutte le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

53.0.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Stabilizzazione sezioni primavera e assunzione personale)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di

educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

53.0.25

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Potenziamento della scuola dell'infanzia)

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019", e dopo le parole: "primaria e secondaria", sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

Art. 54.**54.1**

CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «trentesimo giorno», con le seguenti: «decimo giorno»;*

2) *sostituire le parole: «19, 65 milioni», con le seguenti: «58,95 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per il 2018» e «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», rispettivamente con le seguenti: «210,70 milioni di euro per il 2018» e «290,70 di euro a decorrere dall'anno 2019».

54.3

CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «negli ultimi otto».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.4

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione delle funzioni relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di rimodulare e valorizzarne le relative mansioni, quali indicate nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, secondo criteri professionali che tengano conto delle esigenze del Piano dell'offerta formativa, delle esigenze e delle innovazioni in atto nelle Scuole di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, entro un tetto di spesa massimo di 80 milioni di euro per il 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto e di fatto nel triennio 2018-2020.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri del Piano assunzionale di cui al comma 2-bis, nonché i parametri e proporzioni in base ai quali il personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento e quello che svolge

funzioni riconducibili a quelle del personale ATA è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali.

2-quater. In osservanza a quanto stabilito dalla direttiva del Consiglio europeo del 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, al personale ATA, già dipendente dagli Enti locali, che ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, a decorrere dal 10 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato comparto scuola, sono riconosciute le indennità relative all'anzianità maturata, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, del 6 settembre 2011, n. C-108/10».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 130.000.000;

2020: – 130.000.000.

54.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

2-sexies. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

54.8

RUSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Contestualmente al bando di cui al comma 2, è bandito un concorso pubblico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed ausiliari per le scuole

con lingua di insegnamento slovena o insegnamento bilingue italiano-sloveno. Il concorso di cui al presente comma è gestito dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'organico dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene reintegrato con il personale previsto dagli articoli 1 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, alla luce delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

54.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 75, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito come segue: "L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

54.10

CERONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A decorrere dal 10 settembre 2019 e fino al 31 agosto 2022 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, a tempo determinato, fino ad un massimo di 50 soggetti, di età non superiore a 35 anni, dotati di adeguata competenza scientifica nell'ambito della legislazione in materia di istruzione e dell'università, allo scopo di provvedere alla redazione di un testo di revisione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 397 (Testo unico in materia di istruzione), sotto il coordinamento degli uffici centrali del predetto ministero. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018, sono stabiliti termini, modalità e criteri della selezione finalizzata al reclutamento di cui al precedente periodo, nonché i compensi da destinare ai soggetti reclutati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificabili in 1,85 milioni per il 2019 e 3,7 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinante alla finalità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

54.11

PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.

3-ter. Per gli stessi soggetti di cui al comma 3-bis, a far data dal 10 gennaio 2018 è riconosciuto esonero dell'onere contributivo relativo ad un terzo del contributo riferito all'aliquota contributiva relativa alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

54.12

GRANAIOLA, GATTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.».

54.13

CENTINAIO, COMAROLI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, e istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.14

CENTINAIO, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.15

BOCCHINO, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la Rubrica con la seguente:* «Personale amministrativo e docente»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è abrogato.

3-ter. Il comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è abrogato.

3-quater. Il comma 4-bis, articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è abrogato».

54.16

BERTACCO, AMIDEI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: "legalità," aggiungere le seguenti: "anche in termini di conoscenza e rispetto delle regole di circolazione e sicurezza stradale,"».

54.0.1

GOTOR, RICCHIUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Fondo unico per il miglioramento dell'offerta formativa nell'Istruzione)*

1. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il "Fondo 'La Buona Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", di cui al comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione».

Conseguentemente all'articolo 85, dopo comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

54.0.2

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di offerta formativa)

1. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in molo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro annui. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le parole: «190 milioni» e «270 milioni».

54.0.3

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Quadro orario liceo musicale)

1. Il quadro orario dei licei musicali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 di cui all'allegato E, nella disciplina "Esecuzione e interpretazione del primo biennio", le 99 ore previste si intendono suddivise all'interno dell'anno scolastico in due ore di esecuzione del primo strumento musicale e in un'ora di esecuzione del secondo strumento musicale».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

54.0.4

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Licei musicali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 6.200.000;
2019: - 18.400.000;
2020: - 18.400.000.

54.0.5

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000.

2. All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie". Per le iniziative di cui al medesimo comma, il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 440 del 1997 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.6

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle isti-

tuzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62 del 2000.

All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere "e paritarie". Per le iniziative di cui al medesimo comma, il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 440 del 1997 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.7

Mario MAURO, GASPARRI, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 1, comma 1-*bis*, primo periodo, della legge 18 dicembre 1997, n. 400, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" sono aggiunte le seguenti: "e paritarie"».

54.0.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 62 del 2000.

2. All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti: "e paritarie"».

54.0.9

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 1, comma 1-*bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti parole: "e paritarie"».

54.0.10

TOSATO, COMAROLI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 62 del 2000».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere: «e paritarie».

54.0.11

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Finanziamento del "bonus diploma")

1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2017/2018, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2018, può essere utilizzata per:

a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza: di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente; di corsi di alta formazione presso gli Istituti tecnici superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le mo-

dalità di attribuzione e di utilizzo i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2018, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Il comma 979 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo», missione: 1 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche. Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Obiettivo 21, Azione correlata 10, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000;

2019:

CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000;

2020:

CP: - 0;

CS: - 0.

54.0.12

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(School bonus)

1. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:

"145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la rea-

lizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 30 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.13

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(School bonus)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi da 145 a 148-ter sono abrogati».

54.0.14

GRANAIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Statizzazione istituzioni superiori di studi musicali non statali)

1. Al fine di procedere alla statizzazione di tutte le istituzioni superiori di studi musicali non statali si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a va-

lere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

54.0.15

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Risorse per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie di belle arti non statali)

1. Al fine di consentire entro il 2020, la completa realizzazione del processo di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente, una quota parte è prioritariamente destinata alla statizzazione dell'Istituto musicale parificato Paisiello di Taranto, anche in conseguenza dello stato di crisi e l'imminente avvio delle procedure di mobilità del personale ivi impiegato».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «260 milioni».

54.0.16

GOTOR, LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di personale docente)

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto sui posti in deroga sul sostegno seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.L. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata;

d) al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali».

54.0.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-sexies.

(Misure sulle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e sulla stabilizzazione del personale precario nelle istituzioni educative)

1. Al fine di assicurare la qualità della prestazione didattica nella scuola dell'infanzia è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato fin dal primo giorno dell'assenza del titolare.
2. Il personale educativo con incarico di lavoro a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativo nelle istituzioni educative è assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 10 settembre 2018.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis».

Conseguentemente dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».
-

54.0.18

AIELLO, BIANCONI, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Permanenza in carica dei professori universitari di medicina)*

1. In deroga a quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, ai professori ordinari delle Facoltà di medicina e chirurgia che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 10 ottobre 2017, la facoltà di permanere in servizio, su richiesta, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, esclusivamente per l'espletamento di attività di didattica e di ricerca».

54.0.19

CENTINAIO, COMAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Personale docente)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

"39-bis. L'insegnamento delle scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 10 settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento Tale insegnamento è introdotto altresì in tutti i percorsi didattici di "Alternanza scuola lavoro" del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l'obiettivo di perseguire il potenziamento della conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza dal rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del

patrimonio e della attività culturali previsti dal comma 7 della suddetta legge"».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Integrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.20

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso il comma 73».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

54.0.21

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. È abrogato il comma 75 e il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 10 settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio. Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis del suddetto articolo sono eliminate le seguenti parole: "numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2". Dopo l'articolo 54, inserire il seguente articolo: "Personale docente", con i seguenti commi: "Dopo il comma 135 articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente: 135-bis: "Al comma 1, primo periodo, articolo 485, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", sono apportate le seguenti modifiche: a) eliminare la parola: "predette"; b) sostituire le parole: "scuole statali e pareggiate" con le parole: "scuole statali, pareggiate e paritarie"; c) sostituire le parole: "è riconosciuto" con le parole: "è interamente riconosciuto"; d) eliminare le parole: ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono eliminate le seguenti parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria". Al medesimo comma, sono eliminate anche le parole: "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristi-

nate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL scuola del 4 agosto 2011.

3. A partire dal 10 settembre 2017, il personale docente e ATA a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.

4. La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.22

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.23

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. Al comma 79, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, eliminare il primo periodo».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.24

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente e Ata)

1. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20 mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno» Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi nello sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

54.0.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Apertura delle graduatorie ad esaurimento)

1. All'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/ 2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

54.0.26

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente:

"105-bis. A decorrere dall'a.s. 2018/19, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera *b*), avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis, dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 2016, n. 21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l'inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposta l'accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza".

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

"2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: 'A decorrere dal 10 settembre 2018 è abrogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie"».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

54.0.27

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

L'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è così modificato:

1) al comma 109:

alla lettera *a*), primo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

alla lettera *a*), terzo periodo, eliminare le parole: "di cui ai commi da 79 a 82";

alla lettera *b*), secondo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

alla lettera *c*) eliminare la parole: "di cui ai commi da 79 a 82";

alla lettera *c*), dopo la parole: "ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti" aggiungere: "A decorrere dall'a.s. 2017/2018 qualora le graduatorie a esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo";

alla lettera *c*), ultimo periodo, sostituire le parole: "Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento" con le parole: "è abrogato";

2) al comma 110:

al primo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente";

al primo periodo, sostituire la parola: "abilitazione" con la parola: "accesso";

al terzo periodo, modificare le parole: "Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali" con le seguenti: "I titoli d'accesso validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti

territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria";

d) eliminare le parole: "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali";

3) al comma 111:

eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

4) il comma 113 è soppresso;

5) al comma 114 primo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

6) dopo il comma 114 è inserito il seguente:

"114-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 10 marzo 2018; un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e organico";

7) dopo il comma 114-*bis* è inserito il seguente:

"114-*ter*. Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-*bis*";

8) dopo il comma 114-*ter* è inserito il seguente:

"114-*quater*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico".

9) dopo il comma 114-*nonies* è inserito il seguente:

"114-*decies*: I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, nn. 105, 106 e 107, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (IV serie speciale Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo

399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e a esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del comma 17, articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.

Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valido quale servizio di insegnamento per l'accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche. È sciolta la riserva per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nonché per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di d'istituto disposto a seguito di provvedimenti cautelari del tribunale amministrativo».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.28

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente: "108-bis. A decorrere dal 10 settembre 2018, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini della mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, l'assegnazione dei posti nella scuola primaria"».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.29

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

Al comma 121, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" aggiungere: "del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo" aggiungere: "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata"».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

54.0.30

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca organizza un corso di formazione su base nazionale riservato ai docenti e ai dirigenti scolastici che hanno superato la prova preselettiva del concorso per centoquarantacinque posti di dirigenti tecnici di cui al DDG del Ministero dell'Istruzione; dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 10 del 5 febbraio 2008, e che hanno in corso controversie giurisdizionali dinanzi al Consiglio di Stato.

2. La partecipazione al corso di formazione di cui al precedente comma è a domanda. Il corso è conforme ai contenuti e alle modalità di cui all'articolo 6 del D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 5 febbraio 2008. Il corso si svolge in collaborazione con INVALSI.

3. Al termine del corso i candidati sosterranno una prova di esame finale, al superamento della quale saranno nominati dirigenti tecnici a tempo indeterminato a decorrere dal 10 settembre 2018 sui posti già autorizzati e residuati con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 5 febbraio 2008, per la realizzazione delle finalità e delle attività di cui all'articolo 1 del medesimo D.D.G.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

54.0.31

GOTOR, LO MORO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di personale docente)

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base alle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, dell'articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2019:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2020:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

54.0.32

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Collaboratori scolastici)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". All'onere finanziario derivante primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

54.0.33

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole)

1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, per il personale in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e del conseguente articolo 9 del D.I. n. 184 del 23 luglio 1999 e tuttora in servizio per effetto delle successive disposizioni di proroga e in ultimo ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017, titolare di contratti di lavoro alla data del 24 febbraio 2014 per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle di collaboratori scolastici, rinnovati sino al 31 dicembre 2017, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per un importo pari ad euro 8.622.988 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il personale non selezionato ai sensi del precedente comma i e incluso negli elenchi allegati alla Convenzione siglata tra il MIUR Ufficio Scolastico Regionale e le predette Cooperative alla data del 24 febbraio 2014, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli Enti Territoriali potranno attingere, nei limiti della propria autonomia, per procedere a nuove assunzioni di personale nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria».

54.0.34

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale)

A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2 Nelle graduatorie di cui al comma 1, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, sono inseriti, in posizione subordinata rispetto agli aventi diritto iscritti alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data entrata in vigore della seguente legge. Tali docenti vengono graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale della legge 8 novembre 2013, n. 128, e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.36

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alta formazione artistica e musicale AFAM)

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto nei singoli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), nelle Accademie di Belle Arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici.

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è autorizzata una spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.37

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)

1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

54.0.38

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale delle Istituzioni AFAM)

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2017-2018, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le

graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

54.0.39

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 179, lettera d), Tabella C, la lettera h) è sostituita con la seguente:

"h. Educatori degli asili nido, insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado"».

54.0.40

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale di terza fascia)

1. Al fine del riconoscimento delle competenze acquisite, il personale docente di terza fascia con almeno tre anni di servizio nell'insegnamento, può accedere al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, senza prove di sbarramento, e conseguire l'abilita-

zione *in itinere*, ai fini dell'accesso alle immissioni in ruolo mediante graduatoria di merito regionale».

54.0.41

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Al comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 il periodo: "a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023". Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione.

2. Per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica, è sostituito dal seguente: "a 570 milioni di euro per l'anno 2018 e a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire le parole: «per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «per 370 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.390 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

54.0.42

GUERRA, DE PETRIS, GOTOR, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo per il diritto allo studio)

1. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 150 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 150.000.000;

CS: – 150.000.000.

2019:

CP: – 150.000.000;

CS: – 150.000.000.

54.0.43

GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Accademia delle scienze)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo

pari a 150 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale autonomo di cui al Regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

54.0.44

PUGLISI, DI GIORGI, LEPRI, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRÚ, PADUA, SAGGESE, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di scuole paritarie, school bonus e supplenze brevi)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

2. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.

3. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

4. All'articolo 1, comma 1-bis, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti parole: "e paritarie".

5. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".

6. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

7. Il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è esteso nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2018 ed è pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

8. A decorrere dal 10 gennaio 2018, anche in considerazione dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il divieto di conferimento delle supplenze brevi di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la sostituzione del personale docente della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 39.700.000;

2019: – 39.700.000;

2020: – 39.700.000.

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «112,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 192,3 milioni di euro annui»;

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

54.0.45

TOSATO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Stabilizzazione fondo aggiuntivo destinato alle scuole dell'infanzia paritarie II fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «e incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 280 milioni di euro per l'anno 2019 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

54.0.46

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. All'articolo 1 comma 619 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «280 milioni».

54.0.47

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole materne paritarie)

1. All'articolo 1, comma 619 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

b) le parole: "entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno antecedente all'anno scolastico di riferimento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.48

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. Il primo periodo del comma 619 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.49

Mauro Maria MARINO, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

54.0.50

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.51

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

54.0.52

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il comma 1 dell'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2018 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 26,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge".».

54.0.53

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 132, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «202 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «282 milioni».

54.0.54

Mauro Maria MARINO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di ulteriori 48 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «202 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «282 milioni di euro».

54.0.55

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Per il solo 2018 il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quinqüies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.56

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 48 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.57

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Alunni disabili scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro».

54.0.58

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Scuole dell'infanzia)*

1. Al fine di dare piena attuazione e potenziare il Sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzata la spesa massima di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per attuare un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nelle Scuole dell'infanzia, finalizzato al potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento entro l'organico dell'autonomia.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri del Piano assunzionale di cui al comma 1, ivi comprese le modalità in base alle quali venga riconosciuto il diritto al personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento (GaE) Infanzia, con specifico riferimento al triennio 2011-2014, a essere assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000:000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

54.0.59

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Organico di potenziamento nelle scuole dell'infanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le risorse destinate al potenziamento sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 4.000,000.

54.0.60

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1991 dopo il comma 2 aggiungere seguente:

"Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rila-

sciare gli elenchi di cui al comma I anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".».

54.0.61

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1991, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2.bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio"».

54.0.62

Mauro Maria MARINO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale, di cui 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta il comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente; al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".».

54.0.63

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1991, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".».

54.0.64

TOSATO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. A decorrere dal 2018, i Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019.».

54.0.65

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, i comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della tassa sui rifiuti (TARI) previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, in proporzione alla consistenza numerica della popolazione scolastica di ciascuna istituzione scolastica paritaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.66

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 10 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

Conseguentemente all'art. 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «280 milioni».

54.0.67

MARIO MAURO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248/2007, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

54.0.68

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

54.0.69

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* d.l. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.70

CASSINELLI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale ex IRRE)

1. Ai Direttori degli ex IRRE (Istituti Regionali Ricerca Educativa) che hanno prestato servizio come Dirigenti di seconda fascia per almeno anni cinque fino ad anni otto, senza soluzione di continuità con l'attribuzione di *interim* e reggenze in altre regioni (sino a tre) senza oneri ulteriori per l'Amministrazione, e con positiva valutazione, è riconosciuto il ruolo dirigenziale nella Pubblica Amministrazione – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

54.0.71

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. L'articolo 4, comma 3, lettera *c*) del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'articolo 91-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per alunno pubblicato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.72

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Norme per la tutela della salute nelle istituzioni scolastiche)

1. È abrogata la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73».

54.0.73

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Incremento risorse Fondo di funzionamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 78 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'integrale utilizzazione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Art. 55.**55.1**

MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - *(Scatti stipendiali dei professori universitari)* – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso De-

creto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 10 comma dell'art 9 del DL 78/2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'art. 9 del DL 78/2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge 240/2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

55.2

MARINELLO, VICECONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi ottenibili previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La decorrenza economica è fissata per i docenti collocati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza e per i docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata alla medesima data.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 e il comma 21, secondo periodo, nelle rispettive parti incompatibili con il presente articolo, sono abrogati.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per il 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

55.3

MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo B della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione triennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

55.4

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 10 gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 10 gennaio 2018 stesso.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni della presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

4. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con: «190 milioni» e le parole «330 milioni» con «255 milioni».

55.5

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 10 gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 10 gennaio 2018 stesso.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le misure contenute nella presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con «190 milioni», e le parole: «330 milioni», con «255 milioni».

55.6

BOCCHINO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare

con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo, è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «190 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «255 milioni».

55.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso.

2. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente articolo, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni ed il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla precedente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 75 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, fino al fabbisogno, con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Incremento misura del Preu sugli apparecchi VLT)

1. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

55.8

GOTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55 (Scatti stipendiali dei professori universitari. - 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata

per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 75 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

55.9

GOTOR, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55 (*Scatti stipendiali dei professori universitari*. - 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore

della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 75 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

55.10

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55 (*Scatti stipendiali dei professori universitari*. - 1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui al comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

55.11

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55 - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ricondurre su base biennale, ed utilizzando altresì gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020; 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

55.12

MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14,

della legge 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

55.13

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

55.14

GOTOR, RICCHIUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*.) – 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale

per classi ottenibili previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione-biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Le classi della nuova progressione biennale saranno ottenibili previa valutazione, con cadenza quadriennale, da effettuare con le modalità, ricondotte ad una durata quadriennale, definite dall'articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente torna nelle disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e viene riassegnata, nell'anno successivo, al fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

55.15

GOTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55 (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

55.16

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica al 10 gennaio 2018, in regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato, inoltre, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ricondurre su base biennale, ed utilizzando altresì gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Alla presente disposizione, laddove incompatibili, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, laddove prevede la progressione dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avvenuta con modalità automatica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

55.17

GOTOR

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi

su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 10 gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 10 gennaio 2018 è fissata al 10 gennaio 2018 stesso.

Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 10 comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

I-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «190 milioni» e: «180 milioni».

55.18

GOTOR

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi premiale previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010 (4), utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80

milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «180 milioni».

55.19

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole da: «dalla classe stipendiale successiva», fino a: «2020», con le seguenti: «con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2013»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, 80 milioni per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

55.20

BOCCHINO, PETRAGLIA

Nell'articolo, ovunque ricorra, sopprimere le seguenti parole: «su base premiale».

55.21

VERDUCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «docenti universitari», con le seguenti: «professori e ricercatori universitari», e le parole: «dall'articolo

8», con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14 e 8», e, ovunque ricorrono sopprimere le parole: «su base premiale».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'applicazione della norma di cui al comma 1, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo già in servizio alla data del 10 gennaio 2011 o comunque entro il 31 dicembre 2015 è attribuito, per gli anni 2018 e 2019, un importo *una tantum* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel relativo quinquennio e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra tali atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Al fine di sostenere i bilanci delle università per il pagamento di questi emolumenti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 55 è così modificata:
«Classi stipendiali dei professori e ricercatori universitari».

55.22

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982, così come confermato dall'articolo 11 comma 1, del D.lgs. n. 296 del 23 luglio 1999 e dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs n. 138 del 4 giugno 2003. A tal fine il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 344 mila euro per anno 2020, di 515 mila euro per l'anno 2021 e di 644 mila euro a decorrere dall'anno 2022. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 dispongono che tale incremento viene assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 330 milioni di euro annui per l'anno 2019, di 329,66 milioni di euro per l'anno 2020, di 329,49 milioni di euro per l'anno 2021 e di 329,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

55.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di aumentare il fabbisogno dei docenti universitari è attivato un piano straordinario di assunzioni, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987.

1-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma precedente si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine», con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» e, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto

con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

55.0.1

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

55.0.2

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Chiamata di professori associati, abilitati alle funzioni di professore di prima fascia, nel ruolo dei professori ordinari)*

1. Al fine di procedere alla chiamata dei professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, sono stanziati 18 milioni di euro, ripartiti in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Ai fini di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma, i professori associati con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia conseguita nelle tornate 2012 e 2013, previo espletamento della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono chiamati nel ruolo dei professori ordinari presso l'Ateneo nel quale prestano servizio al momento di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000;

2020: – 6.000.000.

55.0.3

ZELLER, PAGLIARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Chiamata di professori associati abilitati nel ruolo dei professori ordinari)*

1. Per la finalità di provvedere alla chiamata dei Professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Ai fini di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma, i professori associati con almeno cinque anni anzianità di servizio nel ruolo ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale la cui validità scada prima del 31 dicembre 2020, previo espletamento della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivarsi su richiesta dell'interessato, sono chiamati nel ruolo dei professori ordinari presso l'Ateneo nel quale prestano servizio al momento di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 20.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

55.0.4

PICCOLI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Professori ordinari e assunzione di funzioni)

1. I commi 4, lettera a) e 6, dell'articolo 11, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono abrogati».

Art. 56.

56.1

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 56. - *(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca)* – 1. Al fine di dare sostegno alla strategia per la crescita e l'occupazione, quale misura finalizzata al contrasto della precarietà di ricercatori e assegnisti, nonché per garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca, nello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ri-

cerca è istituito il "Fondo nazionale per la stabilizzazione della ricerca e l'assunzione dei ricercatori".

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è suddivisa nei modo seguente:

a) il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'assunzione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

b) il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli Enti pubblici di ricerca.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, è stabilito il piano di riparto per l'assegnazione alle singole Università e ai singoli Enti di ricerca del Fondo di cui al comma 1.

4. La quota parte delle risorse di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al medesimo comma, rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

56.2

SERRA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018» e sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «84 milioni di euro per l'anno 2018».

56.3

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «68 milioni» e le parole: «76,5 milioni», con le seguenti: «80 milioni», nonché, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «68 milioni», e le parole: «13,5 milioni», con le seguenti: «78 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «128 milioni di euro per l'anno 2018 e di 262 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

56.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, BOCCHINO, DI GIORGI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Nella rubrica sopprimere la parola: «nuovi»;*
- b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'assunzione di ricercatori», inserire le seguenti: «e tecnolog»;*
- c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del superamento del precariato, della riduzione del ricorso ai contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti e istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di Ricerca vincolata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è destinata, nella misura di 46,6 milioni di euro per l'anno 2018, 93,2 milioni di euro per l'anno 2019, e 140 milioni di euro per l'anno 2020, all'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le modalità delle procedure di assunzione sono definite dai piani triennali di attività degli enti e istituzioni di ricerca nei limiti dell'articolo 9, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

Conseguentemente, a copertura degli eventuali maggiori oneri, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250», con la seguente: «230», e la parola: «330», con la seguente: «310».

56.5

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «100 milioni», e le parole: «13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «152 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

56.6 (testo 2)

TOCCI

Apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «*l-bis*. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è ulteriormente incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 23».

56.6

TOCCI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:* «Le assunzioni sono effettuate in regime di cofinanziamento; per il 50 per cento a valere sui fondi di cui al primo periodo e per l'altro 50 per cento a valere sul bilancio dell'università o dell'ente o istituzione di ricerca entro i limiti delle risorse disponibili per assunzione di personale stabiliti, per le università, 4 e 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012; n. 49, e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Nel caso di indisponibilità parziale o totale di tali risorse, la percentuale di cofinanziamento ministeriale è elevata di conseguenza»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «*l-bis*. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è ulteriormente incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere di cui al pre-

sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 314 della legge 11 dicembre 2016, n. 23».

56.7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,»;*

b) *al secondo periodo dopo la parola: «tecnologia» inserire le seguenti: «, prevedendo una distribuzione basata su parametri legati alle esigenze di reclutamento delle Università e degli enti di ricerca,»*

c) *sopprimere il terzo periodo.*

56.8

TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, FASIOLO, PUGLISI, ZAVOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca e delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di innalzare la qualità della ricerca, di sostenere e incrementare l'ampiezza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, di evitare qualsiasi forma di limitazione delle iscrizioni all'università, nonché di ottenere il riequilibrio territoriale della presenza di ricercatori»;*

b) *ai terzo periodo, sostituire le parole: «ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)» con le seguenti: «al-fabbisogno relativo ai requisiti di docenza per accreditamento dei corsi di studio di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016, e al riequilibrio del rapporto fra entrate e uscite nel corpo docente negli ultimi cinque anni per ciascun ateneo»;*

c) *aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il ricercatore assunto non consegua l'abilitazione entro il triennio l'ateneo restituisce l'intero finanziamento ricevuto».*

56.9

VERDUCCI

Al comma 1, nel secondo periodo sostituire la parola: «l'obiettivo» con le seguenti: «gli obiettivi, i pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché»;

nel terzo periodo, dopo le parole: «si fa riferimento» sono inserite le seguenti: «: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca».

56.10

CERONI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Quota parte delle risorse destinate alla finalità del primo periodo, non superiore al 3% è, in ogni caso, dedicata al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle università, statali o non statali, che svolgano corsi in scienze del servizio sociale, nel Mezzogiorno, in convenzione con le scuole di servizio sociale gestite da enti pubblici. Oltre ai requisiti già previsti dall'art. 24 della predetta legge, i partecipanti alla selezione dovranno aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i predetti corsi in convenzione, attività di insegnamento, anche di didattica integrativa, o aggiunta, per almeno 5 anni»

56.11

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità.

1-ter. Con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

1-*quater*. Con Decreto del presidente del consiglio dei ministri, allo scopo di determinare il 50% da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità di cui al piano assunzionale straordinario.

1-*quinquies*. Il personale con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2 idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-*sexies*. Il 50% delle unità, così come determinate con le modalità del comma 1-*quater* del presente articolo, rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

1-*septies*. Le procedure di cui ai precedenti commi devono essere concluse entro e non oltre dicembre 2018.

1-*octies*. I bandi di concorso di cui al comma 1-*sexies* devono essere emanati entro e non oltre il 30 aprile 2019 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

1-*nonies*. Le procedure assunzionali, in seguito ai bandi di concorso di cui al comma 1-*octies* del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2020».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art.88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *i commi 67 e 68 sono abrogati;*
- b) *al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;*

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

56.13

AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, MARIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

56.14

RUTA, SAGGESE, PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19 comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente:

1) *al medesimo articolo 56 sostituire la rubrica con la seguente: «Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca, nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM»;*

2) *all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «249 milioni di euro per l'anno 2018, di 327 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

56.15

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Fondazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

E conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000:

2019: – 130.000.000;

2020: – 150.000.000

56.16

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti,

dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 08/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso».

56.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19 comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti in graduatoria nazionale e selezionati con i medesimi titoli di accesso»

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

56.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal D. Lgs. 75/2017 per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle Graduatorie Nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove Graduatorie Nazionali ad Esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti « IN CODA agli aventi diritto ai sensi delle Graduatorie Nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 – i Docenti in possesso di tre Anni Accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di promulgazione della seguente legge, graduati con le stesse modalità dei Docenti inseriti in Graduatoria Nazionale ex Legge 128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso.».

56.19

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo-determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base ai settori scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 1 marzo 2018.»

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

56.20

BOCCHINO, PETRAGLIA, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli Enti Pubblici di Ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è incrementato di 68 milioni di euro per il 2018 e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2019. L'assegnazione dei fondi e la sua ripartizione avviene nelle stesse modalità indicate nel comma precedente».

Conseguentemente, nella rubrica dell'Art. 56 sopprimere la parola: «nuovi»;

Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire le parole: «per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «per 872 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.060 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

56.21

GOTOR, GATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 4500 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 190 milioni di euro.

1-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 190 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.».

56.22

GOTOR, GATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120 milioni di euro.

1-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.».

56.23

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni universitarie possono procedere, nel triennio 2018-2020; per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che siano anche in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o che la acquisiscono nel triennio 2018-2020, a bandire procedure di reclutamento speciali transitorie a ricercatori di cui all'art 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.

1-ter. Nello stesso triennio, come previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per il medesimo profilo di cui al comma precedente, le amministrazioni universitarie possono bandire procedure riservate ai titolari di assegno di Ricerca in servizio in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017.

1-quater. Le amministrazioni universitarie possono altresì attivare, nel triennio 2018- 2020, procedure comparative riservate per la posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i titolari di assegno di Ricerca in servizio senza Abilitazione Scientifica Nazionale.

1-quinquies. Le amministrazioni universitarie attiveranno, nel triennio 2018-2020, procedure per la posizione di professore associato secondo l'art. 24, comma 6, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che l'acquisiranno nel triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

56.24 (testo 2)

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 56, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1-*quinquies*».

Conseguentemente nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000:

2019: – 60.000.000;

2020: – 80.000.000

56.24

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, nei limiti dei posti vacanti disponibili.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000:

2019: – 60.000.000;

2020: – 80.000.000

56.25

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis dell'art. 56 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 fino ad esaurimento.

56.26

COMAROLI

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS (DL 288/03) «di diritto pubblico, a valere sui fondi di cui al comma 1».

56.0.1

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 56-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2011, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le

stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

56.0.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinata, prevedendo la contestuale e definitiva ridu-

zione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

56.0.3

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico, garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico, con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte-corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

56.0.4

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano di immissione in ruolo degli idonei all'Abilitazione Scientifica Nazionale)

1. Al fine di creare le migliori condizioni per le attività didattiche, di ricerca e di terza missione delle università e realizzare pienamente il diritto allo studio degli studenti, ed al fine di valorizzare il percorso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) il ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il ministro dell'economia e finanza, è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di immissione in ruolo degli idonei dell'ASN da predisporre entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di 10.246 posti a professore associato e di 16.908 posti a professore ordinario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 120 milioni di euro a partire dal 2018, 280 milioni di euro a partire dal 2019 e 250 milioni di euro a partire dal 2020, si provvede mediante il corrispondente incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dal 2018. L'assegnazione dei fondi è effettuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del fabbisogno comunicato da ogni università e tenendo in considerazione la popolazione studentesca ed il costo standard dello studente».

Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire le parole: «per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «per 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.660 milioni di euro per l'anno 2019 di 2250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

56.0.5

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Assunzione di personale tecnico e scientifico negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è definito dal Governo un piano assunzionale straordinario per un contingente massimo di 8.800 unità, concernente ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati circa l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Allo scopo di determinare il cinquanta per cento dei posti per le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da sottrarre al contingente massimo di 8.800 unità. Conseguentemente, il cinquanta per cento dei posti, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata negli enti, sarà bandito tramite concorsi nazionali per titoli ed esami.

4. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo indeterminato è assunto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

6. I concorsi di cui al comma 3 sono banditi entro e non oltre il 30 giugno 2018 e sono suddivisi per titolo di studio. Le relative assunzioni sono effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2019.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

56.0.6

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà tramite apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia, a seguito della ricognizione effettuata negli Enti interessati e trasmessa ai suddetti Ministeri entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017, il decreto suddetto provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1, sottraendole alle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20, comma 2, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinate con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 10.

10. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».

56.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del

piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012;

3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

56.0.8

GOTOR, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108, sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnanti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza

di tutti docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
- 2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012;
- 3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
- 4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;
- 5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- 6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

56.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Assunzioni personale educativo e Ata)

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2018, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

56.0.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Piano straordinario di assunzione
di educatori professionali e pedagogisti)*

1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

2. Per i fini del comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagista in ogni Istituzione scolastica.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90 inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

56.0.11

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Personale docente accademie belle arti)

1. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo n. 75 del 2017 per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle g.n. costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad Esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che, alla data di promulgazione del presente provvedimento, abbiano insegnato per tre Anni Accademici nelle Istituzioni AFAM graduati con le

stesse modalità dei docenti inseriti in graduatoria nazionale ai sensi della legge 8 novembre 2013, n. 128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per a carico della finanza pubblica».

56.0.12

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure straordinarie riguardanti la stabilizzazione del personale precario negli enti pubblici di ricerca)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20, comma 2, risultato idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o con conseguita idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato, potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinato con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà avviato a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019».

56.0.13

PUGLISI, VERDUCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di esclusione del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione da parte delle università statali)

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro annui».

Art. 57.

57.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338

è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento il MIUR, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2018 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n.190».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 80 milioni di euro».

57.2

GOTOR

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie normato dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal triennio 2019-2021».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il 50 milioni di euro a decorrere dal triennio 2019-2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

57.3

GOTOR

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di 10 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 200 milioni di euro a decorrere dal

2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000 n. 338, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il MIUR, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, modifica il bando per l'accesso a tale cofinanziamento, al fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti. Il successivo bando è emanato entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «60 milioni»

57.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «160 milioni di euro», e al comma 2, dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.5

GOTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «150 milioni»

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Sono abrogati i commi da 273 a 289 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

«2-ter. A decorrere dal 2018 le risorse di cui agli articoli 286 e 287 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «110 milioni» e «190 milioni».

57.6

VERDUCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019; mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a ulteriori 10 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

57.7

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «di 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla legge 232 del 2016 sopprimere dal comma 273 al comma 289; All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere i commi da 3 a 15.

57.8

VICARI

Al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato di 10 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

57.9

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi *standard* della borsa di studio sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il costo medio della locazione;
- b) il costo medio dei materiali didattici;
- c) il trasporto pubblico locale ed eventuali condizioni particolari quali l'insularità.

1-ter. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1-bis, sono stabilite altresì le modalità per il riconoscimento di agevolazioni fiscali destinate a studenti e dottorandi di ricerca, quand'anche non compresi tra i beneficiari di borsa di studio, regolarmente iscritti ai corsi, finalizzate all'acquisto di strumenti utili alla didattica, libri e testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi e per la locazione di immobili nel Comune in cui ha sede l'Ateneo.

1-quater. Nell'ambito delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1-ter, sono comprese anche forme di agevolazioni tariffarie sul servizio mensa, sull'accesso ai luoghi culturali nonché sull'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella Regione in cui ha sede l'Ateneo.

1-quinquies. Accedono ai servizi e agli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, a parità di trattamento con gli studenti italiani, gli studenti dell'Unione europea richiedenti protezione internazionale, beneficiari di una delle misure di protezione internazionale di cui alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 o beneficiari di uno dei permessi per motivi umanitari di cui agli articoli 5, comma 6, 18, 18-bis, 19 commi 1 e 2, e 20 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 60.000.000;

2019: – 60.000.000;

2020: – 60.000.000.

57.10

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 16 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, alinea, dopo le parole: "Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti", aggiungere le seguenti: ", ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio,";

b) al comma 255, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca".

c) al comma 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 255"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

57.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2018 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 960 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

2-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

57.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato del 3 per cento dei fondi di cui al comma 2-quater dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2013, n. 128».

57.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dalle giacenze della mancata spesa del Fondo "Bonus Cultura" per coloro che

hanno compiuto la maggiore età, nell'anno 2016, istituito all'articolo 1 comma 979 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

57.14

DE POLI, CARIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

57.15

BERNINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella mi-

sura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

57.16

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro annui», con le seguenti: «35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000:

57.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «35 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere di cui al comma 3 si provvede, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, quanto ad 10 milioni di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto ad 20 milioni di euro mediante un corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.18

BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».

57.19

CERONI

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «30 milioni».

Conseguentemente:

– al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» e: «10 milioni», con le seguenti: «10 milioni» e: «20 milioni»;

– al comma 5, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

57.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca, non beneficiari di borsa di studio, è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come finanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore delle Università di appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.22

CERONI

Al comma 4 sopprimere le parole da: «e quanto» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il successivo comma 5.

57.23

BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) Al comma 255, dopo le parole: «Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti», sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio».

b-ter) Al comma 255, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca».

b-quater) Al comma 257 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione del requisito di cui alla lettera c) del comma 255».

57.24

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro. La misura del contributo una tantum, destinato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con i corso di studi, è ridotta al 50 per cento del prezzo finale per un massimo di 2.000 euro a studente. Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno beneficiato del bonus ai sensi dell'art. 1, comma 984, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 1, comma 626, Legge 11 dicembre 2016, n. 232. È riconosciuta al produttore o al rivenditore la facoltà di optare per il rimborso della quota non utilizzata del credito d'imposta di cui al presente comma nella misura massima del 50 per cento del credito d'imposta maturato. L'opzione va esercitata al momento della prenotazione ed indicata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito d'imposta è maturato».

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo:

(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato. Proroga dell'incentivo per l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei conservatori e degli istituti musicali parreggiati).

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

57.25

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2018; e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338; è incrementato di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Il MIUR, previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari e della Conferenza Stato-Regioni, si impegna a modificare il bando per l'ac-

cesso a tale cofinanziamento con il fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti, impegnandosi, inoltre, a emanare il successivo bando entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94:

alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

alla tabella B ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

57.26

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 255, dopo le parole: "Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti", sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio" e alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

b) Al comma 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione del requisito di cui alla lettera c) del comma 255"».

57.27

TOCCI, IDEM

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di migliorare l'efficacia delle risorse finanziarie statali assegnate alle università e di favorire un più ampio accesso agli studi universitari, le università, nel determinare il numero programmato degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), e dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono tenute a richiedere preventivamente il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alla sussistenza delle condizioni indicate dalla predetta legge.

5-ter. Il Documento di Economia e Finanza di cui all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riporta ogni anno il fabbisogno ordinario totale del sistema universitario calcolato sulla base del costo standard per studente di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «Diritto allo studio, borse di dottorato, programmazione degli accessi e fabbisogno ordinario del sistema universitario».

57.28

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a decorrere dal 2018 è istituito un "Fondo per la mobilità internazionale", con dotazione pari a 500.000 euro annui per garantire agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, non beneficiari di borsa di studio, un contributo, non inferiore all'importo minimo della borsa di studio mensile ordinariamente riconosciuta, per ogni mese di permanenza all'estero finalizzato allo studio e alla ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

57.29

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c) sostituire le parole: "istruzione universitaria" con le seguenti: "istruzione terziaria accademica e non"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 6.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

57.30

VICARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A compensazione dei minori introiti Iva per le Regioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2-bis del decreto legge 24 aprile n. 50, convertito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di garantire l'erogazione dei medesimi livelli dei servizio relativi al diritto allo studio. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono ripartiti gli stanziamenti tra gli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.31

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università" sono inserite le seguenti: "e dagli studenti del secondo ciclo di istruzione iscritti ad un istituto pubblico o privato"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 6.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

57.32

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con riferimento alla detrazione dei canoni di locazione previste dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies* del Testo unico del 22 dicembre 1986, n. 917, si ritiene applicabile tale misura a tutti gli studenti iscritti a un corso di laurea senza distinzioni concernenti il luogo di residenza e la distanza dello stesso dalla sede di studi».

Conseguentemente, all'articolo 94 ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000;

2020: – 6.000.000.

57.33

CERONI

Dopo il 5 comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di adeguare gli importi delle borse concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di carattere peculiare e innovativo il

fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per un corso di dottorato di ricerca in tema di legislazione scolastica, tendente a sviluppare un progetto di ricerca normativo finalizzato alla revisione del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 397 (Testo unico in materia di istruzione). Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti le modalità, i termini e i criteri per l'attivazione, da parte di uno o più atenei selezionati, del corso di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

57.34

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università».

57.35

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

57.36

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli iscritti ai corsi di dottorato non –beneficiari di borsa di studio è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, Università e ricerca un fondo con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018 per la mobilità internazionale. Con decreto del Ministero dell’istruzione, Università e ricerca, sentito il Ministero dell’economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità e criteri di ripartizione delle somme».

Conseguentemente all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

57.0.1

MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti)

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e di razionalizzazione di cui 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di stabilizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti

salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto dei finanziamenti all'uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del personale delle istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo».

4. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al comma i, dai Conservatori di musica statali, dalle Accademie di belle arti statali e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le suddette Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le forme organizzative peculiari mediante le quali ogni singola Istituzione AFAM partecipa alle attività istituzionali e formative dei Politecnici, valorizzando

l'identità, il ruolo nel territorio e la specifica tradizione di ciascuna. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM statali della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO. I Politecnici godono di autonomia statutaria didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

5. Ai fini di cui al comma 4, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, consiglio di-amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile».

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

7. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che, entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel re-

golamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999n. 508 per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato; prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

10. Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

b) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

57.0.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Nuclei di valutazione nelle istituzioni AFAM)

1. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508,

nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.

2. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 1 dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.

3. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: "Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR".

4. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di i unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al relativo onere, valutato in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92».

57.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Piano di rientro Istituzioni AFAM)

1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.0.4

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-*bis*.

(Assistenza in favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)

1. All'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni, valide per gli studenti universitari, di cui agli articoli 13, comma 6-*bis*, e 16, commi 5 e 5-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal scopo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizza ogni anno, a decorrere dal 2018, un'apposita quota del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e la ripartisce tra di esse sulla base delle esigenze espresse e dei Progetti presentati"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

57.0.5

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza a favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)

1. Alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 comma 6-*bis*, dopo la parola "università", inserire le seguenti: "e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)";

b) all'articolo 16, comma 5-*bis*, aggiungere bin fine le seguenti parole: "e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)";

Conseguentemente alla legge 28 gennaio 1999, n. 17, comma 2, dopo le parole: "delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" aggiungere le seguenti: "e delle strutture formazione superiore AFAM".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

57.0.6

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Norme in favore delle università)

1. I beni attribuiti o riconosciuti in uso gratuito e perpetuo alle università e alle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), da convenzioni sottoscritte e altri atti di assegnazione, conservano tale regime giuridico e restano destinati alle finalità della ricerca scientifica e della didattica universitarie indipendentemente dall'abrogazione, nell'ambito dei processi di semplificazione normativa, delle leggi che hanno autorizzato o approvato le relative convenzioni ed atti».

57.0.7

GOTOR, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali sulla base di progetti per l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture didattiche. Le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti, gli obiettivi ed i tempi di erogazione ed utilizzo delle risorse saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «150 milioni» e: «230 milioni».

57.0.8

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Finanziamento ordinario delle università)

1. All'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite con le seguenti: "360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «30 milioni» e: «110 milioni», inoltre alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 35.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

57.0.9

DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 e finanziamento premiale per l'anno 2018 degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

1. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

a) 69.527.570,00 euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;

b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 18.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017 n. 850;

b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608.

3. Per l'anno 2018 sono assegnati 50 milioni di euro iscritti al fondo di cui all'articolo 12 comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per essere destinati al sostegno dell'incremento qualitativo dell'at-

tività scientifica degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la cui assegnazione è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000.

57.0.10

SPOSETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)

1. Allo scopo di finanziare nuovi corsi di formazione universitaria e post universitaria da inserire nell'ordinamento universitario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previsti da accordi di cooperazione culturale e scientifica tra università italiane e università di paesi aderenti alla Lega Araba, definiti e strutturati con la collaborazione scientifica e culturale del Centro Islamico Culturale d'Italia della Moschea di Roma, è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. I predetti progetti potranno essere finanziati attraverso la stipula di appositi atti convenzionali dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».

57.0.11

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è istituito: "Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio", finalizzato alla emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.

2. La dotazione del Fondo, di cui al comma 1, è determinata nella misura di 50 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

3. Le risorse di cui, al comma 2, sono ripartire tra gli Enti per il diritto allo Studio per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, determinato rispettivamente dal numero di:

a) studenti universitari;

b) pasti erogati in tariffa agevolata;

c) posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

57.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.***(Possibilità di trasferimento ai fondi comuni d'investimento immobiliare di residenze universitarie al fine di migliorare l'esercizio del diritto allo studio)*

1. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intenderà assentito. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente, stimate in 2 milioni di euro l'anno, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

57.0.13

GOTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.***(Fondo per i servizi per il diritto allo studio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un Fondo per i servizi per il diritto allo studio dedicati alla totalità degli studenti universitari, vincolato alle spese degli Enti per il diritto allo studio volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.

2. La dotazione del Fondo è di 50 milioni per il 2018, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2019, ripartito tra gli Enti per il diritto allo Studio. Nel 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione, a decorrere dal 2019 proporzionalmente al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari, dal numero di pasti erogati in tariffa agevolata e dal numero di posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità definiti dal DPCM 9 aprile 2001. Sono da intendersi pasti a tariffa agevolata pasti dal costo non superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000, e mai superiore a 4,00 euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e: «230 milioni».

57.0.14

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Incremento del Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale

2 . Al fine di contrastare la dispersione scolastica e di incentivare il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

3 . Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.15

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sportello Placement)

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo "Sportello *Placement*", con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione *Career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.

Gli Sportelli *Placement* gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del *curriculum vitae*, alla preparazione ai colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.

2. Per la realizzazione dello Sportello *Placement* in ogni scuola secondaria di secondo grado è stanziata, per l'anno 2018, la somma di euro 1 milione, destinata alle spese generali di organizzazione e per il reclutamento di esperti esterni chiamati a sviluppare l'intervento. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce i termini, le modalità e i criteri per l'istituzione degli Sportelli *Placement* e la ripartizione delle risorse tra le Istituzioni scolastiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.16

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede)

1. All'articolo 15, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 sostituire la lettera *i-sexies*) con la seguente:

"i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 50 chilometri, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero, da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

57.0.17

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica alla normativa regime in materia di IVA per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)

1. All'articolo 2-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "si interpreta nel senso che vi sono compresi" sono sostituite con le seguenti: "si interpreta nel senso che non vi sono compresi";

b) al comma 2, la parola: "erroneamente" è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», *rispettivamente con le seguenti:* «200 milioni» e «180-milioni».

57.0.18

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Detrazioni per locazione studenti)

1. Al Decreto del Presidenza della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), sopprimere le seguenti parole: "ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

57.0.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contribuzione universitaria. Ampliamento della no-tax area)

1. I commi 255, 256, 257, e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:

"255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

256 . Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo:

1) *all'articolo 92, le parole:* «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «di 80 milioni di euro»;

2) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

«Art. 84-bis.

(Incremento Preu)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate

dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto».

57.0.20

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ampliamento no tax area per studenti)

1. I requisiti per l'accesso alla *no tax*, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati secondo le previsioni di cui al comma 2.

2. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel case di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 12 crediti formativi,

3. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

4. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al

comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», *rispettivamente con le parole:* «150 milioni» e «230 milioni».

57.0.21

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(No-tax area)

1. Al fine di rideterminare i requisiti per accesso alla *no-tax* area sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprendivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare 1 cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari;

c) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

2. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il contributo omnicomprendivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 80.000.000;
2020: – 80.000.000.

57.0.22

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 1.000.000;
2019: – 1.500.000;
2020: – 0.

57.0.23

CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(School bonus)

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, dopo le parole "l'occupabilità degli studenti", sono aggiunte le seguenti: "nonché al potenziamento dell'offerta figurativa

e delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 12, tra quelli indicati dal comma 7,";

b) il comma 148 è sostituito dal seguente:

"148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali destinate agli investimenti siano effettuate sul conto di tesoreria intestato alle scuole statali con sistemi di pagamento tracciabili a seguito del rilascio di apposita certificazione da parte dell'istituzione scolastica destinataria dell'erogazione liberale, la quale ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'istruzione; dell'università e della ricerca. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a ripartirle, con proprio decreto e per le medesime finalità di cui al comma 145, tra le istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale"».

57.0.24

GIANLUCA ROSSI, MOSCARDELLI, MAURO MARIA MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino

ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato";

b) al comma 2, dopo le parole: "*e-bis*)" sono aggiunte le seguenti: "*e-ter*)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti*: «322 milioni di euro per l'anno 2019, 322,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 323,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

57.0.25

BLUNDO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure urgenti per assicurare l'operatività dell'Istituto Statale per Sordi di Roma)

1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, come prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, per la trasformazione dell'Istituto statale per sordi di Roma in Ente nazionale di supporto all'integrazione delle persone sorde, al fine di assicurarne l'operatività nonché la piena efficienza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui in favore del predetto Istituto, a decorrere dal 2018.

2. L'onere di cui al comma 1, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

57.0.26

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Formazione iniziale e tirocinio)

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT), il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo di docente, è incrementato di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 50 milioni annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro nel 2019 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

57.0.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Incremento della retribuzione durante il percorso FIT di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017)

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è rideterminata nel modo seguente: pari a euro 70.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 95.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 121.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 135.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonché euro 167.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo: all'articolo 92, le parole: «330 milioni di euro », sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

57.0.28

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Retribuzioni per percorso Formazione Iniziale e Tirocinio – FIT)

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) il Fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, è incrementato di 118 milioni di euro dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «212 milioni».

57.0.29

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Insegnamento di diritto ed economia negli istituti di istruzione secondaria superiore)

1. Allo scopo di favorire lo studio consapevole delle radici storico giuridiche italiane ed europee, nonché di comprendere l'impatto dell'economia nella vita quotidiana, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, avente natura regolamentare, all'inserimento dell'insegnamento di diritto e di economia in tutti gli ordinamenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa. Il predetto inserimento è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, nel quadro degli spazi dedicati dalla legislazione vigente al potenziamento dell'offerta formativa, da docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti».

57.0.30 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Organico per il potenziamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia)

1. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 228 milioni di euro per l'anno 2018, di 272 milioni di euro per l'anno 2019, di 253 milioni di

euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

57.0.30

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Organico per il potenziamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia)

1. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di euro per l'anno 2018, di 272 milioni di euro per l'anno 2019, di 253 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

57.0.31

VERDUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca, per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

57.0.32

SANGALLI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma 257 le parole: "non più di due anni" sono sostituite con le seguenti: "non più di tre anni"».

57.0.33

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma 257 le parole: "non più di due anni" sono sostituite con le seguenti: "non più di tre anni"».

57.0.34

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1.A decorrere dall'anno 2018, le Università sono autorizzate a bandire selezioni concorsuali per il transito (passaggio) nella categoria docente di personale equiparato di cui all'articolo 1, comma 10, della legge

14 gennaio 1999, n. 4, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti di cui di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341. I vincitori di tali concorsi riservati verranno inquadrati in ruolo ad esaurimento con anzianità giuridica ed economica del ricercatore a tempo indeterminato.

In conseguenza di tale stato giuridico si applicano per tale personale le disposizioni di cui all'*ex* articolo 24 legge 240 del 2010».

57.0.35

SANTINI, DALLA ZUANNA, SAGGESE, SOLLO, LUCIA ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per anno 2018 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2019-2022 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2021-2024 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «326 milioni».

57.0.36

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure urgenti attuazione Piano Programmatico riordino sistema nazionale d'istruzione e formazione)

1. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche, entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, hanno accesso ad una procedura selettiva ai fini dell'inserimento nei ruoli dei dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione centrale periferica del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai fini dell'effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1, accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale.

3. Salvo buon esito della selezione di cui al comma precedente, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi del comma 14 della L. 448/01 con esito positivo.

4. Alla copertura dei conseguenti oneri, pari ad euro 3.059.651, si provvede attraverso gli stanziamenti di cui al comma 202 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015».

57.0.37 (testo 2)

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito

delle procedure consorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, in collocamenti in quiescenza a domanda».

57.0.37

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a domanda dell'interessato, e fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno 5 anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di Dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;

b) il Professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

57.0.38

RIZZOTTI, CASSANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sviluppo professionale del personale di-ricerca)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di-concerto con il Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità detta ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i. e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 10 gennaio 2018 si provvede con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 129 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584-lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

57.0.39

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca)

1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all'insegnamento. L'abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l'accesso diretto alle graduatorie d'istituto di II Fascia e permette l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito».

57.0.40

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 57-bis.**

(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente inlesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui al comma 7.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la parte-

cipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENP AM) per i medici divenuti libero professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 del presente articolo, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2018, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57-ter.

(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione ed estensione degli altri benefici ai medici specializzandi

nel periodo 1993-2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo delle previ-

sioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 751363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legati né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, al tresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.0.41

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A partire dall'anno 2017 gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività frontali nello Stato in cui è ubicata l'università estera, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 300 una *tantum*. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo non è dovuta se l'università non italiana è istituita da almeno 10 anni ed ha effettuato almeno un ciclo dottorale. Il datore di lavoro per il rilascio della valutazione "ex ante" deve acquisire certificato di immatricolazione al corso di studio, il certificato di valore dell'ambasciata di Italia presso lo Stato in cui si avvale il dottorato di ricerca che deve attestare la data di fondazione dell'ateneo e l'avvenuta conclusione del primo ciclo dottorale

e la ricevuta di versamento di euro 300, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dell'articolo 230 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

2. A partire dall'anno 2017 gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività in forma *blended* o a distanza, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 2000 per ogni anno di corso, effettuato secondo le modalità richiamate al precedente comma 1. Per tali studenti la valutazione "*ex ante*" dell'equipollenza del titolo è effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non è dovuta se l'università non italiana è istituita da almeno 10 anni ed ha effettuato almeno un ciclo dottorale. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di svolgimento dei dottorati di ricerca di cui al presente comma, stante il limite massimo di 50 iscritti presso lo stesso ateneo estero».

57.0.42

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A partire dall'anno accademico 2018-2019, gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività frontali nello Stato in cui è ubicata l'università estera, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 300 una tantum. Per tali studenti la valutazione "*ex ante*" dell'equipollenza del titolo non è dovuta. Il datore di lavoro, ai fini del rilascio della valutazione "*ex ante*", deve acquisire il certificato di immatricolazione al corso di studio, il certificata di valore dell'ambasciata di Italia presso lo Stato in cui si svolge il dottorato di ricerca e la ricevuta di versamento di euro 300, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dell'articolo 230 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

2. A partire dall'anno 2017 gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività in forma *blended* o a distanza, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 2000 per ogni anno di corso, effettuato secondo le modalità richiamate al precedente comma 1. Per tali studenti la valutazione "*ex ante*" dell'equipollenza del titolo è effettuato dal Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di svolgimento dei dottorati di ricerca di cui al presente comma, stante il limite massimo di 50 iscritti presso lo stesso ateneo estero».

57.0.43

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti)

1. Nelle more dell'espletamento del primo concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 24.000.000;

2019: – 72.000.000;

2020: – 48.000.000.

57.0.44

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici)

1. All'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "Le regioni, nell'ambito della propria autoilornia finanziaria,", sono inserite le seguenti: "e le Università"».

57.0.45

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4)

1. L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da Facoltà universitarie diverse da quelle di Medicina e Chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1 comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima, e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».

57.0.46

CONTE, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le università, con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono attivare procedure di cui al comma 1 del presente articolo per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine il *turn over* derivante dalla cessazione presso l'ateneo di appartenenza del suddetto personale è assegnato all'università, che dispone la chiamata. Alle università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, è, altresì, consentito concludere accordi di programma, con cui vengono disciplinate le relative modalità per la chiamata di propri professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato presso altri atenei, che presentano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, fermo restando l'attivazione per la chiamata del suddetto personale già in servizio nell'ateneo in situazione di tensione finanziaria di procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 per i settori scientifici disciplinari ed i ruoli precedentemente individuati nell'apposito accordo di programma"».

57.0.47

CONTE, PAGANO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge 107/2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il

corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 agosto 2017 n. 138 articolo 25 comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.0.48

CONTE, PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per la prevenzione delle emergenze educative e della dispersione scolastica)

1. Al fine di creare le condizioni per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 articolo 11 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in Legge 3 agosto 2017, n. 123, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2017/2018, i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di fondazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR, i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, svolgono un tirocinio formativo affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata a seguito del superamento di tale prova, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.0.49

CONTE, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Nel caso in cui una delle Università di cui al precedente comma, si trova in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, durante o al termine delle suddette convenzione, l'altra Università, con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, previa parere favorevole dei Consigli di Amministrazione dei due Atenei, può chiamare in ruolo nel proprio organico il personale proveniente dal primo Ateneo. Le modalità di ripartizione dei costi e dei punti organico di suddetto personale sono regolamentati da appositi accordi di programma tra gli atenei."».

57.0.50

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«57-bis.

(Personale docente in assegnazione provvisoria o utilizzazione)

1. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2017/2018, per l'anno scolastico 2018/2019 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico dell'autonomia di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche

per altre classi di concorso per le qualsiasi riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

57.0.51

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 57-bis.

(Mensa personale scolastico statale)

1. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

57.0.52

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 57-bis.

(Libri di testo scuole primarie)

1. A partire dal 2018 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

57.0.53

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(TARSU – Contributo scuole)

1. A decorrere dell'anno 2018, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis* della legge n. 31 del 2008».

57.0.54

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Tempo pieno nelle scuole delle regioni meridionali)

1. Considerato l'elevato tasso di dispersione scolastica a livello nazionale e, in particolar modo, nelle regioni meridionali e insulari, al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato nel lungo periodo, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 nelle suddette regioni è prevista estensione del tempo scuola di tutte le classi di scuola primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'organico di diritto delle classi di scuola primaria delle regioni meridionali e insulari sono assegnate 30 ore settimanali in luogo delle attuali 27.

3. La legge 24 settembre 1971, n. 820, è finanziata per ulteriori 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al

fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 5;

b) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis.

5. All'articolo 90, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

57.0.55

ZELLER, BERGER

Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 57-bis.

(Esigenze socio culturali e linguistiche nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano)

1. L'articolo 1, comma 187, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:

"187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni, più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670".».

57.0.56

ZELLER, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modelli di valutazione innovativi)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Con convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia autonoma di Bolzano sono determinati i criteri generali e le modalità per consentire alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, di sviluppare ed adottare in via sperimentale e fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, un'impostazione didattica che può comprendere una propria modalità di valutazione delle competenze degli alunni, ivi compresa la possibilità di sostituire la valutazione in cifre, di decidere l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali per la definizione dei cur-

ricoli o di prevedere la formazione di classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunni di età diversa. In ogni caso, l'istituzione scolastica interessata alla sperimentazione deve garantire il trasferimento dell'alunno ad altra istituzione scolastica e osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione".».

57.0.57

Mauro Maria MARINO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 57-bis.

(PON Scuola)

1. Alle misure del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola « competenze e ambienti per l'apprendimento", relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nell'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una almeno una qualifica professionale entro il 18esimo anno di età, in quanto parte costitutiva del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni. Ai progetti da esse presentati è destinato il 5 per cento delle risorse del P.O.N. Scuola».

Art. 58.

58.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione

del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2018 e di 318 milioni di euro annui».

58.2

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle Istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati Europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 2, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.440 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

58.3

CERONI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni euro a favore delle province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri

decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

58.4

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

Conseguentemente, dopo l'articolo 58, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto di termini)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del de-

creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 10 ottobre 2017 conservano la propria efficacia».

58.5

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

58.6

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo.

3-ter. Ai fini dell'attuazione del comma *3-bis*, si provvede a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quale confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma».

58.7

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

58.8

AUGELLO, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Alla legge n. 156 del 6 luglio 2012, articolo 5, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in riferimento agli organi di controllo, di vigilanza e di consulenza delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165 del 2001"».

58.9

PAGLIARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche dal personale reclutato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

58.10

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

58.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

"14-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma, a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dall'articolo 23 comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale"».

58.12

RUSSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"La Commissione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale della commissione è pari all'ottanta per cento del trattamento del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è in ogni caso garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste per il funzionamento della Commissione ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

58.13

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso un istituto tecnico nautico o di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avve-

nuto imbarco, è a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di 800.000 Euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni» con le seguenti: «incrementato di 249,2 milioni» e le parole: «di 330 milioni» con le seguenti: «di 329,2 milioni».

58.14

MONTEVECCHI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. A decorrere dal 1° settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario per perfezionare l'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

6-bis. Entro il 10 maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali.

6-ter. Entro il 10 maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

58.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. A decorrere dal 10 settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 10 giugno 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 10 giugno 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al D.M. 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale.

6-bis) All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6 *ter*).

6-ter) A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

58.16

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».

58.17

URAS, STEFANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente: "c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;"

b) all'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazione;

c) all'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92».

58.18

AMORUSO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;"

b) All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;"

c) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come so-

stituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.19

BUBBICO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*), viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2: le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.20

MARGIOTTA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui ai regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92".».

58.21

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;«;

c) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

7-ter. Per anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di" fino alla fine con le seguenti: "è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019"».

58.22

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 1 comma 4, le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;«;

c) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190,

come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.23

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale; di cui alla lettera a) del comma 2 le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.24

BOCCARDI, MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.25

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di

euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.26

MARGIOTTA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017 di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.27

BUBBICO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880".

b) All'articolo 10, comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.28

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 921"».

58.29

AMORUSO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni";

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.30

URAS, STEFANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di

euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.31

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 1, comma 2, lettera *c*) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma *3-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i";».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019».

58.32

MARGIOTTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i;".».

58.33

BUBBICO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2 lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i;".».

58.34

SANTINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'art 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i;".».

58.35

URAS, STEFANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e.i".».

58.36

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e.i;"».

58.37

AMORUSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e.i;"».

58.38

BOCCARDI, MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m. e i;"».

58.39

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con seguente: "7. Ai fini del presente articolo, fatta salva la possibilità di assunzione a tempo indeterminato prevista al comma 1 per il personale non dirigenziale in possesso di requisiti di cui alle lettere a), b) e c), non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

58.40

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 10 gennaio 2014"».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «247 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «326 milioni».

58.41

CIAMPOLILLO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 8.

58.42

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 9.

58.43

PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di superare le situazioni di precariato che interessano i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, avviano le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in regime di contratto a tempo determinato, e per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili collocati negli elenchi regionali, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente, secondo quanto già previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013. Gli enti territoriali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e a rideterminare le dotazioni organiche in base al numero di lavoratori socialmente utili da stabilizzare, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, utilizzando interamente le risorse rese disponibili da cessazioni di personale ed eventuale spesa sostenuta per integrazione oraria».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b), *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

58.44

ANGIONI, URAS, FLORIS, CUCCA, PAGLIARI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

58.45

RUTA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di salvaguardare l'autonomia giuridica, funzionale e organizzativa degli istituti INPS e INAIL in conformità alle disposizioni della legge n. 88, del 9 marzo 1989, l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149, del 14 settembre 2015, è soppresso».

58.46

SAGGESE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini della stipula definitiva del CCNL per il comparto dell'istruzione e della ricerca e per la relativa area dirigenziale previsto per il triennio 2016-18, oltre agli Enti pubblici di ricerca indicati all'articolo 5, comma 1, del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva si rivolge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche all'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali – INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150».

58.47

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa:

- a) le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente;
- b) le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie;
- c) la riacquisizione delle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* del personale cessato dal servizio;
- d) le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ivi comprese le quote di *turn-over* non utilizzate;
- e) ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge relativamente ai corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50 e dei proventi da destinare a specifiche attività di presidio e controllo del territorio di cui all'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- f) le risorse derivanti dai servizi resi a terzi tramite apposite convenzioni;

g) le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi di legge».

58.48

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane", aggiungere: "Province e Comuni"».

58.49

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, al comma 8 dell'articolo 24, sostituire le parole: "10 gennaio 2018", con le seguenti: "10 gennaio 2020"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

58.50

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: "2016", è sostituita dalla seguente: "2018"».

58.51

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I predetti mandatarî territoriali sono obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile"».

58.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, le parole: "aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "aumentato a euro 9 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica".

2. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore il 1° luglio 2018.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) lettera *c*) del comma 2 le parole: "euro 5,29, aumentato a", sono eliminate e le parole: "nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite con: "solo se le stesse siano rese in forma elettronica";

b) al comma 3-bis le parole: "dei commi 2 e 3", sono sostituite con: "del comma 2, salvo quanto previsto dalla lettera *c*) del medesimo comma, e del comma 3"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni per l'anno 2018 e di 160 milioni di euro a decorrere dal 2020».

58.0.2

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive)

1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostituire di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

58.0.3

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto di termini)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 10 ottobre 2017 conservano la propria efficacia"».

58.0.4

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto di termini)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 10 ottobre 2017 conservano la propria efficacia"».

58.0.5

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Sanzioni per il ritardo nella trasmissione della certificazione del conseguimento dell'obiettivo di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando non abbiano adempiuto all'invio"».

58.0.6

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

58.0.7

SANTINI, BROGLIA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma

562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

58.0.8

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

58.0.9

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella mede-

sima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

58.0.10

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 58-bis

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

58.0.11

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 58-bis

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

58.0.12

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

58.0.13

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Salario accessorio e sperimentazione)

1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario" sono inserite le seguenti: ", i comuni capoluogo di area metropolitana, i comuni capoluogo di provincia"».

58.0.14

AIELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di pro-

venienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Agli oneri derivanti dal presente comma pari ad euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 92 della presente legge».

58.0.15

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Liquidazione TFR)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza Pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

58.0.16

COCIANCICH

Dopo, l'articolo, inserire li seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti per favorire l'innovazione sociale)

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei è istituito, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale».

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.

b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento «pay by result» erogabili attraverso procedure a evidenza pubblica.

Gli interventi di cui alla precedente lettera a) hanno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera b) possono avere una durata pluriennale, fino a un massimo complessivo di tre annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione del Social impact Bond/pay by result.

3. Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali e aggregazioni temporanee di ETS nonché le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto e aree di investimento sono stabilite con uno o più decreti che la PCM adotterà annualmente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

58.0.17

PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità

di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1 e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

Art. 59.

59.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la Semplificazione e la PA.

1-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la Semplificazione e la PA le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

1-quater. Il Ministro per la Semplificazione e la PA, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'art. 4, comma 4 del d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (d.l. 244/16) convertito in legge 27/02/2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

1-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1-sexies. Le risorse per le assunzioni verranno reperite dal fondo previsto dall'art. 1, comma 365, lett. b) della legge 11 dicembre 2016, n.232».

59.2

DEL BARBA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro».

59.3

COMAROLI, CROSIO, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, si provvede mediante una riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 95.

59.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante una riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 95 della presente legge.

59.5

COMAROLI, CROSIO, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere il comma 2.***59.6**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al comma 1, lettera f), punto 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, dopo la parola: "tramite" sostituire le parole: "delle Confederazioni alle quali aderisce" con le seguenti: "della Confederazione a cui aderisce. In quest'ultima fattispecie la Confederazione può indicare una sola associazione"».

59.7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.000.000:

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000,000.

59.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

59.9

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «Polizia di Stato» *inserire le seguenti:* «e del Corpo della Guardia di finanza»;

sostituire le parole: «il Ministero dell'interno è autorizzato» *con le seguenti:* «il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 7» *inserire le seguenti:* «e dell'articolo 30».

59.10

SANGALLI, PARENTE

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-bis. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, vengono corrisposti:

a) un'indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell'economia e dei lavoro.

11-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 289 è soppresso;

b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. - (*Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL*). –
1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri"»

59.11

DE PIN, Giovanni MAURO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria dei *software* libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto».

59.12

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo periodo, dopo le parole: "dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 inserire le seguenti:", e degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

59.13

SANTANGELO, MARTON, COTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente defanziato».

59.14

BERTACCO, AMIDEI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. In considerazione della natura giuridica e fiscale dell'istituto, visto l'articolo 26 e l'articolo 27 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, la vigilanza del Pubblico Registro Automobilistico è di sola competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia. Sono nulle le eventuali disposizioni che prevedono ulteriori vigilanze».

59.15

BERTACCO, AMIDEI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Alla legge 7 agosto 2015, n. 124, articolo 8, comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: "Per il decreto di cui alla lettera d) del presente articolo il termine per l'adozione di eventuali decreti integrativi è di 24 mesi"».

59.16

BERTACCO, AMIDEI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "10 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "10 luglio 2019";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019";

c) all'articolo 5, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2019";

d) all'articolo 5, comma 4, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2019";

e) all'articolo 7, comma 1, le parole: "10 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "10 luglio 2019"».

59.0.1

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7-bis. - *I.* Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e dei documenti di programmazione, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. In considerazione del processo di invecchiamento del personale delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui al comma 1 procedono ad una ricognizione almeno triennale delle competenze in possesso dal personale in servizio e all'analisi di quelle necessarie nei prossimi anni alla luce dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa e delle cessazioni previste"».

59.0.2

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Procedure di reclutamento)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, possono avviare le procedure di reclutamento in gestione associata sulla base di convenzioni che ne regolino le modalità di svolgimento e l'utilizzo delle graduatorie. Le convenzioni siano richiamate nelle singole procedure di reclutamento e sono altresì pubblicate sui siti istituzionali delle stesse amministrazioni"».

59.0.3

FORNARO, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Scorrimento graduatorie idonei alla dirigenza)

1. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la Semplicificazione e la PA.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la Semplicificazione e la PA le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Il Ministro per la Semplificazione e la PA, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4 del d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto-milleproroghe (d.l. 244/16) convertito in legge 27/02/2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

4. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5. Le risorse per le assunzioni verranno reperite dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

59.0.4

MANASSERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Utilizzo delle graduatorie vigenti dei dirigenti idonei)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni del Comparto delle funzioni Centrali comunicano al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni, emana uno o più decreti atti a definire le graduatorie vigenti ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenuto conto delle preferenze espresse. È fatto divieto per le singole amministrazioni di bandire concorsi per la qualifica dirigenziale e di effettuare assunzioni dirigenziali se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della professionalità dirigenziale richiesta.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi precedenti, la norma è applicabile anche ai fini dell'assunzione dei professionisti dipendenti avvocati degli Enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Centrali, per tutti coloro i quali abbiano superato un concorso dirigenziale, siano abilitati all'esercizio della professione forense ed abbiano svolto attività di rappresentanza in giudizio negli ultimi dieci anni per l'ente di appartenenza.

4. Resta fermo l'obbligo per il dirigente, durante il primo anno di servizio, di frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

59.0.5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Abolizione degli assegni vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, il presente articolo è volto ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

3. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito

calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali".

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti ai commi 26 e seguenti del presente articolo. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

6. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 4, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.

7. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal comma 3 del presente articolo, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

9. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

10. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

11. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore del pre-

sente articolo si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

12. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

13. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.

14. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

15. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 17. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

16. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

17. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.

18. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

19. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

20. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 10, 11

e 12, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

21. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

22. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.

23. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 22. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 25.

24. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

25. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi dei commi da 13 a 18 del presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

26. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al presente articolo. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi del comma 13, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non

può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dal presente articolo, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

27. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui ai commi da 10 a 18 del presente articolo.

28. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dal comma 11, secondo le modalità di cui ai commi da 10 a 18.

29. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali,

30. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi».

59.0.6

VICARI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)

1. All'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "tale importo è arrotondato" con le seguenti: "tale importo può essere arrotondato"».

59.0.7

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sulle attività delle Agenzie autonome)

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e rafforzamento dell'azione nazionale delle Agenzie autonome di diritto pubblico, è istituita una Commissione parlamentare di controllo composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a) sull'efficienza delle azioni e dei programmi in relazione alle finalità istitutive delle Agenzie nazionali, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione delle attività e sui risultati di gestione;

c) sull'operatività della normativa nelle materie che ricadono nell'ambito di competenza delle agenzie e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'indirizzo politico nazionale.

3. Con relazione annuale, i direttori delle agenzie e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, espongono la situazione delle rispettive agenzie anche al fine di correlare l'attività gestionale delle medesime strutture con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 60.**60.1**

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato: "MAXXI L'AQUILA" a decorrere dal 2018 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro annui».

60.2

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi», inserire le seguenti: «e altri interventi».

60.3

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà". Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «de L'Aquila» inserire le seguenti: «e altri interventi».

60.4

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa."».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «de L'Aquila», inserire le seguenti: «e altri interventi».

60.5

VICECONTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 46-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "articolo 67-*ter*, commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67-*ter*, comma 6";

b) dopo le parole: "assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012", sono inserite le seguenti: "ed agli altri enti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione successivo al sisma del 6 aprile 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici" sono sostituite dalle seguenti: "La dotazione organica degli Uffici speciali per la ricostruzione della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012";

d) al quinto periodo, le parole: "2 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro annui";

e) all'ultimo periodo, alla lettera b), dopo le parole: "il titolare dell'Ufficio speciale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per il personale tem-

poraneamente assegnato agli altri enti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere";

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per la ricostruzione successiva al sisma del 6 aprile 2009".

2-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

60.6

VICECONTE

Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», con le seguenti: «Per il triennio 2018-2020 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro annui, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari a 500.000 euro per il 2018, 2,5 milioni per il 2019 e 2,5 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

60.0.1

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

«1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 ed assunto a tempo determinato o contrattualizzato in collaborazione coordinata e continuativa sulla base della normativa emergenziale".

2. Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, pari a euro 2.667.668,96 per il comune de L'Aquila e ad euro 3.029.417,52 per i restanti comuni del cratere a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge, e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».

60.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"17. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 67-ter comma 3"».

Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pari ad euro 1.038.735 per il comune de L'Aquila e ad euro 1.038.735 per i restanti comuni del cratere, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.

60.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto il seguente comma:

"18. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune de L'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.»

60.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. L'articolo 1 comma 433-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano per gli anni dal 2017 al 2020».

60.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

All'articolo 14 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Per gli interventi di edilizia scolastica ed universitaria, ricadenti nei territori individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano le procedure previste di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

60.0.6

D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel

calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

60.0.7

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 60-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore dalla presente disposizione.

2. I comuni che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice nelle more dell'atti-

vazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

60.0.8 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dai sisma dell'aprile 2009)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio".

2. All'articolo 1 comma 443 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: "Le eventuali economie" sono aggiunte le seguenti: "Nei casi di somme giacenti sui conti vincolati alla scadenza

del periodo di utilizzo del conto vincolato disciplinato dalla Convenzione tra l'Associazione-Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulata ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 e n. 3790 del 2009, i Comuni, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti ad adottare, entro il [30 giugno 2018], i provvedimenti di stato finale lavori, di proroga lavori nonché di revoca, parziale o totale, in ordine a ciascuno dei contributi concessi per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a notificarli nei successivi trenta giorni agli istituti di credito. I predetti provvedimenti possono estendere originario periodo di utilizzo del conto vincolato fissato da ciascun contratto di finanziamento fino a un massimo di ulteriori quattro anni, prorogabile, con successivo provvedimento comunale, una sola volta per ulteriori due anni.";

b) le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," sono eliminate"».

3. al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato "MAXXI L'AQUILA" a decorrere dal 2018 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui".

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui" con le seguenti: "249 milioni di euro per l'anno 2018 e 329 milioni di euro annui".

60.0.8

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dai sisma dell'aprile 2009)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dal 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio".

2. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso ANAC.

9-quater. Con apposita convenzione, stipulata tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e i soggetti incaricati di provvedere all'affidamento dei lavori servizi e forniture di cui al comma 9-bis, sono disciplinati i controlli e le verifiche da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione".

3. All'articolo 1 comma 443 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: "Le eventuali economie" sono aggiunte le seguenti: "Nei casi di somme giacenti sui conti vincolati alla scadenza del periodo di utilizzo del conto vincolato disciplinato dalla Convenzione tra l'Associazione-Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulata ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 e n. 3790 del 2009, i Comuni, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno 2018, i provvedimenti di stato finale lavori, di proroga lavori nonché di revoca, parziale o totale, in ordine a ciascuno dei contributi concessi per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a notificarli nei successivi trenta giorni agli istituti di credito. I predetti provvedimenti possono estendere l'originario periodo di utilizzo del conto vincolato fissato da ciascun contratto di finanziamento fino a un massimo di ulteriori quattro anni, prorogabile, con successivo provvedimento comunale, una sola volta per ulteriori due anni.";

b) le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," sono eliminate».

60.0.9

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

1. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 10 gennaio 2019 il personale transita nei ruoli del Ministero infrastrutture e trasporti con le stesse modalità previste per il personale del successivo comma 6, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4 e le organizzazioni sindacali di categoria".

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

60.0.10

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città de L'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; i comuni del cratere si-

smico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune de L'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

5. L'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

6. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati il programma di interventi è sottoposta alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata.

7. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.

3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti.

8. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio".

9. All'articolo 67-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 10 gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

60.0.11

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato "Conferenza permanente"».

60.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune de L'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per esercizio 2017».

60.0.13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successivi modifiche e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica».

60.0.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato

ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal relativo regime impositivo, riconosciuta giusta articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

60.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per il comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso».

60.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

Al comma 5 dell'articolo 67-ter del +

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6, terzo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tale caso, sono trasferite le risorse di cui all'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"».

60.0.18

VICECONTE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Al comma 5, dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire l'ultimo con il seguente:

"Dal 10 gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6 terzultimo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tal caso, sono trasferite le risorse di cui al successivo articolo 67-sexies"».

60.0.19

VICECONTE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria, consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

60.0.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge 7 agosto 2012, n. 134 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione del contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

60.0.21

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 229 del 2016, di conversione dei decreti-legge nn. 189 del 2016 e 225 del 2016, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

60.0.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge del 24 giugno 2009, n. 77, dopo il periodo: "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà"».

Art. 61.**61.1**

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai fini del rifinanziamento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122»;

b) *le parole:* «350 milioni di euro» *sono sostituite da:* «420 milioni di euro»;

c) *le parole:* «, con le modalità di cui al comma 1 del citato art. 3-bis» *sono soppresse;*

d) *le parole:* «9 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «13,2 milioni di euro»;

e) *le parole:* «22 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «26,2 milioni di euro».

61.0.1

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Strutture temporanee prefabbricate)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-quater. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, sono nulle"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «interventi di immediata esecuzione» aggiungere le seguenti: «e altri interventi».

61.0.2

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post-sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma precedente, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui venticinquennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».

61.0.3

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post-sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'in-

tero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti e riscontrato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nel parere del 4 ottobre 2006, è anticipato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in ragione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 70 milioni per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7, articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Art. 62.

62.0.1

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 62-bis.

(Adeguamento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana come prevista dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite

tuite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

62.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di Zona Franca Urbana)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

62.0.3

ORRÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione zona franca comuni di Pantelleria e Lampedusa)

1. I comuni di Lampedusa e Pantelleria, a decorrere dall'anno 2018 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono destinati a zona franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione europea-Regolamento (UE) n. 952 del 2013.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle zone franche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertita, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "6,3 per cento"».

62.0.4

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis.

*(Istituzione della zona franca del porto di Pozzallo
e dell'aeroporto di Comiso)*

1. Il territorio dei comuni di Comiso e di Pozzallo è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca.

2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 63.

63.1

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici» aggiungere le seguenti: «del 31 ottobre 2002 e».

63.2

SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili».

63.4

SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili».

63.0.1

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguente:

«Art. 63-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

63.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)*

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

63.0.3

BARANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 63-bis.***(Proroga termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)*

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche e gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 16 dicembre 2018".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.4

FORNARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2018 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2018"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

63.0.5

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 63-bis.

All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale, limitatamente alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

63.0.6

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal 2018, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabili ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

63.0.7

Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Proroga termini sospensione adempimenti contabili)*

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018».

Art. 64.**64.1**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica:

a) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi a detti enti locali dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019;

b) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo 11 comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, dell'articolo 2-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

64.0.1

AZZOLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Allo scopo di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione del centro storico del Comune di Ariano Irpino l'importo di euro 3.985.382,91 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3547 del 20 novembre 2006 è rideterminato in euro 2.084.662,60 a decorrere dalla data di pubblicazione della detta ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 65.**65.1**

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.2

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.3

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 comma 138 i comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.4

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) i Comuni, le Unioni montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente

"2. Le Diocesi, ferma restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.5

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) dopo il comma 2 è inserito seguente:

«2-bis, Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto «*crowdfunding*» per la realizzazione di opere, strutture o interventi di

ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di *Art-Bonus* e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.6

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006", sono inserite le seguenti: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità».

65.7

MALAN

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto il seguente comma:

"3. Gli interventi di ricostruzione di cui al presente articolo, attuati dai comuni o dalle province di cui al primo comma lettera *d*), o comunque dagli stessi realizzati in conseguenza della crisi sismica di cui al presente decreto, non sono valutati nelle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e vengono esclusi dai limiti di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015,

n. 208, come modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».

65.8

ARACRI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 10 settembre 2016, n. 391, sono versati ai Comuni dei territori di cui all'articolo 1 e utilizzate dai sindaci che li destinano ad interventi che ritengono più urgenti e indifferibili"».

65.9

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e nell'esercizio 2019».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: – 5.000.000:

2020: – 5.000.000.

65.10

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere le parole: "almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015";

b) al comma 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2017", con le seguenti: "31 dicembre 2018";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo", con le seguenti: "fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019";

d) al comma 5, sopprimere le parole: "e che hanno subito nel periodo dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016";

e) al comma 6, sostituire le parole: "141,7 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: "141,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al primo periodo, le parole: "per il periodo di dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo di 48 mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.12

Giovanni MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "nell'anno 2017", sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018"

le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente,

All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché all' esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

65.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2 e 2-bis al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

2) costituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018, Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

3) dopo la lettera *a*) inserire le seguenti:

a-bis) al comma 12 le parole: "febbraio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

a-ter) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

2) le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma;

"3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che- siano state erogate entro il 30 no-

vembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017".

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per la quota parte di 300 milioni per gli anni 2018 e 2019 e 110 milioni per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 110 milioni per 2020";

b) *alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

65.14

MORGONI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis.) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e integrazioni, ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di

gettito TARI cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.15

PERRONE

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decret- legge 29 novembre 2004, n. 282.

65.16

IURLARO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

65.17

GAMBARO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

65.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

65.19

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

65.20

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16 nel primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno di imposta 2018"; nel secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"; nell'ultimo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2017-2020"»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2018, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'estensione fino al 31 dicembre 2021 dell'esenzione prevista dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

2-ter. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a *12-quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui alla prima ed alla seconda alinea della lettera *c*) del secondo comma, stimati, rispettivamente, in Euro

1 milione per l'anno 2018 ed in Euro 10,6, milioni, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

65.21

CASALETTO, Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2-ter. All'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 26 ottobre 2016, e a partire dal 30 ottobre 2016 fino al 18 gennaio 2017».

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, quantificati in milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

65.22

MALAN

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter. del decreto-legge n. 91 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.23

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.24

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 17, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.25

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.26

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente

non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.27

COMAROLI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.28

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-ter del decreto-legge, alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

65.30

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

65.31

CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "a rischio sismico 1" sono inserite le seguenti: "e a rischio sismico 2 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"».

65.32

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "a rischio sismico 1", sono inserite le seguenti: "e a rischio sismico 2 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"».

65.33

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "a rischio sismico 1", sono inserite le seguenti: "e a rischio sismico 2 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"».

65.34

FABBRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, i seguenti:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione".

2-ter. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni" e dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi".

2-quater. Al comma 4 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni".

2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

2-sexies. Dopo il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro ... per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del bilancio dello Stato. Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

65.35

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, i seguenti:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello

in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione".

2-ter. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni" e dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi".

2-quater. Al comma 4 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni".

2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

2-sexies. Dopo il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del bilancio dello Stato. Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite ela-

borazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

65.36

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 e integralmente sostituito dal seguente:

"g)Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività.";

h) al comma 5 le parole: "dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.";

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

65.37

SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: "e per quello successivo" sono soppresse;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo in corso al 10 gen-

naio 2018 alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano registrato, nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 agosto 2017, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 10 settembre 2015 al 31 agosto 2016, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

5-ter. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano registrato, nel periodo dal 10 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 10 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ferme restando le indicazioni e i termini già contenuti nelle circolari n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 114735 del 15 settembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico, il termine per la presentazione delle istanze di accesso per le imprese di cui ai commi 5-bis e 5-ter è fissato al 31 marzo 2018"».

65.38

MALAN

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

65.39

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017; n. 96 si applicano anche alle Province in cui rica-

dono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

65.40

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

65.41

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

65.42

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

65.43

COMAROLI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

65.44

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dello stesso decreto».

65.45

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:

a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;

b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione per la valutazione di progetti di particolare com-

plexità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.

5-quater. La costituzione e il funzionamento del comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione.

5-quinquies. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico regionale non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-ter"».

65.46 (testo 2)

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, GINETTI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le parole: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016".

2-ter. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro".

2-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente

competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a nonna del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione-tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposte con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.".

2-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto".

2-sexies.. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c) il Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza".

2-septies. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art.-18.

(Centrali di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-bis, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui, all'articolo 4, comma 3".

2-octies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 primo periodo le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 27 agosto 2018";

b) al comma 3 le parole: "onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'onere di cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018";

c) al comma 4 le parole: "è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni";

d) al comma 8 le parole: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017" e le parole: "dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018" e "dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018".

2-nonies. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di

amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-decies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "nel periodo dal settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 3 mesi indicato dai medesimi soggetti entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018 rispetto al corrispondente periodo di osservazione di 3 mesi dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) ai comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018";

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino all'anno 2020 per le imprese già attive alla data del sisma. Per le imprese di nuovo insediamento la presente misura è concessa a valere per un periodo di imposta di tre anni decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra 1° febbraio

2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».

h) al comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le percentuali di riduzione del fatturato di cui al comma, si intendono al netto delle eventuali somme percepite dalle imprese per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza di cui alla Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8 settembre 2016. Il termine per la presentazione delle relative istanze di accesso alle agevolazioni di cui alla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2017, n. 99473 è prorogato al 31 gennaio 2018".

2-undecies. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma *4-bis*, aggiungere infine il seguente:

"*4-ter.* La lavoratrice e il lavoratore dipendenti pubblici e privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio del 1992, n. 225 e in presenza del requisito di residenza e/o domicilio nei comuni interessati dallo stato di emergenza, allo scopo di far fronte alle attività connesse ai danni subiti a causa dell'evento."

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.46

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le seguenti: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016".

2-ter. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000 euro".

2-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) relazione-technica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229 del 2016.

d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente

competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, all'articolo 14, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-*bis*), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i Comuni, le Unioni montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, nonché i Comuni, le Unioni montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto".

2-*quinquies*. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) i Comuni, le unioni di Comuni, le Unioni montane e le Province interessati;

c) il Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo;

d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza".

2-sexies. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art.-18. - (*Centrali di committenza*) – 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-*bis*, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui, all'articolo 4, comma 3".

2-septies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 primo periodo le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 27 agosto 2018";

b) al comma 3 le parole: "onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'onere ai cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018";

c) al comma 4 le parole: "è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuta, per gli anni 2010, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni";

d) al comma 8 le parole: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017" e le parole: "dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017" sono rispet-

tivamente sostituite dalle seguenti: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018" e "dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018".

2-octies. All'articolo 50, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-novies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 3 mesi indicato dai medesimi soggetti entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018 rispetto al corrispondente periodo di osservazione di 3 mesi dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) ai comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018";

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino all'anno 2020 per le imprese già attive alla data del sisma. Per le imprese di nuovo insediamento la presente misura è concessa a valere per un periodo di imposta di tre anni decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.";

g) al comma 5 le parole: "dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.47

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1".

2. All'articolo 5, comma 2, lettera g) del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la parola: "continuità", sono inserite le seguenti: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"».

65.48

CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».

65.49

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi ai contributi per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

65.50

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previste, i lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-quater. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, sono nulle"».

65.51

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018"».

65.52

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Accertamento compatibilità paesaggistica)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è esteso agli interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

2. Per tutte le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione si applica la disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017"».

65.53

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

65.54

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta"».

65.55

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono prorogati al 31 marzo 2018"».

65.56

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorie del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

65.57

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge

9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, mediante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato"».

65.58

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

2. Al comma 3-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189, del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

3. Al comma 7 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

b) alla lettera c) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

c) dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

4. Al comma 7-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

b) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006. n. 296"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 300.000;

2019: – 300.000;

2020: – 300.000.

65.59

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'articolo 5, comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei

costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo».

65.60

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».

65.61

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

65.62

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione; a cui partecipano il

Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».

65.63

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito del contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto».

65.64

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate,

nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

65.65

Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss mm ii, all'art. 21, alla fine del comma 3 inserire il seguente periodo: "Per i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto legislativo n. 189 del 2016 e smi il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 500.000 euro"».

65.66

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

65.67

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In attesa della ricostruzione, gli autocaravan destinati alla demolizione secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinati, attraverso la Protezione Civile, quale rifugio temporaneo per le popolazioni che hanno subito la perdita della abitazione principale a seguito degli eventi sismici verificatiti a partire dall'agosto 2016».

65.68

ORELLANA, LANIECE, Eva LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, le parole: "in cinque quote annuali", sono sostituite dalle seguenti: "in dieci quote annuali"».

65.69

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e solo in parte finanziati, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A. per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

65.70

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78-bis, opportunamente accertate, fino a un limite massimo di 1 miliardo di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati alla assistenza della popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti dalla normativa vigente».

Conseguentemente dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)

1. La coltivazione della cannabis, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS»

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) alla rubrica, le parole: 'e dei tabacchi' sono sostituite dalle seguenti: ', dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati"».

65.0.1

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze –esterne inagibili di abitazioni)

Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale nel rispetto della normativa vigente e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

65.0.2

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati inseriti in programmi di acquisizione al patrimonio pubblico, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

65.0.3

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio – Area sisma)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, non-

ché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

65.0.4

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di personale per i Comuni del cratere sismico)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile" sono inserite le seguenti nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ": in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

2. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopprimere alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

3. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

4. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

65.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di personale per i comuni del cratere sismico)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei ministri" inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

2. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai- contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopprimere alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

3. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

4. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

65.0.6

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

*(Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012
e del sisma del centro Italia del 2016-2017)*

1. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

2. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

"3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione".

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

65.0.7

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Equiparazione delle vittime del terremoto alle vittime del lavoro)

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi tra il 2009 e il 2017 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le com-

missioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

6. È istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un Fondo destinato a dare attuazione a quanto disposto dal precedente comma del valore di 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge".».

65.0.8

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano)

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

65.0.9

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Utilizzo di risorse derivanti da donazioni ed erogazioni liberali)

1. In deroga alle norme generali di finanza pubblica, per gli anni 2018 e 2019, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, tra le entrate finali dei comuni i cui territori sono compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono considerate gli avanzi di amministrazione derivanti da donazioni e erogazioni liberali conseguiti nell'anno precedente fino ad un importo massimo complessivo pari a 20 milioni di euro; parimenti non sono considerate le spese sostenute dai medesimi comuni con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo pari a 35 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 55.000.000;

2019: – 35.000.000.

65.0.10

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020. A far data dal 2 gennaio 2019, l'elenco dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con legge 10 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi; Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre l'elenco dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

2. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

4. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010; n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia Romagna, il 2 per cento per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante- utilizzo delle risorse di cui al comma 2.

5. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122".

6. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2

del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

7. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni; dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzatoria e capacità assunzionale degli enti stessi".

8. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i. partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6-giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dai bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale.

9. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a talline attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento

e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40/2008.

6-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-*bis*. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione del decreto-legge 6 luglio 2012; n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto-2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiaria per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008.

1-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati nonché i Sindaci qualora delegati; nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a turni i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzati prima della entrata in vigore della presente disposizione".

11. All'articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n.01 del 22 maggio 2012".

12. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, fino al termine dello stato di emergenza e mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 Mln euro per ciascun anno per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557-è 5762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni.

13. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato

di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-*bis*, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza.

15. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24-dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.

16. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-*bis* provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

17. La lettera *o*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

18. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigi-

bilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione;».

Art. 66.

66.1

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 66.

(Misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di euro 200.000.000,00 per l'anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.

2. Per assicurare l'espletamento delle procedure connesse all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono, a valere sulle disponibilità dei propri bilanci, assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenze comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 295, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 22 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei co-

muni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

6. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

7. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Al fine di assicurare ai comuni di cui al comma 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il decreto di cui al quarto periodo, sono definite altresì le modalità di concessione della compensazione, per l'anno 2017, nel limite massimo di 1,3 milioni di euro, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Il Commissario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, provvede con proprio prov-

vedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 alla concessione della compensazione di cui al periodo precedente e delle minori entrate degli enti territoriali interessati.

8. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 21 agosto 2017, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

9. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione; allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si adempie mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

66.2

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 66.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati.

3. Nel corso delle opere di ricostruzione, si procede anche alla ristrutturazione dei fabbricati soggetti a condono edilizio, ancorché non ancora in possesso dell'autorizzazione in sanatoria, salvo l'esito definitivo dell'autorizzazione stessa».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, dell'articolo 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

66.3

MARINELLO, VICECONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

66.4

PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 agosto 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

1-ter. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, i comuni di cui al comma 1 possono avvalersi anche delle attività amministrative e tecniche del Genio Civile e delle competenze del Genio Militare».

Conseguentemente all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000.

66.5

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000:

2019: – 20.000.000.

66.6

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, dopo le parole: «presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: « da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

66.7

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, dopo le parole: «presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

66.8

BOCCA, MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sopresi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la cifra: «250 milioni» con la seguente: «249 milioni».

66.0.1 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 e trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000

2019: – 80.000.000

2020: – 80.000.000

66.0.1

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 e trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infra-

strutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 10 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

66.0.2

GATTI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, GUERRA, RICCHIUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.***(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)*

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

66.0.3

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire lo svolgimento delle attività finalizzate alla migliore conoscenza del territorio e alla pianificazione e alla riduzione della vulnerabilità degli edifici e delle opere pubbliche, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77, è aumentata per il 2018 di 80 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 80 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.4

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire il potenziamento della flotta aerea antincendio, la

dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è aumentata per il 2018 di 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.5

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire la prosecuzione delle politiche di acquisti di beni e servizi necessari ad assicurare ordinaria amministrazione di funzionamento del Servizio nazionale di Protezione civile, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per il 2018 di 8 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.6

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire la stipula degli accordi e delle convenzioni con i Centri di competenza di cui al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 settembre 2012, lo svolgimento delle attività di monitoraggio e

sorveglianza del territorio, l'impiego dei volontari nelle emergenze di protezione civile ai sensi del decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nonché la partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile istituito nell'Ambito dell'Unione europea, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui all'articolo 5, comma 4-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per 2018 di 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

66.0.7

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire un incremento di personale pari a 160 unità di personale non dirigenziale in comando o fuori ruolo, di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2016, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui all'articolo 5, comma 4-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per il 2018 di 4,5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

66.0.8

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è aggiunta infine la seguente voce:

COD.REG: 08;
COD.PRO: 035;
COD ISTAT: 8035002;
PRO_COM: 35002;
NOME: BAGNOLO IN PIANO

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

66.0.9

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)

1. Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1 settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

66.0.10

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 66-bis.

1. Allo scopo di riqualificare le aree fortemente degradate ove insistono immobili mai ultimati e ad oggi strutturalmente compromessi, quali opere di urbanizzazione post sisma, viene trasferita per il 2018 ai comuni di cui al decreto ministeriale 2 Agosto 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la somma di euro 1.000.000 per provvedere alla demolizione e alla bonifica delle aree anche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

2. Ai comuni di cui al comma precedente vengono altresì trasferite ulteriori somme pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2018, e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di scongiurare il rischio di crolli derivanti dalla presenza di vecchi ruderi abitativi riscontrabili nei comuni a parziale trasferimento, presenti nei centri urbani, già acquisiti normativamente al patrimonio comunale.

3. Le somme di cui al precedente comma, possono essere altresì destinate al necessario finanziamento volto al recupero di immobili di particolare pregio storico-artistico-monumentale, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, anche attraverso l'acquisizione al patrimonio comunale per la loro futura fruizione pubblica.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.11

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.***(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali)*

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica dei livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia –nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

5. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per riassorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel li-

mite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prestì servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l’Agenzia stessa.

6. L’AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l’anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall’anno 2019, si provvede utilizzando l’integrazione al finanziamento di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all’articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

66.0.12

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Nell’ambito delle opere di edilizia privata di cui all’articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l’onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma, è autorizzato il trasferimento ai Comuni di cui all’articolo 13-

bis del decreto citato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 70 milioni per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 70 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.13

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Completamento interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma, è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 in favore dei medesimi Comuni.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.14

MARINELLO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al Decreto ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.15

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati.

3. Nel corso delle opere di ricostruzione, si procede anche alla ristrutturazione dei fabbricati soggetti a condono edilizio, ancorché non ancora in possesso dell'autorizzazione in sanatoria, salvo l'esito definitivo dell'autorizzazione stessa».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, dell'articolo 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

66.0.16

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

Art. 67.**67.1**

SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere seguente:*

«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese e per le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 35.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

67.2

SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere seguente:*

«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

67.3

LUIGI MARINO, DI BIAGIO

Al comma 2, nella terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: «ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituiti con le seguenti: «320 milioni».

67.4

CIOFFI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le polizze stipulate ai sensi del presente articolo coprono in misura integrale le perdite derivanti dai danni subiti alle unità immobiliari ad uso abitativo nonché l'ammontare investito per la ricostruzione delle stesse.

3-ter. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, una banca dati, accessibile alle amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, per la raccolta degli estremi catastali delle unità immobiliari assicurate. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla medesima banca dati».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

67.5

DE PIN, Giovanni MAURO

Al titolo VI dopo le parole: «eventi sismici» aggiungere le seguenti: «o altre gravi calamità».

67.0.1

GATTI, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Congedi per eventi legati allo stato d'emergenza)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, se residenti o domiciliate in Comuni rientranti in territori per i quali è stato deliberato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, anche al fine di far fronte alle attività connesse ai danni subiti in conseguenza degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza"».

Conseguentemente all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «220 milioni» e: «300 milioni».

67.0.2

BARANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia di contributi del Fus, già assegnati per le associazioni con sede nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, – Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo – Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione».

67.0.3

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Riqualficazione del patrimonio edilizio)

1. Le spese di classificazione e verifica sismica degli immobili sono detraibili per gli edifici posti in zone 1 e 2 di rischio sismico al 100%, e al 65% per le altre zone di rischio per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. Dal 10 gennaio 2023 è obbligatorio allegare la classificazione sismica degli edifici negli atti di compravendita e nei contratti di affitto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 120.000.000;

2020: – 120.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole:

«330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».

67.0.4

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Riqualificazione del patrimonio edilizio)

1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2018, per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «170 milioni di euro».

67.0.5

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiunto il seguente comma:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale

e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

67.0.6

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 11 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

67.0.7

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d. lgs. 23 giu-

gno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

67.0.8

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

67.0.9

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari)

1. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integrante sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018", le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 717 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:*

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

67.0.10

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle suc-

cessive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

67.0.11

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Norme inerenti le restituzioni ed i rimborsi di somme indebitamente versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ottavo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro all'anno, per il triennio 2018-2020, a decorrere dall'anno 2018."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

67.0.12

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della zona franca urbana)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivo alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di decorrenza dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

67.0.13

DE PIN, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio predisposto a seguito degli eventi dell'anno 2010.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di erogazione del suddetto Fondo per la realizzazione del progetto nei territori dei comuni interessati».

67.0.14

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziarie e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 ago-

sto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai commi che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita, nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

67.0.15

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362)

67-bis. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora si verificano sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare

interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività"».

67.0.16

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi, dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219; intestate ai comuni e enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate ai fini del

calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

67.0.17

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea)

1. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto interno nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area Flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui, all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.

2. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni fino al termine di cui al comma 1, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti accorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 1, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80».

67.0.18

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)

1. Al comma 4 dell'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di *brokeraggio* assicurativo ricompreso nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

67.0.19

FUCKSIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)

1. Al comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

67.0.20

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)

Al comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di broke assicurativo ricomprese nel novero delle attività di 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

67.0.21

VICARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)

1. Al comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

67.0.22

FUCKSIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)

All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera:

m) concernenti attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

67.0.23

VICARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)

1, All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera:

m) concernenti attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

67.0.24

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)

All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera:

1-bis) concernenti attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

67.0.25

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno per le quali sia stato dichiarato stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione del finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.25-bis

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dai 10 al 6 settembre 2014 per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. I criteri di riparto e di erogazione del finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.26

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situa-

zioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.27

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla xylella fastidiosa)

1. Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.28

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della *botrytis cinerea* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.29

Mauro Maria MARINO, GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrere dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro per il triennio 2018-2020, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

67.0.30

MARTINI

Dopo il Titolo VI inserire il seguente:

«Titolo VI-bis.

(Misure per interventi nei territori colpiti da calamità naturali)

Art. 67-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, pur essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse pur essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati pur essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi, pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n.651/2014 del 17 giugno 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», sono apportate la seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 57.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

Art. 68.

68.1

Giovanni MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al periodo precedente», aggiungere le seguenti: «, peggiorato di un importo pari al 22,728 per cento. La maggiorazione di cui al periodo precedente costituisce copertura degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione nell'ambito delle intese regionali verticali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, fino ad un importo non superiore a tale maggiorazione. L'allocazione degli spazi finanziari concedibile da ciascuna regione agli enti locali ai sensi del periodo precedente pur essere ripartita mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 marzo 2018, anche alla luce delle esigenze manifestatesi nell'ambito delle citate intese regionali».

68.2

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, peggiorato di un importo pari al 22,728 per cento. La maggiorazione di cui al periodo precedente costituisce copertura degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione nell'ambito delle intese regionali verticali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, fino ad un importo non superiore a tale maggiorazione. L'allocazione degli spazi finanziari concedibili da ciascuna regione enti locali ai sensi del periodo precedente pur essere ripartita mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano entro il 10 marzo 2018, anche alla luce delle esigenze manifestatesi nell'ambito delle citate intese regionali».

68.3

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

Sopprimere il comma 2, lettera b).

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti pari a 94,10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.

68.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2:

a) alla lettera b), parole: "94,10 Milioni" sono sostituite con: "144,10 milioni";

b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede per 50 milioni mediante abrogazione della spesa prevista al comma 9, dell'articolo 58 della presente legge; per 128 milioni mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella Tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli anni 2019-2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotto di 300 milioni. All'onere si provvede per 178 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge; le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto.";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;

b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: 496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno"».

TABELLA A

	Colonna A	Colonna B	Colonna C
	stanziamento	variazione	rideterminazione stanziamento 2018
Somma per erogazioni gratuita di libri di testo	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in loco	-	0,00	-
Fondo inquilini morosi	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
Fondo da ripartire per le politiche sociali	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
Fondo per le non autosufficienze	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
Fondo unico per l'edilizia scolastica	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
Totale trasferimenti a disposizione rso	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

TABELLA B Riparto quota investimenti	ANNO 2018	
	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95
Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
Veneto	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

68.5

COMAROLI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2:

a) alla lettera b), sostituire le parole: "94,10 milioni" con le seguenti: "144,10 milioni";

b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede per 50 milioni mediante abrogazione della spesa prevista al comma 9, dell'articolo 58 della presente legge; per 128 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge; per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella Tabella b che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per gli anni 2019-2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 300 milioni. All'onere di provvede per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per 400 milioni per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto".

3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;

b) dopo il comma 496 dell'articolo 1, è inserito 11 seguente:

'496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziati di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto, è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno"».

TABELLA A

	Colonna A	Colonna B	Colonna C
	stanziamento 2018	variazione	rideterminazione stanziamento 2018
Somma per erogazioni gratuita di libri di testo	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	-	0,00	-
Fondo inquilini morosi	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
Fondo da ripartire per le politiche sociali	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
Fondo per le non autosufficenze	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
Fondo unico per l'edilizia scolastica	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
Totale trasferimenti a disposizione rso	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

TABELLA B Riparto quota investimenti	ANNO 2018	
	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95
Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
Veneto	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

68.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere al comma 2 la lettera c).

Conseguentemente, di conseguenza gli accantonamenti per il 2018 della Tabella A di cui all'articolo 94 sono soppressi, e all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «165,7 milioni di euro per l'anno 2018».

68.7

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Al comma 2, lettera c), le parole: «in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime» sono sostituite dalle se-

guenti: «in sede di autoordinamento dalle regioni a statuto ordinario medesime».

68.8 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 2, lettera c), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 119, comma 19, sostituire le parole: "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "a statuto ordinario".

68.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera c), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome».

68.9

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le parole: «31 gennaio».

68.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».

68.11

LANGELLA, MILO

Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio».

68.12

BIGNAMI

Al comma 2, lettera c) primo periodo, le parole: « 30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

68.13

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le parole: «31 gennaio».

68.14

COMAROLI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».

68.15

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile 2018» con le seguenti: «31 gennaio».

68.16

PAGANO, VICECONTE

Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le parole: «31 gennaio».

68.17

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2016-2017-2018 non rilevano, ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui all'articolo 1 comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di investimento a seguito della programmazione dei fondi rinvenienti dalle *royalties*, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

68.18

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

68.19

COMAROLI

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 68.

68.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore

del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario. La commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità né rimborso di spese.

La Commissione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo n. 68 del 2011 da sopprimere;

b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

c) le Regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le Regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna Regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF.

d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera *a)* è applicata al reddito imponibile Irpef complessivo delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni propongono in autoordinamento la ripartizione delle risorse;

e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 56 del 2000».

68.21

COMAROLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commis-

sione tecnica per dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dallo Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle Regioni a statuto-ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborsa di spese. La Commissione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo n. 68 del 2011 da sopprimere;

b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti l'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

c) le Regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le Regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna Regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;

d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera *a)* è applicata al reddito imponibile Irpef complessivo delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni propongono in autoordinamento la ripartizione delle risorse;

e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000».

68.22

PEZZOPANE

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 10 gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

68.23

VICECONTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 10 gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014; in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3; comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dall'organo di revisione economico finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

68.24

COMAROLI

All'articolo 68, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario prov-

vedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previsto dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

68.25

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La disciplina di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo si applica altresì per il ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2015».

68.26

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli anni 2018-2019 è riconosciuta una priorità nella distribuzione degli spazi finanziari ai sensi dei commi 485, 490, 491, 492, 493, 494 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti rinvenienti da utilizzo delle *royalties*, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione».

68.27

COMAROLI

All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 17, alle parole:* «allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni» *premettere le seguenti:* «Entro il 31 dicembre 2018», *sostituire la parola:* «costituito» *con la seguente:* «competente» *e dopo le parole:* «in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente», *aggiungere le seguenti:* «ed ai tetti di spesa di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017»;

2) *al comma 18, in principio, dopo la locuzione:* «Per le finalità di cui al comma 17» *aggiungere il seguente inciso:* «, tenuto conto degli oneri finanziari connessi ai necessari adeguamenti retributivi del personale trasferito,» *e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo:* «le Regioni e gli enti strumentali regionali, nell'ambito della propria autonomia,

procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto n. 75 del 2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati alla contrattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti»;

3) *al comma 18 dell'articolo 68, sostituire la locuzione: «220 milioni» con la locuzione: «249,25 milioni».*

4) *al comma 19 sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti»;*

5) *al comma 20, sostituire la parola: «costituiti» con le seguenti: «competenti», sostituire la locuzione: «possono essere» con la seguente: «sono» e al termine del comma aggiungere: «in deroga alle disposizioni dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015»;*

6) *al comma 22, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti». Alla fine del periodo, dopo la parola: «vigenti» aggiungere le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma possono essere mutate le modalità previste all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160».*

68.28

GUERRA

Sono apportate, le modifiche di seguito elencate:

al comma 17, prima della locuzione «Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni» aggiungere la locuzione: «Entro il 31 dicembre 2018» e, nel corpo del testo, sostituire la parola: «costituito» con le seguenti: «competente» e aggiungere, dopo la locuzione: «in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente», la locuzione: «ed ai tetti di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017»;

al comma 18, dopo la locuzione: «Per le finalità di cui al comma 17» aggiungere il seguente inciso «, tenuto conto degli oneri finanziari connessi ai necessari adeguamenti retributivi del personale trasferito, «e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «le Regioni e gli enti strumentali regionali, nell'ambito della propria autonomia, procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati, alla non trattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti»;

al comma 18, sostituire la locuzione: «220» con la locuzione: «249,25 milioni»;

al comma 19, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti»;

al comma 20, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti», sostituire la locuzione: «possono essere» con la seguente: «sono» e al termine del comma aggiungere in deroga alle disposizioni dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2015»;

al comma 22, sostituire la parola: «costituiti» con "competenti". Alla fine del periodo, dopo la parola: »vigenti« aggiungere le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma possono essere mutate le modalità previste all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160».

68.29

Mauro Maria MARINO

All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 17, sostituire le parole: «relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego» con le parole: «relativa regione»;*

b) *ai commi 17, 19, 20 e 22, ovunque ricorrano, le parole: «le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituito per la gestione dei servizi per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni»;*

c) *ai commi 19 e 20 sostituire le parole: «in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «in essere alla data del 10 dicembre 2017».*

d) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al trasferimento del personale di cui ai commi 17 e 19 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 comma 96 della legge 7 aprile 2014. n. 56».

e) *al comma 20, dopo l'ultimo periodo, aggiungere: «In considerazione dei tempi ristretti per l'avvio delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le regioni dispongono comunque le proroghe fino al 30 giugno 2018.»;*

f) *dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«26. Le Regioni, nel caso abbiano costituito agenzie o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego, provvedono a ridefinire le competenze gestionali di questi ultimi aggiornate alle disposizioni di cui alla presente legge possono destinarvi il personale necessario mediante l'istituto del comando».

68.30

SERAFINI, MANDELLI

Sostituire il comma 18, con il seguente:

«18. Per le finalità di cui al comma 17, per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato operanti nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica; i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 220 milioni di euro, a decorrere dal 2018».

68.31

ICHINO, D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, MIRABELLI, SPILABOTTE

Al comma 18, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 17» inserire le seguenti: «e per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato operanti anche nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica.».

68.32

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 18, le parole: «220 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1220 milioni»;*

b) *sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 916 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 20, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 102,81 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,«;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

68.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 18, sostituire le parole: «220 milioni» con le parole: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui».

68.34

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 18, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

68.35

SANTINI, BROGLIA

Al comma 18, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dai comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».

68.36

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 18, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».

68.37

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».

68.38

Giovanni MAURO

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».

68.39

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000,000.

68.40

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei centri per capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

68.41

MALAN

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

68.42

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

68.43

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato, e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

68.44

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

68.45

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Al fine di la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

68.46

SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 20, primo periodo, sostituire le parole:* «Le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per impiego e l'ANPAL, con le seguenti: «L'ANPAL e l'INAPP»;

b) *al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per le finalità di cui al comma 20 i trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL e all'INAPP sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, rispettivamente di 2,81 milioni di euro per ANPAL e di 8,4 milioni di euro per l'INAPP».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 8.400.000;

2019: – 8.400.000;

2020: – 8.400.000.

68.47

GATTI

Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «personale a tempo determinato», *inserire le seguenti:* «e in collaborazione coordinata e continuativa»;

b) *al terzo periodo dopo le parole:* «a tempo determinato», *inserire le seguenti:* «e di collaborazione coordinata e continuativa».

68.48

MARGIOTTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.

Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28; articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

68.49

MARGIOTTA

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di in caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019 la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

68.50

MARGIOTTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis, Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

68.51

MARGIOTTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 9, comma 1-*octies*, del decreto legge 26 giugno 2016, n. 113 le parole: "bilancio di previsione 2017- 2019", sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020", e le parole: "2016", ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».

68.52

COMAROLI

All'articolo 68, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«25-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di TPL ferroviari regionali.

25-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

68.53

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI, PAGLIARI

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con

le seguenti: "di 241,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 321,6 milioni di euro annui"».

68.54

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 25, è aggiunto il comma seguente:

«26. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche seriali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018; di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000,000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000,000.

68.55

SANTINI

Dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

68.56

BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, ELENA FERRARA, LEPRI, Mauro Maria MARINO, MANASSERO, SUSTA

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti da realizzare mediante l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni annui».

Conseguentemente,

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 233 milioni di euro per l'anno 2018, di 299 milioni di euro per l'anno 2019, di 303 milioni di euro per l'anno 2020, di 312 milioni di euro per l'anno 2021, di 324 milioni di euro per il 2022, 229 milioni di euro per il 2023 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

68.57

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019; sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di parte corrente di cui al comma 1, dell'articolo 94 della presente legge.».

68.58

SANTINI

Dopo il comma 25 è aggiunto seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

68.59

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Al fine di sostenere le funzioni trasferite dalle province alle regioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2018, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018».

68.60

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 112 milioni per il triennio 2018-2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26, c. 1, della legge 196/2009.».

68.61

COMAROLI

Aggiungere il seguente comma:

«25-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 112 milioni per il triennio 2018-2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26, c. 1, della legge 196/2009.».

68.62

COMAROLI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Le disposizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) a far data dal 10 ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 10 gennaio 2018.».

68.63

SANTINI

Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

«25-bis. Le disposizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) a far data dal 10 ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 10 gennaio 2018.».

68.64

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma;

«25-bis. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78/2010 è sostituito dal seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti."».

68.65

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. All'articolo 9, comma 1-*octies*, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113, le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e le parole: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».

68.66

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. All'articolo 27, comma 12-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "di affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "di evidenza pubblica per affidamento"».

68.67

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. L'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

68.68

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. All'articolo 52, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatica" sono aggiunte le seguenti parole: ", ciclovie del Sole tratto Campania dalla Foce del Garigliano a Sapri".».

68.0.1

BOCCA, MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le parole: "nella misura del 40 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 120.000.000;

2020: – 120.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».

68.0.2

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni in favore delle Agenzie Regionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie Regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

68.0.3

COMAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 68-bis.***(Fondo per il finanziamento delle funzioni riassegnate ad altri enti in attuazione della legge 56/2014)*

1. Al fine di finanziare le funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014, è istituito un fondo denominato «Fondo per il finanziamento delle funzioni riassegnate ad altri enti in attuazione della legge 56/2014» con la dotazione finanziaria di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2018. Il Fondo è ripartito fra le Regioni secondo la tabella allegata. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare e strutturale degli stanziamenti dei Ministeri ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196».

Tabella 1 – Articolo 16, comma 2, decreto-legge 50/2017

Abruzzo	77.410.359,21
Basilicata	40.005.472,15
Calabria	110.921.877,24
Campania	373.249.641,22
Emilia-Romagna	241.319.371,88
Lazio	291.348.437,17
Liguria	86.668.015,42
Lombardia	397.169.446,56
Marche	79.596.600,18
Molise	25.972.924,52
Piemonte	181.807.241,08
Puglia	222.920.638,46
Toscana	262.390.514,37
Umbria	52.210.711,55
Veneto	257.008.749,00
TOTALE	2.700.000.000,01
Sicilia	197.457.946,68
Sardegna	102.542.053,32
TOTALE	300.000.000,00

68.0.4

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per l'esercizio 2018 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2017».

Art. 69.**69.1**

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2018 e fino al 2022, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, non inferiore a 10 milioni annui, è comunque destinata alle esigenze del Comune di Campione d'Italia, per far fronte alla differenza di cambio e per attuare un piano di risanamento e rilancio del territorio dell'enclave.».

69.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con apposita norma di attuazione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo sono da definire gli ambiti per il trasferimento o la delega, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni statali in materia di agenzie fiscali esercitate dalle strutture periferiche dello Stato operanti nel rispettivo territorio, nonché dei relativi oneri finanziari.».

69.3

CERONI

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato», con le seguenti: «dallo Stato, nonché le spese sostenute dalla Regione per l'attuazione della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019».

69.4

ZUFFADA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire."».

69.5

CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 2019 e fino al 2021, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è comunque destinata alla Regione Sicilia, per il sostegno all'approvazione e all'attuazione della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019, pena la restituzione delle somme destinate».

69.6

CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, aggiuntivo alle risorse a carico della medesima Regione per il finanziamento delle scuole di servizio sociale, per l'approvazione e l'attuazione, entro il 31 dicembre 2019, della riforma di dette istituzioni, nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di istruzione e università. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

69.0.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 10 gennaio 2018.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - 1. Gli enti territoriali del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 considerano, ai fini del ricorso all'indebitamento, secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche le rate di ammortamento delle operazioni garantite. Sono conseguentemente escluse dai limiti per l'indebitamento le operazioni di finanziamento poste in essere dagli enti del predetto sistema territoriale non assistite da garanzia degli enti territoriali, anche se questi ultimi provvedano a disporre trasferimenti finanziari.

2. La disciplina concernente il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare riferito al sistema territoriale regionale integrato prevista dal presente statuto e

dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tiene luogo, nei confronti degli enti rientranti nel medesimo sistema, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012";

b) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente: "*f-bis*) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale";

c) all'articolo 75-*bis* dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza.";

d) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

e) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*nonies*. I flussi finanziari tra la regione, le province e gli enti pubblici inclusi nel sistema territoriale regionale integrato, nonché quelli fra i predetti enti e gli altri soggetti del medesimo sistema territoriale, disposti a qualsiasi titolo, anche precedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma, sono esclusi da specifiche forme contrattuali.";

f) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La predetta normativa provinciale stabilisce la conseguente disciplina anche con riferimento agli enti locali nonché agli organismi e enti pubblici strumentali delle province e degli enti locali".

3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

5. All'articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cifra "25.000,00" è sostituita dalla cifra "0,00", la cifra "21.000,00" è sostituita dalla cifra "0,00" e la cifra "513.000,00" è sostituita dalla cifra "467.000,00"».

69.0.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670)*

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *1.* Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia, nonché dall'articolo 1-*bis*, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto

della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori".

3. All'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato e al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 2».

69.0.3

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-*bis*.

(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 10 gennaio 2018.

2. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'articolo 75-*bis*, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza"».

69.0.4

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-*bis*.

(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione scolastico e universitario».

Conseguentemente all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 100 milioni di euro è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis.».

69.0.5

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 300 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis.».

69.0.6

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che ne pregiudica fortemente lo sviluppo economico deprimendone l'impianto sociale e produttivo e contribuendo ad un inarrestabile degrado ambientale è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 finalizzata agli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 200 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis».

69.0.7

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate del paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 150 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis».

69.0.8

RUSSO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche al titolo IV dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione)

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

"Art. 48-bis. - La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali situati sul suo territorio e rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia.

Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, disciplinano l'applicazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica al sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia e regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il medesimo sistema.

Il sistema integrato concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con un contributo annuo di 789,8 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, di 647,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e di 471 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

Il contributo di cui al terzo comma sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di legge vigenti, ad eccezione della riserva all'erario prevista all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che continua ad applicarsi alla Regione non oltre il 31 dicembre 2018, e dell'accantonamento di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

Il contributo di cui al terzo comma e quello previsto all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono pagati dalla Regione entro il 30 novembre dell'esercizio a cui si riferiscono.

È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera *a*), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011), che può essere compensato con il debito di cui al terzo comma.

Il sistema integrato adempie agli obblighi che discendono dall'articolo 119, primo comma e 97, primo comma della Costituzione mantenendo i bilanci della Regione e dei Comuni che lo costituiscono complessivamente in equilibrio nel rispetto delle norme di attuazione dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione.

Solo a seguito di accordo lo Stato e la Regione possono prevedere che al settimo comma si realizzi conseguendo un saldo positivo tra entrate finali e spese finali.

Il coordinamento finanziario del sistema integrato spetta alla Regione che lo esercita nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti dall'accordo di cui al secondo comma";

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49. - Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sotto indicate entrate tributarie erariali:

a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina ed i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella regione per uso autotrazione;

b) i 5,96 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella regione;

c) i 5,96 decimi del gettito accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella regione;

d) i 5,96 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto applicata alle importazioni;

e) i 5,96 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale riferito al territorio regionale, comunque denominato, ad eccezione delle accise diverse da quelle indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*), delle altre imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, delle entrate correlate alle accise, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, delle entrate derivanti dai giochi delle tasse automobilistiche, dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione.

La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

La Regione partecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite.

Le entrate tributarie erariali di cui al primo comma sono direttamente riversate alla Regione dopo il pagamento dell'imposta.

Qualora dopo il pagamento dell'imposta non sia esattamente quantificabile la quota dovuta alla Regione, si provvede al riversamento in suo favore di un acconto commisurato alle spettanze dei precedenti esercizi.

La Regione può chiedere che sia sospeso il riversamento di cui al quarto e quinto comma. In tal caso le somme dovute fino al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data della richiesta di sospensione, sono corrisposte con il conguaglio delle spettanze dell'esercizio di riferimento e imputate nel bilancio regionale nell'esercizio in cui il predetto conguaglio è pagato alla Regione.

La Regione può chiedere che venga applicato un acconto inferiore a quello che le spetterebbe in base alle risultanze dei precedenti esercizi.

Con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono definiti i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto riferiti al territorio regionale";

c) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole "o delle compartecipazioni" sono sostituite dalle parole ", delle compartecipazioni o delle addizionali";

b) al quarto comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "*b-bis*) disciplinare con propria legge i tributi di cui alla lettera b) e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.";

c) in fine, è aggiunto il seguente comma: "Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, sono attribuiti alla Regione".

2. Le disposizioni all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma del presente articolo continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 10 gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione statutaria di cui al comma 2 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data è rideterminata la compartecipazione ai tributi erariali sui predetti versamenti secondo l'articolo 49, primo comma dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come introdotto dalla presente legge e sono operati i conguagli conseguenti.

3. La Regione Friuli-Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedi-

menti di attuazione dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo e in ogni caso entro l'esercizio 2018.

4. Le quote di compartecipazione ai tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963, come modificato dal comma 1, sono quantificate in modo da attribuire alla Regione Friuli-Venezia Giulia entrate erariali complessivamente equivalenti a quelle riconosciute dalle disposizioni statutarie previgenti e le seguenti ulteriori spettanze:

a) euro 10.275.796,00, in attuazione degli articoli 6 e 9, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

b) euro 1.124.767,00, in applicazione dell'articolo 7, comma 3-*bis* del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), al fine di rendere efficace il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del medesimo decreto;

c) euro 74.219.628,27, pari alla misura compensativa prevista dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2003, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie);

d) euro 93.034,05, pari alla misura compensativa prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge 10 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo);

e) euro 1.808.189,01, pari alla misura compensativa prevista dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);

f) euro 40.930.806,57 quale misura compensativa delle minori entrate a titolo di Irpef e di proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada conseguenti alla modifica delle modalità di versamento delle predette entrate.

5. Le quote di gettito indicate all'articolo 49, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono incrementate di ulteriori 0,14 decimi al fine di compensare la Regione delle minori entrate conseguenti all'applicazione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le somme di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211

assegnate in sede di riparto della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per gli anni dal 2012 al 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

8. Lo Stato riconosce alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di euro 118.454.527,26 a titolo di proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada e di compartecipazione all'Irpef, dovuti in relazione agli esercizi pregressi. La somma di cui al periodo precedente è versata alla Regione in cinque quote annuali di pari importo, da corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2018.

9. A decorrere dal 10 gennaio 2018 spetta alla Regione il gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha facoltà di devolverlo ai comuni situati nel suo territorio.

10. In attuazione dell'articolo 1, comma 519 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e tenuto conto di quanto previsto al comma 9 del presente articolo, l'accantonamento di cui all'articolo 13, comma 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia, è rideterminato in euro 141,2 milioni di euro a decorrere dal 2018. A titolo di conguaglio sugli accantonamenti dovuti per la "medesima finalità in relazione alle annualità pregresse, lo Stato riconosce alla Regione 82,2 milioni di euro. La somma di cui al periodo precedente è versata alla Regione in tre quote annuali di pari importo, da corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2018.

11. In virtù dell'articolo 51, comma 2 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 10 gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), e ad essa sono versate le relative entrate. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dalla normativa statale citata, il tributo di cui al periodo precedente, ivi compresa la determinazione dell'aliquota. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina e delle determinazioni regionali continuano a trovare applicazione la normativa e le aliquote vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n.

1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), con attribuzione del gettito direttamente alla Regione».

Conseguentemente:

all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;

dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis. – 1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento di cui all'articolo 69-bis, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotti, in termini di competenza e di cassa, per un ammontare complessivo pari a 2.204.672,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di 151 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 578 milioni a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, per ciascun Ministero, gli importi di cui al comma 1, in termini di competenza e cassa.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

69.0.9

FASIOLO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2018 al 2024 sono assegnati alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, spazi finanziari nell'importo annuo pari a euro 100 milioni di euro.

2. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla Regione in 25 rate annuali costanti a decorrere dall'esercizio 2023, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

3. Il saldo di parte corrente di ciascun esercizio di gestione, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, nei limiti del margine corrente consolidato, costituisce idonea copertura finanziaria per le spese di investimento della Regione impegnate nel corso dell'esercizio, ancorché imputate agli esercizi successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018 e a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

69.0.10

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, FRAVEZZI, BERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Rideterminazione del contributo al risanamento della finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, a decorrere dal 10 gennaio 2018. Il contributo di cui al predetto articolo, già trattenuto nell'anno 2017 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è restituito alla Regione autonoma Valle d'Aosta, anche mediante conguaglio sull'ammontare del restante contributo complessivo al risanamento della finanza pubblica dovuto nell'anno 2018 dalla Regione ai sensi della normativa vigente».

69.0.11

ORRÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale)*

1. Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razio-

nalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga; dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

69.0.12

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, STEFANO ESPOSITO, LUMIA, MOSCARDELLI, TOMASELLI, VACCARI

Dopo l'articolo 69-bis, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

Per anno 2018, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non partecipano al calcolo delle spese finali in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo del saldo di finanza pubblica, per le spese sostenute per i progetti, per le opere di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento, risanamento o per gli interventi di demolizione degli immobili destinati al loro patrimonio dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) all'esito del procedimento di sequestro e confisca disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, nonché per le spese sostenute per le opere di risanamento, bonifica e/o rimessa in pristino delle aree loro destinate, qualora i detti interventi siano finalizzati a consentire l'utilizzazione del patrimonio immobiliare per finalità abitative o sociali, e qualora gli impegni di spesa siano fatti valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. A tal fine gli enti comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi. L'esclusione opera nel limite dell'importo massimo di 50 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti a misura proporzionale alle singole richieste».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 50.000.000;

2019: - 0;

2020: - 0.

69.0.13

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

Art. 70.

70.1

COMAROLI

Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 1, unitamente a cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre

2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 130 milioni di euro per ciascun degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.»;

b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

70.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2018, a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

70.3

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021», *con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui al comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, sono versati dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per il 2019 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2020».

70.4

LANGELLA, MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, cui al comma 1, unitamente a quelli di cui comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, 208 , all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netta di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

70.5

PAGANO, VICECONTE

Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» *sono sostituite con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754 della legge n. 28 del 28 dicembre 2015, e20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalle legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

70.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»; *sono sostituite con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli dell'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

70.7

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per ranno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», e dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente,

ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2021».

70.8

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

70.9

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA

All'articolo 70, comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018».

70.10

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro», sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e di 120 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

70.11

SANTINI, BROGLIA

Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».

70.12

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».

70.13

COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «Unione delle province d'Italia (UPI)» inserire le parole: «e di ASMEL».

70.14

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione», con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.15

CONTE, VICECONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» sono sostituite dalle parole: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.16

LANGELLA, MILO

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, sostituire le parole da: «Alle province» fino a: «approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.18

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» sono sostituite dalle parole: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.19

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.20

COMAROLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» sono sostituite dalle parole: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanzia-

rio pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.21

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *con le seguenti:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.22

PAGANO, VICECONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *sono sostituite dalle parole:* «Alle Province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.23

SAGGESE

Al comma 3, le parole: «alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 31 dicembre 2017, risultana in dissesto, hanno deliberato o presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione».

70.24

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

70.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni»;*

b) *dopo il comma inserire i seguenti:*

«3-bis. Le Città metropolitane e le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per gli anni 2018, 2019, 2020, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente».

3-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

70.26

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO

Al comma 3, dopo le parole: «rendiconto approvato dalla Provincia interessata» aggiungere, in fine, le seguenti: «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

70.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

70.28

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018.";

b) al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è abrogato a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis.».

70.29

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) Il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

70.30

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

70.31

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa sede di Conferenza Stato città Autonomie da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

70.32

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti-locali decreto legislativo n. 267/2000».

70.33

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per L'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n.267/2000».

70.34

TOMASELLI, MIRABELLI, COLLINA, BORIOLI, PAGLIARI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, CARDINALI, VALDINOSI, FABBRI, FAVERO, PEZZOPANE, ASTORRE, SCALIA, PUPPATO, MATTESINI, SPILABOTTE, AMATI, CALEO, ANGIONI, GIANLUCA ROSSI, D'ADDA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le Province è consentito, in deroga all'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, applicare nei 10 esercizi successivi a quote costanti il disavanzo risultante dal Rendiconto per l'anno 2017».

Conseguentemente:

all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno a decorrere dall'anno 2028».

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

70.35

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'art. 40, comma 3-*quinqies* del decreto legislativo n.165/01, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017.».

70.36

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».

70.37

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».

70.38

COMAROLI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqüies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».

70.39

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.40

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.41

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.42

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.43

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.44

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è abrogato».

70.45

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.46

LANGELLA, MILO

Dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.47

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.48

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.49

COMAROLI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 è soppresso».

70.50

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole:

"per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.51

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.52

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.53

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.54

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:

"per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.55

PAGANO, VICECONTE

Dopo comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.56

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.57

COMAROLI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.58

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.59

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.60

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.61

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è

pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo,"».

70.62

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.63

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti, "nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento; nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.64

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.65

COMAROLI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.66

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.67

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

70.68

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, dopo le pa-

role: "nonché soggetti aggregatori" eliminare la parola "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

70.69

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

70.70

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37 comma 4, lettera c) del presente decreto"».

70.71

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

70.72

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

70.73

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" aggiungere alla fine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente-decreto"».

70.74

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge n. 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo spazi finanziari concessi"».

70.75

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le Province delle regioni

a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

70.76

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge n. 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

70.77

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

70.78

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

70.79

COMAROLI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a sta-

tuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

70.80

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

70.81

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali"».

70.82

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole "dagli enti locali"».

70.83

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17 le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.84

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016 e 2017"».

70.85

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.86

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.87

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40 del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.88

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016 e 2017"».

70.89

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.90

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.91

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare

qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.92

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.93

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.».

70.94

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la desti-

nazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.95

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.96

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.97

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.98

COMAROLI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.99

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.100

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/202:0 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.101

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.102

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.103

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

70.104

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applicata disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

70.105

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

70.106

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per L'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali)».

70.107

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: "15 ottobre 2014", con le seguenti: "31 dicembre 2015";

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma.

È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

70.108

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il solo esercizio 2018, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2018. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2018, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2017. In tal caso il Consiglio dell'Ente può anche entro il 31 dicembre 2018 adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2018 prevedendo in aumento per la missione il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sui bilanci del 2018. Durante l'esercizio provvisorio 2018 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2017 in aumento rispetto alla situazione assestata 2017 per missione e programma».

70.109

MALAN

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Pro-

vince delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite, nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.110

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20

per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da *c)* a *g)* del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.111

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da *c)* a *g)* del comma 420 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.112

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.113

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se rimpporto delle spese complessive di personale, lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati comma 9 All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.114

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite, della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo, delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.115

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fis-

sata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessate dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.116

COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessate dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono, abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da e) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma dell'articolo 22 del de-

creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.117

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto di prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».

70.118

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

turazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

70.119

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto di titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia, finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

70.120

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad og-

getto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

70.121

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze « Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

70.122

COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

70.123

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 non deve determi-

nare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

70.124

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nozionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

3-ter. Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

70.125

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

70.126

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali". Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

70.127

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

70.128

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

70.129

MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 37 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

70.130

CAPACCHIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015 sono esentate dal versamento di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

70.131

MALAN

Al comma 3 sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» sono sostituite dalle parole: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto»

70.132

IURLARO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato articolo 92 della presente legge».

70.133

IURLARO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

70.134

IURLARO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 è riconosciuto alla Provincia di Brindisi un contributo di 5 milioni di euro a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, l'ente non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del con-

tributo per il medesimo anno 2018, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

70.135

IURLARO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 è riconosciuto alla Provincia di Brindisi un contributo di 5 milioni di euro a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, l'ente non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2018, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

70.136

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'art. 40, comma 3-*quinquies* del decreto legislativo n.165/01, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».

70.137

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto seguente:

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'art. 40, comma 3-*quinquies* del decreto legi-

slativo n. 165/01, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».

70.138

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. E' istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinarie di specifico interesse.

A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni d'implementazione delle politiche urbane.

Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

70.139

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. E' istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinarie di specifico interesse. A tal fine è altresì presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

70.140

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinarie di specifico interesse.

A tal fine altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni d'implementazione delle politiche urbane.

Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

70.141

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, - nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

70.142

CERONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del primo tratto della strada »Mare-Monti« da Amandola a Servigliano in provincia di Fermo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare di medesima provincia di Fermo.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «240 milioni di euro».

70.143

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programmna straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi: da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2018 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

70.144

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituita, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.»

70.145

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.»

70.146

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 15.000.000:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000.

70.0.1

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano di riequilibrio pluriennale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

70.0.2

COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito evoluzione del quadro normativo.

Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267».

70.0.3

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano di riequilibrio pluriennale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

70.0.4

PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano di riequilibrio pluriennale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

70.0.5

LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano di riequilibrio pluriennale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

70.0.6

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

70.0.7

MALAN

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 70-bis.***(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

70.0.8

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Città metropolitane – Utilizzo di risorse vincolate)

1. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

70.0.9

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Città metropolitane – Utilizzo di risorse vincolate)

1. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

70.0.10

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

*(Addizionale delle Città metropolitane
sul traffico passeggeri porti e aeroporti)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare il successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio della Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, let-

tera *a*), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a*). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscossa. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il

2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale; a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

70.0.11

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

*(Addizionale delle Città metropolitane
sul traffico passeggeri porti e aeroporti)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare il successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel

cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio della Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscossa. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a mi-

gliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale; a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

70.0.12

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

*(Addizionale delle Città metropolitane
sul traffico passeggeri porti e aeroporti)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adattato

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali; con le modalità in uso nella riscossione dei diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 150. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale, relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

2. A decorrere dal 10 gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a*), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a*). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica

l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane; unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a*), comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018; le variazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018 le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 3 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

70.0.13

MALAN

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carica dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.0.14

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 70-bis.***(Assunzioni nelle Città metropolitane)*

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

70.0.15

SANTINI, BROGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 70-bis.***(Assunzioni nelle Città metropolitane)*

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

70.0.16

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 70-bis.***(Assunzioni nelle Città metropolitane)*

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti

di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

70.0.17

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore-finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento di cui all'articolo 65».

70.0.18

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Al conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo cui all'articolo 65».

70.0.19

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui delle Città metropolitane)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Fondo di cui al comma precedente è incrementato di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane"».

70.0.20

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui delle città metropolitane)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

70.0.21

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «Per l'esercizio 2017» sono sostituite dalle parole: «Per gli esercizi 2017 e 2018»;*

b) *al comma 1, lettera a) le parole: «per la sola annualità 2017» sono sostituite dalle parole: «per la singola annualità di riferimento».*

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

70.0.22

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";*

b) *al comma 1, lettera a), le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".*

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio fi-

nanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

70.0.23

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";*

b) *al comma 1, lettera a), le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".*

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

70.0.24

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 70-bis.***(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - - Dipartimento del Tesoro - - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma per la definizione dei

cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanarsi entro il 31 Maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2019, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – - Dipartimento del Tesoro – - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.25

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

70.0.26

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione di cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato da parte dell'ente per l'acquisto del debito sottostante il derivato stesso, qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo fino dell'anno solare precedente quella in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'arti-

colo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti, assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle, finanze di cui ai comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutua ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione del mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze,

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei de-

rivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegato comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.28

PAGANO, VICECONTE

*Dopo l'articolo e aggiunto il seguente:***Articolo 70-bis.***(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4 lettera *b*); Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui commi 1 e 2, trasmettendo entro 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti aggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei

cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso d'interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevata sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi, in caso il sottostante sia un mutuo o somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 47912009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, – che ricevono apposito mandato dai singoli enti, tali spese non sono assoggettate a limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.29

LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati, agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui al comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompresa nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale re-

siduo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.30

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate ai comma 5, lettera intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del Medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei

cui termini si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento nei fondi di ammortamento o, comun-

que, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sui mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.31

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate ai comma 5, lettera intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del Medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'even-

tuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sui mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.32

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate ai comma 5, lettera intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del Medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei

cui termini si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento nei fondi di ammortamento o, comun-

que, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sui mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

70.0.33

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane
per funzioni conferite)*

1. Il comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 è così sostituito:

"1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale dell'ufficio preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.

70.0.34

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane
per funzioni conferite)*

1. Il comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 è così sostituito:

"1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2018-2020, e decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale dell'ufficio preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.

70.0.35

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane
per funzioni conferite)*

1. All'articolo 39 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno";

b) Il comma 2 è abrogato».

70.0.36

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-

2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

70.0.37

PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

70.0.38

LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa di Risparmio di Roma e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

70.0.39

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa De-

positi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

70.0.40

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Ristrutturazione debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da conside-

rare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

70.0.41

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Città metropolitane – Utilizzo di risorse vincolate)

1. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada, richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

70.0.42

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Risorse per le province e città metropolitane della Sardegna)

1. Alle province e alle città metropolitane della Regione Autonoma della Sardegna, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 18 milioni di euro a favore delle province e 2 milioni di euro a favore della città metropolitana di e a favore delle province 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 – 2020 e di 16 milioni annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani – Sardegna (ANCI Sardegna) – e dell'Unione delle province italiane Sardegna (UPI Sardegna), previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione all'ampiezza del territorio di ciascuna provincia o città metropolitana interessata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200».

70.0.43

MARAN

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni per l'ammmodernamento delle strumentazioni per la prevenzione dei danni da calamità naturali)

1. Al fine di prevenire i danni alle persone ed alle cose conseguenti a calamità naturali, sono stanziati, a decorrere dal 2018, a valere sulle ri-

sorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 19927 n. 225, 15 milioni per il cofinanziamento della gestione, della manutenzione, dello sviluppo e dell'ammmodernamento delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzate dai centri funzionali regionali operanti nei sistema nazionale di allertamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo è rifinanziato di euro 15 milioni a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 15.000.000;

2019: - 15000-.000;

2020: - 15.000.000.

70.0.44

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui delle Città metropolitane)

All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Fondo di cui al comma precedente è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane"».

70.0.45

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Istituzione, comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane)*

1. È istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.

3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.26

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)*

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

5.36

MILO, BARANI, LANGELLA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 2002, n. 138, il secondo periodo del comma 11 è abrogato».

6.0.44

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e

può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

2. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

3. Le disposizioni dei precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 10 gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».

7.29

TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano «Industria 4.0», gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

20.0.7

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

«1-bis. È trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di un importo pari a 15 milioni per gli anni successivi, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

20.0.8

ICHINO, LEPRI, FAVERO, D'ADDA, ANGIONI, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato: di 40 milioni di euro per l'anno 2018; di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019; di 40 milioni di euro per l'anno 2020; di 20 milioni di euro per l'anno 2021; di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno 2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 162,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 232,6 milioni di euro per l'anno 2019, di 239,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 275,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 312,7 euro per l'anno 2023 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

22.0.47

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: –;

2020: –.

24.0.27

MICHELONI, SANTINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 27.000.000;

2019: – 27.000.000;

2020: – 27.000.000.

24.0.28

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

29.0.32

SPOSETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».

29.0.33

PUGLISI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del settore rotabili ferroviari)

1. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere presentate all'INAIL anche nei casi in cui lo stesso Istituto abbia emesso un provvedimento a seguito di domande presentate ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 entro il 15 giugno 2005.

3. Le officine specializzate in riparazioni rotabili di cui al comma 1 devono essere state valutate con sentenze definitive a seguito di accertamento svolto tramite il consulente tecnico d'ufficio relativamente:

- a) al ciclo produttivo;
- b) alle mansioni svolte;

c) alla situazione ambientale e al periodo in cui si è protratta l'esposizione qualificata.

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 30 soggetti e nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

38.0.21

LAI, CUCCA, ANGIONI, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

"5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009";

b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigi-

lanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-nonies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-*bis*.3 e 241-*bis*, commi 4-*bis* e 4-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-*ter*, è inserito il seguente:

"5-*quater*. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-*bis*.1 e 5-*bis*.2, e dall'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.89

COMAROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016."».

40.57

COMAROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate».

40.58

COMAROLI

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni».

41.0.73

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2018 e 2019, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, rispettivamente, per gli anni 2018 e 2019. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1».

41.0.74

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

41.0.75

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

41.0.76

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Edilizia sanitaria)

2. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al primo periodo, le parole «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta mesi»;

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

41.0.77

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti "ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo"».

52.0.49

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

60.0.23

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Termine pagamento rate nelle Regioni del cratere sismico)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

61.0.4

BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza, esclusivamente quando le convenzioni in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

65.71

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, le parole: "fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

c) al comma 1-quater, le parole: "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" sono sostituite con le seguenti: "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";

d) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

e) al comma 10, primo periodo, le parole: "al 30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo pe-

riodo, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

f) al comma 11, al primo periodo, le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "16 dicembre 2018" e le parole: "16 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 maggio 2018", quindi, al secondo periodo, le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";

g) al comma 12, le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";

h) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: "riscossa a decorrere da" la parola: "febbraio" è sostituita dalla seguente: "giugno" e dopo le parole: "di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono aggiunte le seguenti: "per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11";

i) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.",

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

65.72

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sostituire il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere di-

sciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018", le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".

2-*bis*. All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-*bis*: "Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

65.73

LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016"».

65.0.11

FILIPPI, LAI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Alluvione di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 4.000.000;

2019: – – ;

2020: – – .

65.0.12

FAVERO, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

68.69

COMAROLI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n. 160 si ap-

plicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017».

72.0.33-bis

GRANAIOLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a venti anni per la conservazione della continuità aziendale».

79.0.20

MATTESINI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del

metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato».

79.0.21

VACCARI, MATURANI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 237,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

82.0.2

MILO, BARANI, LANGELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 82-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 132, della legge 28 dicembre 2015)*

«1. L'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».

84.0.14

GIANNINI, SPILABOTTE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire seguente:***«Art. 84-bis.**

1. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000"».

91.0.27

DEL BARBA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono

effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 10 gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2018».

95.0.57

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.95-bis.

(Smart Road)

1. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il *testing* e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road*, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica a partire dal 1° gennaio 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanata, a tal fine, una specifica direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.500.000.

95.0.58

STEFANO ESPOSITO, SCIBONA, TAVERNA, BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ,
MARGIOTTA, RANUCCI, LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse».

95.0.59

MILO, BARANI, LANGELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2002, n. 178, il secondo periodo del comma 11 è abrogato».

97.0.6

MOSCARDELLI, SANTINI, DI GIORGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – *1.* Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari ver-

samenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma».

3.68 (testo 2)

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.»;

b) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-septies, sopprimere l'ultimo periodo.»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le modalità di attuazione dei numeri 1-bis) e 2-bis) della lettera b) del comma 1, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

3.70 (testo 2)

BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis). Al comma 1-sexies, dopo le parole: "degli immobili", aggiungere le seguenti: ", nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020».

3.84 (testo 2)

MARINELLO, VICECONTE

Al comma 1, lettera b), punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3.93 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «realizzazione pozzi» aggiungere le seguenti: «e cisterne chiuse per la raccolta delle acque piovane o reflue, se utilizzabili a scopo irriguo».

10.0.6 (testo 2)

COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21%, sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

16.4 (testo 2)

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

All'articolo sostituire ovunque ricorrano le parole: «tempo indeterminato» con le seguenti: «tempo pieno e indeterminato».

22.0.24 (testo 2)

SACCONI, VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riscatto del periodo di studio)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

"5-ter. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario di cui al comma 2 è riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto di cui al comma 3 pari a 5.000 euro. Il beneficio è erogabile nel limite massimo di spesa annuo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

22.0.41 (testo 2)

GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico.)

1. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 15-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"15-*ter*. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1 comma 195 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età. Il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato parasubordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n.214".

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso i conseguenti risparmi, derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'art. 1 comma 281 della legge 28 dicembre 2015 n.208, qualora non utilizzati per la prosecuzione della sperimentazione opzione donna di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 n. 243, nonché dai risparmi derivanti dalla mancata integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018, a 500 milioni di euro per l'anno 2019, a 400 milioni di euro per l'anno 2020, a 300 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni per l'anno 2022».

25.0.18 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL nel limite delle risorse disponibili e fino ad un massimo di 850 milioni di euro, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'art. 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, su base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute rispetto all'anno precedente rilevate dell'ISTAT, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

26.0.2 (testo 2)

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di contrasto alla denatalità)

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente

non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.

3. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 500 milioni per l'anno 2019 e di 1.000 milioni per l'anno 2020».

26.0.3 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 250 milioni

di euro per l'anno 2018, e di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

26.0.10 (testo 2)

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CATALFO, BERTOROTTA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento Fondo nazionale per la non autosufficienza)

1. Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

26.0.12 (testo 2)

GUERRA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 164 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo», Missione 1 «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «tutela del patrimonio culturale», apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 174 milioni;

CS: – 174 milioni.

2019:

CP: – 174 milioni;

CS: – 174 milioni.

30.26 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per l'Associazione Sogni Onlus con dotazione annua pari a 200 mila di euro».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249.milioni 800 mila».

30.28 (testo 2)

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I Comuni a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, devono garantire la gratuità della mensa per gli studenti appartenenti a famiglie con un basso livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

1-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.

1-quater. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua pari al gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis della presente legge il quale prevede un Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici.

1-quinquies. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma 1-quater».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in

ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

30.0.25 (testo 2)

CATALFO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti della prima infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

30.0.32 (testo 2)

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Aumento della soglia reddituale ai fini della detrazione per figli a carico)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo triennio 2018-2020 la soglia reddituale di cui al periodo precedente è aumentata fino a 3.000,00 euro".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede come segue:

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

34.1 (testo 2)

COMAROLI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (Misure a favore degli enti locali che gestiscono servizi sociali essenziali). – 1. Al fine di sostenere i progetti degli enti locali volti ad applicare rette differenziate e gradualmente in base al reddito, fino alla piena gratuità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotate di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.2 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

All'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «7.394», con la seguente: «8.444»;*

b) *al comma 1, lettera la lettera a), con la seguente:*

«a) 1.050 unità per l'anno 2018, di cui 300 nella Polizia di Stato, 300 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria e 150 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 5.190.000 euro per l'anno 2018, di 48.495.500 euro per l'anno 2019, di 150.00.000 euro per l'anno 2020, di 391.197.030 euro per l'anno 2021, di 550.151.028 euro per l'anno 2022, di 700.130.527 euro per l'anno 2023, di 1.200.599.231 euro per l'anno 2024, di 1.501.977.895 euro per l'anno 2025, di 1.817.770.540 euro per l'anno 2026, di 2.107.461.018 euro per l'anno 2027, di 2.350.524.488 euro per l'anno 2028, di 2.709.540.559 euro per l'anno 2029 e di 3.109.855.555 euro a regime».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

38.2 (testo 2)

ARRIGONI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione, al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle peculiari funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività e compiti anche al fine della salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti, il personale non dirigenziale assegnato, a decorrere dal 10 gennaio 2017, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è inquadrato, ai soli fini giuridici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, ad invarianza finanziaria e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

40.35 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN, ELENA FERRARA, DI GIORGI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15, dopo la lettera *i-novies* aggiungere la seguente:

"i-novies. 1) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano."

b) al comma 1 dell'articolo 67, lettera *m*), dopo le parole: "ai direttori artistici" aggiungere le seguenti: ", ai formatori";

c) al comma 2 dell'articolo 69 le parole: "di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 67" e le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro»".

Consequentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 32.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

40.49 (testo 2)

COMAROLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».

41.0.22 (testo 2)

AIELLO, BIANCONI, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano

essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi da 7 a 10.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento dei contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di

10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Ai medici specialisti di cui al primo periodo del presente comma sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

41.0.45 (testo 2)

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 sostituire le parole: "istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 9. Gli ambiti di intervento" con le seguenti: "comprensivi di tutti i Fondi integrativi iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni"».

41.0.53 (testo 2)

BONFRISCO, VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Contributo in favore della ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.0.15 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Esonero titolo conduzione aziende agricole per agevolazioni)

1. Al comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma non sono tenuti, altresì, a disporre del titolo di conduzione ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dal punto 5 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per i carburanti utilizzati in lavori agricoli e a tal fine sono esentati dal rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 anche in caso di enunciazione."»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la parola: «249» e la parola: «330» con la parola »329«.

50.0.12 (testo 2)

ORELLANA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

(Transazione SISTRI)

1. Al fine di favorire il passaggio dall'attuale alla nuova gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a transigere ogni controversia, attuale o potenziale, connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per le valutazioni di carattere tecnico-economico e acquisisce il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti nonché il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

3. La società Selex service Management s.p.a. trasferisce al Ministero e al nuovo gestore tutte le basi DATI informatiche e i codici sorgente presenti nel SISTRI, necessari allo svolgimento delle operazioni del sistema stesso, con la relativa documentazione, al fine di consentire, nel rispetto delle norme presenti nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 18 agosto 2014, n. 114, il subentro nella gestione senza soluzione di continuità nella resa del servizio.

4. Ai fini della attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa massima di 150 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro cui il Ministero provvede con le risorse finanziarie già impegnate a favore della società Selex SE-MA, ancorché «allo stato» cadute in perenzione amministrativa, relative ai periodi di vigenza del contratto originario fino al 31.12.2014, con lo stanziamento di somme aggiuntive fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato, per un importo di 90 milioni di euro, a carico del fondo per gli interventi strutturali di politica economica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il pagamento è dilazionato nel triennio 2018-2020, per la prima annualità la spesa trova copertura con le risorse sopra citate facenti capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Resta esclusa dalla transazione in oggetto la gestione in regime di proroga assicurata da Selex SE-MA per gli anni successivi al 31.12.2014».

55.21 (testo 2)

VERDUCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «docenti universitari» con le seguenti «professori e ricercatori universitari» e le parole «dall'articolo 8» con le seguenti «dagli articoli 6, comma 14 e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole «su base premiale»;*

b) *al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i professori e ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 10 gennaio 2020»;*

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle more dell'applicazione della norma di cui al comma 1, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di molo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e già in servizio alla data del 1 gennaio 2011 è attribuito, per gli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel relativo quinquennio. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma. Al fine di sostenere i bilanci delle università per il pagamento di questi emolumenti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 55 è così modificata:
«Classi stipendiali dei professori e ricercatori universitari».

57.16 (testo 2)

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole «15 milioni di euro annui» con le seguenti: «35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018; – 20.000.000;

2019; – 20.000.000;

2020; – 20.000.000

58.50 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2018"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

59.5 (testo 2)

COMAROLI, CROSIO, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

65.26 (testo 2)

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

66.8 (testo 2)

BOCCA, MALAN, MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

2-quater. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-quinquies. Per le imprese di cui al precedente comma termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-quater e 2-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-septies. Il rimborso di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-octies. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono

stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni 2-bis e 2-ter, all'articolo 92 sostituire la cifra «250 milioni» con la seguente: «249 milioni».

68.5 (testo 2)

COMAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 2:*

a) alla lettera b), sostituire le parole «94,10 milioni» con le seguenti «144,10 milioni»;

b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione, all'articolo 94, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, di 50 milioni per l'anno 2018; per 228 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge; per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2019–2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 300 milioni. All'onere si provvede per 228 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per 400 milioni per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti

nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;

b) *dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente:* «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.»

TABELLA A

	Colonna A	Colonna B	Colonna C
	stanziamento 2018	variazione	rideterminazione stanziamento 2018
Somma per erogazioni gratuita di libri di testo	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	–	0,00	–
Fondo inquilini morosi	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
Fondo da ripartire per le politiche sociali	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
Fondo per le non autosufficienze	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
Fondo unico per l'edilizia scolastica	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
Totale trasferimenti a disposizione rso	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

TABELLA B Riparto quota investimenti	ANNO 2018	
	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95
Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
Veneto	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

69.0.10 (testo 2)

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, FRAVEZZI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 69-bis.***(Rideterminazione del contributo al risanamento della finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, a decorrere dal 10 gennaio 2018. Il contributo di cui al predetto articolo, già trattenuto nell'anno 2017 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è restituito alla Regione autonoma Valle d'Ao-

sta, anche mediante conguaglio sull'ammontare del restante contributo complessivo al risanamento della finanza pubblica dovuto nell'anno 2018 dalla Regione ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e» e sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «140 milioni di euro».

70.0.3 (testo 2)

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano di riequilibrio pluriennale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Art. 71.**71.10 (testo 2)**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente

«10-bis. Ai comuni che si trovano nelle "situazioni di squilibrio" previste dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica "pareggio di bilancio" per l'anno 2016, la sanzione prevista dall'articolo 1 comma 723, lettera a) – "Riduzione del fondo di solidarietà comunale", si applica mediante rateizzazione in dieci annualità di pari importo, decorrenti dall'esercizio 2018. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

71.81 (testo 2)

Giovanni MAURO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. Ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

71.83 (testo 2)

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2018, non si applica il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, così come modificata dall'articolo 1, comma 451, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e»;

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000.

71.92 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016"».

71.94 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera p), e 26, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, si interpreta nel senso che le società in partecipazione pubblica che entro la data del 30 giugno 2016 abbiano emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono considerate a tutti gli effetti »società quotate« ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del predetto decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

Art. 72.**72.0.13 (testo 2)**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 72-bis.***(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)*

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.

2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.

3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:***«Art.88-bis.***(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"

sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

77.40 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se la violazione viene contestata dopo la liquidazione dell'imposta del periodo in cui sono state effettuate le operazioni non documentate e non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 ad euro 2.000.".

4) al secondo periodo, dopo le parole: "La stessa sanzione", sono inserite le seguenti: ", di cui al primo periodo,"».

77.127 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte infine le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente: "71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 10.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni".

5-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92. Ove il suddetto limite fosse superato, l'aliquota di cui al comma 5-bis è incrementata sino a concorrenza delle minori entrate. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate sono adottate le misure per il recupero della maggiore imposta dovuta entro l'anno di riferimento».

80.0.1 (testo 2)

VICARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 80-bis.**

1. Al fine di promuovere lo smaltimento del contenzioso civile e penale di primo grado, l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente:

"Art. 4.

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 170 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e per ogni altra attività,

diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente.

1-*bis*. Ai giudici onorari di tribunale spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 170 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 170 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;

b-*bis*) ogni altra attività strumentale all'udienza.

2-*bis*. Ai vice procuratori onorari spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 250 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

2-*quater*. In ogni caso, deve essere garantita a ciascun Vice procuratore onorario e a ciascun giudice onorario di tribunale l'assegnazione di un numero di udienze al mese non inferiore a 4 (quattro).

2-*quinquies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano al primo quadriennio di cui ai decreti 92/2016 e 116/2017.

2-*sexies*. Relativamente alla disciplina di cui all'articolo 30 del decreto 116/2017, gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai Magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge".

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 deve essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

2. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi del precedente comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi

corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai GOT nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai GOT nell'ambito delle loro competenze civili.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

81.1 (testo 2)

CIOFFI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «paradisi fiscali», alle persone giuridiche aventi sede legale in Stati o territori esteri con un regime fiscale privilegiato ovvero da queste controllate direttamente o indirettamente, si applicano le seguenti restrizioni:

a) è vietato l'accesso ad ogni tipo di finanziamento concesso dallo Stato o dall'Unione europea per il tramite dello Stato;

b) è esclusa la possibilità di partecipare alle procedure d'appalto, nei settori ordinari e speciali, e di concessione, bandite dallo Stato.

2-ter. È fatto divieto alle società a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 2, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, di stipulare un contratto di conto corrente con i paesi individuati ai sensi del comma 2-quinquies.

2-quater. Per i soggetti di cui al comma *2-ter* nonché per le Pubbliche Amministrazioni e per gli organismi di diritto pubblico è altresì fatto divieto di operare con le società e con gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con sedi registrate nei paesi individuati ai sensi del comma *2-quinquies*.

2-quater. Le modalità di attuazione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di violazione, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione legge.

2-quinquies. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

2-sexies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono aggiornati gli elenchi degli Stati fiscalmente privilegiati di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il comma 4 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogato».

82.1 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 40.000.000;
2019: - 45.000.000;
2020: - 45.000.000.

82.5 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dei seguenti soggetti" inserire le seguenti: "fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore a 10.000 euro"».

Consequentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

85.0.1 (testo 2)

BLUNDO, BOTTICI, AIROLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 85-bis.***(Istituzione della tassa sulla concessione dei diritti d'emissione monetaria)*

1. È soggetta a tassazione la concessione dei diritti d'emissione monetaria attribuiti alle banche centrali nazionali e alla Banca Centrale Europea ai sensi dell'articolo 128 capo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Salvo quanto conferito in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e quanto necessario a garantire l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia, la tassa si applica con una percentuale sul totale delle attività del bilancio della Banca d'Italia.

3. Per l'anno 2018 la percentuale di cui al comma 2 è pari all'1% del totale delle attività, al netto delle voci rettificative del passivo, risultante dal bilancio della Banca d'Italia per il 2017 redatto secondo i criteri contabili.

4. L'applicazione della tassa di cui al comma 2, non incide direttamente sul reddito d'esercizio, ma determina un aumento dei debiti verso la Tesoreria dello Stato e riduce le passività connesse all'esercizio della funzione monetaria attraverso le voci rettificative del conto «Banconote in circolazione» e del conto «Passività nell'ambito dell'Eurosistema».

5. La percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 1, può essere modificata (anche azzerata) con la legge di bilancio, salvaguardando le necessità funzionali di politica monetaria della Banca d'Italia.

6. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia fa pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il proprio motivato parere entro 31 marzo di ogni anno».

90.4 (testo 2)

CIOFFI, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente:**a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

91.4 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

*Sopprimerlo.**Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «12 milioni».**Conseguentemente dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:***«Art. 94-bis.***(Riduzione delle dotazioni dei ministeri)*

1. le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo pari a 737 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000,000.

alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

95.0.27 (testo 2)

VICECONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:***«Art. 95-bis.**

1. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono

riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

95.0.28 (testo 2)

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misura a favore dei giovani liberi professionisti)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle professioni organizzate in ordini e collegi, le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme di previdenza e di assistenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti, con delibera sottoposta ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, possono prevedere l'accredito figurativo dei contributi soggettivi obbligatori relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei soggetti iscritti che presentino i seguenti requisiti:

- a) abbiano una età anagrafica pari o inferiore a 35 anni;
- b) non svolgano attività di lavoro subordinato;
- c) rimangano iscritti alla relativa cassa di previdenza per almeno 5 anni.

2. I periodi di cui al comma 1 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni. Il relativo trattamento pro quota è determinato sulla base della disciplina vigente nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n.335 e posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Coloro che non rispettino il presupposto di cui al primo comma, lettera c) sono obbligati alla restituzione di quanto accreditato entro 6 mesi dalla cancellazione dell'iscrizione alla cassa previdenziale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue: alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: -500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

96.0.10 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo risparmiatori Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca)

1. Al fine di ristorare i risparmiatori di Banca Veneto e Banca popolare di Vicenza, di seguito «Banche», è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 2.800 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Al Fondo accedono gli investitori non istituzionali che alla data del 25 giugno 2017 detenevano azioni e/o strumenti finanziari in debito subordinato, emessi dalle Banche, sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle Banche di cui decreto-

legge 25 giugno 2017, n. 99; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

3. Per investitori non istituzionali di cui al comma 2 si intendono le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano azioni e/o titoli subordinati emessi dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

4. Gli investitori di cui al comma 2, su domanda di accesso al Fondo da presentare entro il 30 marzo 2018, ricevono una somma pari al valore, alla data di acquisto o della sottoscrizione, delle azioni e/o degli strumenti finanziari di debito subordinato.

5. Sono ammessi al Fondo anche agli azionisti insinuati al passivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno acquistato azioni emesse dalle Banche a decorrere dal 10 gennaio 2013.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti recanti le modalità di presentazione della domanda».

Conseguentemente, all'onere pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riauazione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di ge-

stione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2).

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019»;*

c) *alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

97.0.5 (testo 2)

Russo

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 97-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Alle agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, è concesso un contributo annuo pari al 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, e comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.

2. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14, lettera *d)*, 15 e 16"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «242 milioni di euro per l'anno 2018 e di 322 milioni di euro».

101.0.3 (testo 2)

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Mochfiche alla legge n. 394 del 1991)

1, Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli";

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) Capo Spartivento".

2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, 11 loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».

101.0.24 (testo 2)

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 9, legge 6 dicembre 1991 n. 394, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei con-

nessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

- a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
- b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
- c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

11-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-*ter*. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.

11-*quater*. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

11-*quinqies*. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di *performance* amministrativa da conseguire.

11-*sexies*. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono

essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, el enchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Venerdì 17 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio LAINATI

Intervengono, per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap – FISH – il presidente, Vincenzo FALABELLA e l'esperto di disabilità sensoriali, Giuliano CALLEGARI; per FIADDA onlus, il presidente, Antonio COTURA, e la consigliera, Valeria COTURA; per l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – ENS – il presidente, Giuseppe PETRUCCI, il segretario generale, Costanzo DEL VECCHIO, e l'interprete del LIS, Gionadab CRIMITO; per Articolo 21, la portavoce Elisa MARINCOLA, e i rappresentanti Renato PARASCANDOLO, e Paolo BORROMETI; per Cartoon Italia, la presidente, Anne-Sophie VANHOLLEBEKE, e la segretaria generale, Donatella LEONE; per Forum nazionale del Terzo settore, il rappresentante, Ivano MAIORELLA.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione

ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Vincenzo FALABELLA, *presidente della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)*, e Giuliano CALLEGARI, *esperto di disabilità sensoriali*, svolgono distinte relazioni.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*), e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Vincenzo FALABELLA, *presidente della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)*, e Giuliano CALLEGARI, *esperto di disabilità sensoriali*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Fiadda Onlus

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Valeria COTURA, *consigliera della Fiadda Onlus*, e Antonio COTURA, *presidente della Fiadda Onlus*, svolgono distinte relazioni.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*), e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Antonio COTURA, *presidente della Fiadda Onlus*, e Valeria COTURA, *consigliera della Fiadda Onlus*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione

ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Giuseppe PETRUCCI, *presidente dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)*, e Costanzo DEL VECCHIO, *segretario generale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)* svolgono una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*), e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Giuseppe PETRUCCI, *presidente dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)*, e Costanzo DEL VECCHIO, *segretario generale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,05.

Audizione di rappresentanti di Articolo 21

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Renato PARASCANDOLO, *rappresentante di Articolo 21*, Elisa MARINCOLA, *portavoce di Articolo 21*, e Paolo BORROMETI, *rappresentanti di Articolo 21*, svolgono distinte relazioni.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*), e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Paolo BORROMETI, *rappresentanti di Articolo 21*, Renato PARASCANDOLO, *rappresentante di Articolo 21*, ed Elisa MARINCOLA, *portavoce di Articolo 21*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Cartoon Italia

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Anne-Sophie VANHOLLEBEKE, *presidente della Cartoon Italia*, e Donatella LEONE, *segretaria generale della Cartoon Italia*, svolgono distinte relazioni.

Prendono quindi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Michele ANZALDI (*PD*), la deputata Dalila NESCI (*M5S*), e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Donatella LEONE, *segretaria generale*, e Anne-Sophie VANHOLLEBEKE, *presidente della Cartoon Italia*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Ivano MAIORELLA, *rappresentante del Forum nazionale del Terzo settore*, svolge una relazione.

Prendono quindi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*), e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Ivano MAIORELLA, *rappresentante del Forum nazionale del Terzo settore*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Venerdì 17 novembre 2017

Plenaria
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del colonnello della Guardia di Finanza Pietro Bianchi, già responsabile del Nucleo di Polizia Valutaria nell'ambito dell'indagine su Monte dei Paschi di Siena

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del colonnello della Guardia di Finanza Pietro Bianchi, già responsabile del Nucleo di Polizia Valutaria nell'ambito dell'indagine su Monte dei Paschi di Siena, svolgendo un breve intervento preliminare.

Pongono quesiti all'auditore gli onorevoli DAL MORO (PD), TANCREDI (AP-CpE-NCD), PAGLIA (SI-SEL-POS), CENNI (PD), VILLAROSA (M5S), RUOCCO (M5S), BRUNETTA (FI-PdL), DELL'ARINGA (PD), SIBILIA (M5S) e TABACCI (DeS-CD) e i senatori D'ALÌ (FI-PdL XVII), GIANNINI (PD) e AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)).

Il colonnello BIANCHI risponde alle domande.

Il PRESIDENTE, ringraziando il colonnello Bianchi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,45.

ERRATA CORRIGE

Nel supplemento del resoconto sommario n. 820, della Giunta Elezioni di mercoledì 15 novembre 2017, inserire nuovo paragrafo:

– a pagina 9, dopo l'ultimo paragrafo, nel quale è riportato l'intervento del Presidente, inserire il seguente: «La Giunta approva la predetta proposta».

